



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE  
“AMEDEO AVOGADRO”

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI

Corso di Dottorato di Ricerca in  
Istituzioni pubbliche, sociali e culturali: linguaggi, diritto, storia  
Curriculum: Tradizioni linguistico-letterarie

**XXXV Ciclo**

TESI DI DOTTORATO

*Testi giuridici nazionali ed europei in italiano a confronto:  
analisi linguistica qualitativa e quantitativa di un corpus*

SSD: L-FIL-LET/12

Dottoranda: Dott.ssa Elena Tombesi

Coordinatore: Prof. Marco Pustianaz

Tutor: Prof.ssa Ludovica Maconi

Anno Accademico 2021-2022

## INDICE

### INTRODUZIONE

Uno sguardo alla lingua giuridica normativa in prospettiva diacronica .....	1
Atti legislativi europei e prassi traduttiva .....	10
1. IL CORPUS: TESTI, DESCRIZIONE, STRUMENTI	
1.1 Descrizione del corpus di riferimento .....	14
1.1.1 Riferimenti per il Corpus IT.....	16
1.1.2 Riferimenti per il Corpus UE .....	24
1.2 Strumenti utilizzati per l'analisi del corpus .....	32
2. LIVELLO LESSICALE	
2.1 Composizione del lessico giuridico .....	39
2.2 Raccolta di retrodatazioni di termini giuridici .....	45
2.3 Processi di formazione lessicale .....	64
2.3.1 Neoformazioni con prefisso <i>anti-</i> : analisi storico-linguistica e retrodatazioni .....	67
2.3.2 Locuzioni nominali del tipo [N+N/Agg.] e prime attestazioni .....	82
2.4 Analisi storico-linguistica delle locuzioni preposizionali .....	89
2.5 Cambiamento diacronico della manifestazione interferenziale nel contatto tra lingue .....	105
2.5.1 Fenomeni di interferenza traduttiva dalla lingua francese e inglese .....	107
2.5.2 Anglismi giuridici estratti dal corpus: analisi storico-linguistica .....	114
3. LIVELLO MORFOSINTATTICO	
3.1 Analisi dei modi e dei tempi verbali .....	137
3.2 Connettivi testuali .....	141
3.2.1 Locuzioni preposizionali .....	142
3.2.2 Congiunzioni coordinanti, subordinanti e avverbi .....	147
3.3 Costruzioni a verbo supporto (CVS) .....	150
3.3.1 Tipi e comportamenti delle CVS .....	151
3.3.2 Analisi quantitative condotte sul corpus di riferimento .....	158

4. LIVELLO SINTATTICO E TESTUALE	
4.1 Struttura sintattica e rapporti di dipendenza .....	163
4.2 Espressione del soggetto e spersonalizzazione .....	167
4.3 Analisi della modalità deontica .....	170
4.4 Ordine dei costituenti della frase .....	174
5. SEMANTICA	
5.1 Osservazioni generali sul lessico giuridico .....	178
5.2 Iperonimi “tecnici” del linguaggio giuridico .....	179
5.3 Casi di incertezza semantica del testo giuridico .....	189
5.3.1 Casi di incertezza semantica a livello lessicale .....	192
5.3.1.1 Indeterminatezza semantica: le clausole generali .....	193
5.3.1.2 Ambiguità semantica .....	195
5.3.1.3 Ambiguità generata nella prassi traduttiva delle istituzioni europee ...	196
5.3.1.4 Vaghezza semantica .....	199
5.3.2 Casi di incertezza a livello sintattico .....	202
OSSERVAZIONI CONCLUSIVE .....	209
BIBLIOGRAFIA .....	212
Corpora e altre risorse elettroniche interrogate .....	222
Indice dei grafici e delle tabelle.....	223
Indice delle forme commentate.....	225

## INTRODUZIONE

### Uno sguardo alla lingua giuridica in prospettiva diacronica

La categoria “lingua giuridica” si usa in riferimento a testi di diversa tipologia e natura: testi normativi, applicativi e interpretativi, secondo la tripartizione fornita da Garavelli (2001: 26-34), ognuno caratterizzato da tratti e tendenze linguistiche comuni. I testi giuridici normativi (costituzioni, statuti, leggi, regolamenti, direttive europee, decreti)<sup>1</sup>, di cui mi occuperò, hanno sia il compito di regolare e disciplinare i comportamenti dei cittadini, sia quello di produrre effetti immediati sulla realtà. La produzione di “comandi” e “regole” è attribuibile al carattere *prescrittivo* di alcuni enunciati giuridici, enunciati che disciplinano obblighi e doveri, mentre la produzione di effetti sulla realtà è affidata agli enunciati *costitutivi* (o performativi), che *attuano* direttamente ciò che enunciano, modificando immediatamente la realtà extralinguistica (Carcattera, 1994: 220-223)<sup>2</sup>.

L'attività interpretativa specifica<sup>3</sup> della norma giuridica è un fatto imprescindibile, perché non si può evitare di attribuire un significato all'enunciato giuridico. Sebbene l'articolo 12 delle preleggi stabilisca che «nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore» (Regio Decreto n. 262/1942), il significato dell'enunciato giuridico è il risultato della somma dei significati letterali delle singole parole, a cui si aggiunge la comprensione della finalità della norma, la determinazione di significato dato dall'interprete sulla base dei suoi giudizi di valore, della tecnica interpretativa adottata, delle tesi dogmatiche presupposte (Velluzzi, 2008: 496-498). Ad accrescere la complessità della lingua giuridica non intervengono solo ragioni di natura

---

<sup>1</sup> La classificazione dei testi giuridici non può tuttavia essere rigida, perché alcune tipologie di testi hanno natura ibrida. È facile notare come la sentenza abbia certamente un carattere applicativo, ma anche interpretativo; il bando di gara ad evidenza pubblica presenta caratteristiche proprie dell'atto normativo e di quello amministrativo; le decisioni della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione sono testi sia normativi che applicativi (cfr. Ondelli, 2007: 96).

<sup>2</sup> Per un più ampio approfondimento sull'argomento rimando al paragrafo 4.3.

<sup>3</sup> Mi riferisco all'attività interpretativa intesa in senso specifico, cioè della determinazione di significato di ogni enunciato normativo. Tale senso è contrapposto all'interpretazione generica, ossia ad una qualsiasi attività giuridica compiuta per individuare una norma generale che offra una soluzione ad un caso specifico (Velluzzi, 2008: 493).

sintattica e testuale (ricorsivo incassamento di proposizioni subordinate, lunghezza del periodo, punteggiatura scorretta, etc.), ma anche lessicale. Oltre ai tecnicismi specifici e alle risemantizzazioni, l'ampio ricorso a vocaboli comuni (perlopiù aggettivi qualitativi e indefiniti) dal significato vago può produrre un certo grado di "incertezza semantica" dell'enunciato giuridico (si rimanda al par. 5.3). Come ricordato da Garavelli, nei testi giuridici normativi, l'incertezza semantica non è quasi mai un fenomeno completamente eliminabile e, in certi casi, resta solo da decidere a chi spetti "correggerla", se al legislatore o al giudice (Berti, 1999: 77; Garavelli, 2001: 15; Ondelli, 2007: 9). Il fatto che l'incertezza semantica non sia sempre eliminabile dipende da due generi di fattori "interni" al diritto: il primo è *previsto* dal sistema giuridico e consiste in uno strumento messo in mano al legislatore che prevede l'inserimento di "clausole generali" all'interno dell'enunciato giuridico, sintagmi nominali costituiti da un sostantivo e da un aggettivo valutativo (es. "danno *ingiusto*", "*buona fede*", "*giusta causa*", etc.), che obbligano il giudice a far ricorso a parametri di giudizio extragiuridici (attinti dalla morale sociale o dal costume) per interpretare al meglio il significato della clausola e stabilire con discrezionalità la qualificazione giuridica del fatto. Il secondo fattore è *necessario* alla sopravvivenza della norma giuridica stessa e costringe il legislatore al ricorso di parole comuni dai confini semantici vaghi, che siano funzionali al buono e duraturo funzionamento della norma al trascorrere del tempo, alle diverse fattispecie e ai mutamenti socio-economici che la società comporta (Berti, 1999: 77; Ondelli, 2007: 13). A proposito del rapporto tra lessico giuridico e vaghezza, Cortelazzo notava che (il corsivo è mio):

La *vaghezza* di molti termini (legata all'indeterminatezza del legame tra senso e referente) non solo non mette in discussione l'esistenza di una lingua giuridica come lingua speciale, ma è *condizione fondamentale di funzionamento dei testi giuridici* (testi che si propongono una durata relativamente lunga nel tempo, superiore a quella dei mutamenti di costume e di coscienza collettiva che possono far mutare l'interpretazione dell'ambito di applicabilità della legge [...]) (Cortelazzo, 1994: 11).

Ancora una volta sarà l'interprete a stabilire, a posteriori, quale sia il criterio da applicare per la risoluzione del caso specifico<sup>4</sup>.

Al di là di mere questioni interpretative, la lingua normativa deve tendere alla chiarezza, alla monosemia e all'esplicitazione linguistica. Sabatini (1999) oppone la «rigidità-esplicitezza» dei testi molto vincolanti come quelli giuridici normativi, ai testi poco

---

<sup>4</sup> Si veda lo studio di: Ondelli, 2007: 9-14.

vincolanti, quali i testi letterari e poetici: è il carattere di esplicitezza linguistica che, vincolando l'interpretazione, produce la rigidità del testo. Tuttavia, sebbene scorrettezze linguistiche, involuzioni sintattiche e stereotipi lessicali possano e debbano essere evitati, esistono elementi linguistici capaci di generare o conservare un certo grado di incertezza semantica, che sono davvero difficili da eliminare (cfr. sopra). A ciò si aggiunge il continuo intrecciarsi di rimandi normativi, «l'elevato numero di leggi collegate in modo ambiguo e spesso in contraddizione tra loro» (Viale, 2014) e, come già aveva evidenziato il giurista Pietro Calamandrei per il testo costituzionale (ma che può certamente estendersi a molti dei testi normativi), la compresenza di contenuti programmatici ed equivoci, esito di una mediazione politica che prende forma nel testo normativo attraverso articoli generici e astratti, a discapito del carattere propriamente giuridico dell'enunciato (Calamandrei, 2012). Chiarezza delle idee, quindi, ancor prima che chiarezza linguistica e stilistica. Il concetto, del resto, coincide con quanto esposto da Vittorio Scialoja nel 1911, in un appello rivolto ai docenti di diritto: «E poiché non vi è pensiero giuridico se non in quanto sia chiaro, tutto ciò che è oscuro può appartenere forse ad altre scienze, ma non al diritto!» (Scialoja, 1911: 942).

A riprova dell'importanza che ancora oggi ha la trattazione sul tema della chiarezza linguistica del testo giuridico, vorrei riportare un esempio recente. Allo scopo di agevolare in ogni modo la ripresa economica dopo il blocco delle attività produttive imposto dalle misure di contenimento della pandemia da COVID-19, è stato emanato il decreto-legge n. 76/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni") a causa della necessità di realizzare un'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici e di edilizia. Tra le urgenti misure di semplificazione e di innovazione digitale figurano anche gli interventi di semplificazione in materia di responsabilità del personale delle amministrazioni. Il legislatore ha apportato alcune modifiche del codice penale, una delle quali riguarda l'art. 323 c.p. cioè l'"abuso d'ufficio". L'area penalmente rilevante non viene più ricondotta alla generica formulazione di "in violazione di norme di legge o di regolamento" ma, tale area, viene ora più specificatamente circoscritta all'inosservanza "di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità", escludendo in questo modo che il reato di "abuso d'ufficio" in questione sia configurabile in caso di trasgressione di misure regolamentari di rango secondario o, ancora, in ipotesi di norme di rango primario, tutte le volte che da queste ultime non siano ricavabili precise regole di condotta per il pubblico ufficiale o l'incaricato

di pubblico servizio. L'intento del legislatore è ovviamente quello di diminuire la ritrosia dei funzionari pubblici ad assumere decisioni utili al perseguimento dell'interesse pubblico per timore di subire conseguenze negative a proprio carico. Il problema? La formulazione dell'articolo precedente alla modifica, già riformulato dalla legge n. 234/1997, era troppo generica e vaga e il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio temevano sanzionamenti per eccesso di potere. Insomma, il tema della chiarezza linguistica come questione democratica è un tema che interessa davvero tutti, nessuno escluso (Viale, 2014).

D'altronde, la ricerca di una più immediata comunicazione tra chi scrive e chi legge e il perseguimento di una maggiore chiarezza linguistica non sono questioni solo attuali. La lingua volgare, presente fin dalle origini in libri di conti, schede testamentarie e documenti mercantili di vario genere iniziò fin da subito ad essere utilizzata anche nei testi normativi, negli statuti e nelle leggi, e via via sempre più largamente utilizzata in atti amministrativi, notarili e giudiziari. Già nel Duecento, ma soprattutto a partire dal Trecento, la traduzione dal latino al volgare di statuti comunali, statuti dell'arte<sup>5</sup>, formulari notarili<sup>6</sup> e testi di prassi giuridica aveva una specifica finalità: spiegare e far comprendere ai cittadini, ai clienti incolti, che non parlavano né tantomeno leggevano in latino, il contenuto di quegli atti. Grazie all'iniziativa di alcuni notai, a partire dalle città di Siena, Firenze e Pisa, statuti comunali o corporativi in lingua volgare cessarono di costituire un'eccezione, divenendo, nel giro di un secolo, l'unica lingua della legge. Da lì in poi, volgare e latino non fecero altro che contaminarsi reciprocamente, producendo non solo una volgarizzazione del latino, ma anche una vera latinizzazione del volgare: un «volgare abbarbicato al latino» (Fiorelli, 2008: 28-29), sia nel lessico che nella sintassi<sup>7</sup>.

Tuttavia, in questo tortuoso cammino che la lingua volgare fece per acquisire maggiore dignità, fino all'ultimo Seicento la lingua volgare era stata guardata con molta

---

<sup>5</sup> Gli statuti comunali, delle arti o di alcune istituzioni religiose scritti in lingua volgare provengono perlopiù dalla regione Toscana, con a capo la città di Siena. Tra gli statuti certamente volgarizzati ricordo quello trascritto nel 1309-1310 dal notaio senese Ranieri Ghezzi Gangalandi (in *Il costituito del comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX*, cur. A. LISINI, 2 vol., Siena, 1903), lo statuto fiorentino degli oliandoli scritto tra il 1310 e il 1313 (in A. CASTELLANI, *Il più antico statuto dell'arte degli oliandoli di Firenze*, «Studi linguistici italiani», IV, 1963-64, p. 55), lo statuto dell'arte di Calimala volgarizzato nel 1334 (in G. Filippi, *L'arte dei mercatanti di Calimala in Firenze e il suo più antico statuto*, Torino, 1889, p. 65-193) e, infine, quello dei monetieri del 1335 (in P. Ginori Conti, *Constitutum artis monetariorum civitatis Florentie*, Firenze, 1938).

<sup>6</sup> I formulari notarili potevano essere destinati alla lettura ad alta voce davanti al cliente privato o potevano costituire un semplice riferimento linguistico per il notaio durante l'esposizione orale. I primi formulari volgarizzati giunti fino a noi sono tre: il *Liber formularum et instrumentorum* di Ranieri da Perugia scritto in volgare viterbese (in E. MONACI, *Crestomazia italiana dei primi secoli*, 2a ed., cur. F. ARESE, Roma - Napoli - Città di Castello, 1955, pp. 64-68), una raccolta di otto formule volgarizzate dall'aretino Ciuccio di Dardo (in S. PIERI, *Formule notarili aretine del primo Trecento*, «Studi di filologia italiana», XXX, 1972, pp. 207-214), e infine un ricco formulario ancora inedito scritto in latino dal senese Pietro di Giacomo, al quale segue un elenco di cinque formule volgari (Fiorelli 2008: 20).

<sup>7</sup> Per un maggiore approfondimento sulla formazione del lessico giuridico volgare, rimando al paragrafo 2.1.

diffidenza dagli uomini di toga: i testi dottrinali compilati in volgare erano generalmente poco utilizzati o, se lo erano, sconfinavano tematicamente nella teologia morale, nella scienza cavalleresca, nel dibattito politico e nelle riflessioni di nuove riforme legislative (Fiorelli, 2008: 330). Questo confinamento della lingua volgare alle opere giuridiche “minori” portò nel 1673 il giurista e cardinale Giovanni Battista De Luca (Venosa, 1614 – Roma, 1683) alla pubblicazione della prima trattazione sistematica del diritto civile in lingua volgare<sup>8</sup>, in modo da poter illustrare istituti e soggetti emergenti nella vita pubblica, che avrebbero potuto essere compresi da chiunque, nell’ottica di una visione sociale più giusta e democratica. Alla fine del Seicento, una qualche forma di italiano “sovraregionale” riuscì a diventare lingua anche dell’operare giuridico e della giurisprudenza, ma i giuristi che lo utilizzavano nell’intento di interpretare e ragionare sopra le norme non avevano certo intenzione di abbandonare il latino<sup>10</sup>: così, all’ascesa dell’italiano giuridico si accompagnò una nuova ondata di latinismi che inondarono la lingua degli uffici, delle cancellerie, del foro: le scelte linguistiche che si adoperavano non caratterizzavano tanto il lessico specifico, quanto i tecnicismi collaterali, la suffissazione e gli stereotipi lessicali (Fiorelli, 2008: 49). Al contrario, il ritardo con cui l’italiano si è fatto strada nel campo della dottrina e della giurisprudenza, rispetto a quello normativo, ha tracciato per sempre una distinzione linguistica tra questi testi: mentre i documenti prodotti dagli uffici, dal foro e dalla giurisprudenza si infarciscono di latinismi, i testi legislativi, destinati ad essere letti da tutto un popolo senza l’aiuto di intermediari, avevano allontanato tecnicismi in lingua latina da quel genere di scrittura già da molto tempo. In effetti, ancora oggi la lingua legislativa risulta essere una lingua meno intrisa di forme proprie del latino rispetto a quella della giurisprudenza e degli uffici della pubblica amministrazione, con una sintassi talvolta più semplice e un lessico meno stereotipato (Fiorelli, 2008: 49).

Abbiamo detto che, dalla fine del Seicento, l’italiano ha iniziato ad essere preferito in tutti gli ambiti del diritto. Ma che tipo di italiano è quello giuridico-amministrativo utilizzato nel XVIII e XIX secolo e come ha influenzato l’italiano giuridico di oggi? Certo è che l’italiano settecentesco inizia a farsi maggiormente uniforme nelle strutture

---

<sup>8</sup> Giovanni Battista De Luca, *Il dottor volgare, ovvero il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale, e municipale, nelle cose più ricevute in pratica; moralizzato in lingua italiana per istruzione, e comodità maggiore di questa provincia*, Roma, Giuseppe Corvo, 1673, 15 libri. Per un maggiore approfondimento sull’opera rimando a Dell’Anna, 2020: 233-241.

<sup>9</sup> L’italiano giuridico-amministrativo del XVIII secolo inizia a farsi maggiormente uniforme nelle strutture grammaticali, pur mantenendo caratteristiche regionali nella nomenclatura di magistrature e delle istituzioni particolari (cfr. Fiorelli, 2008: 98).

<sup>10</sup> Chiunque si accingesse allo studio del diritto, lo faceva partendo dallo studio dei testi latini del *Corpus iuris civilis* e del *Corpus iuris canonici*. Il latino era la lingua dell’insegnamento universitario, della saggistica legale, di una certa dottrina tesa all’interpretazione delle fonti della ragion civile e canonica, delle sentenze di ultimo grado (Fiorelli, 2008: 331-332).



grammaticali, pur mantenendo caratteristiche regionali nella nomenclatura di magistrature e di istituzioni particolari (Fiorelli, 2008: 98). Se volessimo tracciare un bilancio dell'italiano giuridico-amministrativo settecentesco e ottocentesco e tratteggiarne le caratteristiche principali, dovremmo concludere che era una lingua composita, ricca di latinismi più o meno adattati (*de jure*, *decretazione*, *militazione*, *deduzione*), terminologie giuridiche dialettali (*calmiere* vc. sett. 'prezzo fisso di vendita', *fedina* vc. lomb. 'certificato', *appalto* vc. venez. 'contratto tra due parti per la realizzazione di un'opera o un servizio', *vagantivo* vc. merid. 'diritto di caccia e pesca nelle zone paludose del Veneto')<sup>11</sup> e, dalla fine del secolo, forestierismi adattati, primi fra tutti i francesismi (*avallo*, *funzionario*, *impiegato*). L'italiano si fece strada in tutti gli ambiti dell'operare giuridico e, nonostante fosse ricco di terminologia regionale, tendeva ad un modello unitario sovralocale, seppur distante dalla lingua effettivamente utilizzata nel parlato (Fusco, 2016: 248). La Crusca, che fino alla quarta impressione del suo *Vocabolario* (1729-1738) aveva scartato la lingua cancelleresca dai modelli che dovevano essere assunti a livello della «pura favella» degli scrittori trecentisti<sup>12</sup>, decise, in seguito ai suggerimenti forniti da Scipione Maffei nel 1740<sup>13</sup>, di inserire nella quinta Crusca (1863-1923) centinaia di voci giuridiche tratte dal cardinal De Luca (Fiorelli, 2008: 357, Dell'Anna, 2020: 240).

È alquanto indicativo il fatto che, nella sua storia *Intorno alle parole del diritto*, Fiorelli dedichi un intero capitolo a “La lingua giuridica dal De Luca al Buonaparte” (Fiorelli, 2008: 329-358). Questa specifica partizione nasce dal fatto che con la Rivoluzione francese e il graduale instaurarsi delle potenze nazionali, la lingua giuridica lascia il diritto comune delle fonti romane e giustinianee scritte in latino e si rivolge a nuovi modelli giuridici e linguistici. Rispetto al primo punto, quello giuridico, è ovvio che il nuovo fronte si sposta verso la Francia rivoluzionaria e il suo modello unitario ed estremamente razionale di fonte giuridica, il codice napoleonico emanato nel 1804 (molto diverso dal pluralistico diritto giustiniano). I territori italiani facenti parte dell'impero napoleonico e quelli annessi all'Impero vedono il sopraggiungere di un diverso sistema giuridico fondato sui codici tradotti o almeno esemplati su quelli francesi, quali il già citato codice civile (1804) poi, a

---

<sup>11</sup> I regionalismi sono stati estratti dalla versione elettronica del GRADIT, tramite la maschera di interrogazione messa a disposizione dell'utente. In seguito, le voci sono state ricercate all'interno dell'archivio storico-giuridico Vocanet-LLI.

<sup>12</sup> Il passo è contenuto all'interno del libro secondo degli *Avvertimenti della lingua sopra 'l Decamerone scritto nel 1584 da Lionardo Salviati*, al capitolo V intitolato *Del favellare, che alcuni oggi chiamano lingua corrente, e di quello, il quale a questi tempi s'usa da' Segretari* (fonte: Google Libri, Napoli, presso Bernanrdo-Michele Raillard, pp. 71-73).

<sup>13</sup> Scipione Maffei, *Osservazioni letterarie*, vol. II, Verona, Vallarsi, 1740, p. 187.

seguire, quello di procedura civile (1806), di commercio (1807), d'istruzione criminale (1808) e penale (1810).

Nei territori italiani annessi all'impero francese (Corsica, Piemonte, Parma, Piacenza, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio) il codice, le leggi imperiali e gli altri atti normativi emanati presentavano la doppia versione, francese e italiana. Nei territori del Regno d'Italia, il codice napoleonico redatto in italiano costituiva l'unica versione linguistica facente fede, sebbene il testo riportasse, a fronte, l'originale francese e, in calce, la traduzione latina (Bambi, 2016: 24). Tutto ciò comportò una forte francesizzazione del linguaggio giuridico e amministrativo che si manifesta nelle risemantizzazioni lessicali, nell'introduzione di franco-latinismi e franco-grecismi e nella diffusione di calchi strutturali (Migliorini, 1973: 162-176). La traduzione di testi giuridici dal francese all'italiano ha contribuito all'ingresso di nuovi termini giuridici e ha determinato una modifica dell'impianto stilistico generale del testo legislativo (Fusco, 2016: 250). Ecco spiegato, allora, il nuovo modello "linguistico" dell'italiano giuridico sette-ottocentesco. L'italiano giuridico si trovò a recepire il lessico francese «allo stesso modo in cui per secoli il volgare aveva assorbito, quasi sempre passivamente, il lessico e la fraseologia della fonte latina» (Bambi, 2016: 24), dando vita, insomma, ad una sorta di legislazione bilingue. Il procedimento traduttivo ha fin da sempre costituito un formidabile mezzo di creazione e ingresso di nuovo materiale linguistico e ha contribuito alla creazione di uno specifico lessico giuridico. Oggi, c'è un nuovo protagonista che interloquisce con l'italiano giuridico: l'inglese. Fin dalle origini, il volgare ha sfruttato l'apporto di altre lingue (latino, francese, tedesco) per la creazione di un proprio lessico specialistico, senza temere che tale traduzione/adattamento "parola per parola" potesse in qualche modo rovesciarne il senso, modificarlo. Ciò che cambia nel rapporto volgare/latino, italiano/francese e quello italiano/inglese è qualcosa di più profondo, che ha a che fare con la tradizione giuridica. Nel rapporto con il latino, il francese e, in misura minore, con il tedesco, di fatto, non ci si poneva il problema traduttivo della trasposizione di un concetto giuridico da una lingua all'altra proprio perché l'ordinamento giuridico di riferimento era sempre lo stesso, il diritto romano-germanico creatosi all'interno di un comune spazio giuridico europeo in cui lo *ius* ha sempre ricoperto un ruolo fondamentale (Grossi, 2002: 56). Uno dei motivi per cui l'influenza oggi esercitata dalla lingua straniera (inglese) sull'italiano giuridico è diversa rispetto a quanto avveniva in passato, è che oggi recepiamo modelli, istituti, contratti "estranei" al diritto romano-germanico (*civil law*) e affini a quello anglosassone (*common law*) e ciò determina una maggior "sensibilità" (o, forse, titubanza) traduttiva rispetto a prima

(Bambi, 2016: 17). Mentre i forestierismi non adattati sono solo occasionalmente attestati dal XIV al XVIII secolo (cfr. par. 2.5), l'interferenza linguistica causata dal contatto con l'inglese si manifesta perlopiù sotto forma di prestito integrale, non adattato. Ciò che ne consegue è sotto gli occhi di tutti: gli anglismi non adattati entrano sempre più frequentemente nel testo giuridico (ma non allo stesso modo in tutti i testi giuridici), talvolta delineando efficacemente nuovi istituti giuridici, talvolta rischiando di generare oscurità semantica e di allontanare il lettore dalla comprensione del testo. Non mancano, tuttavia, calchi strutturali e semantici anche dalla lingua inglese (*transazione, compensazione, professionista*, etc.). In realtà, non mancavano nemmeno in epoca rinascimentale tentativi di rinuncia alla traduzione da parole latine all'interno di un atto normativo, soprattutto davanti a termini o locuzioni altamente lessicalizzate, dal significato tecnico e comunemente usate anche dal volgo, come ci avverte il traduttore dello statuto di Lucca, Tobia Sirti, o il volgarizzatore di leggi penali genovesi del 1576 (Bambi, 2016: 18). Ancora oggi c'è chi sostiene che la lingua giuridica normativa, per il suo bisogno di conservare una terminologia altamente monoreferenziale e coerente all'uso internazionale, non dovrebbe essere sempre tradotta e né tantomeno sarebbe auspicabile creare un neologismo *ad hoc* per ogni nuovo vocabolo (Sacco, 1992: 41).

Negli ultimi decenni, gli sforzi tesi alla chiarezza e alla precisione della lingua normativa hanno riguardato la compilazione di "guide" per la redazione testuale, come le "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi dell'Osservatorio legislativo interregionale" (terza edizione 2007)<sup>14</sup> o le "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi" (Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2001)<sup>15</sup>, ma, a ben vedere, l'interesse rivolto al miglioramento della lingua giuridica era presente già da molto tempo prima, almeno fin dalle soglie dell'Unità d'Italia, cioè di quella unificazione nazionale e linguistica, suggellata poi dalla costituzione di un unico apparato amministrativo centralizzato (Fusco, 2016: 252). Mentre l'italiano viene assunto come lingua di Stato ed inizia a diffondersi come idioma nazionale, le istituzioni decidono di utilizzarlo come lingua dei loro atti, contribuendo fortemente all'unificazione linguistica italiana (Marazzini, Maconi, 2015: 293). Si può concludere che, dall'Unità d'Italia in poi, la storia politico-istituzionale e quella linguistica hanno proceduto di pari passo. Le neonate istituzioni italiane si trovano dinnanzi a un popolo quasi totalmente analfabeta (secondo De

---

<sup>14</sup> L'accesso al testo è possibile dal seguente link:  
<http://oli.consiglio.regione.toscana.it/wp-content/uploads/franz/5faceb29385ef6b1457c1f6a9f0f9b4d.pdf>  
(ultimo accesso il 16 settembre 2022).

<sup>15</sup> Il documento è consultabile al seguente link:  
[https://www.senato.it/sites/default/files/media-documents/regole\\_testi\\_legislativi.pdf](https://www.senato.it/sites/default/files/media-documents/regole_testi_legislativi.pdf) (ultimo accesso il 16 settembre 2022).

Mauro, l'analfabetismo raggiungeva l'80%) con il quale devono comunicare con una lingua che mal si presta agli usi tecnici necessari per la promulgazione di leggi e circolari a causa della sua tradizione eminentemente letteraria (Viale, 2011). Il lessico giuridico ottocentesco tende ad allinearsi ai moderni ordinamenti europei e americani, attuando calchi non più solo dal francese e, in misura minore, dal tedesco, «riproducendo spesso integralmente formule facenti parte di trattati internazionali, di assemblee politiche o del linguaggio degli affari» (Fusco, 2016: 253). Un lessico che continua ad accogliere parole dialettali, neologismi conati su base latina o greca, formule latine dal significato tecnico e che permea la lingua del codice civile (c.d. codice Pisanelli) e di commercio del 1865, il Codice penale del 1889 (c.d. codice Zanardelli) e poi man mano tutta la legislazione elaborata dal parlamento (Migliorini, 2013: 602). Un posto rilevante per la creazione di nuovi termini giuridici è riservato all'attività traduttiva di formulari notarili d'ispirazione francese. I formulari (raccolte sistematiche di definizioni, schemi, modelli inerenti ad una determinata materia), costruiti sul modello giuridico offerto dal codice civile francese, sono serviti per sistematizzare ed elaborare *ex novo* una disciplina nazionale unitaria: è così che atti e contratti nominati in francese e affiancati dalla traduzione italiana hanno contribuito all'arricchimento del lessico giuridico. Facciamo qualche esempio tratto dall'archivio giuridico Vocanet-LLI: *bail à ferme* 'affitto di una cosa produttiva' (art. 1615 c.c.), *bail à loyer* 'locazione di beni immobili ad uso abitativo' (art. 1571 c.c.), *bail à rente* 'alienazione a rendita' (art. 1861 e 1872 c.c.), *atermoiement* 'dilazione di pagamento', *gage* 'atto di pegno' (art. 2784 c.c.), *exploit* 'atto di citazione' (art. 163 c.p.c.), *procédure civile* 'procedura civile' (*Codice di procedura civile* emanato con regio decreto n. 1443/1940). Lo stesso procedimento di traduzione-adattamento ha prodotto dal tedesco *Rechtsgeschäft* "negozio giuridico", dall'inglese *outlaw* 'fuorilegge' (Visconti 2012: 186, 189), ma gli esempi sarebbero numerosi (fr. *modèle d'utilité* 'modello di utilità', cfr. art. 1 della *Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*; ing. *transfert* 'trasferimento del titolo nominativo', cfr. art. 2022 c.c.). Interessante è il caso del francesismo *apprentissage* riportato all'interno del *Formulario dei notari dell'Impero francese ad uso dei notari dei dipartimenti dello Stato Romano* stampato a Roma nel 1809, per indicare il contratto attraverso il quale un giovane viene affidato ad un "professionista" che gli insegni tutta la sua arte e che per sei anni gli garantisca alimenti, biancheria pulita, nonché l'alloggio nella sua stessa casa. Nel formulario, a fianco al termine francese ricorre il traduttore italiano *garzonato* (der. di *garzone*), il quale, tuttavia, non sembra aver avuto grande fortuna se paragonato al sostantivo *apprendissaggio*<sup>16</sup>, calco del francese

---

<sup>16</sup> La prima attestazione di *apprendissaggio*, con il generico significato di "apprendimento", risale al *Dizionario del cittadino o sia ristretto storico, teorico e pratico del commercio*, tradotto dal francese da Francesco Alberti e

*apprentissage*, e reso in seguito con *apprendistato*<sup>17</sup>. Oltre al *Code civil* e ai formulari notarili francesi, i modelli linguistici dei testi redatti erano il codice di Parma e quello di Napoli (Raccolta, 1866-1870). Suggerimenti per una buona redazione del codice Pisanelli provengono dalle istanze puristiche del Presidente della Corte di Cassazione Giuseppe Manno, mentre per il codice penale, fu lo stesso ministro Giuseppe Zanardelli che affidò allo scrittore Ferdinando Martini la revisione stilistica del testo legislativo (De Maglie, 2018: 118). Non meno frequenti furono le iniziative tese al miglioramento della lingua amministrativa. Degna di nota quella di Giulio Rezasco che, nella dedica introduttiva del suo *Dizionario del linguaggio italiano storico e amministrativo*, indirizzata all'amico Terenzio Mamiani, parla della necessità di una maggiore "sincerità" della lingua giuridica, che tenga conto delle varianti regionali di ogni vocabolo, gli esempi per ogni accezione riscontrata dallo spoglio dei testi visionati (Rezasco, 1881: VI-XI)<sup>18</sup>. Infine, altre critiche provenivano anche dal filologo Pietro Fanfani che, sulle pagine del periodico «La Unità della lingua» da lui diretto tra il 1869 e il 1873, invitava a «combattere virilmente le sconcezze che si scrivono da molti, e massimamente negli Atti pubblici, o che si veggono su pei cartelli delle botteghe e anche nelle iscrizioni che alla giornata si vanno facendo» (Lubello, 2018: 118). Erano presi di mira i forestierismi e i costrutti sintattici mutuati dalla lingua francese, come le perifrasi verbali con il verbo *venire* o il suo utilizzo come ausiliare in luogo del verbo essere (Fusco, 2016: 256). La battaglia contro i forestierismi continuò poi durante il ventennio fascista, periodo caratterizzato da una forte centralizzazione burocratica, dall'uso di formule linguistiche stereotipate, da «burocratismi e stilemi propri dell'uso amministrativo» (Lubello, 2014: 249), che hanno poi continuato a pervadere la lingua giuridico-amministrativa e a contraddistinguerla.

## Atti legislativi europei e prassi traduttiva

Dalla seconda metà del Novecento, la lingua giuridica normativa ha subito cambiamenti accelerati dalla costante influenza dell'ordinamento europeo e delle sue

---

stampato a Nizza nel 1762. La voce, utilizzata persino da Gramsci (2017: 161) nei *Quaderni* del carcere, venne tuttavia stigmatizzata come «ridicola e inutile traduzione» da Paolo Monelli (1933: 7), giornalista-letterato redattore della *Gazzetta del Popolo* torinese.

<sup>17</sup> La voce *apprendistato* è retrodatata di un secolo esatto rispetto alla data di prima attestazione esibita dal GRADIT (1833; GRADIT: 1933), ma riceve larga diffusione a partire dagli anni '40 del Novecento quando inizia ad essere elaborata la prima disciplina giuridica sull'apprendistato (cfr. legge n. 739/1939).

<sup>18</sup> Per un maggior approfondimento sul Dizionario rimando a Dell'Anna, 2011: 231-242 e Fusco, 2018: 173-192.

istituzioni. Tali interazioni sono consentite per via di una grande permeabilità dei singoli ordinamenti giuridici, in grado di generare «flussi giuridici» (Lupoi, 2002) tra un ordinamento e l'altro. È chiaro allora come, in una realtà multiculturale e plurilinguistica come quella europea, l'attività traduttiva acquisisce un'importanza fondamentale, strategica. L'attività traduttiva europea riguarda un'ampia categoria di documenti tradotti dai servizi di traduzione europei, rivolti ad esperti o cittadini: comunicazioni ufficiali, rapporti istituzionali, verbali, accordi, atti legislativi. Soprattutto dall'ultimo decennio, per le istituzioni europee la qualità della traduzione costituisce un requisito fondamentale. Ovviamente, per una buona qualità della traduzione giuridica intervengono un complesso di fattori politici, ideologici e procedurali. Il concetto di qualità del testo tradotto si è recentemente evoluto nel campo dei *Translation Studies*, andando a configurare una nozione dinamica e graduale (non binaria) di qualità traduttiva, che tenga conto di una serie di fattori, tra cui l'idoneità allo scopo<sup>19</sup>, l'utilità, il tempo e il costo (Jiménez-Crespo, 2017: 478-482). L'attenzione alla qualità traduttiva da parte delle istituzioni europee è determinata da uno dei valori fondamentali dell'UE tutelati fin dalla sua legislazione primaria: il rispetto della diversità culturale e linguistica e la conseguente politica a tutela del multilinguismo hanno lo scopo di fornire un dialogo interculturale tra i cittadini europei e la possibilità di avere libero accesso agli atti giuridici nella propria lingua ufficiale<sup>20</sup>. Fin dalla firma del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea (TCEE) del 1957, era previsto che il testo venisse redatto in unico esemplare, in lingua francese, tedesca, italiana e olandese e che tutte e quattro le versioni linguistiche facessero tutte ugualmente fede: il principio dell'eguale autenticità giuridica è un requisito fondamentale nell'attività di traduzione legislativa e di altri testi normativi e si attua nel momento stesso in cui l'atto viene autenticato grazie alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Inoltre, la traduzione giuridica dell'Unione europea deve garantire una serie di altri parametri, formulati in termini di completezza, equivalenza, coerenza terminologica, chiarezza linguistica. A differenza delle tipiche situazioni di traduzione, la versione della lingua di arrivo di un atto legislativo è, di fatto, il prodotto pluriautoriale di un processo interconnesso di redazione-traduzione-revisione del testo basato su una versione linguistica di partenza (lingua procedurale o di lavoro), non per questo più autorevole delle altre (Biel, 2017; Gallas, 2017).

---

<sup>19</sup> Nel 2015, la Direzione Generale della Traduzione della Commissione europea ha pubblicato un documento intitolato *DGT Translation Quality Guidelines* nel quale viene particolarmente evidenziata l'importanza che acquisisce l'idoneità allo scopo del testo tradotto' (DGT 2015: 3)

<sup>20</sup> Rimando all'articolo 3 del TFUE, all'articolo 55, paragrafo 1 del TUE, all'articolo 24 del TFUE.

Gli atti legislativi europei (regolamenti, direttive e decisioni) vengono adottati a seguito di una delle procedure legislative stabilite dall'art. 289 del TFUE: procedura ordinaria o speciale. Gli atti non legislativi non seguono questo iter e possono essere adottati dalle istituzioni dell'Unione in base a norme specifiche. Durante la procedura legislativa ordinaria disciplinata dall'articolo 294 del TFUE, la proposta di uno strumento giuridico è affidata alla Commissione che la redige in una sola lingua procedurale (francese, inglese)<sup>21</sup>, mentre solo successivamente la DGT della Commissione traduce la proposta legislativa nelle altre lingue ufficiali per inviarla parallelamente al Parlamento (competente commissione parlamentare) e al Consiglio (competente gruppo di lavoro)<sup>22</sup>. Sia il Parlamento che il Consiglio lavorano sul testo nella versione originale fornita dalla Commissione e quindi nella sua lingua di partenza. Per quanto riguarda la fase dei negoziati, con il Trattato di Amsterdam (1999) è diventato possibile concludere un fascicolo di codecisione in prima lettura. Dopo la prima lettura da parte del Parlamento e prima della trasmissione al Consiglio, tra le due istituzioni deve essere raggiunto un accordo politico, onde evitare che il Consiglio non approvi il testo trasmesso dal Parlamento. In pratica, ciò è reso possibile dal fatto che il contenuto del testo è concordato in modo informale mediante i cosiddetti “triloghi” (riunioni tripartite della Presidenza del Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione, che spesso consentono accordi in prima lettura). Dopo i negoziati e l'ultimazione dei rispettivi “lavori di emendamento” sul testo svolti in lingua procedurale, i testi emendati sono tradotti dal Servizio di Traduzione del Parlamento europeo e dal Servizio di Traduzione del Consiglio e revisionati dai giuristi linguisti. Infine, il testo definitivo è pronto per essere sottoposto alla sessione plenaria del Parlamento e al COREPER (Comitato Rappresentanti Permanenti) cosicché, dopo la congiunta adozione da parte delle due istituzioni, il testo è pronto per essere pubblicato ufficialmente sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (Biel, 2014: 336).

---

<sup>21</sup> Cfr. Goffin, 1997; Ondelli, 2003; Mori, 2018; Gallas, 2017; Lubello, 2017. Rispetto alla dominanza delle lingue procedurali sulle altre lingue comunitarie, Ondelli (2003: 181) sostiene sia necessario se non “ridimensionare”, almeno “ridefinire” il problema. Questo perché, di fatto, i redattori non sempre sono madrelingua francese e inglese e, per la stesura dei trattati, il punto di partenza sarebbe addirittura il risultato di giunzioni di brani, rettifiche ed emendamenti scritti in lingue diverse.

<sup>22</sup> Le versioni linguistiche delle proposte della Commissione presentate per la procedura legislativa ordinaria (i cosiddetti documenti finali COM) non sono, di norma, riviste dai revisori legali (Legal Service Group) della Commissione.

## 1. IL CORPUS: TESTI, DESCRIZIONE, STRUMENTI

La mia ricerca di dottorato riguarda l'analisi linguistica di un corpus di testi normativi nazionali ed europei promulgati nella seconda metà del Novecento dalle rispettive istituzioni. L'analisi dei testi è svolta sia tenendo conto della dimensione sincronica e diacronica della lingua, al fine ultimo di indagarne variazione e cambiamento, sia attraverso il ricorso ad una prospettiva meramente "giuridica", che riesca a spiegare tendenze linguistiche e scelte lessicali operate dai giuristi e dai traduttori europei. Particolare rilievo assumono, quindi, sia la lunga tradizione storica e giuridica che ha condizionato e trasformato la lingua del diritto e senza la quale sarebbe impossibile spiegare gran parte delle sue caratteristiche, sia il giovane contesto plurilingue europeo, caratterizzato dall'incessante attività traduttiva delle istituzioni europee. L'Unione europea rappresenta infatti il luogo di incontro e comunicazione tra lingue, culture e ordinamenti giuridici diversi, ergendosi ad osservatorio privilegiato per lo studio delle più recenti tendenze linguistiche in ambito giuridico.

Questo primo capitolo della ricerca è dedicato alla descrizione dettagliata del corpus e degli strumenti informatici utilizzati per analizzarlo (cap. I). In riferimento al lessico, nell'elaborato verrà dato ampio spazio alla descrizione storico-linguistica dei tecnicismi, ai cambiamenti diacronici, ai fenomeni di interferenza traduttiva e all'analisi quali-quantitativa degli anglicismi estratti dal corpus (cap. II). La tesi approfondirà poi alcuni fenomeni linguistici appartenenti al livello morfosintattico (cap. III), sintattico e testuale (cap. IV), con lo scopo di evidenziare similitudini, differenze e reciproche influenze tra due diverse varietà di lingua giuridica normativa, quella nazionale e quella europea, continuamente in dialogo tra loro. L'ultimo capitolo sarà dedicato a specifici aspetti inerenti alla semantica lessicale e frasale. Particolare rilievo sarà attribuito ad alcune problematiche interpretative legate ai diversi casi di incertezza semantica della lingua giuridica, che toccano da vicino aspetti sia primariamente "giuridici", di più difficile eliminazione, sia "linguistici", legati alla tecnica di redazione normativa (cap. V).



## 1.1 Descrizione del corpus di riferimento

Il corpus da me compilato, costituito da 548 testi giuridici in formato testo (.txt), è suddiviso in due subcorpora di uguale grandezza denominati rispettivamente corpus IT e corpus UE. I testi emanati dallo Stato italiano sono stati estratti dal portale Normattiva, mentre quelli europei in lingua italiana dal sito EUR-Lex (cfr. par. 1.3).

Il corpus IT comprende 288 testi (nello specifico: leggi, decreti-legge, decreti legislativi, regolamenti dell'esecutivo), per un totale di 1.300.000 token, mentre il corpus UE è costituito da 273 regolamenti, per un totale di 1.270.000 token. Nel complesso dunque, il corpus è costituito da circa 2 milioni e mezzo di token. Inoltre, per far sì che fosse possibile condurre analisi in prospettiva diacronica, ogni corpus è stato suddiviso cronologicamente in 5 gruppi, scanditi dalle seguenti annate: 1951-1970; 1971-1989; 1990-2000; 2001-2007; 2008-2018 ognuna costituita da 5 macrocategorie argomentali (ambiente, energia, economia e mercato, occupazione, politiche sociali) composte da circa 50.000 token. La scelta dell'anno 1951 come data d'inizio della raccolta testuale coincide con la firma del trattato costitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA), mentre la parcellizzazione del corpus in archi temporali di diversa ampiezza tenta di soddisfare due esigenze:

1. la raccolta di testi giuridici il più possibile omogenei e comparabili sia nella tematica affrontata che nella lunghezza complessiva;

2. la necessità di adeguare la suddivisione temporale dei corpora a momenti decisivi, che hanno condizionato più o meno intensamente l'italiano giuridico nella sua varietà nazionale ed europea: l'ingresso e il progresso degli strumenti informatici da parte delle istituzioni europee, quali gli strumenti di traduzione automatica (1976), le memorie di traduzione (1997), le banche dati terminologiche (2000); il passaggio dal francese all'inglese come principale lingua di lavoro europea (anni '90); la progettazione di numerose guide alla stesura di atti giuridici chiari (anni '90); l'istituzione di un Comitato per la Legislazione alla Camera dei Deputati che valuti la qualità redazionale del testo legislativo nazionale nel 1997); il netto sorpasso dell'inglese sul francese nel ruolo di principale lingua procedurale, come evidenziato nei dati forniti dalla DGT Commissione europea (2008)<sup>23</sup>:

---

<sup>23</sup> Rimando a: Commissione europea, Direzione generale della Traduzione, *Tradurre per una comunità multilingue*, Ufficio delle pubblicazioni, 2009. Disponibile online su: <https://data.europa.eu/doi/10.2782/16693> (ultimo accesso il 13 ottobre 2022).

NUMERO DI TESTI ANALIZZATI	
CORPUS IT	CORPUS UE
2008-2018: <b>35</b>	2008-2018: <b>25</b>
2001-2007: <b>45</b>	2001-2007: <b>54</b>
1990-2000: <b>43</b>	1990-2000: <b>62</b>
1971-1989: <b>59</b>	1971-1989: <b>63</b>
1951-1970: <b>107</b>	1951- 1970: <b>69</b>
TOTALE: <b>288</b>	TOTALE: <b>273</b>
TOTALE: <b>561</b> testi (2.500.000 token)	

Tab. 1: Descrizione completa del corpus di riferimento

Al fine di garantire un'analisi della lingua legislativa completa e approfondita, il corpus di testi normativi da me compilato sarà messo a confronto con il corpus ITTIG contenuto all'interno del VODIM<sup>24</sup>, il *Vocabolario dinamico dell'italiano moderno*. Il corpus ITTIG, compilato dall'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica del CNR di Firenze e da altri studiosi<sup>25</sup>, è infatti costituito da testi rappresentativi della lingua giuridica dall'Unità d'Italia ad oggi. Sulla base della classificazione delle tipologie testuali offerta da Garavelli (2001: 26-34), il corpus ITTIG è composto da testi che compongono i tre ambiti di attività in cui la lingua giuridica opera: testi normativi (costituzioni, codici, leggi), testi interpretativi (abstract e/o sommari di articoli, note a sentenza, recensioni critiche, etc.), testi applicativi (sentenze e pronunce emesse dalla Corte di Cassazione, dalla Corte Costituzionale e dal Consiglio di Stato). Il confronto tra il corpus da me compilato e quello dell'ITTIG mi permette, più specificatamente, di constatare e valutare differenze diacroniche soprattutto in confronto a testi che appartengono alla dottrina giuridica e giurisprudenza che non sono inclusi all'interno del mio corpus. È fondamentale, infatti, tenere distinte le tipologie testuali nelle quali la lingua giuridica trova applicazione: ognuna di queste differisce nella strutturazione sintattica e testuale, nelle specificità morfosintattiche, nei modi e nei tempi verbali e infine, in ciò che caratterizza il lessico e la

<sup>24</sup> Il *Vocabolario dinamico dell'italiano moderno* (VoDIM), capitanato dall'Accademia della Crusca, è un'opera lessicografica a libera consultazione, finalizzata alla raccolta delle parole dell'italiano post-unitario basato su corpora. Disponibile su: <http://vodim.accademiadellacrusca.org> (ultimo accesso: 20 ottobre 2022).

<sup>25</sup> Per un maggior approfondimento rimando a: M. V. Dell'Anna, E. Marinai, F. Romano, J. Visconti, *Un corpus di testi giuridici per il Nuovo Vocabolario dell'Italiano moderno e contemporaneo: il patrimonio dell'unità ITTIG di Firenze e altre risorse digitali*, in C. Marazzini, L. Maconi (a cura di), *L'italiano elettronico. Vocabolari, corpora, archivi testuali e sonori*. Atti di convegno (Firenze, 6-8 novembre 2014), Firenze, Accademia della Crusca, 2016, pp. 223-238.

terminologia specialistica. Riporto, di seguito, i riferimenti testuali per entrambi i corpora, suddivisi per archi temporali.

### 1.1.1 Riferimenti per Corpus IT

**Totale: 288 testi giuridici**

**Link al Corpus IT:**

[CORPUS IT](#)

**Anni 2008-2018**

35 TESTI GIURIDICI

AMBIENTE – 6 regolamenti riguardanti: attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti; disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo; disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale; norme per la qualificazione delle imprese; istituzione di Zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno; attuazione del regolamento (CE).

**DPR** n.: 56/2018; 120/2017; 59/2013;43/2012; 209/2011; 177/2011.

ENERGIA – 6 regolamenti riguardanti: individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia; definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici; attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia; modalità di applicazione dell'accisa agevolata; energia isole minori; agevolazioni prese energivore.

**DPR** n.: 86/2014; 74/2013; 59/2009; 156/2008; **DM** n.: 2017; 2017.

ECONOMIA E MERCATO – 6 regolamenti riguardanti: istituzione di Zone economiche speciali (ZES); sostegno alla produzione e alla distribuzione cinematografica; revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari; vendita di prodotti fitosanitari; accesso al mercato dei capitali alle imprese agricole e alimentari.

**DPR** n.: 18/2018; 159/2013; 5/2013; 55/2012; **DM** n.:187/2015; 206/2011.

OCCUPAZIONE – 7 regolamenti riguardanti: concessione d'incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari; attuazione della direttiva 2014/90/UE; norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR; parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate; codice di comportamento

dei dipendenti pubblici; tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.

**DPR** n.: 293/2017; 207/2015; 62/2013; 151/2011; **DPCM** n.: 90/2018; 29/2015; 231/2011.

**POLITICHE SOCIALI** – 8 regolamenti riguardanti: programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei; organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; norme attuative delle disposizioni in materia di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE); utilizzo della Carta elettronica; revoca della protezione internazionale; norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR; determinazione dei mezzi patrimoniali; servizi pubblici locali di rilevanza economica.

**DPR** n.: 22/2018; 57/2017; 21/2015; 168/2010; **DPCM** n.: 150/2017; 187/2016; 29/2015; **DM** n.: 259/2012.

#### **Anni 2001-2007**

#### 45 TESTI GIURIDICI

**AMBIENTE** – 5 leggi riguardanti: inquinamento atmosferico; adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 1996 alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento dei mari; prevenzione dell'inquinamento causato da navi; istituzione di un Fondo complementare internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi; prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi; 1 decreto-legge riguardante: applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra; 1 decreto-legislativo riguardante: attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni; 3 regolamenti riguardanti: prevenzione dell'inquinamento; approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente; organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

**Leggi** n.: 126/2006; 87/2006; 57/2006; 130/2005; 51/2001; **DL** n.: 273/2004; **DLS** n.: 202/2007; **DPR** n.: 142/2004; 261/2003; 207/2002.

**ENERGIA** – 1 decreto-legge riguardante: approvvigionamento di gas naturale; 7 decreti-legislativi riguardanti: attuazione della direttiva 2004/8/CE; tassazione dei prodotti energetici; istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia; scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra; remunerazione delle capacità di produzione di energia elettrica; promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità; 1 regolamento riguardante: disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

**DL** n.: 19/2006; **DLS** n.: 20/2007; 26/2007; 201/2007; 216/2006; 379/2003; 387/2003; 110/2002; **DPR** n.: 244/2001.

ECONOMIA E MERCATO – 2 leggi riguardanti: mercato (OCM) del vino; primi interventi per il rilancio dell'economia; 1 decreto-legge riguardante: interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale; 1 decreto-legislativo riguardante: attuazione della direttiva 2000/31/CE; 1 regolamento riguardante: norme sulle procedure istruttorie dell'Autorità garante della concorrenza.

**Leggi** n.: 82/2006; 383/2001; **DL** n.: 159/2007; **DLS** n.: 70/2003; **DPR** n.: 284/2003.

OCCUPAZIONE – 1 legge riguardante: misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; 3 decreti-legge riguardanti: interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali; legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari; disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza; 5 decreti-legislativi riguardanti: attuazione della direttiva 1999/63/CE; occupazione e mercato del lavoro; attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro; parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro; 2 regolamenti riguardanti: istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, dell'occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale di «Poste Italiane S.p.A.»

**Legge** n.: 123/2997; **DL** n.: 249/2004; 195/2002; 108/2002; **DLS** n.: 108/2005; 251/2004; 276/2003; 216/2003; 66/2003; **DM** n.: 178/2005; 375/2003.

POLITICHE SOCIALI – 3 leggi riguardanti: realizzazione di un Centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca tesa all'integrazione sociale e scolastica dei ciechi pluriminorati; finanziamento di lavori destinati all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale; nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza; 1 decreto-legge riguardante: disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale; 3 decreti-legislativi riguardanti: disciplina dell'impresa sociale; realizzazioni delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro; riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare; 3 regolamenti riguardanti: regolamento recante norme per l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale; attività di ricerca scientifica, di particolare interesse sociale, da parte di fondazioni senza fini di lucro; concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo.

**Leggi** n.: 278/2005; 174/2002; 152/2001; **DL** n.: 35/2005; **DLS** n.: 155/2006; 124/2004; 168/2001; **DPCM** n.: 329/2001; **DPR** n.: 135/2003; 461/2001.

## **Anni 1990-2000**

### 43 TESTI GIURIDICI

AMBIENTE – 3 leggi riguardanti: misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente; legge quadro sull'inquinamento acustico; convenzione sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi; 1 decreto-legislativo riguardante: tutela delle acque dall'inquinamento; 3 regolamenti riguardanti: trasporto marittimo dei rifiuti in colli; organizzazione del Servizio per la tutela delle

acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento; riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili.

**Leggi** n.: 464/1998; 447/1995; 549/1993; **DLS** n.: 258/2000; **DPR** n.: 496/1997; 309/1992; 459/1991.

ENERGIA - 3 leggi riguardanti: assistenza in caso di incidente nucleare; ratifica ed esecuzione del Trattato sulla Carta europea dell'energia; accisa sulla benzina; 1 decreto-legislativo riguardante: concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica in Trentino-Alto Adige; 3 regolamenti riguardanti: impianti di produzione di energia elettrica; sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico; manutenzione degli impianti termici per il contenimento dei consumi di energia.

**Leggi** n.: 290/2000; 415/1997; 92/1990; **DLS** n.: 463/1999; **DPR** n.: 551/1999; 53/1998; 218/1998.

ECONOMIA E MERCATO: 6 leggi riguardanti: norme per la tutela della concorrenza e del mercato; interventi urgenti per l'economia; misure in materia di investimenti; accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica libanese sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti; nuova disciplina del mercato dell'oro; partecipazione italiana al finanziamento della Banca Africana di Sviluppo; 1 decreto-legge riguardante: provvedimenti a favore dell'industria navalmecanica e della ricerca nel settore navale; 1 decreto-legislativo riguardante: riordino delle stazioni sperimentali per l'industria; 1 regolamento riguardante: organizzazione e funzionamento del nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.

**Leggi** n.: 7/2000; 15/2000; 431/1999; 144/1999; 226/1997; 287/1990; **DL** n.: **DLS** n.: 540/1999; 564/1993; **DPR** n.: 453/1998.

OCCUPAZIONE - 2 leggi riguardanti: norme in materia di promozione dell'occupazione; operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo; 4 decreti-legge riguardanti: disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale; misure urgenti in materia di investimenti e di occupazione; investimenti e sostegno dell'occupazione; disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione; 1 decreto-legislativo riguardante: assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; 2 decreti ministeriali riguardanti: norme sulla tenuta da parte dei datori di lavoro agricolo; norme per l'istituzione dell'albo delle società esercenti attività di fornitura di lavoro temporanee; 1 regolamento riguardante: accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche.

**Leggi** n.: 186/2000; 196/1997; **DL** n.: 63/1999; 4/1998; 457/1997; 398/1993; **DLS** n.: 38/2000; **DM** n.: 381/1997; 752/1994; **DPR** n.: 174/1994.

POLITICHE SOCIALI - 4 leggi riguardanti: parità uomo-donna nel lavoro; nuove norme per la concessione della "Stella al merito del lavoro"; contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale; disciplina delle associazioni di promozione sociale; 4 decreti-legge riguardanti: previdenza degli enti pubblici creditizi; riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza; riforma della disciplina

fiscale della previdenza complementare; interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza, di lavori socialmente utili e di formazione continua; 2 regolamenti riguardanti: organizzazione e funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; regolamento di esecuzione della legge n. 68/99, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.

**Leggi** n.: 383/2000; 438/1998; 143/1992; 125/1991; **DL** n.: 47/2000; 346/2000; 479/1994; 357/1990; **DPR** n.: 333/2000; 366/1997.

## **Anni 1971-1989**

### 59 TESTI GIURIDICI

AMBIENTE - 4 leggi riguardanti: protezione e tutela della fauna e disciplina della caccia; convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa; Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale; programmazione triennale per la tutela dell'ambiente; 1 decreto-legge riguardante: Disposizioni per il funzionamento del Ministero dell'ambiente; 6 regolamenti riguardanti: tutela della città di Venezia e del suo territorio dagli inquinamenti delle acque; inquinamento da idrocarburi; tutela delle denominazioni di origine del prosciutto di San Daniele; regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente; norme concernenti il contenuto di zolfo nel gasolio, ai fini della salvaguardia dell'ambiente; regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge n. 349/86.

**Leggi** n.: 305/1989; 349/1986; 349/1986; 968/1977; **DL** n. 920/1986; **DPR** n.: 240/1988; 204/1988; 306/1987; 307/1982; 504/1978; 962/1973.

ENERGIA - 6 leggi riguardanti: localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica; norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e impiego di energia elettrica; concessioni di grandi derivazioni idroelettriche; responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare; finanziamento degli oneri per l'organizzazione della Conferenza nazionale sull'energia; ricerca e sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); 3 regolamenti riguardanti: norme per l'applicazione degli atti internazionali in materia di responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare; norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia; contatori di energia elettrica.

**Leggi** n.: 266/1988; 918/1986; 131/1985; 529/1982; 393/1975; 880/1973; **DPR** n.: 872/1982; 235/1977; 519/1975.

ECONOMIA E MERCATO - 6 leggi riguardanti: provvedimenti per il rilancio dell'economia per le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche; provvidenze a favore dell'industria delle costruzioni e delle riparazioni navali; incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia; aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti; misure fiscali urgenti; tutela della denominazione di origine del salame di Varzi; 2 decreti-legge riguardanti: provvedimenti per il rilancio dell'economia; misure urgenti per far fronte alla crisi di mercato nel settore agricolo conseguente

all'incidente alla centrale elettronucleare di Chernobyl; 6 regolamenti riguardanti: spese da farsi in economia da parte del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria; disciplina metrologica del confezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E.; trasferimento alla regione Valle d'Aosta delle funzioni in materia di industria, commercio, annona ed utilizzazione delle miniere; tutela della denominazione d'origine e tipica del prosciutto veneto berico-euganeo; istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Pozzuoli; istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Settimo Torinese; attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge n. 183/87.

**Leggi** n.: 384/1989; 224/1989; 167/1988; 26/1986; 111/1985; 492/1975; **DL** n.: 319/1986; 376/1975; **DPR** n.: 130/1988; 583/1988; 585/1988; 568/1988; 1142/1985; 391/1980; 461/1979.

OCCUPAZIONE - 3 leggi riguardanti: norme in favore dei lavoratori dipendenti; organizzazione del mercato del lavoro; attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-87; 1 decreto ministeriale riguardante: piano straordinario per l'occupazione giovanile; 2 decreti-legge riguardanti: finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni; norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro; 6 regolamenti riguardanti: nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario; avviamento e selezione dei lavoratori; nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo; disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale; rapporti di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego; valore abilitante del diploma di assistente sociale.

**Leggi** n.: 270/1988; 56/1987; 36/1974; **DM** n.: 138/1987; **DL** n.: 86/1988; 663/1979; **DPR** n.: 117/1989; 127/1989; 280/1989; 177/1988; 392/1987; 884/1978.

POLITICHE SOCIALI - 8 leggi riguardanti: Abilitazione agli assistenti di volo e riconoscimento giuridico della pensione di invalidità; trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza; patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali; norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti; miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale; modalità di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennità di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili; servizi e attività sociali ed assistenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; collaborazione tra lo Stato e l'Istituto dell'Enciclopedia italiana per la realizzazione di iniziative culturali in Italia ed all'estero; 4 regolamenti riguardanti: assistenza ed edilizia scolastica in Trentino-Alto Adige; assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero; approvazione del regolamento della biblioteca centrale del Consiglio nazionale delle ricerche; servizi di bancoposta.

**Leggi** n.: 211/1989; 355/1989; 379/1989; 140/1985; 6/1981; 881/1977; 303/1974; 72/1974; **DPR** n.: 256/1989; 475/1987; 618/1980; 687/1973.

#### **Anni 1951-1970**

107 ATTI GIURIDICI



DECRETI-LEGGE (n. 29) - Modificazioni al regime fiscale degli oli minerali; limitazioni all'impiego di taluni alimenti; assistenza alle popolazioni colpite dalle recenti alluvioni; estensione alle imprese commerciali e artigiane della legge n. 638/1949; disposizioni eccezionali per il pagamento delle pensioni statali; istituzione di un'imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali; modificazione del regime fiscale degli oli minerali; riordinamento degli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari; provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni in Campania; disposizioni per gli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere; proroga dei termini relativi al nuovo assetto delle linee di navigazione; assunzione del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali; modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi; attuazione del regime dei prelievi in taluni settori alimentari; attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari; disposizioni straordinarie in favore degli operai disoccupati dell'industria edile; norme per l'incentivazione dell'attività edilizia; provvedimenti a favore di Agrigento, in conseguenza del movimento franoso verificatosi il 19 luglio 1966; contributo straordinario dello Stato per il ripianamento di alcune gestioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie; provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali; ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968; provvedimenti a favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968; regime fiscale di alcuni prodotti tessili; provvedimenti a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche; norme relative all'integrazione di prezzo per il grano duro; Disposizioni concernenti l'organizzazione comune dei mercati nei settori degli ortofrutticoli e delle materie grasse di origine vegetale; norme integrative della legge n. 641/1967, sull'edilizia scolastica e universitaria; attuazione del Regolamento C.E.E. sulla politica agricola comune del tabacco greggio; provvedimenti straordinari per la ripresa economica.

**Decreti-Legge** n.: 65/1951; 942/1951; 1184/1951; 1334/1951; 11/1952; 843/1953; 878/1953; 534/1954; 1026/1954; 1107/1955; 444/1957; 706/1964; 989/1964; 1014/1964; 1351/1964; 1354/1964; 1022/1965; 590/1966; 968/1967; 917/1968; 1118/1968; 1233/1968; 319/1969; 645/1969; 646/1969; 701/1969; 745/1970; 870/1970; 1012/1970.

LEGGI (n. 39) - Trasferimento a nomina nel Corpo delle armi navali di ufficiali del Corpo dello stato maggiore; integrazione dei bilanci comunali e provinciali per l'anno 1951; norme per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Austria o in Germania da coloro che riacquistano la cittadinanza italiana; concessione di un contributo straordinario di lire 40 miliardi all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.); disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti; concessione di un mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti alla Fondazione figli degli italiani all'estero; esecuzione dell'Accordo di emigrazione tra l'Italia e il Brasile; esecuzione dell'Accordo di pagamenti tra i Paesi Europei per il 1949-50; ratifica ed esecuzione degli Accordi conclusi a Mosca; ratifica ed esecuzione del Trattato di pace fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Haiti; riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; determinazione dei contributi statali alle spese di taluni Comuni; trattamento tributario degli atti di concessione di spacci e rivendite di generi di monopolio; disposizioni a favore della piccola proprietà contadina; autorizzazione della spesa di lire 150 milioni per lavori straordinari di carattere urgente; norme per la sostituzione dei motori a benzina con motori a gasolio sulle motobarche; stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1954-55; estensione

dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti; emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili; disposizioni per la previdenza e assistenza sociale; provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna; conglobamento parziale e totale delle competenze dei ricevitori e portalettere; facoltà del Ministro per la difesa di assumere salariati non di ruolo; riduzione dei canoni di affitto di fondi rustici danneggiati; concessione di mutui all'Istituto centrale per il credito a medio termine; provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche; stato di previsione per l'esercizio finanziario 1958-59; delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attività di servizio; conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità; provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili; provvidenze a favore delle costruzioni navali; introduzione dei registratori nel processo penale; nuova disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni; disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province; bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1970; norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità; autorizzazione di spesa per l'applicazione di provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont; esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaoundé; concessione di un contributo addizionale all'IDA.

**Leggi** n.: 1511/1951; 1513/1951; 1515/1951; 1558/1951; 1559/1951; 1567/1951; 1592/1951; 1636/1951; 1637/1951; 1661/1951; 218/1952; 1908/1952; 1992/1952; 2362/1952; 2382/1952; 857/1954; 866/1954; 1136/1954; 1181/1954; 1122/1955; 1309/1955; 1411/1956; 868/1957; 921/1957; 1196/1957; 1224/1957; 965/1958; 1268/1964; 1332/1964; 1329/1965; 1372/1965; 1369/1965; 1235/1967; 964/1969; 986/1969; 996/1970; 1042/1970; 1048/1970; 1060/1970.

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (DPR) (n. 39) - Norme per l'esecuzione del D.L. n. 253/1947 concernente lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Ente Zolfi Siciliani; sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania; trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania; nuovo statuto della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca; esecuzione della L. n. 24/1942, concernente l'impianto e l'esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato; istituzione di un posto di ruolo di assistente ordinario presso la cattedra di radiologia nell'Università degli studi di Bologna; modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Messina; esercizio della pesca nel lago di Garda; attribuzioni dell'Amministratore e altri organi fondamentali dell'Amministrazione Fiduciaria italiana della Somalia; ordinamento amministrativo-contabile dell'Amministrazione Fiduciaria italiana della Somalia; ordinamento del personale dello Stato italiano in servizio presso l'Amministrazione Fiduciaria italiana della Somalia; trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania; trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania; norme per la rinnovazione del naviglio peschereccio di cui alla L. n. 212/1953; norme per l'espletamento degli esami di concorso per la nomina a vicedirettore del Tesoro; accordo culturale tra l'Italia e la Bolivia; norme per l'istituzione dei ruoli speciali transitori; estensione delle norme della L. n. 1844/1952; istituzione dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato in Rimini; istituzione dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato in Benevento; istituzione dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato in Roma; approvazione del regolamento per la liquidazione ed il pagamento degli indennizzi; approvazione del regolamento di esecuzione della L. n. 1293/1957, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di

monopolio; proroga dei dazi e delle norme temporanee stabiliti per l'applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione; riduzione daziaria prevista dal TCEE; norme di attuazione della L. n. 590/1965, sullo sviluppo della proprietà coltivatrice; regolamento di esecuzione della L. n. 112/1963, contenente disposizioni per la tutela della professione di geologo; istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di "Psichiatria" all'Università di Roma; istituzione di un posto di professore di ruolo di "Idraulica agraria, con applicazione di disegno" all'Università di Catania; istituzione del II e III biennio della facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università di Trieste; disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci; disciplina della devoluzione delle somme accantonate presso il fondo di previdenza di cui alla L. n. 127/1951; ripartizione di sei posti di assistente universitario di ruolo; istituzione di un corso serale speciale di odontotecnico presso l'istituto professionale "Giacomo Ceconi" di Udine; istituzione di un posto di assistente ordinario convenzionato alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari; ripartizione di centodue posti di professore di ruolo; modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari; assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli.

**DPR** n.: 1306/1951; 1657/1951; 1658/1951; 1757/1951; 1767/1951; 1786/1951; 1827/1951; 1829/1951; 2357/1952; 2358/1952; 2359/1952; 2430/1952; 2459/1952; 603/1953; 864/1953; 726/1954; 834/1954; 1179/1954; 1730/1956; 1735/1956; 1736/1956; 1011/1958; 1074/1958; 1100/1958; 1103/1958; 1390/1965; 1403/1965; 1409/1965; 1420/1965; 1128/1967; 1255/1968; 1256/1968; 942/1969; 1361/1969; 751/1970; 967/1970; 969/1970; 973/1970; 1049/1970.

## 1.1.2 Riferimenti per Corpus UE

**Totale: 269 testi giuridici**

**Link al Corpus UE:**

[CORPUS UE](#)

### **Anni 2008-2018**

25 TESTI GIURIDICI

**AMBIENTE**- 5 regolamenti riguardanti: mercurio, piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo; inquinamento marino causato da navi e impianti di estrazione; meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra; riciclaggio delle navi.

**Regolamenti** n.: 852/2017; 1627/2016; 911/2014; 525/2013; 1257/2013.

**ENERGIA** – 5 regolamenti: statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica; progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia; integrità e trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso;

programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario; istituzione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia.

**Regolamenti** n.: 1952/2016; 256/2014; 1227/2011; 663/2009; 294/2008.

ECONOMIA E MERCATO – 5 regolamenti: attuazione dell'obbligo di sbarco per quanto riguarda il merluzzo bianco; gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento; denominazioni delle fibre tessili; struttura delle aziende agricole, definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;

**Regolamenti** n.: 306/2018; 2403/2017; 1007/2011; 1166/2008; 110/2008.

OCCUPAZIONE – 5 regolamenti: Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020); programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI"); Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"; norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada; statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute.

**Regolamenti** n.: 1309/2013; 1296/2013; 1301/2013; 1071/2009; 1338/2008.

POLITICHE SOCIALI – 5 regolamenti: portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno; programma "Erasmus+"; fondi europei per l'imprenditoria sociale; Fondo di coesione; modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

**Regolamenti** n.: 1128/2017; 1288/2013; 346/2013; 1300/2013; 987/2009.

## **Anni 2001-2007**

### **53 TESTI GIURIDICI**

AMBIENTE – 15 regolamenti riguardanti: requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione; requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra; attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico; sistema standardizzato e sicuro di registri di emissione; impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti; strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+); monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità; istituzione del secondo programma «Marco Polo»; accesso alle informazioni sulla giustizia in materia ambientale; istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti; detergenti; monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità; movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati; divieto dei composti organostannici sulle navi; istituzione di un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS).

**Regolamenti** n.: 1516/2007; 1497/2007; 1099/2007; 916/2007; 708/2007; 614/2007; 1737/2006; 1692/2006; 1367/2006; 166/2006; 648/2004; 2152/2003; 1946/2003; 782/2003; 2099/2002.

ENERGIA – 7 regolamenti riguardanti: centrali nucleari, approvvigionamento per il trasferimento di piccoli quantitativi di minerali, materie grezze e materie fissili speciali; condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale; istituzione della Comunità europea dell'energia atomica (CEEA); scambi transfrontalieri di energia elettrica; scambi transfrontalieri di energia elettrica; partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università nell'attuazione del sesto programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (2002-2006); programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio.

**Regolamenti** n.: 549/2007; 66/2006; 1775/2005; 1352/2003; 1228/2003; 2322/2002; 2422/2001.

ECONOMIA E MERCATO – 10 regolamenti riguardanti: norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle parità di potere d'acquisto; concessione di licenze obbligatorie per brevetti di prodotti farmaceutici destinati all'esportazione verso paesi con problemi di salute pubblica; controlli sul denaro contante; conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale; statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero; aiuti al mercato interno di detergenti; immissione sul mercato dei biocidi; costituzione dell'impresa comune Galileo; pagamenti transfrontalieri in euro; statuto della Società europea (SE).

**Regolamenti** n.: 1445/2007; 816/2006; 1889/2005; 1161/2005; 184/2005; 648/2004; 2032/2003; 876/2002; 2560/2001; 2157/2001.

OCCUPAZIONE – 7 regolamenti riguardanti: riconoscimento delle qualifiche professionali; Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione; statistiche sulla formazione professionale nelle imprese; passaggio dal lavoro alla pensione; mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni; aiuti di Stato a favore dell'occupazione; cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee;

**Regolamenti** n.: 1430/2007; 1927/2006; 1552/2005; 388/2005; 2042/2003; 2204/2002; 1747/2002.

POLITICHE SOCIALI – 14 regolamenti riguardanti: protezione sociale (ESSPROS); regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; istituzione di un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione; istituzione di un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere; costo del lavoro e sulla struttura delle retribuzioni; disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro; definizione e la trasmissione delle informazioni sulla struttura delle retribuzioni; statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC); statistiche comunitarie sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda le regole di campionamento e di inseguimento; statistiche comunitarie

sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC); indice del costo del lavoro; regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

**Regolamenti** n.: 458/2007; 1992/2006; 1927/2006; 1922/2006; 698/2006; 561/2006; 1112/2005; 1738/2005; 28/2004; 1982/2003; 1927/2003; 1177/2003; 450/2003; 1386/2001.

## **Anni 1990-2000**

### **62 REGOLAMENTI**

**AMBIENTE** - 15 regolamenti riguardanti: gestione sostenibile delle foreste tropicali; promozione della dimensione ambientale nei Paesi in via di sviluppo; sostanze che riducono lo strato di ozono; assegnazione di un marchio di qualità ecologica; principi attivi contenuti nei biocidi; gestione sostenibile delle foreste tropicali e altre foreste dei Paesi in via di sviluppo; conservazione delle foreste della Comunità; regimi speciali di incentivazione della protezione ambientale; azioni realizzate nel settore ambientale nei Paesi in via di sviluppo; protezione della flora e fauna selvatiche; azioni nel campo delle foreste tropicali; tutela delle foreste della Comunità contro l'inquinamento atmosferico; valutazione dei rischi delle sostanze esistenti; strumento finanziario di coesione in materia di ambiente; sorveglianza delle spedizioni di rifiuti; metodi di produzione agricola sostenibile.

**Regolamenti** n. 2494/2000; 2493/2000; 2037/2000; 1980/2000; 1896/2000; 2278/1999; 1154/1998; 722/1997; 338/1997; 3062/1995; 1091/1994; 793/1993; 792/1993; 259/1993; 2078/1992.

**ENERGIA** - 15 regolamenti riguardanti: autorizzazione per la circolazione degli automezzi pesanti in Svizzera; istituzione dazio *antidumping* sulle importazioni di aldeide furanica della Repubblica popolare cinese; divieto della vendita di petrolio ad alcune parti della Jugoslavia; concessione di un contributo finanziario per le reti transeuropee; applicazione della decisione 1999/66/Euratom per l'attuazione del quinto programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom); divieto alla fornitura di taluni prodotti petroliferi alla Repubblica federale di Jugoslavia; promozione della cooperazione internazionale nel settore energetico; interruzione delle relazioni tra CE e Iraq; progetti di investimento nel settore del petrolio, del gas naturale e dell'elettricità; istituzione dazio *antidumping* sulle importazioni di *chamotte* dalla Cina; vendita di alcole d'origine vinica; istituzione dazio *antidumping* sulle importazioni di fluorite; vendita di alcole di origine vinica da utilizzare nella Comunità nel settore dei carburanti; promozione delle tecnologie energetiche per l'Europa (programma *Tbernie*).

**Regolamenti** n.: 2888/2000; 2722/1999; 2111/1999; 1655/1999; 1605/1999; 900/1999; 701/1997; 2465/1996; 736/1996; 2236/1995; 1878/1995; 361/1995; 486/1994; 2710/1993; 2008/1990.

**ECONOMIA E MERCATO** - 8 regolamenti riguardanti: aiuto per la coltura di uve destinate alla produzione di determinate varietà di uve secche; organizzazione comune del mercato vitivinicolo; organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; esportazione di prodotti agricoli; quote di produzione e aiuto alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio; rafforzamento della

sorveglianza delle posizioni di bilancio e del coordinamento delle politiche economiche; certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari; controlli sulla conformità alle norme delle merci importate da Paesi terzi.

**Regolamenti** n.: 1621/1999; 1493/1999; 1255/1999; 800/1999; 2848/1998; 1466/1997; 1610/1996; 339/1993.

OCCUPAZIONE - 14 regolamenti riguardanti: organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità; applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari; rafforzamento del dialogo con il settore della pesca; istituzione del Fondo sociale europeo; modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, autonomi e ai loro familiari; istituzione del Fondo sociale europeo volto a prevenire e a combattere la disoccupazione; disposizioni generali sui Fondi strutturali; applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; modifica del regolamento (CEE) n. 1360/90 sulla Fondazione europea per la formazione professionale; attuazione dei regimi speciali di incentivazione della tutela dei diritti dei lavoratori; istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro; disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo; Fondi destinati a finalità strutturali e al coordinamento degli interventi della Banca europea per gli investimenti; accordi interprofessionali nel settore del tabacco.

**Regolamenti** n.: 1897/2000; 1386/2000; 657/2000; 1784/1999; 1399/1999; 1262/1999; 1260/1999; 307/1999; 1572/1998; 1154/1998; 1643/1995; 2084/1993; 2081/1993; 2077/1992.

POLITICHE SOCIALI – 10 regolamenti riguardanti: organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda la definizione operativa di disoccupazione; statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro; integrazione delle questioni «di genere» nella cooperazione allo sviluppo; modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 al fine di estenderlo ai regimi speciali per i dipendenti pubblici; statistiche sul livello e sulla struttura del costo del lavoro; statistiche sulla struttura e sulla ripartizione delle retribuzioni; istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro; modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità; istituzione di un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura; modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, autonomi e ai familiari che si spostano all'interno della Comunità.

**Regolamenti** n. 1897/2000; 530/1999; 2836/1998; 1606/1998; 23/1997; 2744/1995; 2062/1994; 2826/1993; 2079/1992; 1248/92.

## **Anni 1971-1989**

### 63 REGOLAMENTI

AMBIENTE - 15 regolamenti riguardanti: divieto di importazione dell'avorio greggio o lavorato; determina dei livelli massimi ammissibili di radioattività per taluni prodotti in caso di livelli anormali di radioattività a

seguito di un incidente nucleare o di una emergenza radioattiva; identificazione dei clorofluorocarburi e halon che riducono lo strato di ozono; esportazioni e importazioni della Comunità di taluni prodotti chimici pericolosi; fissaggio dei livelli massimi ammissibili di radioattività per prodotti alimentari e alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o di una emergenza radioattiva; azioni comunitarie per migliorare la qualità dell'ambiente; protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico (pagamento del contributo); protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico (inventari, reti, bilanci); modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3528/86 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità; protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi; protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico; azioni comunitarie per l'ambiente (1982-1986); misure per la salvaguardia delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione; applicazione della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione; applicazione delle disposizioni sul controllo di sicurezza dell'Euratom.

**Regolamenti** n.: 2496/1989; 2218/1989; 3322/1988; 1734/1988; 3954/1987; 2242/1987; 1697/1987; 1696/1987; 526/1987; 3529/1986; 3528/1986; 1872/1984; 3418/1983; 3626/1982; 3227/1976.

ENERGIA – 12 regolamenti riguardanti: sostegno finanziario a progetti industriali nel settore dell'energia; programma di sostegno allo sviluppo tecnologico nel settore degli idrocarburi; misure di strategia energetica; sostegno finanziario a progetti nei settori delle fonti energetiche alternative, dei risparmi di energia e della sostituzione degli idrocarburi; sostegno finanziario a progetti nel settore della liquefazione e gassificazione dei combustibili solidi; misure d'interesse comunitario nel quadro della strategia energetica; applicazione del regolamento (CEE) n. 1302/78 concernente il sostegno finanziario a progetti di sfruttamento di fonti energetiche alternative; sostegno finanziario a progetti riguardanti il risparmio dell'energia; sostegno finanziario a progetti di sfruttamento di fonti energetiche alternative; controllo di sicurezza dell'Euratom; sostegno di progetti comunitari nel settore degli idrocarburi; comunicazione di progetti d'investimento nei settori del petrolio, del gas naturale e dell'elettricità.

**Regolamenti** n.: 3640/1985; 3639/1985; 1890/1984; 1972/1983; 1971/1983; 625/1983; 727/1979; 1303/1978; 1302/1978; 3227/1976; 3056/1973; 1056/1972.

ECONOMIA E MERCATO – 11 regolamenti riguardanti: definizione, designazione e presentazione delle bevande spiritose; regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto; contributo finanziario al Portogallo per un programma specifico di sviluppo industriale (PEDIP); sostegno finanziario delle bilance dei pagamenti degli Stati membri; programma a favore della riconversione di zone siderurgiche; inchiesta sul costo della manodopera nell'industria, nel commercio, nelle banche e nelle assicurazioni; adattamento dei meccanismi dei prestiti comunitari destinati al sostegno delle bilance dei pagamenti degli Stati membri; gestione di preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari di Paesi in via sviluppo; interventi comunitari nel settore delle fibre sintetiche; meccanismo di sostegno comunitario nel settore dell'informatica; azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.



**Regolamenti** n. 1576/1989; 1553/1989; 2053/1988; 1969/1988; 328/1988; 3149/1983; 682/1981; 3320/1980; 2914/1979; 1996/1979; 199/1979.

OCCUPAZIONE – 12 regolamenti riguardanti: applicazione del Fondo sociale europeo; indagine sulle forze di lavoro nella primavera 1989; cessazione dal servizio di agenti temporanei delle Comunità europee; sviluppo della formazione professionale del personale del Centro europeo; applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, autonomi e ai familiari che si spostano all'interno della Comunità; misure nel settore dell'occupazione; sostegno finanziario alla Grecia nel settore sociale; incentivi alle attività economiche delle zone colpite dalla ristrutturazione dell'industria tessile e dell'abbigliamento; regime applicabile al personale del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale; regimi di sicurezza sociale applicabili ai lavoratori subordinati e ai familiari che si spostano all'interno della Comunità; determina delle categorie di beneficiari, delle condizioni di attribuzione e dell'ammontare delle indennità concesse a funzionari e agenti; norme generali uniformi in materia di lavoro.

**Regolamenti** n.: 4255/1988; 3473/1988; 2274/1987; 679/1987; 3811/1986; 1888/1984; 815/1984; 219/1984; 509/1982; 1390/1981; 495/1977; 1182/1971.

POLITICHE SOCIALI – 13 regolamenti riguardanti: fornitura di derrate alimentari per gli indigenti della Comunità; applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, autonomi e ai familiari che si spostano all'interno della Comunità; sostegno finanziario straordinario a favore della Grecia nel settore sociale; modalità di applicazione per la fornitura di derrate alimentari agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti nella Comunità; regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro; disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro; provvedimenti del Fondo sociale europeo a favore dei giovani; applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai familiari che si spostano all'interno della Comunità; miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro; disposizioni finanziarie applicabili al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale; istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro; riforma del Fondo sociale europeo.

**Regolamenti** n. 2736/1989; 2332/1989; 4130/1988; 613/1988; 680/1987; 3820/1985; 510/1982; 3039/1978; 1517/1978; 1860/1976; 1416/1976; 1365/1975; 2396/1971.

#### **Anni 1951-1970**

69 TESTI GIURIDICI, di cui:

ACCORDI (n. 3) - accordo tra la CEE e la Grecia; accordo tra la CECA e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro; istituzione di tariffe ferroviarie dirette internazionali.

**Numero Celex:** 21963A021801; 41959A040901; 21953A070401.

COMUNICAZIONE (n. 1) - modifica della decisione n. 2/1952 relativa alle modalità di applicazione e riscossione dei prelievi.

**Numero Celex:** 31959Y021802.

DECISIONI (n. 23) - esenzione da autorizzazione preventiva; trasporto di combustibili solidi; informazioni sugli investimenti delle imprese; accordi di acquisto in comune di combustibili nella Germania meridionale; accordo tra la CEE e la Grecia; pratiche vietate dall'art. 60 § 1 del Trattato nel mercato comune del carbone e dell'acciaio; coordinamento delle politiche di struttura agricola; azioni in materia di politica commerciale comune; modifica del regime di aiuti all'industria delle costruzioni navali; consultazione sulle trattative per gli accordi commerciali degli Stati membri con i Paesi terzi; trattative per la conclusione di accordi concernenti le relazioni commerciali degli Stati membri con i Paesi terzi; istituzione dell'Impresa comune «Société d'Énergie Nucléaire Franco-Belge des Ardennes»; istituzione di un Gruppo di assistenza tecnica; istituzione di un Gruppo di coordinamento delle politiche in materia di assicurazione crediti, garanzie e crediti finanziari; sicurezza sociale dei lavoratori migranti; esecuzione dell'articolo 15 del Trattato; perequazione del rottame importato e assimilato; approvazione del regolamento relativo al raffronto delle offerte e delle domande di minerali, materie grezze e fissili speciali; proroga dell'autorizzazione dell'acquisto di combustibili nella Germania meridionale; possibilità per le imprese carboniere di differire il pagamento di somme dovute a titolo del prelievo; condizioni di pubblicità e vendita praticati dalle imprese dell'industria dell'acciaio; condizioni di pubblicità e vendita praticati dalle imprese dell'industria dell'acciaio; pratiche vietate dall'articolo 60 § 1 del Trattato nel mercato comune del carbone e dell'acciaio; condizioni di pubblicità e vendita praticati dalle imprese dell'Industria dell'acciaio.

**Numero Celex:** 31967S0025; 31967D0010; 31966S0022; 31964S0015; 31963D0106; 31963D001901; 31962D121702; 31962D100501; 31961D040801; 31961D110401; 31961D110402; 31961D1009; 31960D111901; 31960D102701; 31960D1221; 31960S0022; 31960S0020; 31959D0031; 31959S0005; 31954D0037; 31954S0002; 31953D0031; 31953D0030.

DIRETTIVE (n. 9) - misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico; ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore; commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra; commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite; commercializzazione delle sementi di cereali; commercializzazione delle sementi di piante foraggere; commercializzazione delle sementi di barbabietole; protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.

**Direttive** n. 220/1970; 156/1970; 208/1969; 193/1968; 402/1966; 401/1966; 400/1966; 11/1959; 1959.

RACCOMANDAZIONI (n. 2) - applicazione del regolamento n. 11 riguardante l'abolizione di discriminazioni in materia di prezzi e di condizioni di trasporto; redazione di una nomenclatura uniforme delle merci per la statistica dei trasporti.

**Numero Celex:** 31961YO72201; 31961HO930.

REGOLAMENTI (n. 28) - metodi di determinazione di qualità applicabili allo zucchero; libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità; organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti; norme di qualità per i bulbi, i tuberi e i rizomi da fiore; norme di qualità per i fiori recisi freschi e il fogliame fresco; organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura; approvvigionamento per il trasferimento di piccoli quantitativi di minerali; regolamento del Collegio arbitrale previsto dall'articolo 18 del Trattato CEEA; mancata applicazione del regolamento n. 17 del Consiglio al settore dei trasporti; dichiarazioni di raccolta e delle giacenze di vino; tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune; modalità di funzionamento del Fondo europeo; attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli; applicazione di taluni atti relativi alla politica agricola comune; regolamento d'applicazione del Regolamento n. 17; regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli; graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli; primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato; abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto; regolamento generale d'organizzazione; modalità di funzionamento del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare; obblighi prescritti dall'articolo 79 del Trattato; responsabilità degli ordinatori e dei contabili delle risorse del Fondo per lo sviluppo dei Paesi d'oltremare; fissaggio delle modalità relative ai richiami e al trasferimento dei contributi finanziari del Fondo per lo sviluppo dei Paesi e territori d'oltremare; progetti di investimento in base all'articolo 41 del Trattato; applicazione dell'articolo 24 del Trattato CEEA; applicazione dell'articolo 24 del Trattato CEEA; regime linguistico della Comunità Europea dell'Energia Atomica.

**Regolamenti** n. 1265/1969; 1612/1968; 827/1968; 317/1968; 316/1968; 234/1968; 17/1966; 7/1963; 141/1962; 134/1962; 129/1962; 123/1962; 58/1962; 49/1962; 27/1962; 26/1962; 23/1962; 17/1962; 11/1960; 1960; 1960; 7/1959; 8/1958; 6/1958; 5/1958; 4/1958; 3/1958; 1/1958.

TRATTATI (n. 3) - Trattato sull'Unione europea (TUE); Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA); Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea (CEE);

**Numero Celex:** 11992M/TXT; 11957A/TXT; 11951K/TXT.

## 1.2 Strumenti utilizzati per l'analisi del corpus

Le analisi linguistico-computazionali sono state effettuate attraverso il programma computazionale Profiling-UD, sviluppato recentemente presso l'Istituto di Linguistica Computazionale "Antonio Zampolli" (ILC-CNR) di Pisa<sup>26</sup>, il quale presenta la novità di essere stato concepito per facilitare analisi multilingue poiché si basa sul

---

<sup>26</sup> Nel 2011, l'Istituto di Linguistica computazionale "Antonio Zampolli" di Pisa ha elaborato READ-IT, uno strumento in grado di valutare la leggibilità di un testo italiano su più livelli di analisi della lingua (cfr. par. 2.1). È possibile accedere al software e condurre gratuitamente analisi testuali dal seguente link: <http://www.italianlp.it/demo/read-it/> (ultimo accesso il 10 settembre 2022). Per un maggiore approfondimento sulla storia dell'Istituto rimando al volume di Emanuela Cresti e Alessandro Panunzi (Cresti, Panunzi, 2013: 142-143).

framework delle dipendenze universali. Consiste in un nuovo strumento di analisi del testo in grado di monitorare la variazione linguistica da diverse prospettive. Tante sono le funzioni che possono essere monitorate sui diversi livelli linguistici:

- **tratti generali (Raw Text Properties):** rintracciati sulla base del livello di segmentazione del testo in frasi e di tokenizzazione; essi permettono di mettere in luce caratteristiche generali del testo, quali la lunghezza media dei periodi e delle parole contenute in un corpus;
- **tratti sintattici (Global and Local Parsed Tree Structures):** rintracciati sulla base del livello di annotazione sintattica a dipendenze, analizzano la distribuzione dei vari tipi di relazioni di dipendenza, la loro lunghezza e il loro livello di incassamento gerarchico nell'albero sintattico di un periodo, le dipendenze di predicati verbali, le forme della modificazione nominale, le forme della subordinazione e, in particolare, la distribuzione media delle frasi per periodo, le proposizioni principali e subordinate, la proporzione di subordinate implicite ed esplicite;
- **tratti morfosintattici (Morfo-syntactic information):** rintracciati sulla base del livello di annotazione morfosintattica, permettono di sottolineare caratteristiche quali il rapporto tra la distribuzione di sostantivi e verbi, la distribuzione di preposizioni, l'uso di congiunzioni coordinanti e subordinanti, la morfologia flessiva dei verbi, etc.;
- **tratti lessicali (Lexical Variety):** rintracciati sulla base del livello di lemmatizzazione e annotazione morfosintattica, permettono di evidenziare le caratteristiche lessicali del corpus, quali il livello di "densità lessicale" e di varietà lessicale (Type/Token Ratio) sulla base di uno specifico campione di testo.

Attraverso questo programma, condurrò analisi quantitative su più livelli della lingua, da un punto di vista diacronico e sincronico. Tuttavia, sebbene sia evidente il costante miglioramento di questi software dedicati, è bene valutare sempre un possibile margine di errore, ulteriormente accentuato dalle specificità della lingua del diritto rispetto alla lingua comune. Questo è il motivo per cui, tutte le analisi quantitative sono affiancate da un attento esame qualitativo, tramite lo spoglio manuale dei testi. Nella tabella seguente sono raccolti tutti i tratti linguistici estratti attraverso il software Profiling-UD

<b>TRATTI GENERALI E SINTATTICI</b>	<b>TRATTI MORFOSINTATTICI</b>
1. Lunghezza media delle parole	1. Modo participio
2. Lunghezza media delle frasi	2. Modo infinito
3. Proposizioni implicite	3. Modo gerundio
4. Proposizioni esplicite	4. Modo indicativo
5. Congiunzioni coordinanti	5. Modo congiuntivo
6. Congiunzioni subordinanti	6. Modo condizionale
7. Percentuale di proposizioni principali/subordinate	7. Tempo presente
8. Media di teste verbali per frase	8. Tempo futuro
9. Lunghezza media dei collegamenti di dipendenza	9. Soggetto espresso
10. Soggetto pre-verbale	10. Media dei pronomi personali di terza persona
11. Soggetto post-verbale	11. Verbi introdotti dal clitico <i>si</i>
12. Posizione della subordinata rispetto alla principale	
<b>TRATTI LESSICALI</b>	
1. Distribuzione delle parti del discorso	
2. Parole appartenenti al Vocabolario di Base (VdB)	
3. Hapax	
4. Ricchezza lessicale (TTR)	

Tab. 2: Tavola dei tratti linguistici esaminati con il software Profiling-UD

L'immagine che segue (Fig. 1) riporta una sezione di testo annotato tramite il software Profiling-UD, con il quale sono state ricavati i dati statistici:

```

# text = 1. Fino al recepimento della direttiva 2003/87/CE, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo svolge le
funzioni di autorità nazionale competente, avvalendosi a tale fine, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente.
1      1      1      NUM      N      NumType=Card      6      nummod      -
SpaceAfter=No
2      .      .      PUNCT      FF      -      1      punct      -      -
3      Fino      fino      ADV      B      -      6      case      -      -
4-5    al      a      ADP      E      -      3      fixed      -      -
4      a      a      ADP      E      -      3      fixed      -      -
5      il      il      DET      RD      Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art
6      6      det
6      recepimento      recepimento      NOUN      S      Gender=Masc|Number=Sing 37
obl
7-8    della      -
7      di      di      ADP      E      -      9      case      -      -
8      la      il      DET      RD      Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art
9      9      det
9      direttiva      direttiva      NOUN      S      Gender=Fem|Number=Sing 6
nmod.
10     2003      2003      NUM      N      NumType=Card      14      nummod      -
SpaceAfter=No
11     /      /      PUNCT      FF      -      10     punct      -      SpaceAfter=No
12     87      87      NUM      N      NumType=Card      14      nummod      -
SpaceAfter=No
13     /      /      PUNCT      FF      -      12     punct      -      SpaceAfter=No
14     CE      CE      PROPN      SP      -      9      nmod      -      SpaceAfter=No
15     e      e      PUNCT      CC      -      6      punct      -      -

```

Fig. 1: Profilo di annotazione linguistica condotta tramite il software Profiling-UD

Altro strumento utilizzato è il software *AntConc*<sup>27</sup> creato dal Prof. Anthony Laurence per condurre analisi testuali su corpora. Tramite esso è stato possibile:

- trovare le concordanze in un formato “KWIC” (*KeyWord In Context*), al fine di visualizzare il contesto precedente e successivo della parola ricercata<sup>28</sup>;
- eseguire la scansione dell'intero corpus alla ricerca di *cluster* di lunghezza variabile (*N-Grams Tool*);
- estrarre le collocazioni di un dato termine di ricerca.

Nello specifico, le estrazioni collocazionali si sono focalizzate sui composti con suffisso *anti-* e sulle collocazioni [N+ N/AGG], in particolare: 11 locuzioni [N+*quadro*], 11 locuzioni [N+*offshore*] e 5 locuzioni [N+*tipo*] (par. 2.1.2.1 e 2.2.2.2). Per quel che concerne l'estrazione di fenomeni morfosintattici particolarmente presenti in questa tipologia testuale, ho condotto analisi sulle locuzioni preposizionali (par. 3.2.1), sulle congiunzioni e sugli avverbi (par. 3.2.2), sulle costruzioni a verbo supporto CVS (par. 3.3.1).

L'immagine sotto restituisce l'esito dell'interrogazione condotta sul programma *AntConc* relativa alle locuzioni [N+*quadro*] (interrogazione: “\* quadro”):

<sup>27</sup> Anthony, L. (2019), *AntConc* (Version 3.5.8) [Computer Software]. Tokyo, Japan: Waseda University. Available from <https://www.laurenceanthony.net/software>.

<sup>28</sup> Per una trattazione approfondita sulle analisi delle concordanze rimando, ancora una volta, al testo di Emanuela Cresti e Alessandro Panunzi (Cresti, Panunzi, 2013: 118-123).

Concordance Hits 358	
Hit	KWIC
1	missione di sottoporre il presente <b>accordo quadro al Consiglio</b> , affinché questi, mediante
2	Commissione a sottoporre a questo <b>accordo quadro al Consiglio</b> affinché questi, con
3	missione di sottoporre il presente <b>accordo quadro al Consiglio</b> , affinché questi, mediante
4	cui all'allegato IV del quinto <b>programma quadro</b> , b) alla riduzione dei tassi
5	tecnologico (RTDI) prevista dal quinto <b>programma quadro</b> ; c) "contratto", un accordo tra
6	tecnologico (RST) prevista dal quinto <b>programma quadro</b> ; c) "contratto", un accordo tra
7	eventualmente se si tratta di un <b>accordo quadro</b> ). <b>Categoria di servizio a norma</b>
8	eventualmente se si tratta di un <b>accordo quadro</b> ). <b>Categoria di servizio a norma</b>
9	eventualmente se si tratta di un <b>accordo quadro</b> ). <b>Categoria di servizio a norma</b>
10	matricole hanno voluto concludere un <b>accordo quadro che prevede</b> prescrizioni minime sul
11	che il presente accordo è un <b>accordo quadro che stabilisce</b> prescrizioni minime e
12	quadro che gli Stati membri istituiscano <b>un quadro comune minimo</b> per quanto riguarda
13	considerando che è necessario definire <b>un quadro comune per</b> gli interventi del
14	considerando che è necessario definire <b>un quadro comune per</b> gli interventi del
15	per azioni dirette a norma dei <b>programmi quadro comunitari</b> (in particolare per le
16	azioni d'azione per l'occupazione; <b>d) quadro comunitario di sostegno</b> : il documento
17	Commissione ai fini dell'attuazione di <b>un quadro comunitario di sostegno</b> , composto di

Search Term  Words  Case  Regex Search Window Size 50

\* quadro| Advanced

Fig. 2: Esito dell'interrogazione condotta con il programma *AntConc*

Per l'estrazione di un lemmario da cui partire per ricercare eventuali retrodatazioni, ho analizzato il mio corpus di riferimento attraverso il programma RALIP ("Retrodatatore Automatico del Lessico Italiano Postunitario") di Gianluca Biasci<sup>29</sup>. Lo strumento informatico RALIP estrae retrodatazioni da un testo di cui l'anno di composizione o pubblicazione deve essere compreso tra il 1861 e il 2006. Per questo motivo, il corpus UE da me costruito, che copre un periodo che va dal 1951 al 2018, è stato esaminato fino al 2000. Tale interrogazione ha dato come esito una raccolta di retrodatazioni lessicali che ho in seguito controllato su diverse piattaforme d'archivio. Per ricercare la data di prima attestazione di una voce e condurre analisi storico-linguistiche, mi sono quindi avvalsa di banche dati specificatamente giuridiche, quali Vocanet-LLI, IS-LeGI e le già citate piattaforme Normattiva (1861-ad oggi) ed EUR-Lex (1951- ad oggi). L'archivio unificato Vocanet-LLI contiene gli archivi di Lessico Giuridico Italiano (LGI) e di Lingua Legislativa Italiana (LLI) costruiti per la realizzazione di un grande vocabolario storico della lingua giuridica italiana (Fiorelli, 1979: 55-81). L'Indice Semantico IS-LeGI, completamento dei due precedenti archivi, raccoglie attualmente 1184 vocaboli giuridici redatti con l'obiettivo di documentarne il significato o le varie accezioni acquisite nel tempo<sup>30</sup>. Entrambi gli

<sup>29</sup> Il programma è gratuitamente consultabile online: <http://ralip.eu/> (ultimo accesso il 10 ottobre 2022).

<sup>30</sup> Per un maggiore approfondimento sull'Indice Is-LeGI e sui documenti d'archivio, rimando a: Romano, Tombesi, 2022.

strumenti costituiscono importanti risorse di raccolta, conservazione e schedatura di vocaboli estratti dai testi giuridici più antichi fino ai giorni nostri (X-XXI sec.) e rappresentativi di tutte e tre le tipologie di testo giuridico individuate da Garavelli (2001: 26-34): normativo, applicativo, interpretativo. Gli strumenti sono stati entrambi realizzati dall'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica (ITTIG-CNR) di Firenze e sono gratuitamente consultabili online<sup>31</sup>. Normattiva, portale attivo dal 2010, raccoglie tutta la normativa nazionale pubblicata dall'Unità d'Italia ai giorni nostri. Tramite la maschera di ricerca avanzata è possibile scegliere, visionare e scaricare tutti i documenti contenuti nella piattaforma selezionandoli sulla base del numero identificativo, dell'anno di pubblicazione, della tipologia di atto, dell'autorità emanante, delle parole contenute<sup>32</sup>. EUR-Lex è un sito realizzato nel 2001 per la consultazione online dei documenti giuridici emanati dall'UE. Contiene tutti i testi legislativi e giurisprudenziali prodotti dalle istituzioni europee tra il 1951 e i giorni nostri. La piattaforma è dotata di un'interfaccia di ricerca avanzata attraverso la quale poter selezionare il documento sulla base di una serie di criteri: parole contenute, tipologia testuale, numero identificativo, tematica. Ogni documento legislativo è visionabile in ognuna delle 24 lingue ufficiali dell'Unione europea<sup>33</sup>.

Oltre ad archivi e banche dati esclusivamente giuridiche, ho interrogato la banca dati del VoDIM<sup>34</sup>, una piattaforma online contenente numerose varietà linguistiche (arte, economia, diritto, chimica, etc.), capitanata dall'Accademia della Crusca e realizzata al fine della compilazione del *Vocabolario Dinamico dell'Italiano Moderno* (italiano post-unitario), la banca dati dell'Osservatorio Neologico della Lingua Italiana (ONLI)<sup>35</sup>, la *Biblioteca Italiana*

---

<sup>31</sup> I link di accesso alle due banche dati sono i seguenti:

Vocanet-LLI <http://www.ittig.cnr.it/BancheDatiGuide/vocabolario/> (ultimo accesso il 4 agosto 2022);

IS-LeGI <http://www.ittig.cnr.it/BancheDatiGuide/vgi/islegi/> (ultimo accesso il 3 agosto 2022).

<sup>32</sup> È disponibile online su: <https://www.normattiva.it> (ultimo accesso: 22 ottobre 2022).

<sup>33</sup> Disponibile online all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/homepage.html> (ultimo accesso il 23 ottobre 2022).

<sup>34</sup> È possibile raggiungere la banca dati VoDIM al seguente indirizzo: <https://vodim.accademiadellacrusca.org> (ultimo accesso il 21 ottobre 2022).

<sup>35</sup> La banca dati, curata da Giovanni Adamo e Valeria Della Valle, è costituita sulla base dello spoglio dei principali quotidiani nazionali e locali, che permettono di verificare il continuo arricchimento del lessico italiano dagli anni Novanta del XX secolo a oggi. Disponibile al seguente link: <https://www.iliesi.cnr.it/ONLI/> (ultimo accesso il 17 ottobre 2022).



*Zanichelli* (BIZ)<sup>36</sup>, il corpus OVI<sup>37</sup> con il subcorpus TLIO<sup>38</sup> (rappresentativo di tutte le varietà di italiano antico), gli archivi di due dei maggiori quotidiani online (“La Stampa” e “La Repubblica”)<sup>39</sup> e, infine, la biblioteca digitale “Google Libri”, preziosa risorsa da cui accedere alle scansioni digitali di milioni di libri (Maconi, 2016: 73).

---

<sup>36</sup> La BIZ costituisce una raccolta digitale di testi letterari italiani dalle origini ai giorni nostri; testi a cura di Pasquale Stoppelli, Bologna, Zanichelli, 2010. Link di accesso: <https://www.zanichelli.it/1492/biblioteca> (ultimo accesso il 13 settembre 2022).

<sup>37</sup> Il corpus OVI costituisce la più grande base di dati dell’italiano antico anteriore al Quattrocento ad oggi disponibile. È realizzato dall’Istituto Opera del Vocabolario Italiano del CNR (con sede all’Accademia della Crusca) con l’obiettivo di elaborare il Vocabolario Storico Italiano. È possibile accedere al sito dell’OVI e al corpus testuale dal seguente indirizzo: <http://www.oivi.cnr.it/Home.html> (ultimo accesso il 10 settembre 2022).

<sup>38</sup> Il TLIO (Tesoro della Lingua Italiana delle Origini) è redatto dall’Istituto Opera del Vocabolario Italiano (OVI-CNR). È disponibile al seguente indirizzo: <http://tlio.oivi.cnr.it/TLIO/> (ultimo accesso il 10 settembre 2022).

<sup>39</sup> Gli archivi online dei quotidiani “La Stampa” e “La Repubblica” contengono gli articoli pubblicati rispettivamente dal 1867 e dal 1984. Sono consultabili ai seguenti link: <http://www.archiviolaStampa.it> (ultimo accesso il 23 giugno 2022); <https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/> (ultimo accesso il 23 giugno 2022).

## 2. LIVELLO LESSICALE

### 2.1 Composizione del lessico giuridico

Il lessico giuridico comprende ‘tecnicismi specifici’ (Garavelli, 2001: 9), vocaboli del lessico comune e lessico relativo ad altri ambiti del sapere (economico-finanziario, politico, burocratico) ai quali attribuisce nuovi significati e, nella creazione di nuovi termini, si avvale dell’ausilio di altre lingue.

I meccanismi di produzione del lessico giuridico sono: la traduzione/adattamento, la neologia combinatoria e semantica, il prestito integrale. Fin dal XIII secolo, la traduzione in volgare di statuti comunali e statuti dell’arte, di formulari notarili e di testi di prassi giuridica aveva pressoché la stessa finalità, quella di spiegare e far comprendere ai cittadini, ai clienti incolti, che non parlavano né tantomeno leggevano in latino, il contenuto di quegli atti. Tramite i volgarizzamenti di testi in latino, la lingua volgare si è arricchita di molti tecnicismi, anche tramite risemantizzazioni (*arte(m)*/arte, *fidei committere*/fedecommesso, *actione(m)*/azione, *usus fructu(m)*/usufrutto, *contractu(m)*/contratto, *carta di locatione(m)*/contratto di locazione, *emphyteusi(m)*/enfiteusi, *praediāle(m)*/prediale, *usucapione(m)*/usucapione, etc.)<sup>40</sup>. In qualche caso, però, si preferiva non tradurre affatto e mantenere la formula latina, soprattutto davanti a termini o locuzioni altamente lessicalizzate e comunemente usate anche dal volgo. A ben vedere, ancora oggi c’è chi sostiene che, allo scopo di conservare al meglio una terminologia altamente monoreferenziale e coerente agli usi internazionali, il testo giuridico normativo non dovrebbe essere tradotto in ogni sua parte, né tantomeno sarebbe auspicabile creare neologismi *ad hoc* (Sacco, 1992: 41).

La principale differenza che intercorre tra la pratica traduttiva antica (latino → volgare) e la più recente attività traduttiva europea (francese, inglese → italiano) è che nel

---

<sup>40</sup> Ognuno di questi esempi è stato osservato tramite lo spoglio dei testi contenuti nell’archivio unificato Vocabet-LLI. Nello specifico, il sostantivo “arte” (corporazione) è attestato nel *Volgarizzamento del Liber consolationis et consilii di Albertano* del 1268, “fedecommesso”, “azione”, “usufrutto”, “contratto”, sono documentati nel volgarizzamento dell’*Arte notariae* di Rainerio da Perugia (a. 1250), “carta di locazione” ricorre negli *Statuti di S. Jacopo di Pistoia* volgarizzati del 1313, “enfiteusi”, “prediale” ricorrono nel *Volgarizzamento della Summa de casibus conscientiae* di Bartolomeo da San Concordio (u.d. XIV sec), “usucapione” ricorre nel volgarizzamento della *Summa angelica* del reverendo Angelo da Chiavasso del 1593.

primo caso «la lingua non diventava comunque lo strumento per introdurre nuove norme, nuovi istituti trasferendoli da un ordinamento ad un altro: per la semplice ragione che qui l'ordinamento era sempre lo stesso, o meglio si stava sempre all'interno di quella pluralità di ordinamenti concorrenti che la dottrina oggi indica col nome di particolarismo giuridico» (Bambi, 2016: 16); nel secondo caso, invece, oltre alla lingua diversa, il lessico giuridico deve fare i conti con ordinamenti anche molto diversi tra loro. Insomma, con il bilinguismo giuridico delle origini non si correva il rischio di compiere inesattezze e ambiguità semantiche tra parole e concetti appartenenti a ordinamenti diversi, il vero problema era linguistico e consisteva nel trasportare un certo contenuto dalla lingua latina a quella volgare. Oggi il problema traduttivo ha acquisito tutto un altro aspetto, in primo luogo perché il contesto plurilingue europeo è costretto a confrontarsi con ordinamenti giuridici diversi, in secondo luogo perché l'italiano si trova in una situazione di accoglienza di istituti, modelli e contratti commerciali nuovi rispetto al diritto nazionale, i quali non hanno né una disciplina di riferimento né tantomeno un equivalente italiano.

Le cose erano già iniziate a cambiare ben prima della nascita della comunità europea. Sul finire del Settecento e per i primi anni dell'Ottocento, il contatto con la lingua francese e con un nuovo modello unitario di fonte giuridica, il codice napoleonico (molto diverso dal pluralistico diritto giustiniano), avevano influito sulla formazione di nuovi vocaboli giuridici in lingua volgare «allo stesso modo in cui per secoli il volgare aveva assorbito- quasi sempre passivamente- il lessico e la fraseologia della fonte latina» (Bambi, 2016: 24). Tuttavia, il processo neologico, che risponde alla necessità di denominare nuovi oggetti della realtà, vede un forte incremento in tutte le lingue europee proprio dal XX secolo, per fattori di ordine economico, sociopolitico e culturale. Le caratteristiche peculiari della neologia sono legate alle procedure morfologiche, composizionali e semantiche che agiscono nella creazione di parole nuove: prefissazione, suffissazione, fissità sintagmatica, ridefinizioni di termini già esistenti (Garavelli, 2001: 11). In questa prospettiva, la ricerca della data di prima attestazione di un termine è indispensabile allo studio e al monitoraggio delle nuove tendenze neologiche in fatto di lessico giuridico, dei procedimenti coinvolti, delle variazioni in atto e dei cambiamenti diacronici.

Nel paragrafo 2.2 presento quindi una raccolta di quaranta retrodatazioni di termini giuridici estratti dal corpus di riferimento attraverso il retrodatatore automatico RALIP. Ogni lemma è affiancato dall'indicazione della prima attestazione della voce o di una sua accezione, ricercata attraverso l'interrogazione di archivi online di legislazione europea e nazionale, EUR-Lex e Normattiva, e la biblioteca digitale Google Libri. Il RALIP non

consente, tuttavia, di individuare risemantizzazioni lessicali che hanno la data prima attestazione più antica, ma che hanno acquisito una nuova accezione nel corso della seconda metà del Novecento. I paragrafi successivi (2.3.1 e 2.3.2) sono dedicati all'analisi storico linguistica di termini e locuzioni giuridiche estratte dal corpus di riferimento e formatisi attraverso il ricorso a due processi neologici particolarmente produttivi nella lingua giuridica del secondo Novecento: i derivati lessicali con prefisso in *anti-*, e le locuzioni nominali del tipo [N+N/Agg.]. Un particolare approfondimento è dedicato all'analisi storico-linguistica delle locuzioni preposizionali più frequenti della lingua giuridica (par. 2.4).

Dalla seconda metà del Novecento sembra essersi affermata la tendenza a costruire neoformazioni giuridiche attraverso il procedimento del prestito integrale della lingua inglese o, meglio, angloamericana, e ciò ci dice qualcosa sulla grande propensione dell'italiano ad accettare parole straniere, talvolta con più disinvoltura di altre lingue (Visconti, 2012: 190). Infatti, come vedremo meglio al paragrafo 2.5, il calco strutturale e semantico, che agisce fortemente durante l'attività traduttiva, sembra essere stato il principale motore produttivo di tecnicismi giuridici fino alla fine degli anni Settanta del Novecento, mentre nella fase successiva il prestito integrale ha preso il sopravvento. Ai fenomeni interferenziali traduttivi legati alla lingua francese e inglese ho dedicato il paragrafo 2.5.1, mentre il paragrafo 2.5.2 è rivolto ad un commento storico-linguistico degli anglismi estratti dal corpus. Ciò che si evince dall'analisi degli anglismi estratti dal corpus è una diversa "natura" dell'anglismo in base alla tipologia di testo nel quale il prestito è maggiormente attestato: la lingua normativa, alquanto conservativa, registra quei termini forestieri che delineano nuovi istituti giuridici, modelli, contratti commerciali estranei al diritto nazionale, che non hanno un equivalente italiano, mentre tende a evitare l'inserimento di quegli anglismi diffusi nella lingua di stampa e in altri mezzi di comunicazione di massa che, in molti casi, posseggono già un termine italiano per definire il medesimo oggetto (*antimonopolio* vs *antitrust*), o che avrebbero un perfetto traduttore italiano. Oltre ai tecnicismi specifici e alle 'ridefinizioni' lessicali, la lingua giuridica si avvale di un'altra categoria di parole, locuzioni tipiche e costrutti sintattici che costituiscono i cosiddetti 'tecnicismi collaterali', categoria già introdotta da Luca Serianni nel 1985 all'interno di un contributo sulla lingua medica e la lessicografia specializzata nel primo Ottocento (Serianni, 1985: 255-287). Di fatto i tecnicismi collaterali includono tutte quelle espressioni stereotipate, tendenze e costrutti tipici di un dato linguaggio specialistico che non sono portatrici di alcun significato tecnico, ma che costituiscono una sorta di «patina

stilistica» (Garavelli, 2001: 17) e formulare della lingua giuridica (non di tutta la lingua giuridica allo stesso modo), sulla quale è necessario fare pulizia, operare per una giusta semplificazione. Di questi si farà riferimento qua e là all'interno dell'elaborato, ogni qualvolta ci si ritrovi ad indagare stereotipi sintattici, locuzioni e connettivi complessi, giri di parole e complicazioni superflue.

Al fine di osservare più da vicino la composizione del lessico giuridico, riporto, nei seguenti grafici, la distribuzione media delle parti del discorso sul totale delle occorrenze del corpus (Fig. 3) e l'incidenza percentuale dei lemmi appartenenti al vocabolario di base (VdB) in tutto l'arco temporale esaminato:




Fig. 3: Distribuzione percentuale delle parti del discorso

Come si può notare, non emergono differenze significative in entrambi i corpora nella distribuzione delle categorie grammaticali secondo la grammatica tradizionale. Montemagni (2013: 13-14) mette in luce come testi scritti ad alto contenuto informativo abbiano una percentuale più alta di sostantivi rispetto ai verbi. Tale tendenza alla condensazione sintattica e alla nominalizzazione tramite *nomina actionis* conferisce carattere impersonale e astratto alla prosa. Il confronto sulla distribuzione percentuale nome-verbo con il corpus giornalistico studiato da Ondelli e Viale (2010: 15) sembrerebbe evidenziare un maggior ricorso allo “stile nominale” nella prosa giuridica rispetto a quella giornalistica, sebbene quest’ultima costituisca un terreno privilegiato su cui esaminare tale fenomeno (Dardano, 1981: 301).

La Tabella 3 riporta la percentuale di parole appartenenti al vocabolario di base, composto dalle circa 7.000 parole italiane maggiormente usate e conosciute anche da chi possiede solo un'istruzione elementare<sup>41</sup>. In entrambi i corpora, la percentuale di parole appartenenti al VdB<sup>42</sup> oscilla tra l'82% e l'86%, mantenendosi comunque in media più alta nel corpus UE, in linea con la tendenza traduttiva ad una maggior semplificazione e standardizzazione lessicale ad opera dei traduttori europei.

	1951-1970	1971-1989	1990-2000	2001-2007	2008-2018
VdB	IT 82% UE 85%	IT 83% UE 83%	IT 83% UE 84,5%	IT 83% UE 86%	IT 82% UE 83,5%

Tab. 3: Percentuale delle forme appartenenti al VdB

Ondelli (2013: 76) osserva che la distribuzione percentuale delle parole appartenenti al VdB nelle sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione tra il 2009 e il 2011 si aggira intorno al 81%, valore leggermente più basso di quello registrato nei testi normativi oggetto del nostro studio; De Mauro, nell'*Introduzione alla Costituzione*<sup>43</sup>, evidenzia che la percentuale di vocaboli appartenenti al VdB all'interno della Costituzione italiana si attesta intorno al 92%. Cortelazzo (2013: 64) riporta i dati estratti dalla tesi di laurea di Valeria Conti su un corpus di direttive europee in italiano da lei compilato, dai quali risulta che la percentuale di parole appartenenti al VdB si attesta intorno al 72% delle occorrenze totali. Il lessico dei testi legislativi nazionali e dei regolamenti europei è, quindi, più "semplice" rispetto a quello delle sentenze e delle direttive europee, ma più "difficile" di quello presente nella Costituzione italiana, collocandosi in linea con i valori percentuali riscontrati nel corpus giornalistico analizzato da Ondelli e Viale (2010: 14). Ovviamente, ognuna di queste percentuali condivide la medesima sorte: poiché le analisi condotte sul lessico di base non sono in grado di riconoscere un vocabolo "comune" risemantizzato e, quindi, divenuto "tecnico", ogni valore estratto è suscettibile di un certo grado di approssimazione.

<sup>41</sup> Per un maggior approfondimento, rimando all'articolo *Il Nuovo vocabolario di base della lingua italiana* di Tullio De Mauro e pubblicato il 23 dicembre 2016 sulla pagina web dell'«Internazionale», periodico d'informazione fondato da Giovanni De Mauro e Francesco Varanini nel 1993. È possibile accedere all'articolo dal seguente link: <https://www.internazionale.it/opinione/tullio-de-mauro/2016/12/23/il-nuovo-vocabolario-di-base-della-lingua-italiana> (ultimo accesso il 22 aprile 2022).

<sup>42</sup> Le percentuali sono state estratte tramite il software Profiling-UD.

<sup>43</sup> *Costituzione della Repubblica Italiana (1947): in appendice La Costituzione della Repubblica Romana (1849) / con l'introduzione di Tullio De Mauro e una nota storica di Lucio Villari*, Torino, UTET, 2006, p. XX.

Rispetto alla composizione interna del VdB, più frequenti risultano, come ovvio, i vocaboli appartenenti al *Vocabolario Fondamentale* (FO), con una percentuale media del 54% nei testi italiani e del 58% in quelli europei. I vocaboli di Alto Uso (AU) e di Alta Disponibilità (AD) si attestano, in entrambi i corpora, intorno al 13%-14%, con un punto percentuale più alto nei testi nazionali. In riferimento ai valori relativi alla maggior o minor “semplicità” di un testo, noto è l'utilizzo di uno specifico indicatore di leggibilità per l'italiano, l'Indice Gulpease (Lucisano, Piemontese, 1988: 57-68). Tale misuratore fa però affidamento unicamente su due parametri “formali” del testo: la lunghezza della parola e la lunghezza della frase. Nell'ultimo decennio, i metodi per la valutazione della leggibilità di un testo hanno compiuto notevoli miglioramenti, affidandosi a parametri linguistici più completi e articolati. Le analisi condotte con READ-IT, unico software realizzato per la leggibilità di testi in italiano basato su più livelli di analisi (1. tratti generali del testo, 2. lessico, 3. sintassi), restituiscono percentuali sul “livello di difficoltà” che oscillano tra l'80% (1. tratti generali del testo, 2. lessico) e il 99% (3. sintassi), più alte nei testi nazionali che in quelli europei. I dati non sorprendono: i testi legislativi sono testi di difficile lettura, soprattutto se paragonati alla Costituzione (Brunato, Venturi, 2013: 127-128) ma va rilevato che il software READ-IT si basa su un corpus di riferimento costituito da articoli giornalistici rispetto ai quali i testi normativi giuridici risultano ovviamente più difficili.

Oltre a questi parametri, restituisco i valori lessicometrici relativi alla percentuale di hapax (parole usate una sola volta nel testo) e al rapporto tra forme e occorrenze del testo (*Type-Token Ratio*- TTR)<sup>44</sup>. Un tasso di hapax più alto significa testo meno ripetitivo e maggiormente variato al suo interno (Cortelazzo, 2013: 59-60). Nel complesso (Tab. 4), sebbene il numero di hapax sia notevolmente diminuito in entrambi i corpora nel corso del tempo, il corpus UE registra, dal 1970 al 2008, un valore percentuale significativamente più basso di hapax, generato dalla minor variabilità e ricchezza lessicale del testo tradotto. Al contrario, in riferimento al TTR (Tab. 2), i valori restituiti (su una lunghezza media pari a 200 token del testo)<sup>45</sup> non sembrano far emergere sostanziali differenze tra i due corpora. Poiché, i valori di TTR possono oscillare tra 0 e 1 (se il vocabolario di un testo è poco vario, i valori sono vicini a 0, se molto vario, sono vicini a 1) e l'indice relativo ai corpora esaminati si aggira intorno alla metà del *range* di riferimento, i testi legislativi nazionali ed europei sembrerebbero essere caratterizzati da una media varietà lessicale (leggermente più

---

<sup>44</sup> Per *forma* si intende rispettivamente ogni singola parola, distinta dalle altre esclusivamente in base all'assetto grafico, che può occorrere un qualsiasi numero di volte in un corpus; per *occorrenza* si intende ogni singola attestazione di una forma nel testo.

<sup>45</sup> Per un maggior approfondimento sul calcolo della varietà lessicale svolta attraverso il software Profiling-UD rimando a: Brunato D. *et.al.*, 2020: 7147.

alta nel Corpus IT ed in linea con quanto emerso nello studio condotto da Cortelazzo sulle direttive europee e le leggi nazionali, cfr. Cortelazzo, 2013: 274)

	1951-1970	1971-1989	1990-2000	2001-2007	2008-2018
Hapax %	IT 39% UE 39,5%	IT 37% UE 33%	IT 36,6% UE 32%	IT 36% UE 32%	IT 36% UE 35,8%
TTR (V/N)	IT 0,59 UE 0,56	IT 0,53 UE 0,43	IT 0,5 UE 0,44	IT 0,5 UE 0,45	IT 0,55 UE 0,45

Tab 4: Misure lessicometriche relative al corpus

## 2.2 Raccolta di retrodatazioni di termini giuridici

Questo paragrafo costituisce una sintesi di un precedente contributo indirizzato alla raccolta di quaranta retrodatazioni di termini giuridici, tutte quelle individuate nel mio corpus di riferimento<sup>46</sup>. Tali retrodatazioni sono state estratte con l'ausilio del software RALIP. Dopo aver raccolto un lemmario di retrodatazioni, ho ricercato eventuali attestazioni precedenti di queste parole nella biblioteca digitale Google Libri e negli archivi storici online di due dei maggiori quotidiani nazionali, "La Stampa" e "La Repubblica". I lemmi che in seguito a questo controllo hanno confermato la loro prima attestazione nel corpus giuridico, attestazione che si colloca quindi dopo il 1951, sono stati ricercati all'interno dell'archivio giuridico europeo di EUR-Lex e in quello nazionale Normattiva, al fine di verificare l'eventuale presenza di quelle parole in altri testi nati all'interno dei lavori dell'Unione europea ma non compresi nel mio corpus di riferimento. Successivamente, tutti i vocaboli di ambito giuridico sono stati controllati anche nell'ONLI e nel corpus unificato Vocanet-LLI. Infine, le retrodatazioni così ottenute sono raccolte in tre gruppi: 1) tecnicismi retrodatati con EUR-Lex, 2) tecnicismi retrodatati con Normattiva, 3) tecnicismi retrodatati con Google Libri.

Riporto qui di seguito l'elenco completo. Dopo ogni lemma, si danno, fra parentesi quadre, le date di prima attestazione esibite dal GRADIT (in alcuni casi anche da DELIN e Vocanet-LLI), affiancate dalla nuova data di prima attestazione preceduta da una freccia. Segue l'indicazione della fonte della retrodatazione (nelle citazioni il corsivo, usato per evidenziare la parola retrodatata, è mio). Le definizioni, riprese da GRADIT e, in caso di

<sup>46</sup> Per un maggiore approfondimento sulle retrodatazioni lessicali estratte da testi giuridici europei rimando a: Tombesi, 2020b: 133-158.



assenza della voce nel GRADIT, dal Vocabolario Treccani, sono inserite per i termini di uso meno comuni o di accezione strettamente tecnica. Nei casi in cui è documentata la sola datazione di EUR-Lex significa che la voce o la singola accezione non è registrata nel GRADIT.

## 1. Tecnicismi retrodatati con EUR-Lex

<b>acquis communautaire</b> <i>loc. s.m.</i> [GRADIT: 2003] → 1978
<b>antidumping</b> <i>agg. inv.</i> [GRADIT: 1987] → 1962
<b>cofinanziamento</b> <i>s.m.</i> [GRADIT: 1995] → 1966
<b>criptazione</b> <i>s.f.</i> [GRADIT: 1999] → 1991
<b>debito sovrano</b> <i>loc. s.m.</i> 1998
<b>ecotossicità</b> <i>s.f.</i> [GRADIT: 1998] → 1974
<b>elettronucleare</b> <i>agg.</i> [GRADIT: 1987] → 1957
<b>eurobligazione</b> <i>s.f.</i> [GRADIT: 1978] → 1970
<b>eurozona</b> <i>s.f.</i> [GRADIT: 1998] → 1992
<b>indagine di mercato</b> <i>loc. s.f.</i> [GRADIT: 1972] → 1960
<b>interistituzionale</b> <i>agg.</i> [GRADIT: 1992] → 1954
<b>interoperabilità</b> <i>s.f.</i> [GRADIT: 1998] → 1985
<b>intracomunitario</b> <i>agg.</i> [GRADIT: 1986] → 1960
<b>paese terzo</b> <i>loc. s.m.</i> 1952
<b>parafiscale</b> <i>agg.</i> [GRADIT: 1982] → 1957
<b>paramedico</b> <i>agg. e s.m.</i> [GRADIT: 1978] → 1957
<b>patto di stabilità</b> <i>loc. s.m.</i> [GRADIT: 1997] → 1993
<b>principio di precauzione</b> <i>loc. s.m.</i> [GRADIT: 1999] → 1984
<b>radiotossicità</b> <i>s.f.</i> [GRADIT: 1986] → 1959
<b>regressività</b> <i>s.f.</i> [GRADIT: 1977] → 1951
<b>transfrontaliero</b> <i>agg.</i> [GRADIT: 1985] → 1975

Tab. 5: Tecnicismi retrodatati con EUR-Lex

**acquis communautaire** *loc. s.m.* 'piattaforma comune di diritti ed obblighi che vincolano l'insieme degli Stati membri della Comunità europea' [GRADIT: 2003] → 1978

Prestito dalla locuzione francese (*droit*) *acquis communautaire* usato in riferimento all'insieme del corpo legislativo, dei principi e degli obiettivi politici che vincolano gli Stati membri dell'Unione europea. È attestato nei testi di EUR-Lex a partire dal 1978 sia nella forma

*acquis communautaire* (“Interrogazione scritta” n. 366/1978, p. 19) sia nella forma *acquis comunitario* (“Comunicazione della Commissione” n. Celex: 51978DC0338, p. 24). Dalla seconda metà degli anni ’90, si diffonde l’utilizzo anche del solo sostantivo *acquis* (cfr. “Comunicazione della Commissione– Impatto ed efficacia del mercato unico”, 1996, numero Celex: 51996DC0520, p. 32). All’interno della piattaforma di legislazione nazionale Normattiva, la locuzione francese, talvolta resa con *acquis comunitario*, o anche solo con *acquis*, è attestata 44 volte a partire dal 1985 (ma sempre all’interno di leggi di ratifica ed esecuzione di trattati internazionali).

**antidumping** *agg.inv.* ‘contro gli effetti del *dumping*, ossia della politica commerciale di abbattimento concorrenziale dei prezzi’ [GRADIT: 1987] → 1962

Voce composta dal sostantivo inglese *dumping*, con l’aggiunta del prefisso *anti-*, il prestito è attestato nei testi emanati dalle istituzioni europee a partire dal 1962, sia nella forma univerbata, che in quella con trattino: “dazi *antidumping*”, “misure *anti-dumping*” (Cfr. *Secondo memorandum presentato dalla Commissione al Consiglio, relativo a un programma d’azione in materia di politica commerciale comune*, n. Celex: Numero Celex: 51962DC0010, pp. 10 e 15). Di fatto, le misure *antidumping* dell’Unione europea hanno l’obiettivo di combattere ogni forma di concorrenza sleale sul mercato europeo, imponendo, ad esempio, il pagamento di un dazio sui prodotti oggetto di *dumping* a quelle grandi imprese estere che riescono ad introdurre nel mercato europeo dei prodotti ad un prezzo molto inferiore rispetto a quello di mercato, annullando la competizione. Per quel che concerne l’uso di tale aggettivo nei testi normativi nazionali, la piattaforma Normattiva registra qualche occorrenza a partire dal 1978 (DPR n. 695/1978 riguardante le modificazioni alle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana). All’articolo 1, comma 4, leggiamo: «Le misure *antidumping* o compensative [...] sono adottate con Decreto del Ministro delle finanze [...]». Il picco di attestazioni è stato raggiunto nel 1997, a seguito della pubblicazione di alcune leggi di ratifica ed esecuzione dell’accordo di partenariato tra la Comunità europea e diversi paesi terzi.

**cofinanziamento** *s.m.* ‘finanziamento congiunto’ [GRADIT: 1995] → 1966

Nei testi giuridici europei consultabili tramite EUR-Lex, il sostantivo risulta attestato per la prima volta all’interno di un documento redatto il 9 giugno 1966: «Per quanto riguarda i *cofinanziamenti* ai quali il Fondo europeo di sviluppo ha partecipato fino ad ora [...]» (“Risposta della Commissione della Comunità Economica Europea n. 2573/1966”, riguardo al finanziamento di investimento del quadro del Fondo europeo di sviluppo o

della Banca europea per gli investimenti). Dagli anni Novanta, dopo la firma del Trattato sull'Unione europea (TUE), che seguì i precedenti trattati (TCECA, TCEEA, TCE), il termine viene usato sempre più frequentemente sia dalle istituzioni europee che nazionali (cfr. Normattiva), per indicare, sempre in ambito finanziario, un finanziamento congiunto e il suo risultato.

**criptazione** (televisiva) *s.f.* 'tecnica che sviluppa sistemi di criptazione del segnale televisivo per ottenere l'oscuramento di video e audio' [GRADIT: 1999] → 1991

Il sostantivo è contenuto all'interno del "Parere del Comitato economico e sociale europeo (CESE) in merito all'adozione di standard per l'emissione via satellite di segnali televisivi" redatto nel 1991. All'articolo 7, paragrafo 3.7, leggiamo: «Occorre fare riferimento in un modo o nell'altro [...] alla possibilità di abusi a livello di proprietà intellettuale per quanto riguarda i sistemi di *criptazione*, come pure in generale i sistemi D2-MAC e HD-MAC» (n. Celex: 51991AC1393). Nel 1992, il termine ricorre nella "Proposta di decisione del Consiglio relativa a un piano d'azione per l'introduzione in Europa di Servizi Televisivi Avanzati": «A seconda dei sistemi, il dispositivo di codifica/*criptazione* può essere localizzato o presso gli studi dell'emittente, oppure presso la stazione che effettua la tratta in salita verso il satellite. L'acquisizione di un dispositivo di codifica/*criptazione* (per ogni canale) rappresenta una spesa necessaria per la diffusione dei servizi in D2-MAC» (paragrafo 3.1, numero Celex: 51992PC0154). Nel 1996 *criptazione* ricorre anche in un articolo di stampa nazionale del 26 febbraio 1996: «Se sceglierà un sistema di *criptazione* del segnale diverso da quello di TelePiù non potrà contare che in minima parte sugli attuali abbonati del concorrente» (*Sulle Pay-Tv la guerra si combatte a codici cifrati*, in "La Repubblica", 1996, Roma, sez. affari e finanza, p. 3). Nei testi legislativi nazionali, il sostantivo è attestato solo una volta, in una legge di ratifica di un accordo internazionale, promulgata il 3 luglio 2014 (Legge n. 99/2014, art. 15, comma 1).

**debito sovrano** *loc. s.m.* 'debito contratto da uno Stato per far fronte ai propri compiti' 1998

La locuzione risulta attestata la prima volta, in un documento europeo redatto il 25 settembre 1998 e riguardante la situazione delle garanzie che impegnano il bilancio generale: «Il deterioramento delle condizioni economiche si riflette nel recente declassamento da parte di Standard and Poor's, che ha diminuito il rating per il *debito sovrano* da B+ a BB-» (n. Celex: 51998DC0537, p. 22). Come conseguenza della crisi economica iniziata nel 2008, la maggior parte degli stati europei ha avuto difficoltà nel gestire il proprio

debito, motivo per il quale si registra nell'archivio di EUR-Lex e in quello nazionale di Normattiva, una maggior frequenza di questa locuzione proprio a partire dal 2010.

**ecotossicità** *s.f.* 'inquinamento tossico dell'ambiente causato dall'impiego prolungato di sostanze pericolose' [GRADIT: 1998] → 1974

Il termine, composto dal sostantivo *tossicità* (der. di *tossico*) e dal prefisso greco *eco-*, ricorre per la prima volta all'interno di una proposta di direttiva europea concernente "il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri alle restrizioni in materia di immissione ed uso di sostanze pericolose", redatta dal Consiglio il 17 ottobre 1974. All'articolo 1, comma 1 si legge: «[...] la presente direttiva concerne la restrizione all'immissione in commercio e all'uso negli Stati membri della Comunità di talune sostanze e preparati pericolosi, particolarmente di quelle che presentano le caratteristiche di *ecotossicità*», (GU C 126 del 17-10-1974). Sulla piattaforma di legislazione nazionale Normattiva, la voce è documentata a partire dal 1981, all'interno del DPR n. 927/1981, che recepisce la direttiva europea n. 831/1979.

**elettronucleare** *agg.* 'che produce energia elettrica mediante fissione nucleare' [GRADIT: 1987] → 1957

Il termine è attestato per la prima volta, accanto al sostantivo *macchina*, all'interno del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica (TCEEA): «Ciclotroni, generatori elettrostatici di tipo "van de Graaf" o "Cockroft e Walton", acceleratori lineari ed altre macchine *elettronucleari* capaci di comunicare a particelle nucleari un'energia superiore a 1.000.000 eV» (C.E.E.A. - EURATOM, allegato IV, elenchi dei beni e prodotti di cui alle disposizioni del capo IX relativo al mercato comune nucleare, elenco B). L'aggettivo si registra poi in diverse collocazioni: *centrale elettronucleare* 1961, *produzione elettronucleare* 1964, *potenza elettronucleare* 1966, *reattori elettronucleari* 1972, *programma elettronucleare* 1979. L'indice massimo di frequenza nei testi raccolti in EUR-Lex è raggiunto nel 2004, e comunque le occorrenze del termine aumentano dopo la pubblicazione della decisione del Consiglio del 29 marzo 1977 (n. Celex: 11957AN04/LB) tesa ad abilitare la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari. Su Normattiva, l'aggettivo è attestato fin dal 1960 (cfr. DPR n. 1408/1960).

**eurobligazione** *s. f.* 'obbligazione che può essere emessa in varie valute e collocata sul mercato europeo' [GRADIT: 1978] → 1970

Il sostantivo, composto di *obbligazione* con il prefissoide *euro-*, è attestato in un documento giuridico europeo del 1970, il “Memorandum della Commissione al Consiglio della situazione congiunturale della Comunità”: «Per contro, i tassi d’interesse a lungo termine sul mercato delle *euroobbligazioni* si sono rivelati più resistenti» (numero Celex: 51970DC1400, p. 5). In EUR-Lex è presente anche qualche attestazione della voce nella variante grafica *euroobbligazione*. La versione inglese dello stesso documento usa il termine *eurobonds*, la francese *euro-obligations*. È interessante notare che la variante *euro-obbligazione* non risulta mai attestata all’interno della piattaforma EUR-Lex, né tantomeno su Normattiva. Risulta invece ampiamente utilizzata all’interno dei manuali di diritto e economia, e in diversi testi interpretativi. Nel 1993 si registra in un documento giuridico comunitario il prestito inglese *eurobond*, composto di *euro-* e *bond* ‘titolo’: «Non vi sarebbe rischio di destabilizzazione dei mercati dei capitali, dato che gli importi in questione rappresentano meno dell’uno per cento dei mercati degli *Eurobond* e del credito bancario» (*Crescita, competitività, occupazione. Le sfide e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo*, Libro bianco, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo, 1994, n. Celex: 51993DC0700, p. 34).

**eurozona** *s.f.* ‘l’insieme delle nazioni dell’Unione Europea nelle quali l’unità monetaria usata è l’euro’ [GRADIT: 1998] → 1992

Il termine nasce nel 1992 in ambito europeo per indicare l’insieme degli stati membri che intendono adottare l’euro come valuta ufficiale. È attestato per la prima volta nell’interrogazione scritta n. 1350/92, dell’on. Raimondo Dury rivolta alla Commissione delle Comunità europee (5 giugno 1992): «I responsabili dell’*eurozona* Mouscron-Estaimpuis-Wattrelos si domandano se sia necessario un riassetto del canale dell’Espierre» (GU C 25 del 28.1.1994). Il 10 aprile 1995, in un documento comunitario recante la risposta ad una ulteriore interrogazione scritta di Maria Izquierdo Rojo alla Commissione (n. 742/1995), ricorre la locuzione *zona euro-mediterranea* (fr. *zone euro-méditerranéenne*), poi divenuta *zona euro*, con numero di attestazioni nettamente maggiore nei testi giuridici europei (la locuzione *zona euro* è attestata in quasi 4.000 documenti redatti dalle istituzioni europee e pubblicati nel sito EUR-Lex, mentre *eurozona* in meno di 200 documenti). Nel corpus dei testi normativi nazionali, interrogati dal portale Normattiva, non ricorre il termine *eurozona*, mentre la variante *zona-euro* compare in 6 testi di legge, il primo dei quali emanato nel 2002 (Legge di ratifica del TUE, n. 102/2002).

**indagine di mercato** *loc. s.f.* ‘complesso di ricerche volte all'individuazione delle caratteristiche strutturali di un mercato’ [GRADIT: 1972] → 1960

La locuzione risale alla metà del XX secolo. In EUR-Lex l’attestazione più antica è nel testo della “Decisione che fissa la data in cui l’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom assumerà le sue funzioni” emanata dalla Commissione della Comunità europea dell’Energia Atomica il 5 maggio 1960: «Nel corso di tale periodo di sei mesi, verrà condotta e portata a termine l’indagine di mercato secondo le norme fissate agli articoli 1 e 4 del regolamento» (articolo 4, comma 2, n. Celex: 31960D0511). Nei testi legislativi nazionali, la locuzione entra a partire dal 1963 (“Modificazioni allo statuto dell’Università degli studi di Milano”, DPR n. 1060/1963, art. 1, comma 1).

**interistituzionale** *agg.* ‘che coinvolge istituzioni diverse’ [GRADIT: 1992] → 1954

L’aggettivo è attestato a partire da un documento giuridico europeo approvato il 15 gennaio 1954, riguardante la procedura da seguire per la trasmissione diretta di documenti dell’Assemblea Consultiva all’Assemblea Comune: «L’assemblea Comune [...] ritiene che una siffatta procedura arrischierebbe: - di superare i limiti del Trattato e di turbare il meccanismo *interistituzionale* all’interno della Comunità», (“Risoluzione relativa alla risposta che deve essere data alla Risoluzione 31 dell’Assemblea Consultiva del Consiglio d’Europa”, GU 2 del 12.3.1954., p. 241). Sulla piattaforma di legislazione nazionale Normattiva, l’aggettivo è documentato in 54 atti, a partire dalla legge n. 595 del 1985 (titolo II, art. 9, comma 1, lettera l).

**interoperabilità** *s.f.* ‘capacità di due o più sistemi, reti, mezzi, applicazioni o componenti, di scambiare informazioni tra loro e di essere poi in grado di utilizzarle’ [GRADIT: 1998] → 1985

Il sostantivo è attestato a partire dal secondo Novecento e, in particolar modo, dopo l’affermazione dell’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord (NATO), in riferimento alla standardizzazione degli armamenti. Il termine viene usato in riferimento ad un ambito di tipo tecnico e/o concettuale. Quello tecnico è il più noto: basti ricordare il mondo dell’informatica e delle telecomunicazioni. Quello concettuale fa invece riferimento al modo razionale con cui sistemi diversi, nazionali e internazionali, pubblici o privati, siano in grado di cooperare con sinergia (banche, assicurazioni, trasporti, etc.). L’ambito della difesa e della sicurezza dello Stato coniuga perfettamente questi due tipi di interoperabilità: da una parte, la necessità di cooperare con le altre forze armate e i partner internazionali e,

dall'altra, l'interoperabilità tecnica, che di fatto corrisponde all'operatività e alle capacità tecnologiche di qualità. All'interno di una Comunicazione della Commissione europea redatta il 21 marzo 1985, nel paragrafo relativo alla normalizzazione delle attrezzature di produzione, che consentano la messa a punto di un'architettura di sistemi in grado di incorporare vari livelli di comunicazione tra unità molto complesse, si legge: «Le difficoltà dei lavori di normalizzazione sono dovuti [...] alla produzione di norme e di specifiche tecniche particolareggiate che garantiscano l'*interoperabilità* dei sistemi senza dover effettuare nuovi adeguamenti ad ogni attuazione» (“Comunicazione della Commissione al Consiglio sulle attrezzature di produzione d'avanguardia: situazione e prospettive”, n. Celex: 51985DC0112, p. 8). Sull'archivio giuridico Normattiva, la voce ricorre in 248 atti giuridici ed è attestata a partire dalla legge di ratifica ed esecuzione del Trattato sull'Unione Europea n. 454 del 1992.

**intracomunitario** *agg.* ‘che avviene all'interno della comunità europea’ [GRADIT: 1986] → 1960

L'aggettivo è attestato in un documento giuridico redatto dalla Commissione europea e pubblicato il 23 gennaio 1960 con il titolo *La situazione economica della Comunità alla fine del 1959 e le prospettive per il primo trimestre del 1960*. A pagina 63 di tale documento ricorre l'aggettivo all'interno del sintagma «scambi *intracomunitari*». Altre collocazioni registrate nel corpus di testi giuridici europei sono *acquisti i., movimenti i., transizioni i., crediti i., operazioni i., commerci i.* Dal 1970, sia in ambito europeo sia nazionale, l'aggettivo ricorre sempre più frequentemente nei corpora di testi giuridici. Ciò si spiega probabilmente con il fatto che a partire dagli anni Settanta del Novecento, la Comunità economica europea (CEE) si è occupata di sempre più numerose materie, dotandosi anche di una certa autonomia finanziaria e istituzionale (Barbera, Fusaro, 2012: 60).

**paese terzo** *loc. s.m.* ‘nazione o territorio che non fa parte dell'Unione europea’ 1952

In base all'articolo 2, comma 1 della Direttiva n. 71/2005 del Consiglio, per «cittadino di un paese terzo» si intende «chiunque non sia cittadino dell'Unione» (art. 17, paragrafo 1 del TCE). La derivante definizione di paese terzo sarebbe allora ‘nazione o territorio che non fa parte dell'Unione europea’, anche se, l'aggettivo “terzo” farebbe più correttamente presupporre un contrasto non tanto con un paese UE, ma con i rapporti che intercorrono tra due o più paesi membri dell'UE. Il termine è attestato per la prima volta in un documento comunitario, la” Decisione dell'Alta Autorità, deliberata il 23 dicembre 1952 (n. 2/1952), che fissa le modalità d'applicazione e di riscossione dei prelievi di cui agli articoli

49 e 50 del Trattato”: «Tuttavia, gli stabilimenti dipendenti da un’impresa situata nel territorio di un altro Stato membro o di un *paese terzo* effettuano essi stessi i versamenti corrispondenti alla propria produzione» (art. 4, comma 3, n. Celex: 31952S0002). Successivamente, la locuzione è stata impiegata anche in ambito giuridico nazionale, con il medesimo significato (Ratti, 1971: 200).

**parafiscale** *agg.* ‘relativo all’esercizio della parafiscalità’ [GRADIT: 1982] → 1957

L’aggettiva risulta documentato all’interno del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea del 1957, nella parte relativa al protocollo sui privilegi e sull’immunità della Comunità Economica Europea: «La Banca europea per gli investimenti sarà, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e *parafiscale* al momento della sua costituzione [...]» (art. 21, n. Celex: 11957E/TXT). Su Normattiva, l’aggettivo è attestato a partire dalla legge n. 204/1958 di ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Bruxelles il 17 aprile 1957, contenente anche il protocollo sui privilegi e sull’immunità sopra riportato (cfr. protocollo a), art. 21, GU n. 75 del 27-3-1958). Tuttavia, nei testi legislativi nazionali, la voce risulta documentata solamente in cinque atti legislativi di ratifica ed esecuzione di trattati europei, senza mai ricorrere in testi giuridici redatti originariamente in lingua italiana.

**paramedico** *agg.* ‘che opera, con adeguata professionalità, nel settore della sanità, con compiti e funzioni che affiancano, coadiuvano l’opera del medico’ [GRADIT: 1978] → 1957

L’aggettivo *paramedico* è attestato nel Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea (TCEE), firmato il 25 marzo 1957: «Per quanto riguarda le professioni mediche, *paramediche* e farmaceutiche, la graduale soppressione delle restrizioni sarà subordinata al coordinamento delle condizioni richieste per il loro esercizio nei singoli Stati membri» (art. 57, comma 3, n. Celex: 11957E/TXT). Sulla piattaforma legislativa nazionale Normattiva, la voce è attestata dal 1969, con la legge n. 743/1969.

**patto di stabilità** *loc. s.m.* ‘accordo attraverso il quale gli stati membri si impegnano a rispettare determinati vincoli per il risanamento della finanza pubblica’ [GRADIT: 1997] → 1993

Nel 1997 i paesi membri dell’Unione europea hanno firmato un accordo, conosciuto come patto di stabilità e crescita (PSC), che li impegna a mantenere nel tempo specifici parametri



economici e rafforzare, in questo modo, il processo di integrazione monetaria iniziato nel 1992 con Maastricht. In questa accezione, la locuzione circola in ambito europeo già a partire dal 20 dicembre 1993, quando il Consiglio dell'Unione europea, in base all'articolo J.3 del Trattato sull'Unione Europea, decise di convocare una conferenza da svolgersi a Parigi nell'aprile del 1994 con tutti gli Stati interessati e le organizzazioni internazionali (CSCE, NATO, UEO), destinato all'avvio di un patto di stabilità degli Stati membri, alla risoluzione del problema delle minoranze e all'inviolabilità delle frontiere ("Decisione del Consiglio dell'Unione europea", n. 728/1993, n. Celex: 31993D0728). A livello nazionale, la locuzione si riferisce a quel sistema di regole che identifica i vincoli alla finanza delle Regioni e degli enti locali, determinandone singolarmente gli obiettivi programmatici. Il *patto di stabilità (interno)* rappresenta il meccanismo di risanamento finanziario nel rispetto dei parametri stabiliti del patto di stabilità e crescita (legge n. 448 del 1998 contenente le misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).

**principio di precauzione** *loc. s.m.* 'compatibilità tra lo sviluppo tecnico-scientifico, necessario al progresso dell'umanità, e il controllo dei rischi e delle minacce associate a tale sviluppo' [GRADIT: 1999] → 1984

La locuzione *principio di precauzione* è attestata la prima volta in una Risoluzione del Comitato consultivo europeo del 23 marzo 1984: «pur ammettendo che un *principio di precauzione* può suggerire l'introduzione di talune misure di protezione ambientale prima che si renda disponibile una prova irrefutabile delle cause dei danni all'ambiente [...]» ("Risoluzione del Comitato consultivo CECA sulla politica comunitaria per la protezione d'ambiente", n. Celex: 31984Y042802). La Carta mondiale della natura, approvata nel 1982 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e nel 1990 dalla Conferenza internazionale per la salvaguardia del Mare del Nord, stabilisce la necessità di prendere iniziative cautelative anche in assenza di prove scientifiche circa gli effetti dannosi dei rifiuti tossici, ponendosi quindi domande sui possibili pericoli futuri derivanti dall'uso di nuove tecnologie. Sulla piattaforma d'archivio Normattiva, la locuzione è attestata a partire dal 1999, nella legge di ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza sulla protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento (legge n. 175/1999).

**radiotossicità** *s.f.* 'La capacità di sostanze radioattive di provocare danni biologici per mezzo delle radiazioni direttamente o indirettamente emesse' [GRADIT: 1986] → 1959

Il sostantivo *radiotossicità* è attestato in un atto giuridico europeo emanato nel 1959 e finalizzato a stabilire le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della

popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (il corsivo è mio): «*radiotossicità*: tossicità dovuta alle radiazioni ionizzanti emesse dall'elemento radioattivo incorporato; tale tossicità non è connessa soltanto alle caratteristiche radioattive, ma dipende anche dal metabolismo dell'elemento nell'organismo o nell'organo, e dal suo stato chimico e fisico» (art. 1, comma 1, della direttiva n. 221/1959, n. Celex: 31959L0221). In ambito giuridico nazionale, il sostantivo radiotossicità è attestato in un solo atto, il DPR n. 1303 emanato nel 1969.

**regressività** *s.f.* ‘carattere proprio dei sistemi fiscali in cui reddito e incidenza delle imposte sono inversamente proporzionali’ [GRADIT: 1977] → 1951

Il sostantivo è attestato nel Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA) emanato il 18 aprile del 1951. Al capitolo II (parte prima), paragrafo 10, si legge: «determinazione, per i trasporti all'interno della Comunità, di tariffe dirette internazionali che tengano conto della distanza totale e presentino carattere di *regressività*, senza pregiudicare la ripartizione dei proventi, fra le imprese di trasporti interessate» (n. Celex: 11951K/CDT/P10).

**transfrontaliero** *agg.* ‘che oltrepassa le frontiere; che supera i confini di un singolo stato’ [GRADIT: 1985] → 1975

L'aggettivo è attestato al punto 8 della “Raccomandazione del Consiglio del 3 marzo 1975 concernente l'imputazione dei costi e l'intervento dei pubblici poteri in materia di ambiente” («Inquinamento *transfrontaliero*», n. Celex: 31975H0436). Su Normattiva sono registrati 330 contenenti l'aggettivo, il primo dei quali è documentato nella legge di ratifica ed esecuzione della “Convenzione europea sulla cooperazione *transfrontaliera*” promulgata nel 1984 (legge n. 948/1984).

## 2. Tecnicismi retrodatati con Normattiva

<b>cautelare</b> <i>agg.</i> [GRADIT: 1962] → 1919
<b>clausola compromissoria</b> <i>loc. s.f.</i> [Vocanet: 1940] → 1898
<b>decontaminazione</b> <i>s.f.</i> [GRADIT: 1963] → 1938
<b>disinserimento</b> <i>s.m.</i> [GRADIT: 1995] → 1959
<b>esdebitazione</b> <i>s.f.</i> [GRADIT: 2005] → 1894
<b>forfettariamente</b> <i>adv.</i> [GRADIT: 1992] → 1949
<b>inadempiente</b> <i>agg. e s.m. e f.</i> [GRADIT: 1917] → 1864

<b>intergovernativo</b> <i>agg.</i> [GRADIT: 1989] → 1948
<b>interprofessionale</b> <i>agg.</i> [GRADIT: 1963] → 1941
<b>per conto terzi</b> <i>loc. agg.</i> [DELIN: 1965] → 1872
<b>subfornitore</b> <i>s. m.</i> [GRADIT: 1995] → 1930
<b>tutelabilità</b> <i>s. f.</i> [GRADIT: 2000] → 1942

Tab. 6: Tecnicismi retrodatati con Normattiva

**cautelare** *agg.* ‘che tende a garantire’ [GRADIT: 1962] → 1919

L’aggettivo *cautelare* è attestato la prima volta nella collocazione «misure *cautelari*» all’interno del regio decreto n. 1360/1919, concernente la denuncia di armi, munizioni e di materie esplosive da parte dei privati cittadini che ne siano detentori (art. 3, comma 1, GU n. 191 del 11-8-1919). Ben più antica è la storia del verbo transitivo *cautelare* con significato di ‘difendere, assicurare usando cautela’, di prima attestazione cinquecentesca (GRADIT: 1527). In ambito europeo, l’aggettivo *cautelare*, più frequente del sinonimo *cautelativo* (rimando alla descrizione del lemma) si ritrova con frequenza solo a partire dagli anni Novanta, cioè dopo la firma del Trattato sull’Unione europea, che estese gli ambiti decisionali delle diverse Comunità allora esistenti (CE, CECA, EU- RATOM) anche alla politica estera, alla sicurezza comune, nonché all’attività giudiziaria in materia penale (Barbera, Fusaro, 2012: 61).

**clausola compromissoria** *loc. s.f.* ‘clausola che permette la devoluzione ad arbitri delle controversie contrattuali’ [Vocanet-LLI: 1940] → 1898

La locuzione è attestata dalla fine del XIX secolo, a partire dalla legge n. 290/1898 recante la convenzione stipulata con la Società Generale dell’illuminazione di Napoli per la fornitura di energia elettrica per i servizi governativi di quel porto. All’articolo 2 dell’allegato si legge: «Pel combinato e chiaro disposto degli articoli 12 (dodici) e 21 (ventuno) della convenzione 28 maggio 1897, senza derogare alla generalità dell’applicazione di questa *clausola compromissoria*» (GU n.166 del 19-7-1898). Sulla piattaforma giuridica EUR-Lex, la locuzione è attestata fin dal Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio del 1951 (art. 42), ricorrendo perlopiù all’interno di testi giurisprudenziali.

**decontaminazione** *s.f.* ‘eliminazione delle sostanze contaminanti’ [GRADIT: 1963] → 1938

Il sostantivo è attestato nell'allegato 4 del regio decreto n. 463/1938, concernente i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di maggiore medico: «Profilassi, disinfestazione e disinfezione delle maschere, dei vestiti, *decontaminazione* dell'acqua e degli alimenti» (GU n. 107 del 12-5-1938). In ambito europeo, la voce è attestata dalle direttive emanate nel 1959, relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (n. Celex: 31959L0221).

**disinserimento** *s.m.* 'il disinserire, il disinserirsi e il loro risultato' [GRADIT: 1995] → 1959  
La voce ricorre più volte all'interno del regolamento n. 128/1959 contenente le "Norme di polizia delle miniere e delle cave". All'articolo 364, relativo agli utensili e agli apparecchi elettrici portatili, si legge: «Quando sia assicurato il loro *disinserimento* automatico in caso di messa in funzione degli involucri metallici o di guasti del cavo flessibile» (GU n. 87 del 11-4-1959, art. 364, comma 2). Nei documenti europei, il sostantivo è attestato per la prima volta in una direttiva del 1970 (Direttiva n. 220/1970), concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri sulle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dall'accensione comandata dei veicoli a motore: «Lo starter dev'essere disinserito il più presto possibile [...]. Se questa prescrizione non può essere rispettata, il momento di *disinserimento* effettivo deve essere registrato» (par. 5.3 dell'allegato III, n. Celex: 31970L0220).

**esdebitazione** *s.f.* 'beneficio della liberazione dei debiti non onorati, al termine di una procedura fallimentare' [GRADIT: 2005] → 1894

L'istituto dell'*esdebitazione* è stato introdotto con la riforma del diritto fallimentare (d. lgs. n. 5/2006) e consiste nella liberazione del fallito dai debiti che non hanno potuto essere estinti nel corso della procedura fallimentare, a condizione che abbia tenuto un comportamento corretto e collaborativo nel corso dell'intera procedura. Il termine è però più antico, e circolava già a fine Ottocento nel significato di 'progressiva e integrale estinzione del debito', come si ricava dal regio decreto n. 124/1894: «Costituiscono il fondo sociale, i tributi d'ammissione dei soci, gli interessi delle somme impiegate, il valore degli stabili in ragione della loro progressiva *esdebitazione* [...]» (art. 30, comma 3, GU n.74 del 28-3-1894). Negli atti giuridici europei, il sostantivo inizia ad essere attestato a partire dal 2016 (cfr. Raccomandazione del Consiglio n. Celex: 32016H081818).

**forfettariamente** *adv.* ‘a prezzo fisso, a forfait’ [GRADIT: 1992] → 1949

L'avverbio è attestato a partire dalla metà del Novecento. La prima attestazione ricorre all'articolo 12, comma 2 del “Decreto del Presidente della Repubblica, recante provvidenze a favore della produzione bacologica nella campagna serica”: «La stessa Commissione determina, con la collaborazione dei rappresentanti di categorie, i criteri per stabilire *forfettariamente* i quantitativi di bozzoli su cui va applicato il contributo di L. 15 al chilogrammo» (DPR n. 261/1949, GU n. 124 del 31-5-1949). Nei testi giuridici europei, l'avverbio è attestato a partire dal 1955 (si veda: art. 5, comma 2, Decisione n. 26/1955 “sulle modalità di applicazione del meccanismo finanziario”).

**inadempiente** *agg. e s.m. e f.* ‘che, chi non adempie ad un obbligo, ad una promessa e simili’ [DELIN: 1939-40, GRADIT: 1917] → 1864

Nel 1864 *inadempiente* è attestato come aggettivo di “compratore”, per indicare colui che non adempie a un obbligo: «per conto e rischio del compratore *inadempiente* [...]» (cfr. regio decreto n. 1287/1864, che autorizza la Camera di commercio e d'arti di Cosenza a far eseguire le vendite volontarie delle merci al pubblico incanto, articolo 10, comma 1, GU n.191 del 12-8-1864). In ambito europeo, l'aggettivo risulta documentato la prima volta in una sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia il 19 dicembre 1961, mentre ricorre in un atto giuridico solo dal 1969, con l'emanazione della Decisione del Consiglio n. 408/1969.

**intergovernativo** *agg.* ‘relativo a più governi o ai loro rapporti’ [GRADIT: 1989] → 1948

L'aggettivo ricorre nel 1948 all'interno del decreto legislativo n. 163/1948 contenente “l'accordo concluso a Roma, il 15 maggio 1947, tra il Governo italiano ed il comitato *intergovernativo* per i rifugiati” (GU n.72 del 26-3-1948). In Google Libri si recupera un'attestazione ottocentesca, che però risulta unica e isolata: «Se lo Stato, o meglio un Governo non dichiara dal suo lato non riconoscere ed annullare quella legislazione *inter-governativa* del vigente concordato [...]» (cfr. Rocco Escalona, *Il Papato primato e temporale: inconciliabilità di due poteri*, Napoli, Tipografia dell'Industria, 1860, p. 119). Dalla fine degli anni '50, l'aggettivo risulta attestato anche all'interno dell'archivio legislativo europeo EUR-Lex (si veda l'allegato IV del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea del 1957, nel quale viene riportato l'atto finale della conferenza intergovernativa per il mercato comune e l'EURATOM, n. Celex: 11957E/TXT).

**interprofessionale** *agg.* ‘relativo a due o più professionisti’ [GRADIT: 1963] → 1941

Nel 1941 l'aggettivo *interprofessionale* risulta documentato all'interno di un atto normativo italiano (regio decreto n. 531/1941, contenente la "Revoca del riconoscimento giuridico della Cassa edile di previdenze sociali di Varese", GU n. 146 del 24-6-1941): «Considerando che con contratto collettivo 24 settembre 1937 è stata costituita la Cassa mutua paritetica *interprofessionale* [...]». In Normattiva, l'aggettivo ricorre per lo più nella collocazione "organizzazione *interprofessionale*". Il quadro normativo delle organizzazioni interprofessionali è stato definito prima dalla legge n. 88/1988, che ha regolato la conclusione di "accordi *interprofessionali*" nel settore agroalimentare e poi dall'articolo 12 del D.Lgs. n. 173/1998, che ha per la prima volta definito le caratteristiche e le funzioni delle *organizzazioni interprofessionali* (O.I.), associazioni private dotate di personalità giuridica con lo scopo di rappresentare le attività economiche connesse con la produzione, il commercio e la trasformazione di un determinato prodotto agricolo (cfr. D.Lgs. n. 173/1998, "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole", a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449). La biblioteca digitale Google Libri riporta qualche attestazione della voce nel corso del primo Novecento, ma sempre in riviste con visualizzazione protetta. Nel corpus EUR-Lex le attestazioni dell'aggettivo iniziano nel 1960, per farsi più numerose dalla fine degli anni Ottanta: «Peraltro, il *salario* minimo *interprofessionale* garantito, basato su un indice dei prezzi, è stato aumentato il 1° novembre del 2,67 %» ("La situazione economica della Comunità alla fine del 1959 e le prospettive per il primo trimestre del 1960", GU 3 del 23.1.1963, p. 88).

**per conto terzi** *loc.agg.* 'fatto che conto di altre persone' [DELIN: 1965] → 1872

La locuzione per conto terzi è attestata nel regio decreto 461/1872 che modifica lo statuto della Banca del Popolo di Poggibonsi (articolo unico, comma 1, GU n. 351 del 20-12-1872): «Ai termini della citata deliberazione sociale 28 luglio 1872, sono approvate le modificazioni seguenti: A) Nell'articolo 13 è aggiunto sotto la lettera e un capoverso nuovo dicente: "e) incasso *per conto terzi*" [...]». La locuzione ricorre inoltre nel regio decreto n. 367/1899, relativo all'approvazione del nuovo Regolamento generale del Banco di Napoli: «L'Istituto ha facoltà di incaricarsi, contro provvigione, fissata dal Consiglio d'amministrazione e rimborso delle spese, della compra e della vendita di titolo *per conto terzi*» (articolo 242, comma 1, GU n. 244 del 20-10-1899). A inizio Novecento, il regio decreto n. 1178/1925 riporta quanto segue: «Con ordinamenti e modalità speciali di servizio approvati dal Consiglio di amministrazione sono regolate le seguenti altre operazioni [...]: a) emissione, con versamento, di tratte sull'estero *per conto terzi*» (regio

decreto n. 1178/1925, articolo 246, comma 1, GU n. 169 del 23-7-1925). Da Google Libri recupero la locuzione dal titolo del “Concordato di lavoro dei tintori *per conto terzi* di Monza”, accordo stipulato il 28 gennaio del 1925. Ben più antica è la variante *per conto di terzi* (in Giovanni Domenico Peri, *Il negoziante*, vol. III, 1673, p. 80) o, ancora: «dà si scorge che gli Ateniesi avevano i loro banchieri, il cui ufficio consisteva nel cambiare monete, riscuoter crediti, far pagamenti per conto di terzi [...]» (*Manuale di conversazione contenente notizie scoperte, invenzioni relative all'economia domestica, al commercio, alle arti ed ai mestieri, all'agricoltura*, anno III, vol. 2, Venezia, Tipografia di Alvisopoli, 1836, p. 213). Le due varianti hanno continuato a coesistere nel Novecento. Nel corpus EUR-Lex, la locuzione per conto terzi è dominante per numero di occorrenze (2.171 documenti contengono la locuzione *per conto terzi*; 866 documenti contengono *per conto di terzi*). La prima attestazione della locuzione all'interno dell'archivio EUR-Lex risale alla Decisione dell'Alta Autorità della Comunità europea emanata il 26 marzo 1955, atto che istituisce un meccanismo finanziario suscettibile di assicurare l'approvvigionamento regolare di rottame del mercato comune: «Nei casi in cui le imprese lavorano il rottame *per conto terzi*, sono presi in considerazione i quantitativi [...]» (art. 3, comma 1, n. 14/1955).

**subfornitore** *s.m.* ‘titolare di un rapporto di subfornitura’ [GRADIT: 1995] → 1930

Nel 1930 il sostantivo *subfornitore* è registrato nel regio decreto n. 1398/193 riguardante l'approvazione del testo definitivo del Codice penale: «Le stesse disposizioni si applicano ai *subfornitori*, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori» (art. 251, comma 3, GU n.251 del 26-10-1930). In ambito giuridico nazionale, il termine è usato con maggior frequenza a partire dal 1998: è infatti con la legge n. 182/1998 che viene disciplinato per la prima volta il “contratto di subfornitura” con il quale si determina la natura contrattuale delle imprese coinvolte in tale rapporto. La prima attestazione di *subfornitore* (o *sub-fornitore*) sulla piattaforma EUR-Lex ricorre in un documento redatto dal Consiglio dell'Unione europea del 1965: «Conviene intendere per subfornitura la situazione risultante da un contratto concluso da un'impresa denominata “contraente principale” con un'impresa denominata “*sub-fornitore*”, in virtù del quale si conviene che, in esecuzione di un altro contratto intervenuto fra il contraente principale ed un'impresa terza denominata “acquirente”, il *subfornitore* deve fornire elementi o effettuare prestazioni che il contraente principale deve incorporare o utilizzare nella fornitura del complesso o dei complessi commessigli dall'acquirente» (Decisione n. 612/1965, sezione I dell'allegato).

**tutelabilità** *s.f.* ‘protezione, assistenza, difesa, custodia’ [GRADIT: 2000] → 1942

Il regio decreto n. 1369/1942 riguardante l'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile n. 633 del 1941 sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, recita: «[...] purchè non sia decorso il termine stabilito dalla legge per la *tutelabilità* dell'opera o del prodotto» (art. 65, comma 1, GU n. 286 del 3-12-1942, Dell'Anna, 2010: 268). Molto più frequente è l'utilizzo dell'equivalente voce *tutela*, termine di riferimento non solo per la dicitura di alcuni istituti giuridici contenuti nel codice civile, accomunati dalle finalità conservative e di tutela che li connotano (es. “tutela aquiliana del credito”, “tutela dei diritti di carattere stragiudiziale”, etc.), ma anche termine di riferimento per quella forma di assistenza predisposta per certe categorie di soggetti ritenuti incapaci di agire, alle quali viene attribuito un tutore (art. 343 c.c.). In ambito europeo, il sostantivo *tutelabilità* inizia ad essere attestato a partire dal 1966 (“Conclusioni dell'avvocato generale Roemer, n. Celex: 61965CC0062, p. 782) e ricorre in soli 34 atti.

### 3. Tecnicismi retrodatati con Google Libri

<b>brevettabilità</b> <i>s.f.</i> [GRADIT: 2000] → 1880
<b>contrattualmente</b> <i>adv.</i> [GRADIT: 1957] → 1864
<b>euromediterraneo</b> <i>agg.</i> [GRADIT: 1994] → 1973
<b>liquidatorio</b> <i>agg.</i> [GRADIT: 1980] → 1736
<b>preclusione</b> <i>s.f.</i> [DELIN, GRADIT: 1954] → 1791
<b>transeuropeo</b> <i>agg.</i> [GRADIT: 1992] → 1845

Tab. 7: Tecnicismi retrodatati con Google Libri

**brevettabilità** *s.f.* ‘possibilità di essere brevettato’ [GRADIT: 2000] → 1880

Il sostantivo è attestato nel 1880 nel periodico «Il Politecnico. Giornale dell'ingegnere architetto civile ed industriale», nel quale l'Ing. Valentino Ravizza dedica un paragrafo ai brevetti d'invenzione intitolato: *Della brevettabilità e della contraffazione in materia di private industriali*<sup>47</sup>. Nel 1891 il sostantivo ricorre nel periodico «La legge: monitore giudiziario e amministrativo del Regno d'Italia»<sup>48</sup>: «La stessa cosa riconobbe la Ditta Carpanini-Gambaro [...] quando accennò alla produzione fatta della perizia Schutzenberger seguita in Francia per dimostrare la novità e la *brevettabilità* di quella stessa lisciva Fenice per cui aveva dedotto analoga perizia». Nel 1942, nella sezione “Giurisprudenza” dedicata alle sentenze della Commissione dei ricorsi e contenuta nel *Bollettino dei Brevetti per invenzioni, modelli e marchi*, si

<sup>47</sup> In «Il Politecnico», anno XXVIII, Milano, 1880, pp. 395-405.

<sup>48</sup> In «La legge: monitore giudiziario e amministrativo del Regno d'Italia», anno XXXII, vol. I, Roma, 1892, p. 384.



legge: «[...] sebbene all'Estero siano in vigore esami molto severi come per esempio in Germania dove è stata ammessa la *brevettabilità* dell'invenzione di cui trattasi» (Parte I, Roma, 1946, p. 28). In ambito giuridico europeo, il sostantivo è attestato la prima volta in un bando di concorso bandito nel 1963 dalla Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica, per l'assunzione di un amministratore da assegnare al servizio procedura dei brevetti (GU 1 del 9-1-1963, p. 9). Sull'archivio di legislazione nazionale Normattiva, il sostantivo ricorre nel DPR n. 567 del 1974 recante la tariffa delle prestazioni professionali dei ragionieri e periti commerciali: «illustrazione dei requisiti di *brevettabilità della invenzione*» (allegato, art. 53, comma 1, GU n. 305 del 23-11-1974).

**contrattualmente** *adv.* 'per contratto, secondo contratto' [GRADIT: 1957] → 1864

L'avverbio è attestato nel 1864 in Matteo Pescatore, *Sposizione compendiosa della procedura civile e criminale*<sup>49</sup>: «Effetto di questo domicilio speciale, eletto *contrattualmente*, sarà, che per ogni domanda e contestazione relativa al contratto, [...] rendasi competente il tribunale di quel circondario, come se le parti ivi realmente avessero residenza, benché non l'abbiano». L'avverbio entra nei testi legislativi nazionali a partire dal 1891 (Regio decreto n. 99/1891, art. 34, comma 1), mentre, in quelli europei, è documentato da marzo 1951, con la firma del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (art. 68, comma 3, lettera b), n. Celex: 11951K/TXT).

**euromediterraneo** *agg.* 'relativo agli stati che si affacciano sul Mediterraneo' [GRADIT: 1994] → 1973

L'aggettivo, composto dal prefissoide *euro* e dall'aggettivo *mediterraneo*, è attestato nel volume: *Sardegna in prospettiva Euromediterranea*<sup>50</sup>. Nel corpus EUR-Lex, *euromediterraneo* ricorre per la prima volta nel 1987, in un documento contenente la "Risposta della Commissione all'interrogazione scritta N. 1670", avvenuta il 13 ottobre 1986: «la Commissione ha affermato che la cooperazione *euromediterranea* sarebbe più efficace [...]» (p. 72). Attestazioni più frequenti dell'aggettivo nei testi giuridici di EUR-Lex si hanno a partire dal 1995, dopo l'istituzione del Partenariato euro-mediterraneo (Euromed) tra gli stati membri dell'UE e i Paesi del Mediterraneo, avvenuta con la conferenza di Barcellona del 27-28 novembre di quello stesso anno. In effetti, sulla piattaforma Normattiva, l'aggettivo non è attestato prima del 1997 ("Legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo

---

<sup>49</sup> In Pescatore M., *Sposizione compendiosa della procedura civile e criminale nelle somme sue ragioni e nel suo ordine naturale con appendici di completamento sui temi principali di tutto il diritto giudiziario*, vol. I, Torino, Utet, 1864, p. 164.

<sup>50</sup> *Sardegna in prospettiva Euromediterranea. Le "nuove nazioni" esemplificate con una cultura insulare*, Firenze, Olschki, 1973.

*Euromediterraneo* tra Stati membri e Stato di Israele”, L. n. 31/1997, art. 1). Con la legge n. 111 del 2002, l’aggettivo è documentato per la prima volta in un atto legislativo nazionale redatto e approvato in Italia (art. 1, comma 1).

**liquidatorio** *agg.* ‘relativo ad una liquidazione’ [GRADIT: 1980] → 1736

La prima attestazione dell’aggettivo risale ad un documento giuridico settecentesco concernente la *Riforma delle tasse de’ signori giudici, avvocati, notari della città di Trento e sua pretura colli capitoli concernenti li mandati, e pignore*: «Accadendo che nel Giudizio esecutivo, com’anco *liquidatorio* si dovessero presentare Instrumenti, o altre Scritture [...]» (Trento, presso G. Perone, 1736, p. 9). Nell’Ottocento le collocazioni registrate sono numerose: *clausola l., operato l., processo l., sentenza l.* (es. «Nella sentenza *liquidatoria* sarà all’attore aggiudicata ovvero negata la chiesta proprietà», cit. da *Raccolta degli atti del governo e delle disposizioni generali emanate dalle diverse autorità in oggetti sì amministrativi che giudiziari: divisa in due parti*, 1825, vol. I, parte 1, par. 3, p. 114). E ancora, nel regio decreto n. 4962/1879 si legge (dal portale Normattiva): «I riconoscimenti accettati fanno inappellabilmente per lo apprezzamento *liquidatorio*» (articolo 33, comma 2, GU n. 169 del 21-07-1879). Nel 1964, l’aggettivo è attestato in un documento giuridico di EUR-Lex recante le “Conclusioni dell’avvocato generale Karl Roemer del 29 aprile 1964. Acciaierie Fonderie Ferriere di Modena e altri contro l’Alta Autorità della Comunità europea del Carbone e dell’Acciaio”: «Tale decisione non ha in effetti il compito di disciplinare direttamente e definitivamente la situazione giuridica di ogni impresa consumatrice di rottame. Una simile configurazione sarebbe indubbiamente concepibile, per la decisione *liquidatoria*» (paragrafo 1, n. Celex: 61963CC0055).

**preclusione** *s. f.* ‘impossibilità di compiere un determinato atto giuridico, per averne o non averne compiuto un altro precedentemente’ [GRADIT: 1954] → 1791

Il sostantivo è attestato nell’Aulico decreto per l’Austria emanato dal Tribunale mercantile di Vienna e datato 28 dicembre 1791: «Nessuno può provocare i suoi Creditori sotto la clausola della *preclusione*, non potendo essi perdere le loro azioni e ragioni, se non con la prescrizione legale ecc.» (in Gaetano Senoner, *Manuale per giudici, avvocati, ed altri che intendono applicarsi al foro non che per regi impiegati nelle provincie di sua maestà imperiale reale apostolica in Italia*, terza edizione, tomo I, Venezia, per Pietro Zerletti, 1815, p. 135). Nel *Codice di procedura civile della Repubblica e Cantone del Ticino*, pubblicato nel 1843 (Locarno, Tipografia del Verbano), si legge: «Il giudice delegato, appena seguita la sua nomina, invita con apposite cedole i creditori sequestranti od oppignoranti a produrre ne’ suoi atti entro otto giorni i loro

documenti, accompagnati da un petitorio esprimente la sede cui pretendono occupare nella classificazione; ed ogni creditore è tenuto di obbedire sotto pena di *preclusione*, salvi i casi che scusano dalla non comparsa» (libro 7, titolo IV, articolo 507, comma 1). Numerose sono le attestazioni della voce nei testi legislativi nazionali, la prima delle quali è contenuta nel regio decreto n. 3155/1923 sugli “Accordi speciali conchiusi fra l’Italia e rispettivamente la Banca centrale delle Casse di risparmio tedesche di Vienna ed il Credito fondiario d’Austria” (allegato-accordo con la Banca centrale, articolo 2). Infine, il sostantivo *preclusione* risulta documentato nel Trattato che istituisce la Comunità Economica del Carbone e dell’Acciaio (TCECA) firmato nel 1951, all’interno della sezione del protocollo sullo statuto della corte di giustizia: «Se tali documenti non sono stati uniti alla richiesta, il cancelliere invita l’interessato a produrli entro un termine ragionevole, senza che alcuna *preclusione* possa essere opposta nel caso in cui la regolarizzazione avvenga dopo la scadenza del termine di ricorso» (articolo 22, comma 2, n. Celex: 11951K/TXT).

**transeuropeo** *agg.* ‘che attraversa i paesi dell’Europa’ [GRADIT: 1992] → 1845

Prima attestazione della voce in Matteo Bianchi, *Geografia politica dell’Italia*, nel significato ‘tra paesi europei’: «Da quell’epoca in poi l’agricoltura ha sempre progredito ne’ suoi diversi rami, tranne il cotone, vinto dalla concorrenza *transeuropea*» (Firenze, Società editrice fiorentina, 1845, p. 945). Nel 1922 l’aggettivo è presente nel titolo del volume *Le linee aeree transeuropee e l’Italia*, scritto da Eugenio Boggiano-Pico e pubblicato a Roma. La più antica attestazione nei testi di EUR-Lex è nel “Parere in merito ad una relazione economica annuale 1984-85 della Commissione”, pubblicato il 22 novembre 1985 dal Comitato economico e sociale europeo (CESE): «La messa a punto di un programma a medio termine in materia di infrastruttura *transeuropea* dei trasporti in modo da intensificare i flussi commerciali tra gli Stati membri» (paragrafo 5, n. Celex: 51984AC1093). Su Normattiva l’ingresso dell’aggettivo non avviene prima del 1998 (DPR n. 277/1998) e occorre perlopiù all’interno di leggi di ratifica ed esecuzioni di accordi internazionali o in decreti di attuazione di direttive europee.

### 2.3 Processi di neoformazione lessicale

La formazione di nuove parole sulla base di elementi lessicali già esistenti è un procedimento che interessa una parte significativa del lessico, oggi più di ieri (Dardano,

1981: 360-362). In questo modo, tramite i meccanismi di derivazione e composizione, è possibile far funzionare il sistema linguistico in modo economico ed efficace. La tendenza all'economia dei mezzi linguistici, che è alla base delle formazioni prefissali, ha subito, dalla seconda metà del Novecento, un veloce slancio in avanti, corroborato dall'influsso del linguaggio pubblicitario e giornalistico e da quello esercitato da altre lingue (Dardano, 1981: 363).

Come magistralmente evidenziato da Fiorelli (2008), anche il linguaggio giuridico-amministrativo ha sempre fatto ampio uso di tali neologismi combinatori per creare nuove parole, tramite suffissazione e, più raramente, prefissazione. Sebbene fino al XIII il latino abbia mantenuto, nella prosa giuridica scritta, la sua posizione di supremazia rispetto ai volgari italici, tra la fine del XIII e il XIV secolo, grazie all'iniziativa di alcuni notai comunali, si raggiunse una svolta significativa: da quel momento, a partire dalle città di Siena, Firenze e Pisa, gli Statuti in volgare cessarono di costituire un'eccezione. Fu alla fine del Seicento che l'italiano divenne lingua dell'operare giuridico e assunse una dignità paragonabile a quella del latino, sebbene tale varietà linguistica rimase manovrata esclusivamente da persone colte o esperte di diritto, formatesi su fonti giuridiche in latino. Così, alla diffusione dell'italiano in tutti gli ambiti del diritto, si accompagnò una crescente ondata di latinismi “colti”<sup>51</sup> più o meno adattati, che inondarono la lingua degli uffici, delle cancellerie, del foro: le scelte linguistiche che si adoperavano non caratterizzavano solo il tecnicismo specifico, ma anche la suffissazione (*-uale, -ióre, -ivo*) e la sintassi (Fiorelli, 2008: 49). Peraltro, il ritardo con cui l'italiano si è fatto strada nel campo della dottrina e della giurisprudenza ha tracciato per sempre una distinzione linguistica di tali testi da quelli di legge: ancora oggi la lingua legislativa risulta essere una lingua “meno contaminata” dalle forme proprie del latino rispetto a quella della giurisprudenza e quella adoperata negli uffici della pubblica amministrazione.

Ritornando al volume di Fiorelli, all'interno del saggio intitolato *L'italiano giuridico dal latinismo al tecnicismo*, dedicato all'analisi diacronica dei meccanismi che portarono alla stesura dei primi documenti giuridici in volgare italiano, l'autore ricorda come la realizzazione di tecnicismi giuridici si realizzi maggiormente tramite suffissazione, procedimento più produttivo della prefissazione almeno fino al XVIII secolo: «Questi tecnicismi si rilevano bene, piuttosto che nel lessico, in altri aspetti di quelle scritture, come

---

<sup>51</sup> Per un maggiore approfondimento sul recupero “colto” dei latinismi in età moderna, rimando a: Vittorio Coletti, “L'etimologia delle parole”, ciclo di lezioni tenuto per il corso insegnanti 2019-2020 - *Dizionari per studiare la storia e la grammatica*, organizzato dall'Accademia della Crusca, YouTube, 6 febbraio 2020, Video, 2:45, link: [https://www.youtube.com/watch?v=HST\\_W1qC1eM](https://www.youtube.com/watch?v=HST_W1qC1eM) (ultimo accesso il 9 giugno 2022).

la formazione di parole mediante suffissi (più di rado, prefissi), o come certe costruzioni sintattiche» (Fiorelli, 2008: 102). In effetti, la neologia combinatoria, comprendente sia la morfologia derivativa (suffissazione, prefissazione) che compositiva (parole composte, parole sintagmatiche), è uno dei procedimenti più sfruttati per la creazione di nuovi termini specialistici, anche in ambito giuridico<sup>52</sup>. Sulla base di queste premesse, lo studio che segue è indirizzato all'analisi di alcuni dei più recenti e produttivi meccanismi neologici dell'italiano giuridico osservati tramite l'ausilio del software *AntConc* sul corpus di riferimento. Dalle analisi diacroniche (1951-2018) condotte sui testi giuridici emergono due recenti tendenze formative legate alla prefissazione e alla fissità sintagmatica<sup>53</sup>:

- 1) aggiunta del prefisso *-anti* ad una base nominale o aggettivale<sup>54</sup>;
- 2) parole sintagmatiche del tipo [N+N/Agg].

Se i meccanismi di formazione di parola sono storici e ben conosciuti, l'osservazione e l'analisi dei fenomeni più recenti deve inevitabilmente essere inserita e spiegata all'interno di una prospettiva di analisi più ampia e di respiro internazionale, che deve fare i conti con il multilinguismo e le diffuse pratiche traduttive all'interno delle istituzioni dell'Unione europea. In effetti, l'italiano giuridico sfrutta, al pari di altre lingue europee, "prefissi internazionali" perlopiù di derivazione classica («international prefixes», cfr. Mori, 2018: 217), per via della loro trasparenza semantica interlinguistica (es. *anti-*, *bio-*, *de-*, *inter-*, *intra-*, *post-*, *sub*, etc., cfr. Gualdo: 2010). Parallelamente all'affermarsi di tale tendenza, l'italiano giuridico di oggi, nella sua varietà nazionale ed europea, sfrutta con maggiore impiego nuovi procedimenti formativi in grado di ridurre la lunghezza delle frasi e di "compattarne il significato", tramite l'eliminazione di parole vuote (polirematiche del tipo [N+N] o [N+Agg.], cfr. Dardano, 1981: 360-366). Quindi, oltre che da necessità interne alla lingua, la crescita di nuove formazioni prefissali è altresì determinata dalla crescente influenza dei modelli linguistici stranieri e dal continuo processo di "europeizzazione" avviatosi in molte varietà giuridiche (Mori, 2018: 217).

---

<sup>52</sup> Per un approfondimento sui principali meccanismi di formazione delle parole in ambito giuridico, rimando a: Fiorelli, 2008; Gualdo, Telve, 2021: 428-430..

<sup>53</sup> Questa denominazione sottolinea la distinzione tra parole composte e parole sintagmatiche. A questo proposito, rimando allo studio di Sergio Scalise e Antonietta Bisetto (Scalise, Bisetto, 2008).

<sup>54</sup> La grande produttività di tale procedimento formativo nell'italiano di oggi è stata messa in luce da: Dardano, 1981: 362; Della Valle, 2010; Mori, 2018: 217; Cardinale, 2021: 75. Rimando anche all'articolo di Giuseppe Antonelli uscito sul «Corriere della Sera» il 3 febbraio 2019, dal titolo esemplificativo: *Gli anti-battono i pro- e i post- battono i pre-*.

I paragrafi che seguono riportano l'analisi storico-linguistica dei termini estratti dal corpus giuridico di riferimento, corredata dalla categoria grammaticale della voce e dalla sua definizione, dall'indicazione della prima attestazione e dai rispettivi commenti. In qualche caso, abbiamo retrodatazioni rispetto alla data di prima attestazione esibita dal GRADIT.

### 2.3.1 Neoformazioni con prefisso *anti-*: analisi storico-linguistica e retrodatazioni

Questo paragrafo è dedicato all'analisi diacronica dei composti con prefisso in *anti-* attestati la prima volta in documenti giuridici anteriori alla seconda metà del XX secolo. Il prefisso *anti-*, qui analizzato, si trova sempre con significato di 'contro' (der. gr. *anti*), a parte in soli due casi (*antidata*, *antiparte*) nei quali ricorre con il significato spazio temporale di 'prima, davanti' (der. lat. *anti*). In linea con quanto evidenziato dallo studio condotto da Paolo d'Achille e Maria Grossmann sul corpus MIDIA, Morfologia dell'Italiano in DIAcronia (D'Achille, Grossmann, 2017), neoformazioni con prefisso in *anti-* non sono attestate prima della fine del XVII secolo. La crescente tendenza all'economicità della lingua e alla sinteticità linguistica, nonché la crescente influenza esercitata nell'Europa unita dalle altre lingue, hanno prodotto, nell'italiano giuridico del secondo Novecento, una maggiore compattezza linguistica tanto sul livello lessicale, che su quello sintattico (semplificazione sintattica, nominalizzazioni tramite *nomina actionis*), non riscontrabile prima di tale periodo.

I termini raccolti nel presente paragrafo (Tab. 8) sono stati estratti tramite la maschera di interrogazione disponibile sul sito della piattaforma giuridica Vocanet-LLI<sup>55</sup>, contenente gli archivi unificati del Lessico Giuridico Italiano (LGI) e della Lingua Legislativa Italiana (LLI). Per alcune di queste voci è stato necessario apportare la data di prima attestazione solo di una specifica accezione, mentre per le altre è stato possibile retrodatare l'intero lemma a partire dalla data di prima attestazione esibita dal GRADIT e dal DELIN (in mancanza della voce su questi repertori, dal Treccani). Il miglioramento della data di prima attestazione è stato svolto tramite Google Libri, l'archivio unificato Vocanet-LLI, le piattaforme legislative Normattiva ed EUR-Lex.

---

<sup>55</sup> L'archivio, costruito presso l'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica (ITTIG) di Firenze ai fini della realizzazione di un grande vocabolario storico della lingua giuridica italiana, è consultabile dal seguente indirizzo: <http://www.ittig.cnr.it/BancheDatiGuide/vocabolario/> (ultimo accesso il 29 settembre 2022).

<b>antidata</b> <i>s.f.</i> [GRADIT: 1673] → XVI sec.
<b>antieconomico</b> <i>agg.</i> [DELIN e GRADIT: 1798] → 1784
<b>antigiudiziario</b> <i>agg.</i> [Treccani: 1998] → 1818
<b>antigiuridicità</b> <i>s.f.inv.</i> [GRADIT: 1937] → 1878
<b>antigiuridicamente</b> <i>adv.</i> [GRADIT: 1986] → 1875
<b>antigiuridico</b> <i>agg.</i> [GRADIT: 1884] → 1816
<b>antilegale</b> <i>agg.</i> [GRADIT: 1897] → 1814
<b>antiparte</b> <i>s.f.</i> [GRADIT: XVIII] → 1613
<b>antisociale</b> <i>agg.</i> [DELIN: 1797; GRADIT: 1814] → 1766

Tab. 8: Composti in *anti-* attestati prima del XX sec.

**antidata** *s.f.* der. di *data* con *anti-* ‘in atti e documenti, data anteriore a quella in cui è stato effettivamente redatto il documento’ [GRADIT: 1673] → XVI sec.

Il GRADIT riporta come data di prima attestazione del sostantivo *antidata* il 1673, con probabile riferimento al primo compendio di dottrina giuridica ad essere stato scritto in lingua italiana, *Il Dottor Volgare* di Giovan Battista De Luca. Il testo, stampato a Roma nel 1673, raccoglie tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale, organizzata in quindici libri (Fiorelli, 2008: 42). All’interno dell’intero testo sono presenti nove occorrenze della voce, riporto qui un solo esempio tratto dal Libro VIII, *Del credito*: «Ma ciò non è privilegio, per il quale un posteriore vinca l’anteriore per operazione della legge, ma nasce da una certa presunzione che la scrittura privata si presume fatta con l’*antidata*, finché non faccia prova sufficiente in questo concorso [...]» (cap. XVII, par. 13). Secondo il LEI, la voce, calco del francese *antidate* (cfr. LEI 2, 1550, 47), inizia a diffondersi dal XVI secolo, retrodatando così la data di prima attestazione esibita nel GRADIT. La ricerca della voce condotta sulla biblioteca Google Libri evidenzia numerose attestazioni del sostantivo *antidata* in testi di scienze giuridiche (raccolte di testi giurisprudenziali, dizionari di diritto, commenti alle leggi, articoli in riviste specializzate) scritti tra la seconda metà del XVIII secolo e la fine del XIX secolo. Nel corso del Novecento, invece, la voce non sembra aver avuto particolarmente fortuna: essa non risulta attestata né nell’archivio di legislazione nazionale Normattiva, né in quello europeo di EUR-Lex. Non ricorre all’interno del corpus VoDIM e nemmeno negli archivi online dei quotidiani “La Stampa” (non esente da errori di lettura dell’OCR) e “La Repubblica”.

**antieconomico** *agg.* der. di *economico* con *anti-* ‘contrario ai principi economici, non redditizio’ [GRADIT: 1798] → 1784.

L'aggettivo è attestato, nella variante con trattino, all'interno del volume di Giuseppe Gorani *Elogi di due illustri scopritori italiani* pubblicato a Siena nel 1784. Nell'elogio dell'Arcidiacono Sallustio Antonio Bandini, patrizio senese, si legge: «I padri eranvi puniti dei delitti dei figliuoli, ed il diritto di proprietà non era abbastanza esteso nei sudditi. I terreni coltivati in Comunità presentano anzi un piano *anti-economico*» (p. 76). Nel 1793 la voce ricorre, nella variante univerbata, all'interno degli *Opuscoli vari* di Pietro Napoli-Signorelli: «E sono all'opposto ben ben sicuro, che cessati i prestiti antichi in grazia di tali nuovi espedienti *antieconomici* lungi dal vedersi crescere in avvenire il numero de' pescatori a dieci e a venti per volta [...]» (tomo III, Napoli, 1973, p. 147). Nel corso di tutto l'Ottocento, numerose sono le attestazioni della voce all'interno di testi di ambito economico e giuridico: trattati di economia, riviste specializzate, saggi monografici, ma non mancano, tuttavia, estensioni di significato in contesti non necessariamente di ambito economico-giuridico, per riferirsi a qualcosa di eccessivamente dispendioso. Con questo significato lo si trova, ad esempio, in un saggio sulla meccanica dei muscoli intercostali scritto dal dott. Filippo Pacini di Pistoia, nel quale si parla di: «inutile ed *antieconomico* sacrificio di forze muscolari senza uno scopo sufficiente» (*Il Cimento. Giornale di fisica, chimica e storia naturale*, anno V, Pisa, 1847, p. 4), o ancora, nel volume *Opere edite ed inedite del Conte Giovanni Giraud*, nel quale troviamo il sintagma «indole *antieconomica*» (tomo XVI, Roma, 1842, p. 14). Per quel che concerne i testi di ambito giuridico, l'archivio di legislazione nazionale Normattiva registra 15 occorrenze dell'aggettivo a partire dal 1939, mentre la piattaforma EUR-Lex ne registra oltre 150 all'interno di regolamenti, direttive e decisioni europee.

**antigiudiziario** *agg.* 'che si contrappone all'operato della magistratura' [Treccani: 1998] → 1822.

Il vocabolario Treccani inserisce il lemma nella sezione dedicata ai neologismi e riporta, come prima attestazione, un articolo uscito su "La Stampa" il 28 luglio 1998: «Stretto nell'angolo dall'attivismo "*antigiudiziario*" e filo-centrista di Silvio Berlusconi, costretto ad ingoiare rospi da almeno sette mesi e in silenzio, Gianfranco Fini ha alla fine trovato una via di uscita [...]» (Alberto Rapisarda, "La Stampa", 28 luglio 1998, p. 9). Tuttavia, l'aggettivo è attestato già nel 1822, all'interno del volume *Compendio degli elementi di criminale diritto* scritto da Giovanni Carmignani: «polizia *antigiudiziaria*» (Firenze, p. 137). Risultano inoltre altre due occorrenze della voce all'interno dell'archivio giuridico Vocanet-LLI, in testi di diritto penale e amministrativo scritti nel 1832 (G. Carmignani, *Teoria delle leggi della*



*sicurezza sociale*, p. 279) e nel 1846 (R. Zerbi, *La polizia amministrativa municipale del Regno delle Due Sicilie*, p. 32). Oggi, l'aggettivo non sembra godere di molta fortuna: non risulta attestato sulle piattaforme legislative Normattiva ed EUR-Lex e nemmeno all'interno del corpus ITTIG rappresentativo di tutte e tre le tipologie di testo giuridico. Il quotidiano "La Repubblica" raccoglie sono due attestazioni della voce, una del 2002 (Cinzia Sasso, "La Repubblica", 16 luglio 2002, p. 8, sez. politica interna) e l'altra del 2020 ("La Repubblica", 7 febbraio 2020, p. 17, sez. commenti). Il corpus VoDIM, rappresentativo di molte varietà di lingua italiana, non contiene nessuna attestazione della voce *antigiudiziario*. A dimostrazione della sua bassa circolazione, l'aggettivo non risulta lemmatizzato né nei dizionari storici della lingua italiana, né nei maggiori dizionari dell'uso quali il GRADIT nell'edizione elettronica del 2007 e il Sabatini-Coletti, disponibile online dal 2011.

**antigiuridicità** *s.f.inn.* der. di *giuridicità* con *anti-* 'contraddizione tra un fatto o un atto e la norma giuridica' [GRADIT: 1955] → 1878.

Il sostantivo *antigiuridicità* ricorre la prima volta all'interno del volume del 1878 scritto dal giurista Enrico Ferri, *La teorica dell'imputabilità e la negazione del libero arbitrio* e pubblicato a Firenze: «Qualunque caso si presenti, sempre si vedrà andare d'accordo la punibilità dell'atto coll'*antigiuridicità* dei motivi impellenti» (Firenze, tip. Barbera, 1878, p. 555). Tramite lo strumento *Ngram viewer*<sup>56</sup> di Google, è possibile constatare che le attestazioni della voce iniziano via via a farsi più consistenti nel corso del secondo trentennio del Novecento, con picco massimo di attestazioni nel periodo 1940-1960, al quale segue un leggero declino. Il sostantivo circola all'interno di testi giurisprudenziali (sentenze, decisioni, ordinanze) e di testate giornalistiche di ambito giuridico: riviste specializzate, rassegne del Ministro delle comunicazioni, rassegne bibliografiche, testate di legislazione e giurisprudenza civile e penale, periodici e repertori generali di giurisprudenza. All'interno della vera e propria lingua legislativa, il sostantivo non sembra avere molta fortuna. È infatti attestato solo due volte nella piattaforma di archivio legislativo Normattiva («antigiuridicità penale», DPR n. 1319/1952), mentre su EUR-Lex si contano tre occorrenze della voce (Decisione n. 190/1989, Decisione n. 599/1994, Decisione n. 345/2005). Come ovvio, più numerose sono le attestazioni della voce all'interno di testi giurisprudenziali (sentenze, decisioni, informazioni giudiziarie). D'altra parte, la banca dati del VoDIM raccoglie 24

---

<sup>56</sup> *Ngram Viewer* è uno strumento di Google nato nel 2010 che permette di mostrare, attraverso un grafico, quanto è diffusa una parola o locuzione nei testi scritti presenti in rete (in un certo periodo di tempo). È possibile accedere allo strumento dal seguente link: <https://books.google.com/ngrams> (consultato il 7 settembre 2022).

attestazioni della voce solamente all'interno di testi di dottrina giuridica (compendi, articoli in rivista, saggi monografici), pubblicati tra il 2006 e il 2016.

**antigiuridicamente** *adv.* 'in modo antigiuridico' [GRADIT: 1986] → 1875.

L'avverbio, derivato dall'aggettivo *antigiuridico* (che analizzeremo tra poco), è attestato la prima volta nel 1875 all'interno di una rivista specializzata di legislazione e giurisprudenza diretta dal giurista Luigi Sampolo: «A voler dire quindi del merito di quella contestazione, tornerebbe ad un por [lacuna] *antigiuridicamente* a quanto per legge ho reputato vero ed inoppugnabile» ("Il circolo giuridico. Decisioni civili", Palermo, Giornale di Sicilia, 1875, anno VI, vol. VI, parte seconda, p. 38). Ancora, all'interno di un periodico di ambito giuridico pubblicato il 4 novembre 1902, si legge: «il dolo consiste nel [...] "commettere una violazione positiva di un fatto, od omissione, contemplata come reato dalla legge penale contingente, colla coscienza di operare *antigiuridicamente*, e del rapporto di causalità fra la propria azione ed il successo od evento dannoso diretto od indiretto"» (*La Cassazione Unica: periodico giuridico di Roma*, dir. Enrico Pessina, Camillo de Benedetti, anno XV, vol. XIV. n. 23, Roma, 1902, p. 669). Le attestazioni della voce si fanno più frequenti tra il 1930 e il 1940, per poi diminuire drasticamente nella seconda metà del XX secolo. Le piattaforme di archivio della normativa nazionale ed europea, Normattiva ed EUR-Lex non registrano nessuna occorrenza dell'avverbio e nemmeno la banca dati del VoDIM registra alcuna attestazione.

**antigiuridico** *agg.* 'che contraddice la norma giuridica' [GRADIT: 1884] → 1816

L'aggettivo antigiuridico, nella variante con trattino, si trova documentato la prima volta all'interno del commentario dell'intero codice civile austriaco (1811) redatto dal giurista austriaco Francesco di Zeiller e tradotto in italiano tra il 1815-1816 da Francesco de Calderoni: «Secondo l'idea generale di diritto, per cui noi possiamo distinguere le azioni giuridiche dalle *anti-giuridiche* [...]» (dal ted. *rechtsverletzungen*, *Commentario sopra il codice civile universale della monarchia austriaca*, Venezia, tip. Picotti, vol IV, 1816, p. 205). Dopo un vuoto di attestazioni durato circa un ventennio, la biblioteca Google Libri registra alcune attestazioni della voce a partire dalla seconda metà dell'Ottocento: nel 1846 l'aggettivo ricorre all'interno negli *Annali delle scienze religiose compilati dal Prof. Giacomo Arrighi*: «ciò che diede ivi bella opportunità ad egregi difensori delle vere libertà della Chiesa di mettere in chiaro lume l'origine infausta e la natura *antigiuridica* di così fatte [...]» (II serie, vol. II, Roma, 1846, p. 102), nel 1881 è documentato nella rivista giuridica specializzata "Il circolo

giuridico. Rivista di Legislazione e Giurisprudenza”, diretta da Luigi Sampolo: «Egli ammette che la pena ha per fine di contrapporre motivi giuridici a motivi antiggiuridici [...]» (Palermo, 1881, vol. VI, anno XI, p. 111) e ancora, nel 1886, la voce ricorre nella *Polemica in difesa della scuola criminale positiva* di Enrico Ferri: «[...] che l’azione stessa è punibile o no a seconda, che i motivi di essa sono giuridici o *antigiuridici*» (Bologna, Zanichelli, 1886, p. 89). La banca dati del VoDIM registra una ventina di attestazioni dell’aggettivo, tutte comprese in testi giuridici dottrinali scritti tra il 2000 e il 2016. Le piattaforme legislative Normattiva ed EUR-Lex registrano solo tre recentissime attestazioni della voce, tutte successive agli anni 2000. Sembrerebbe quindi confermato quanto evidenziato tramite *Ngram viewer*, il quale mostra una diminuzione di attestazioni della voce dal periodo post-bellico al principio degli anni 2000, seguiti poi da un leggero aumento di frequenza.

**antilegale** *agg.* ‘che è contrario alla legalità’ [GRADIT: 1897] → 1814.

L’aggettivo *antilegale* è attestato a partire dal secondo decennio del XIX secolo. Nel 1814 è documentato nella lettera ventunesima scritta dall’abate spagnolo J. Masdeu: «La Crusca presenterà un meraviglioso ammassamento di goffi sbagli, antilogici, anticritici, *antilegali*, ed anti, ed anti in sì gran numero, che ne rimarranno i lettori sbalorditi» (*Lettera ventesimaprima dell’abate Masdeu al signor Abate Fea*, trad. dallo spagnolo, Roma, 15 marzo 1814, p. 130, Google Libri). Nel 1818 l’aggettivo ricorre all’interno dei *Trattati di legislazione civile e penale* (trad. dal francese di Michele Azzariti, tomo I, Napoli, 1818, p. 181, Google Libri) di Geremia Bentham: «Il diritto reale è sempre impiegato in un senso legale, il diritto naturale è spesso impiegato in un senso *anti-legale*» (fr. *anti-légal*, *Traité de législation civile et pénale*, tomo I, Parigi, 1802, p. 136). Nel 1858 risulta documentato all’interno del *Trattato sull’apposizione e rimozione de’ suggelli in materia civile, commerciale e penale* di Stefano Mazza: «Tutte queste stravaganti supposizioni porterebbero a stabilire un principio *antilegale*, tutto contrario a quello che lo è in fatto» (Napoli, titolo I, p. 49, Google Libri). Per quanto riguarda la più recente diffusione della voce, le piattaforme legislative Normattiva ed EUR-Lex non registrano alcuna attestazione dell’aggettivo. La banca dati del VoDIM non contiene alcuna occorrenza della voce nei testi inclusi nel corpus giuridico ITTIG, mentre riporta una sola attestazione della voce in un testo parlamentare della XXII legislatura riunitasi a Roma il 24 gennaio del 1905. L’aggettivo non è attestato nemmeno sugli archivi online dei quotidiani “La Stampa” e il “Corriere della Sera”, mentre il quotidiano “La Repubblica” registra solo due attestazioni della voce, una documentata in un articolo uscito il 26 maggio 1992 e l’altra il 13 novembre 2007.

**antiparte** *s.f.* der. di *parte* con *anti-* ‘davanti, prima’ ‘prelevazione anticipata da una massa comune di beni’ [GRADIT: XVIII] → 1613

La prima attestazione del sostantivo *antiparte* ricorre negli *Statuti civili della Serenissima Repubblica di Genova* del 1613: «Ma se non ci fossero discendenti da figliuole [...], le nipoti da figliuoli prima morti, debbano aver l'*antiparte* dei beni del defunto [...]» (Genova, tip. Giuseppe Pavoni, 1613, libro quinto, p. 175). Nel 1672 troviamo documentata la voce in un testo di dottrina giuridica (si veda: Giovanni D. Peri, *Il negoziante*, Venezia, presso Giacomo Herz, 1672, vol. I, p. 45, Google Libri). Nel corso del Settecento le attestazioni iniziano a farsi più numerose, ma è nella prima metà del XIX secolo che si registra il picco più alto: lo dimostra sia l'interrogazione condotta nella biblioteca digitale Google Libri e nell'archivio giuridico Vocanet-LLI, sia l'inserimento della voce (indicata come “termine legale”) all'interno della quinta impressione del *Vocabolario degli Accademici della Crusca* del 1863-1923. Nel corso del Novecento, le attestazioni della voce iniziano a farsi più esigue fino a diminuire quasi del tutto dagli anni '70 del Novecento, in seguito alla riforma del diritto di famiglia n. 151 del 1975. Gli archivi di legislazione, Normattiva ed EUR-Lex, la banca dati del VoDIM e gli archivi online dei quotidiani “La Stampa” e “La Repubblica” non documentano alcuna occorrenza della voce.

**antisociale** *agg.* der. di *sociale* con *anti-* ‘asociale’ [DELIN: 1797;GRADIT: 1814] →1766.

La prima attestazione dell'aggettivo risale al 1766, nelle Lettere del Sig. Giacobbe Vernes sopra il Cristianesimo del Sig. Gian Giacomo Rousseau: «E che? Direte voi, son questi gli effetti che si attribuiscono al “Cristianesimo dell'Evangelio”? Sarebbe egli *Antisociale*? [...]» (trad. dal francese, Milano, presso G. Galeazzi, 1766, p. 104). Qualche anno dopo, all'interno delle *Lettere di un francese all'autore italiano dell'“Indifferenza nel secolo decimo ottavo”* pubblicate nel 1772, leggiamo: «Chi dirà che sia un effetto *antisociale* ed inumano, quel che non si concede per altra idea che per l'idea della società?» (Venezia, 1772, lettera settima, p. 100). Ancora, nel 1790, l'aggettivo è attestato nel *Supplemento al giornale ecclesiastico di Roma*: «Il rimedio ne è preparato dal Sig. Abbate Sieyes, con dichiarare *antisociale* il voto di castità» (Roma, presso S. Lucia della Tinta, 1790, p. 363). Più numerose si fanno le attestazioni della voce nell'Ottocento, sia in testi di dottrina giuridica (*Polemica in difesa della scuola positiva* di Enrico Ferri del 1886; *Limiti e i modificatori dell'imputabilità* di Bernardino Alimena del 1896 e del 1899, etc.), sia in riviste specializzate o saggi di filosofia, storia ed economia. Nel Novecento, il numero di attestazioni continua a crescere: principali vettori di diffusione dell'aggettivo sono i testi giornalistici e le riviste scientifiche, mentre la lingua legislativa fa

un uso abbastanza ridotto della voce. Normattiva registra solamente 12 attestazioni (quasi sempre nella collocazione “comportamento *antisociale*”); EUR-Lex ne registra 3 (52 occorrenze nei documenti preparatori).

Passiamo, quindi, alla raccolta e all’analisi storico-linguistica dei più recenti composti con prefisso *anti-* ‘contro’ estratti dal corpus di riferimento. Per ogni lemma estratto dal corpus (vd. Tab. 9) viene fornita la categoria grammaticale, la derivazione, la definizione, la prima attestazione esibita dal GRADIT e dal DELIN (o, in mancanza della voce su questi repertori, dal Treccani), un breve commento storico-linguistico.

<b>anticoncorrenziale</b> <i>agg.</i> [GRADIT: 2004] → 1972
<b>anticorruzione</b> <i>agg.inv.</i> [GRADIT: 1955] → 1952
<b>anticumulo</b> <i>agg.inv.</i> 1972 (in EUR-Lex, “Proposta di Regolamento del Consiglio”, Celex: 51972PC0610)
<b>antidiscriminatorio</b> <i>agg.</i> [GRADIT: 1955] → 1976
<b>antidroga</b> <i>agg.inv.</i> GRADIT: 1955
<b>antielusivo</b> <i>agg.</i> [GRADIT: 1994] → 1989
<b>antiemissione</b> <i>agg.inv.</i> GRADIT: 1955
<b>antifrode</b> <i>agg.inv.</i> [GRADIT: 1995] → 1973
<b>antimafia</b> <i>agg.inv. e loc.s.f.</i> GRADIT: 1962
<b>antimonopolio</b> <i>s.m. e agg.inv.</i> [GRADIT: 1971] → 1793
<b>antiquinamento</b> <i>agg.inv.</i> [GRADIT: 1983] → 1972
<b>antintrusione</b> <i>agg.inv.</i> [GRADIT: 1983] → 1978
<b>antiriciclaggio</b> <i>agg.inv.</i> [GRADIT: 1992] → 1989
<b>antiterrorismo</b> <i>agg.</i> [GRADIT: 1977] → 1974
<b>antitratta</b> <i>agg.inv.</i> Treccani: 1989
<b>antisciopero</b> <i>agg.inv.</i> [GRADIT: 1955] → 1943
<b>antiviolenza</b> <i>agg.inv.</i> [GRADIT: 1995] → 1972

Tab. 9: Composti novecenteschi in *anti-* estratti dal corpus

**anticoncorrenziale** *agg.* der. di *concorrenziale* con *anti-* ‘di comportamento, provvedimento e simili, che mina i principi della libera concorrenza fra aziende’ [GRADIT: 2004] → 1972.

L’aggettivo ricorre all’interno di un documento estratto da EUR-Lex contenente le “Conclusioni dell’Avvocato generale Henri Mayras del 21 settembre 1972” (trad. dal francese). Al par. IV del documento si legge: «[...] sia per quanto riguarda la propria competenza, sotto il profilo dei riflessi sugli scambi tra gli Stati membri, che per quanto riguarda l’indole *anticoncorrenziale* dei regolamenti litigiosi. [...]» (n. Celex: 61972CC0008, p. 1002). Il documento è esplicitamente dichiarato tradotto dalla versione in lingua francese,

nella quale compare il termine *anticoncurrentiel*. Tuttavia, l'aggettivo inizia a diffondersi, nei testi giornalistici e giuridici, solo a partire dagli anni '90: gli archivi dei quotidiani "La Repubblica" e "La Stampa" documentano la voce rispettivamente dal 1988 e dal 1992; negli atti normativi italiani consultabili su Normattiva, il termine non è mai attestato prima del 2003, con la legge n. 320 del 24 ottobre 2003 (art. 38, comma 1, GU n. 271 del 21.11.2003). La banca dati del VoDIM registra una quarantina di attestazioni della voce in testi di dottrina giuridica a partire dal 2005.

**anticorruzione** *agg.inv.* der. di *corruzione* con *anti-* 'che combatte la corruzione in ambito politico e amministrativo', GRADIT: 1955 → 1952

L'aggettivo inizia ad essere attestato sulla biblioteca digitale Google libri e sull'archivio online del quotidiano "La Stampa" a partire dagli anni '50 del Novecento (in «La Stampa», 25 maggio 1952, p. 3, fonte: ONLI). Tuttavia, nei testi legislativi nazionali l'aggettivo è attestato in 88 atti solo a partire dal 1988 (si veda: Normattiva), la maggior parte dei quali fa riferimento all'Autorità nazionale *anticorruzione*' (ANAC), istituita con decreto-legge n. 90/2014. La voce è invece molto più utilizzata dalle varie istituzioni europee (oltre 800 attestazioni), soprattutto nei documenti preparatori stilati dalla Commissione europea, anche se l'aggettivo non ricorre mai prima del 1997. Il fatto che il sito EUR-Lex registri un numero di attestazioni molto più alto rispetto a Normattiva è da attribuire al fenomeno di interferenza linguistica di ambito europeo causato dalla tipica attività traduttiva dalle versioni in lingua francese (fr. *anticorruption*) e inglese (ing. *anti-corruption*) a quella in lingua italiana.

**anticumulo** *agg.inv.* der. di *cumulo* con *anti-* 'divieto di cumulo di più prestazioni della stessa natura' 1972.

Utilizzato perlopiù in riferimento alle norme giuridiche, l'aggettivo è assente in tutti i maggiori dizionari dell'uso consultabili online (GRADIT, Treccani, Sabatini-Coletti), nella banca dati del VoDIM e all'interno del portale legislativo Normattiva, mentre dal 1972 risulta documentato su EUR-Lex («disposizioni *anticumulo*», trad. fr. «règle *anticumub*», in "Proposta di Regolamento del Consiglio", 1972, n. Celex: 51972PC0610, p. 12). Il fatto che il termine risulti attestato solo sulla piattaforma EUR-Lex, e mai su Normattiva, potrebbe essere legato all'influsso dell'interferenza linguistica che la lingua procedurale francese ha esercitato su l'euroletto italiano. Sono, infatti, oltre 550 le attestazioni dell'aggettivo

all'interno della versione italiana di testi giuridici europei di traduzione diretta dal francese *anticumul/non-cumul* (si veda: EUR-Lex, GU L 363 del 30.12.1973).

**antidiscriminatorio** *agg.* der. di *discriminatorio* con *anti-* 'contrario a qualsiasi discriminazione sociale, razziale, culturale' [GRADIT: 1995] → 1976.

L'aggettivo è attestato in un documento estratto da EUR-Lex contenente le "Conclusioni dell'Avvocato generale Alberto Trabucchi del 6 luglio 1976". A pagina 1344, si legge: «Riteniamo dunque per tutto questo che anche delle attività sportive che abbiano un carattere economico possono tuttavia sfuggire all'applicazione delle fondamentali norme *antidiscriminatorie* del trattato [...]» (trad. dall'italiano, n. Celex: 61976CC0013, p. 1344). La versione francese dello stesso documento, tradotto dalla lingua italiana, contiene il termine *anti-discriminatoires*, cosa che potrebbe far supporre, questa volta, ad un rovesciamento delle parti: è la lingua italiana ad aver interferito su quella francese, non il contrario. Sulla piattaforma Normattiva, ricorrono 4 attestazioni della voce, la prima delle quali risale al 1999: «2) rafforzamento delle funzioni intese al rispetto della normativa *antidiscriminatoria*» (art. 47, comma 1, lettera 2). La banca dati del VoDIM registra 51 occorrenze dell'aggettivo a partire dal 2002, tutte documentate all'interno dei testi di dottrina giuridica contenuti nel corpus ITTIG. Un centinaio di attestazioni della voce ricorrono all'interno dell'archivio del quotidiano "La Repubblica" (a partire dal 1988) e del quotidiano "La Stampa" (a partire dal 1996).

**antidroga** *agg. inv.* der. di *droga* con *anti-* 'che combatte l'uso e il commercio clandestino di stupefacenti', GRADIT: 1955.

L'archivio nazionale di tutta la normativa vigente, Normattiva, rileva che i primi documenti a contenere l'aggettivo *antidroga* risalgono al 1978, con riferimento ai DPR relativi alla modifica dello statuto di talune Università: «organizzazione di centri antiveleni ed *antidroga*» (DPR n. 962/1978, art. 1; DPR n. 1053/1978). Il sito europeo EUR-Lex registra oltre 130 atti giuridici contenenti tale aggettivo, a partire dal 1980. Migliaia sono le attestazioni della voce presenti all'interno degli archivi dei quotidiani "La Repubblica" e "La Stampa" a partire dalla seconda metà del Novecento.

**antielusivo** *agg.* der. di *elusivo* con *anti-* 'di provvedimento, sanzione e simili, che ha la funzione di evitare l'elusione di un obbligo, spec. l'evasione fiscale' [GRADIT: 1994] → 1989.

L'aggettivo *antielusivo*, documentato la prima volta in riferimento al “comportamento”, ricorre all'interno di un articolo di Marisa Calcagni dal titolo *Saranno colpiti tutti i contribuenti che eludono il fisco*, pubblicato il 29 gennaio 1989 da “La Repubblica”: «Quindi è molto difficile condannare a priori un comportamento come *antielusivo*, ma bisognerebbe valutare il “business purpose”, cioè il fine economico con cui è stato posto in essere» (“La Repubblica”, sez. settimana finanziaria, p. 49). Sulla piattaforma Normattiva, la prima occorrenza dell'aggettivo risale alla legge n. 413 del 1991, che istituisce, all'articolo 21, comma 1, «il comitato consultivo per l'applicazione delle norme *antielusive*». Successivamente è attestato anche nelle seguenti collocazioni: “disposizione *antielusiva*”, “funzione *antielusiva*”, “finalità *antielusiva*”. Il sito EUR-Lex registra solo 4 occorrenze della voce, a partire dal 2007 («clausola *antielusiva* generale», «disposizione *antielusiva*», «regime fiscale *antielusivo*»).

**anti-emissione** *agg.inv.* der. di *emissione* con *anti-* ‘che riduce o elimina l'emissione di sostanze inquinanti o l'emissione di onde elettromagnetiche’, GRADIT: 1955.

Normattiva registra l'aggettivo *anti-emissione* solo due volte: una nel 1995 con la legge n. 146/1995, relativa alla convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza e alla lotta contro le emissioni di composti organici volatili (allegato, protocollo, annesso II); l'altra nel 2006 con la legge n. 125, concernente la ratifica ed esecuzione della Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico e gli inquinanti organici persistenti (allegato, protocollo, annesso V). Sul sito europeo di EUR-Lex, non è presente nessuna attestazione di tale aggettivo. Una trentina di attestazioni dell'aggettivo ricorrono all'interno dell'archivio del quotidiano “La Repubblica” e “La Stampa”.

**antifrode** *agg.inv.* der. di *frode* con *anti-* ‘che combatte le frodi’ [GRADIT: 1995] → 1973.

L'aggettivo è attestato su EUR-Lex a partire dal 1973, nell'interrogazione orale n. 176 del 1973 avente come oggetto la “Prima relazione finanziaria sul Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia anno 1971”: «Le squadre volanti *antifrode*» (par. 4, GU C 11 del 7.2.1974, p. 33). Nella versione francese dello stesso documento, dalla quale è stata tradotta quella italiana, compare il termine *anti-fraude*. Nei testi normativi italiani, l'aggettivo è attestato la prima volta all'interno del Decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504 (cfr. art. 7, comma 3, GU n. 279 del 29.11.1995).



**antimafia** *agg.inv.* e *loc.s.f.* der. di *mafia* con *anti-* ‘finalizzato a combattere la mafia’, GRADIT: 1962

Il GRADIT fornisce come data di prima attestazione il 1962, con riferimento sia all’aggettivo, sia alla locuzione sostantivale *Commissione parlamentare antimafia*. Tale commissione è stata istituita attraverso la legge n. 1720/1962, la quale, tuttavia, non contiene il termine *antimafia*, ma riporta invece “Commissione Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia”, commissione avente l’incarico di indagare sul fenomeno della mafia e delle associazioni criminali, italiane e straniere. Dal 1962, la voce si diffonde nei testi giornalistici («lotta *antimafia*» in “La Stampa”, 5 settembre 1962, p. 5) e nei discorsi parlamentari («Commissione *antimafia*» in “IV Legislatura- seduta del 28 febbraio 1967”) e, nell’arco di un ventennio, entra all’interno dei testi legislativi. Sui testi legislativi nazionali, il primo atto normativo a contenere l’aggettivo *antimafia* è il decreto-legge n. 189/1987, relativo alle misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato: «misure *antimafia*» (cfr. Normattiva, art. 4, comma 1). L’archivio legislativo europeo registra l’aggettivo a partire dal 1992 (“Processo verbale della seduta del 19 novembre 1992”, GU C 337 del 21.12.1992).

**antimonopolio** *s.m.* e *agg.inv.* der. di *monopolio* con *anti-* ‘che ha lo scopo di impedire la formazione di monopoli’ [GRADIT: 1971] → 1793.

Nel 1793 il sostantivo ricorre nel titolo di un’opera dell’avvocato Federico Villano: *L’antimonopolio, ossia il modo facile da estinguere i monopoli e rendere utile e fruttifero tutto il denaro dello stato* (Napoli, Mazzola-Vocola, 1793, Biblioteca civica Angelo Mai di Bergamo). La biblioteca digitale Google Libri, tuttavia, lascia un vuoto di attestazioni del sostantivo a inizio Ottocento e registra invece numerose attestazioni della voce nella seconda metà dell’Ottocento, sempre all’interno di riviste di ambito economico (1876, 1878, 1883, 1884, 1885, 1892, 1893). A fronte di queste fonti ottocentesche che, seppur non numerose, retrodatano la storia della parola *antimonopolio*, andrà rilevato che le attestazioni del termine si fanno rilevanti e numerose per la storia della lingua giuridica italiana tra gli anni ’60 e ’90 del secolo scorso, periodo seguito dal sopravvento dell’anglismo *antitrust*. Sulla piattaforma legislativa Normattiva, la voce è documentata una sola volta in funzione di aggettivo (“legislazione *antimonopolio*”, legge n. 415/1997). Il sito EUR-Lex registra circa 50 attestazioni di *antimonopolio* a partire dal 1985 (GU C 269 del 21.10.1985, p. 8). L’aggettivo *antimonopolio*, perlopiù utilizzato in riferimento alle “disposizioni” (leggi, norme, etc.) e

all'“autorità” (Commissione, ufficio, servizi, etc.) inizia a circolare successivamente al sostantivo, presumibilmente dagli anni '80 del Novecento<sup>57</sup>.

**antiquinamento** *agg.inv.* der. di *inquinamento* con *anti-* ‘diretto a prevenire l'inquinamento’ [GRADIT: 1983] → 1972

L'aggettivo è attestato, nella variante senza trattino, all'interno di un documento presentato dalla Commissione europea il 24 marzo 1972 e contenente una “Comunicazione sul programma delle Comunità europee per l'ambiente”: «[...] da parte loro le industrie dovranno procedere agli investimenti necessari per rispettare la regolamentazione *antiquinamento*, finanziare lo sviluppo delle nuove tecnologie [...]» (GU C 52 del 26-5-1972, n. Celex: 31972Y0526, p. 7). Dato che nella versione francese dello stesso documento è attestata la voce *anti-pollution*, dobbiamo considerare l'aggettivo *antiquinamento* un calco strutturale della voce francese. Nel 1973, l'aggettivo è documentato all'interno dell'art. 21 (articolo unico) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1145/1973, Titolo III dell'allegato, nella variante con trattino: «ingegneria dell'*anti-inquinamento*» (GU n. 283 del 30-10-1974).

**antintrusione** *agg.inv.* der. di *intrusione* con *anti-* ‘che ha lo scopo di impedire le effrazioni’ [GRADIT: 1983] → 1978.

Il termine è attestato la prima volta in un documento del 1978 estratto dal sito europeo EUR-Lex, l'“Interrogazione scritta n. 420/78 dell'on. Cifarelli alla Commissione delle Comunità europee”, relativa alla protezione antisabotaggio del C.C.R. Euratom di Ispra: «Può la Commissione indicare per quale motivo il Centro comune di ricerca di Ispra, a differenza di altri siti Euratom, continua ad essere privo di adeguato sistema di sicurezza *antintrusione*, destinato ad evitare sia l'eventuale furto di materiale radioattivo sia, in particolare, atti di sabotaggio?» (GU n. 293 del 7.12.1978, p. 7). L'aggettivo non sembra ricalcare nessuna versione linguistica di precedente stesura, né francese, né tantomeno inglese: il documento francese riporta l'indicazione *systeme de sécurité*, quello inglese *security system*. Sulla piattaforma Normattiva, l'aggettivo ricorre in 6 atti legislativi a partire dal 1991 e sempre nella variante con trattino (*anti-intrusione*).

---

<sup>57</sup> Per un maggiore approfondimento sulla storia della parola *antimonopolio* e sull'anglismo *antitrust*, rimando ad un mio contributo che confluirà negli atti della IV Giornata dell'ASLI per il dottorato di ricerca (Firenze, 2-4 dicembre 2021): Tombesi E., *Da “antimonopolio” ad “antitrust”: qualche osservazione da corpora di testi giuridici*, Firenze, Cesati Editore (in corso di stampa).

**antiriciclaggio** *agg.inv.* der. di *riciclaggio* con *anti-* ‘che ha lo scopo di prevenire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite’ [GRADIT: 1992] → 1989.

L’aggettivo risulta attestato, nella variante con trattino, all’interno di un articolo di Elena Polidori intitolato *La richiesta degli USA “un’agenzia comune per battere la piovra”* e pubblicato il 9 aprile 1989 su “La Repubblica”: «La ricerca non fornisce notizie sulle norme *anti-riciclaggio*. Dice invece che le banche devono identificare i clienti anche nel caso di rapporti occasionali di rilevante importo» (Elena Polidori, “La Repubblica”, p. 2, sez. politica interna). Sia sulla piattaforma Normattiva, sia su EUR-Lex, l’aggettivo è perlopiù attestato, con riferimento ai diversi dispositivi legislativi, nelle seguenti collocazioni: “norma *anti-riciclaggio*”, “provvedimento *anti-riciclaggio*”, “regole *anti-riciclaggio*”, “misure *anti-riciclaggio*”, “disposizione *anti-riciclaggio*”, “legge *anti-riciclaggio*”.

**antiterrorismo** *agg.inv.* der. di *terrorismo* con *anti-* ‘che ha lo scopo di prevenire o combattere il terrorismo’ [GRADIT: 1977] → 1974.

La prima attestazione della voce risale al 1974, nel discorso parlamentare sull’ordine pubblico tenuto da Giorgio Almirante il 13 agosto 1974: «non credo che l’ispettorato *antiterrorismo* abbia avuto la possibilità, non dico la capacità, di controllare il numero dei terroristi palestinesi: penso che il dottor Santillo abbia gettato là - mi si consenta - con una qualche imprudenza, una notizia incontrollabile, ma terrificante a ben leggerla» (VI Legislatura- seduta n. 294 del 13 agosto 1974). Nel 1976, il termine è documentato all’interno dell’“Interrogazione scritta n. 698/1976 dell’on. Bordu alla conferenza dei ministri degli affari esteri degli Stati membri delle Comunità europee” (13 dicembre 1976), e ha come oggetto la «convenzione “*antiterrorismo*”» (GU C 127 del 31.5.1977, p. 8). Dato che nella versione francese dello stesso documento, dalla quale è stata verosimilmente tradotta quella italiana, compare il termine *antiterrorisme*, si potrebbe ipotizzare ad un possibile influsso esercitato dalla lingua francese. Sulla piattaforma Normattiva, l’aggettivo inizia ad essere attestato a partire dal 1985 (si veda: Legge n. 294/1985, articolo 1, comma 1), mentre il picco di attestazioni è stato raggiunto nel 2017.

**antitratta** *agg.inv.* der. di *tratta* con *anti-* ‘che si propone di contrastare l’immigrazione finalizzata allo sfruttamento e all’avvio alla prostituzione’ Treccani: 1989.

L’aggettivo ricorre, nella variante con trattino, in un documento pubblicato su “La Repubblica” nel 1989 e intitolato *Cattani in servizio lo aspetta la mafia*: «Durante un blitz *anti-tratta* dei minori, una storiaccia di pornografia e di droga, lo chiamano: è stato

commesso un delitto alla Banca Antinori» (sez. televisione, 5 marzo 1989, p. 29). All'interno dei testi normativi nazionali, l'aggettivo inizia ad essere attestato a partire dall'emanazione della Legge n. 228 del 2003, relativa alle misure contro la tratta di persone. L'articolo 12, comma 1 riporta: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per le misure *anti-tratta*». In ambito europeo, la prima attestazione risale al 2001, con riferimento alla «task force *antitratta*» che le autorità albanesi devono attuare per far applicare la legislazione vigente sulla tratta degli esseri umani» (*Relazione della Commissione al Consiglio sui lavori del gruppo direttivo di alto livello UE/Albania, volti a preparare il negoziato di un accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Albania*, n. Celex: 52001DC0300, p. 31).

**antisciopero** *agg.inv.* 'che ha lo scopo di reprimere, ostacolare o vietare lo sciopero' [GRADIT: 1955] → 1943

La prima attestazione dell'aggettivo risale al 1943, all'interno della *Rassegna settimanale della stampa estera*: «Invece da un decennio è necessaria in America una revisione della legislazione del lavoro e né la legge *antiscioperi*, né la legge di Roosevelt di mobilitare gli scioperanti fino ai 65 anni di età strapperanno il male dalle radici» (anno XVIII, fasc. 28, 9-16 luglio 1943, p. 1768). Nel 1948 l'aggettivo ricorre nel discorso parlamentare tenuto dal Ministro degli Affari esteri Pietro Nenni il 16 luglio 1948: «il Governo ha saputo soltanto annunziarci che prepara delle leggi *antisciopero*, cosa per cui poteva, a prescindere di altre e più gravi considerazioni, scegliere un momento più opportuno» (I Legislatura- seduta n. 53 del 16 luglio 1948). La piattaforma Normattiva non registra nessuna attestazione, mentre EUR-Lex ne documenta 3 tra il 1978 e 1980, tutte contenute all'interno di interrogazioni scritte alla Commissione delle Comunità europee.

**antiviolenza** *agg.inv.* der. di *violenza* con *anti-* [GRADIT: 1995] → 1972.

La prima attestazione della voce ricorre in un articolo giornalistico pubblicato su "La Stampa" il 16 marzo 1972 e intitolato *Sindacati, estremisti e disordini in piazza*: «L'operaio dice no alla violenza: alla violenza fisica, come alla violenza di certe forme oppressive del lavoro moderno. La sua è una lotta *antiviolenza*» (Giovanni Trovati, "La Stampa", anno 106, n. 63, p. 1). Nel 1981, il termine ricorre nel volume di Guido Sommovilla *Il pensiero non è un labirinto*: «[...] il principio dell'*antiviolenza* o anticausalità si è trovato ben presto impigliato in incoerenze e in bisticci inestricabili» (Milano, Jaca Book, 1981, p. 220). La piattaforma Normattiva contiene una quindicina di occorrenze, la prima delle quali risale al titolo

dell'articolo 6 del Decreto legge n. 115 del 2005: «Misure *antiviolenza* nelle manifestazioni sportive; bilanci delle società sportive; obbligo assicurativo per sportivi dilettanti». Anche il sito EUR-Lex registra poche occorrenze della voce tutte all'interno di documenti preparatori: relazioni, pareri, libri verdi e processi verbali (si veda: Commissione europea, “Libro verde sulla tutela dei minori e della dignità umana”, n. Celex: 51996DC0483, p. 51).

L'elevato numero di neoformazioni in *anti-* estratte dal corpus e attestate a partire dalla seconda metà del Novecento si spiega, in parte, con l'effetto del prolungato contatto tra lingue e con l'interferenza traduttiva originata dalla prassi redazionale europea e, in parte, con la recente tendenza a ricorrere a costruzioni lessicali sintetiche, in grado di inglobare più significati in una sola parola (Mori, 2018: 217, 237). Nello specifico, le voci *anticoncorrenziale*, *anticumulo*, *antifrode*, *antinquinamento* e *antiterrorismo* sono neoformazioni lessicali che ricorrono la prima volta all'interno di documenti giuridici europei redatti tra il 1972 e il 1976, quando ancora forte era il rapporto che l'euroletto italiano stabiliva con il francese e le contaminazioni continue e reciproche (si veda: *antidiscriminatorio*). Confrontando la versione dei medesimi testi in lingua italiana e francese, ovvero la principale lingua di lavoro delle istituzioni europee almeno fino alla metà degli anni Novanta (quando il francese è stato sostituito dall'inglese), notiamo che ognuna delle neoformazioni sopra riportate costituisce un calco strutturale della corrispondente voce francese: *anticoncurrentiel*, *non/anti-cumul*, *anti-fraude*, *anti-pollution*, *antiterrorisme*. Le restanti voci (*anticorruzione*, *antidroga*, *antintrusione*, *anti-emissione*, *antielusivo*, *antiriciclaggio*, *antisciopero* e *antitratta*), retrodate perlopiù tramite gli archivi de “La Repubblica” e “La Stampa”, si sono imposte prima nei testi giornalistici e solo successivamente in quelli giuridici.

### 2.3.2 Locuzioni nominali del tipo [N+ N/Agg.] e prime attestazioni

Le locuzioni che seguono, del tipo [N+ N/Agg.], sono state estratte dal corpus di riferimento. Ogni voce è accompagnata dalla definizione fornita dal GRADIT, dal Treccani o, talvolta, desunta dal documento giuridico nel quale ricorre la definizione della voce stessa. Accanto alla definizione, riporto la data di prima attestazione: in alcuni casi si tratta di retrodatazioni rispetto la data fornita dal GRADIT, in altri, invece, la data e la definizione sono tratte direttamente dal documento giuridico che ha documentato il lemma per la prima volta. Le locuzioni esaminate sono suddivise in tre gruppi:

- locuzioni [N+*quadro*];
- locuzioni [N+*offshore*];
- locuzioni [N+*tipo*].

Le locuzioni [N+*quadro*] ricorrono con una certa frequenza dalla seconda metà del Novecento. All'interno di un articolo pubblicato su "La Stampa" il 30 settembre 1957 e intitolato *La politica estera al Consiglio dei Ministri*, è attestata la prima occorrenza della locuzione *legge-quadro*, calco del francese *loi-cadre* (cfr. voce *quadro*<sup>2</sup> nel Vocabolario Treccani). L'articolo riguarda l'emergenza algerina per il governo Francese di Bourgès-Maunoury: «Pella - sempre secondo queste indiscrezioni - non avrebbe nascosto che l'Italia si attendeva una maggiore audacia da parte della Francia nei riguardi dei problemi nord-africani ed avrebbe aggiunto "che la *legge-quadro* per l'Algeria interessa se sarà applicata rapidamente, ma essa non sembra sufficiente» (Pellecchia, "La Stampa", *La politica estera al Consiglio dei Ministri*, 1957, anno XI, n. 231, p. 9). Nel 1960, la locuzione è documentata all'interno di un documento estratto da EUR-Lex contenente le "Conclusioni dell'Avvocato generale Karl Roemer del 17 marzo 1960", che riporta quanto segue: «La *legge quadro* in materia di pubblico impiego (*Beamtenrechtsrahmengesetz*) del 1° luglio 1957, entrata in vigore il 1° settembre 1957, dispone al § 137 [...]» (n. Celex: 61959CC0034, p. 229). Sempre contenuta all'interno di un articolo pubblicato su "La Stampa" il 26 novembre 1957 e intitolato *Colloqui italo-inglesi per un accordo nucleare* è la locuzione *accordo-quadro*, in riferimento agli accordi sul nucleare tra i 6 paesi dell'Euratom: «Si tratterà di arrivare a un "accordo-quadro", in cui potranno in un secondo momento inserirsi le iniziative già studiate da alcuni grandi gruppi industriali dell'Italia settentrionale» (*Colloqui italo-inglesi per un accordo nucleare*, "La Stampa", anno XIII, n. 281, p. 5).

**legge quadro** *loc. sf.* 'legge che definisce i principi cui le leggi regionali non possono derogare | legge che contiene i principi fondamentali relativi all'ordinamento di una determinata materia' [GRADIT: 1965] →1957 (fr. *loi-cadre*, in «L'Humanité», 9 gennaio 1952)<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Cfr. Dizionario storico della lingua francese: *Le Trésor de la Langue Française informatisé* (TLFi), online all'indirizzo: <http://atilf.atilf.fr> (ultimo accesso il 16 settembre 2022).

**accordo quadro** *loc. s.m.* ‘accordo che regola i principi generali cui si deve informare la collaborazione tra diverse forze politiche’ 1957

Numerose sono le locuzioni attestate la prima volta all’interno di testi giuridici dell’Unione europea (accessibili tramite la piattaforma EUR-Lex) a partire dal 1958: *programma q.*, *direttiva q.*, *regolamento q.*, *contratto q.*, *prestito q.*, *convenzione q.*, *condizione q.* Solo più tardi, nel corso degli anni ’80 e nei decenni successivi, tali locuzioni sono documentate anche all’interno di articoli giornalistici pubblicati su testate quali “La Stampa e “La Repubblica” e assimilate dalla normativa italiana (cfr. Normattiva). Il fatto che la maggior parte delle locuzioni del tipo [N+*quadro*] ricorra la prima volta in testi giuridici europei potrebbe essere l’esito della traduzione della locuzione francese [N+*cadre*], costruzione ampiamente utilizzata nelle versioni francesi dei medesimi documenti giuridici. L’elenco fornito di seguito riporta, accanto alla locuzione nominale, la marca grammaticale, la definizione, la data di prima attestazione estratta dal sito europeo EUR-Lex, la corrispettiva locuzione francese:

**programma quadro** *loc. s.f.* ‘risultato di una intensa attività di preparazione e consultazione che coinvolge la comunità scientifica e industriale e le autorità pubbliche a differenti livelli’ 1958 (in “EUR-Lex”, GU 29 del 12.12.1958, p. 557, fr. *programme-cadre*);

**convenzione quadro** *loc. s.f.* ‘convenzioni finalizzate ad instaurare tra le parti una forma stabile di collaborazione per la realizzazione di un determinato obiettivo’ 1963 (in “EUR-Lex”, GU 189 del 29.12.1963, p. 3042, fr. *convention-cadre*);

**direttiva quadro** *loc. s.f.* ‘direttiva che stabilisce una cornice normativa comune per una particolare materia o settore, di solito sostituendo direttive precedenti’ 1964 (in “EUR-Lex”, GU n. 197 del 30.11.1964, p. 3315, fr. *directive-cadre*);

**regolamento quadro** *loc. s.m.* ‘regolamento che stabilisce i principi generali per l’ordinamento di una determinata materia’ 1967 (in “EUR-Lex”, n. Celex: 51967AC0362, p. 12, fr. *règlement-cadre*);

**contratto quadro** *loc. s.m.* ‘contratto che fissa alcune condizioni generali, a cui seguono uno o più contratti esecutivi: atti esecutivi, buoni d'ordine, ordinativi specifici, etc.’ 1967 (in “EUR-Lex”, decisione 14/67, GU 127 del 27.6.1967, p. 2514, fr. *contrat-cadre*);

**prestito quadro** *loc. s.m.* ‘prestito destinato a programmi di riconversione di nuove attività’ 1969 (in “EUR-Lex”, interrogazione scritta, GU C 22 del 20.2.1970, p. 9, fr. *prêt-cadre*);

**disposizione quadro** *loc. s.f.* ‘disposizioni che disciplinano diversi tipi di rapporti economici o contrattuali’ 1963 (in “EUR-Lex”, GU 189 del 29.12.1963, p. 3016, fr. *dispositions-cadre*);

**condizioni quadro** *loc. s.f.pl.* ‘condizioni stabilite per un determinato ambito’ 1973 (in “EUR-Lex”, n. Celex: 51973IE0881, GU C 115 del 28.9.1974, p. 13, fr. *conditions-cadre*).

La locuzione *delibera quadro* risulta invece assente sul portale EUR-Lex ed è stata datata attraverso l’archivio online del quotidiano “La Stampa”, mentre su Normattiva la locuzione è documentata a partire dal 1997 (cfr. Legge n. 266/1997, art. 23, comma 2):

**delibera quadro** *loc. s.f.* ‘contenente la determinazione di tutti i criteri e le modalità di programmazione di una determinata materia’ 1972 (in “La Stampa”, 30 maggio 1972, p. 5).

In conclusione, dall’analisi delle locuzioni nominali del tipo [N+*quadro*] emerge l’aumento nell’uso di tali locuzioni a partire dalla fine degli anni ’50 fino alla fine degli anni ’70, per via dell’influenza esercitata, all’interno delle istituzioni europee, dalla lingua francese sull’euroletto italiano e successivamente, dall’euroletto italiano sulla lingua utilizzata dalle istituzioni nazionali:

testo di partenza in lingua francese > versione tradotta in italiano > influenza sulla lingua nazionale

Passiamo ora all’analisi delle locuzioni nominali del tipo [N+*offshore*]. Ancora una volta, per ogni voce viene fornita la marca grammaticale, la definizione, la prima attestazione, un breve commento storico linguistico:



**offshore** (o off-shore) *agg. inv. ing.* (lett. «fuori spiaggia», «al largo») [GRADIT: 1953-57] → 1952.

A partire dagli anni '50, l'aggettivo ricorre nel sintagma "commessa off-shore" in riferimento alle società finanziarie che operano in paesi esteri che offrono particolari vantaggi fiscali. La prima attestazione dell'aggettivo ricorre all'interno di un articolo pubblicato su "La Stampa" l'8 novembre 1952 e intitolato *Guadagnare i dollari*. Nel quadro degli aiuti all'estero degli Stati Uniti d'America, l'aggettivo viene inizialmente utilizzato per riferirsi ad apposite commesse indirizzate alla lavorazione di materie prime acquistate da governi europei che usufruiscono degli aiuti americani: «I mezzi per aiutare il nostro vecchio continente a guadagnarsi i suoi dollari sarebbero principalmente tre. Primo mezzo. L'Europa acceleri il ritmo del riarmo, nell'interesse comune; gli Stati Uniti d'America concederanno non solo aiuti militari, ma commesse *off-shore*, in maggior volume, agli Stati europei» ("La Stampa", n. 265, p. 1). La prima attestazione dell'aggettivo nell'archivio Normattiva risale al 1955, all'interno della legge n. 112/1957 relativa l'approvazione esecuzione degli "Accordi fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativi al programma di cooperazione economica conclusi in Roma il 7 gennaio, l'11 febbraio, il 19 ed il 23 maggio 1955". Nella parte d'allegato relativa allo "Scambio note" (lettera datata 19 maggio 1955), si legge: «Il Governo degli Stati Uniti è d'accordo di destinare la quota rimanente dell'equivalente in lire, pari a \$ 18.200.000, per pagamenti relativi a contratti di commesse *off-shore*, stipulati in Italia dopo il 20 aprile 1954» (GU n. 81 del 28.3.1957).

**attività offshore** *loc. s.f.inv.* 'qualsiasi esplorazione e sfruttamento di petrolio e gas mediante un impianto o struttura offshore fissa o galleggiante, ivi comprese tutte le attività a ciò connesse' 1992.

La prima attestazione della locuzione *attività offshore* ricorre in un documento estratto da EUR-Lex riguardante la "Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico-1992": «"attività offshore": qualsiasi esplorazione e sfruttamento di petrolio e gas mediante un impianto o struttura offshore fissa o galleggiante, ivi comprese tutte le attività a ciò connesse» (n. Celex: 21994A031602). La piattaforma Normattiva registra qualche attestazione a partire dal 1999, la prima delle quali contenuta nella legge n. 31/1999, contenente la ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a Vilnius il 4 aprile 1996.

**impianto offshore** *loc. s.m.* ‘impianto di prospezione, ricerca e produzione di idrocarburi, costruito in mare aperto’ 1978.

La prima locuzione è documentata all’interno della “Convenzione del 9 ottobre 1978 tra il Regno di Danimarca, l’Irlanda, il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord”. L’articolo 9, comma 1, recita: «[...] ogni danno subito dalle navi marittime, dagli impianti *offshore* e d’alto mare o dalle aeronavi, causato da un avvenimento in relazione alla loro utilizzazione a fini commerciali [...]» (n. Celex: 41978A1009). La piattaforma Normattiva registra qualche occorrenza a partire dalla legge n. 967/1980, legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione del 9 ottobre 1978 sopracitata.

**lavoro offshore** *loc. s.m.* ‘attività compiuta prevalentemente su una installazione offshore, legata direttamente o indirettamente all’estrazione o allo sfruttamento di risorse minerali’ 1998.

La prima definizione della locuzione *lavoro offshore* ricorre all’interno di un documento estratto da EUR-Lex riguardante la “Proposta di direttiva del Consiglio su taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro”. All’articolo 1, comma 2, leggiamo: «8) “*lavoro offshore*”: l’attività compiuta prevalentemente su un’installazione offshore (compresi gli impianti di perforazione) o a partire da essa, direttamente o indirettamente legata all’estrazione o allo sfruttamento di risorse minerali, nonché le attività d’immersione collegate a tali attività, effettuate a partire da un’installazione offshore o da una nave» (n. Celex: 51998PC066201). La piattaforma Normattiva registra una prima occorrenza della locuzione con il Decreto legislativo n. 66/2003, riguardante l’attuazione della direttiva europea 93/104/CE e 2000/34/CE.

**piattaforma offshore** *loc. s.f.* ‘struttura imponente utilizzata per l’esplorazione di aree marine in cui sono collocati potenziali giacimenti di idrocarburi’ 1981.

La *piattaforma offshore* rientra nei tipi di impianti permanenti, che servono nella fase di esplorazione del petrolio e del gas naturale. La prima attestazione della locuzione risale ad un documento sito in EUR-Lex del 1981 e contenente il programma previsionale acciaio per il quarto trimestre (GU C 268 del 20.10.1981, p. 8). Normattiva presenta attestazioni a partire dal 2010, con la pubblicazione del Decreto n. 260 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del mare dell’8 novembre 2010 (GU n. 30 del 7.02.2011, allegato 1, parte 1).

Dalla fine degli anni '70, l'aggettivo è documentato in diverse collocazioni all'interno della piattaforma EUR-Lex, sia per riferirsi alle società finanziarie e alle loro attività (es. *società o., fondi o., operazioni o.*) e sia per riferirsi alle industrie di giacimento petrolifero sottomarino, che hanno il cantiere di estrazione impiantato su una piattaforma fissa o galleggiante (*impianti o., attività o., piattaforma o., installazione o., impianto o., lavoro o. sicurezza o., estrazione o.*). In seguito al graduale affermarsi di tali locuzioni nei testi legislativi e giurisprudenziali dell'Unione europea, a partire dagli anni '80, l'aggettivo *off-shore* inizia a registrarsi nei testi legislativi nazionali in diverse collocazioni, molte delle quali contenute in testi di attuazione della normativa europea.

Le locuzioni [N+*tipo*] estratte dal corpus sono costituite da un nome e dall'aggiunta della parola *tipo* in funzione di aggettivo invariabile col significato di 'che può fare da modello'. Le prime attestazioni risalgono alla seconda metà dell'Ottocento e sono state ricavate tramite la biblioteca digitale Google Libri. Per ogni locuzione viene fornita la marca grammaticale, la definizione, la prima attestazione, il passo nel quale ricorre la locuzione:

**statuto tipo** *loc. s.m.* 'atto giuridico fondamentale che disciplina l'organizzazione e il funzionamento di un ente pubblico o privato' 1864 (in "Il Politecnico", vol. XXII, 1864, p. 110);

**capitolato tipo** *loc. s.m.* 'atto amministrativo contenente tutti i capitoli, i patti riguardanti l'esecuzione di un contratto, spec. di appalto, o l'esercizio di una concessione tra una pubblica amministrazione e un privato | completamento di un contratto d'appalto fra privati, spec. fra un committente e una ditta di costruzioni' 1876 (in "Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia", 26.05.1876, p. 2087);

**convenzione tipo** *loc. s.f.* 'insieme di norme che sanciscono un accordo tra due o più soggetti al fine di regolare questioni di comune interesse' 1882 (in "Monitore delle strade ferrate e degli interessi materiali", anno XV, n. 45, 8.11.1882, p. 730);

**contratto tipo** *loc. s.m.* 'schema contrattuale stabilito da entrambe le parti per regolare i loro futuri rapporti' 1905 (in "Atti del Consiglio superiore del lavoro", IV sessione ordinaria, 1905, p. 108);

**disciplinare tipo** *loc. s.m.* ‘atto adottato dall’autorità amministrativa contenente le modalità da osservarsi nello svolgimento di determinati rapporti’ 1910 (in “Atti del Parlamento italiano”, sess. 1909-1910, vol. IX, p. 10643).

Le locuzioni [N+*tipo*], attestate a partire dalla fine del XIX secolo, non risultano più produttive. Le locuzioni *convenzione tipo* e, soprattutto, *contratto tipo*, sono più frequenti nei documenti giuridici europei (800 documenti) rispetto a quelli nazionali (170 documenti). Le restanti locuzioni sono maggiormente frequenti all’interno del portale italiano Normattiva. L’alto numero di attestazioni delle locuzioni *convenzione tipo* e *contratto tipo* nei testi giuridici europei rispetto a quelli italiani può essere attribuito, ancora una volta, all’influenza traduttiva esercitata dalle versioni linguistiche originariamente redatte in lingua francese, che fanno ampio uso proprio delle locuzioni *convention type* e *contrat type*.

## 2.4 Analisi storico-linguistica delle locuzioni preposizionali

Al fine di fornire una panoramica più completa dell’evoluzione storica e dell’uso attuale delle locuzioni preposizionali nei testi giuridici, mi sono avvalsa, oltre che dei corpora IT e UE relativi agli anni 1951-2018, anche degli archivi legislativi Normattiva ed EUR-Lex. Gli strumenti di ricerca avanzata disponibili su tali piattaforme permettono, infatti, di condurre ricerche più approfondite su voci o locuzioni precedentemente selezionate, indagate rispetto ad un determinato arco cronologico, alla tipologia di atto coinvolto dalle rispettive istituzioni, all’autorità emanante. Per monitorare la data di prima attestazione e l’evoluzione storico-linguistica di ognuna delle 23 locuzioni preposizionali estratte tramite *AntConc* (cfr. par. 1.3), ho interrogato il corpus OVI, contenente testi di tutte le varietà di italiano antico anteriori al XV secolo, la biblioteca digitale Google Libri, la stazione lessicografica del VoDIM, la *Biblioteca Italiana Zanichelli* (BIZ), gli archivi legislativi Normattiva ed EUR-Lex. In linea generale, dalla ricerca della data di prima attestazione sulle locuzioni preposizionali estratte da testi giuridici è emerso che:

- 5 locuzioni preposizionali si attestano perlopiù nel corso del Tre e del Quattrocento (*a richiesta di*, *a pena di*, *in danno di*, *in virtù di*, *per via di*), subendo talvolta variazioni formali o funzionali;

- 11 locuzioni preposizionali risalgono al XVI secolo, in particolare alla seconda metà del secolo (*a carico di, a favore di, a titolo di, di concerto con, in materia di, in merito a, in ragione di, in conformità a/ di, in ordine a, in seno a, in termini di*);
- nel corso del XVII e il XVIII sono emerse 3 nuove locuzioni (*a fronte di, a norma di, ai sensi di*) e quattro nuove accezioni;
- nei primi due decenni del XIX secolo risalgono 4 locuzioni (*a livello di, a seguito di, d'intesa con, in base a*) e una nuova accezione.

**a fronte di** *loc. prep.*, ‘in relazione a’, ‘come conseguenza di’, 1613

La prima attestazione della locuzione *a fronte di*, ma con il significato letterale di ‘davanti a’, ‘in faccia a’ è degli anni ’70 del XVI secolo: “E nel sinistro corno de Romani era già la battaglia molto stretta, ov’erano stati messi i cavalieri de compagni *a fronte di* quei di Numidia (J. Nardi, *Le dece di Tito Livio Padovano dell’istorie romane divise in due parti*, Venezia, presso Bartolomeo Rubini, 1574, p. 316). Nel 1613, la locuzione è attestata con il senso di ‘in relazione a’, come si evince, ad esempio, dalle *Attrattive di Gesù in seno a Maria. Sermoni composti dal P. Simone Bagnati de la Compagnia di Gesù. Con aggiunta d’altri sermoni, e panegirici*: «Ella nel dì 27 di dicembre vedea il grande Iddio quasi unire tutti i suoi compiacimenti nella bellezza beatifica dell’Apostolo ed Evangelista Giovanni: con tal distinzione di favori, che *a fronte di* lui pareva ch’ogn’altro eroe della gloria fosse sparito dal cielo» (Napoli, presso Antonio Domenico Parrino, p. 282). Per quanto riguarda l’uso della locuzione all’interno degli atti normativi nazionali ed europei, sebbene l’uso della locuzione non sia alto come quello di altre preposizioni, la frequenza d’uso è cresciuta dagli anni ’90 sia su Normattiva che su EUR-Lex.

**a richiesta di** *loc. prep.*, ‘in seguito alla domanda di’, 1310

Le prime ricorrenze della locuzione *a richiesta di* sono attestate intorno ai primi decenni del XIV secolo: «Bencivenni, notaio della città di Firenze, abitante in questo tempo Avignone, *a richiesta di* uno nobile cavaliere della detta città» (Zuccherò Bencivenni, *Trattato della Fisonomia del Maestro Aldobrandino*, a cura di Targioni Tozzetti O., 1310, p. 55). L’esempio che segue ricorre, invece, all’interno di una cinquecentina conservata nella Biblioteca dell’Accademia della Crusca, relativa ad una raccolta dei sonetti di Petrarca e ad un loro commento in prosa. Al sonetto n. LIX “*Quando giunse a Simon l’alto concetto...*”, nel quale il poeta celebra un ritratto della “sua” Madonna Laura realizzato dal Maestro Simone Martini proprio su invito dello stesso Petrarca. Nel commento al sonetto si legge: «[...] più chiaro dimostra in questo

XIV sonetto il bel ritrare di M. Lau. [Madonna Laura] fatto per maestro Simone antedetto *a richiesta di lui* (Petrarca) et dice si summa che [...] (*Li sonetti canzone triumphbi del Petrarca: con li soi commenti non senza grandissima evigilantia et summa diligentia correpti et in la loro primaria integrita et origine restituti, noviter in littera cursiva studiosissimamente impressi*, Venezia, presso Gregorio de Gregori, 1519, p. 62). Nel corso del Sei-Settecento, la locuzione continua ad essere attestata in testi di vario tipo, ma è nei testi giuridici che la locuzione trova la sua collocazione principale. Il corpus VoDIM registra 29 attestazioni della locuzione, 27 contenute in testi di diritto, specificatamente in testi legislativi e 2 contenute in testi parlamentari del 1865. Nel corpus da me compilato, la locuzione ricorre circa con la medesima frequenza sia nel Corpus IT che in quello UE (175 occorrenze), mentre le piattaforme Normattiva ed EUR-Lex segnalano entrambe una costante, seppur lenta, crescita d'uso fino agli anni 2000, seguita poi da un progressivo calo.

#### **a pena di** *loc. prep.*, 'sotto pena di', 1233-1243

La locuzione *a pena di* è attestata a partire dal XIII secolo. Il corpus OVI contiene un documento senese intitolato *Libro di Mattasalà di Spinello*, scritto tra il 1233 e il 1243, nel quale si legge: «(e) meço di grano o di farina qual noi piacesse, *a pena del* dopio: la pena data, lo chontrato tenere fermo» (a cura di Arrigo Castellani, edizione ad uso interno dell'OVI, p. 22). Diverse sono le attestazioni della variante 'sotto pena di' contenuto nel volgarizzamento duecentesco di Ranieri: «q(ue)sta cosa, a llui (e) ale sue redi si prometti di co(n)servare sença danno, *sotto pena del* doplu d(e)la decta cosa» (*Formule volgari derivanti dal "Liber formularum" di Ranieri del Lago di Perugia*, a cura di Arrigo Castellani, «Bollettino dell'Opera del Vocabolario Italiano», II, 1997, p. 226). La biblioteca digitale Google Libri registra una sola occorrenza della locuzione per tutto il Quattrocento (R. Caracciolo, *Specchio della fede*, Venezia, presso Bernardino Bindoni, 1495, p. 6), mentre nel Cinquecento, le attestazioni si fanno più frequenti. Riporto alcuni esempi del 1539 documentati negli *Statuti della città di Lucca*, in cui ricorrono ben 17 occorrenze della locuzione: «*a pena di* Ducati dieci d'oro»; «*a pena di* Bando di Ribellione»; «*a pena di* lire dieci» (Lucca, presso Giovan Battista Faelli, 1539, p. 133-205-325). Nei secoli successivi, la locuzione risulta ampiamente attestata. Traggo un esempio dall'*Istoria civile del Regno di Napoli* scritta da Pietro Giannone, si legge: «[...] sottoponendogli *a pena di* scomunica» (libro 40, tomo IV, Napoli, presso Niccolò Naso, 1723, p. 172). Dall'ottocento, la locuzione risulta sempre più attestata all'interno della lingua giuridica, perlopiù nelle seguenti collocazioni: "*a pena di* nullità", "*a pena di* decadenza", "*a pena di* inammissibilità" (cfr. Normattiva, EUR-Lex). Gli

atti normativi nazionali contengono, rispetto a quelli europei, un numero più alto di attestazioni (in crescita dagli anni '90). Tuttavia, sebbene siano relativamente pochi gli atti giuridici europei a contenere le attestazioni della proposizione (40 atti), essi aumentano significativamente nei testi giurisprudenziali, quali sentenze, conclusioni dell'avvocato generale, massime (1230 documenti).

**in danno di** *loc. prep.*, 'a discapito di', 1321

La prima attestazione della locuzione *in danno di* «*in damno u preiudicio della Mercatantia [...]*» è attestata nel *Breve dei consoli de' mercatanti di Pisa* del 1321 (in F. Bonaini, *Statuti inediti della città di Pisa*, presso G. P. Vieusseux, 1857, p. 220). La locuzione ricorre poi nella raccolta *Trecentonovelle* di Franco Sacchetti (il corsivo è mio): «considerato che tal cosa può venire in pregiudizio di molti, e forse più *in danno di* me che degli altri [...]» (F. Sacchetti, *Trecentonovelle*, a cura di E. Faccioli, Torino, Einaudi, 1970, p. 699, fonte: BIZ). Ancora, nel 1540 la locuzione è documentata nelle *Deche delle historie romane di Tito Livio padovano* (traduzione in toscano di Iacopo Nardi): «L'accusatore, o padre, prevenendomi m'ha tolto tutti quei favori, che prima solevano essere degli accusati: e con le finte lagrime, *in danno d'altrui*, t'han fatto sospette le mie vere lagrime» (libro decimo, Venezia, Luca Antonio Giunta, 1540, p. 421). Riporto un esempio tratto dal *Compendio di tutte le gride, bandi e ordini, fatti e pubblicati nella Citta e nello Stato di Milano* pubblicato nel 1624: «Nessun forestiero [...] possa comprare alcuna sorte di grano [...] sotto pena della vita e della perdita delle robe comprate, [...] *in danno di* quello dei sudditi» (Milano, per Pandolfo, 1624, p. 8). Sulla base dei dati estratti dal VoDIM, la locuzione ricorre principalmente in testi normativi ed interpretativi redatti perlopiù tra il 1857 e il 1942, sebbene non sia tra quelle più utilizzate in ambito giuridico. In contesto europeo, la locuzione è attestata solo all'interno di 2 atti giuridici (Decisione n. 12/2000; Decisione n. 316/2009), mentre sono 44 i documenti giurisprudenziali a contenere le occorrenze della preposizione (cfr. EUR-Lex). L'archivio legislativo nazionale, Normattiva, registra 120 atti normativi (perlopiù leggi) che contengono la locuzione, ma il numero di attestazioni è diminuito nel corso della seconda metà del XX secolo.

**in virtù di** *loc. prep.*, 'per mezzo di', av. 1311 | 'a norma di', 1742

La locuzione ricorre la prima volta, con il significato di 'per mezzo di', all'interno dell'esempio 131 estratto dalle prediche in volgare di Giordano da Pisa (il corsivo è mio): «Dunque i miracoli sono di Dio, e solo idio fa i miracoli. E i Santi che faceano i miracoli, si gli faceano *in virtù di* Dio» (Giordano da Pisa, *Esempi*, a cura di G. Baldassari, in *Racconti*

*esemplari di predicatori del Due e Trecento*, a cura di G. Varanini, G. Baldassarri, II, Roma, Salerno Editrice, 1993, p. 272, fonte: BIZ). Le banche dati consultate riportano una sola attestazione quattrocentesca («S. Ignazio, che nella grotta di Manresa ebbe lume, *in virtù di* cui gli dava cuore di sostener da sé solo le Verità della Fede [...]», in Paolo Segneri, *Concordia tra la fatica e la quiete nell'orazione*, parte seconda, Firenze, 1480, p. 194), mentre numerose sono le attestazioni cinquecentesche della locuzione. Ne riporto una tratta dalla raccolta *Epistole* di S. Girolamo pubblicata a Venezia nel 1562 (il corsivo è mio): «[...] non con secolare eloquenza, ma *in virtù di* Dio, dice: Et il parlar mio [...]» (p. 272). A partire dalla seconda metà del Settecento, la locuzione inizia ad essere usata in testi di ambito giuridico, col significato più specifico ‘a norma di’: “Poiché *in virtù di* un legge, pubblicata da Onorio Augusto, vennero allora demoliti, in tutte le province a lui soggette, i Tempi degli Idoli [...]” (*Memorie storiche di quanto è accaduto in Sicilia dal tempo de’ suoi primieri abitatori sino alla coronazione del Re Vittorio Amedeo*, parte prima, Palermo, 1742, p. 224) e ancora «*in virtù di* un decreto del consiglio del 1747» (*Dizionario di Geografia moderna dell’Enciclopedia metodica di Parigi tradotti in italiano*, tomo II, parte seconda, Roma, 1796, p. 532). Dal corpus da me compilato e dalle piattaforme di raccolta degli atti normativi nazionali ed europei (Normattiva ed EUR-Lex), si nota un maggiore uso della locuzione nei testi giuridici emanati dalle istituzioni europee: altra conseguenza del fenomeno di interferenza linguistica causato dalla traduzione del francese *en vertu de*. Poiché dagli anni 2000 in avanti la lingua inglese ha prevaricato quella francese in termini di “egemonia” di lingua veicolare europea, l’uso della locuzione *in virtù di* ha subito un sostanziale abbassamento in termini di frequenza, come segno del venir meno di tale interferenza linguistica (nel Corpus UE 1990-2000 si registrano 193 attestazioni, nel Corpus UE 2008-2018 solo 28).

**per via di** *loc. prep.*, ‘attraverso’, 1478 | ‘a causa di’ 1751

La locuzione *per via di* è documentata a partire dai primi decenni del XV secolo. I primi usi erano, tuttavia, limitati al significato letterale di ‘attraverso, tramite’. La prima attestazione risale al 1478 nel volume *Della congiura dei ministri del Re di Spagna contro la fedelissima ed esemplare città di Messina. Racconto storico del dott. D. Giovanni Battista romano, e Colonna, cavaliere messinese*: «Combattendosi *per via di* terra valorosamente di ambe le parti si erano già preparati a qualunque sortito *per via di* mare» (Lione, presso Giacomo Anisson, 1478, p. 125). Moltissime sono le attestazioni della locuzione nel XVI e XVII secolo. Riporto un esempio del 1620 contenuto nel titolo del volume *Dieci libri di pensieri diversi d’Alessandro Tassoni, nei quali per via di* *quisiti con nuovi fondamenti, e ragioni si trattano le più curiose materie*



*naturali, morali, civili etc.*, pubblicati a Capri, presso Girolamo Vaschieri nel 1620: «Ma non ha già ella bisogno né di lettere né di dottrine, come quella che consiste nell'isperienza e nella pratica e s'impara *per via di* tradizione [...]». Successiva e di minore frequenza è l'uso della medesima locuzione con il significato di 'a causa di, per': nel 1751 risulta documentata nel *Catechismo o sia dottrina cattolica spiegata per via di Autorità della Sacra Scrittura, de' SS. Padri, etc. di Gabriele Savonarola* (corsivo mio): «da che non rimane egli escluso *per via di* detta scomunica [...]» (libro II, Catania, stamperia del Pulejo, 1751, p. 338) o ancora, nel 1850 nella *Lettera enciclica di Pio per divina provvidenza Papa IX agli Arcivescovi e Vescovi d'Italia*: «[...] crollato e al tutto disfatto l'ordine presente delle pubbliche cose *per via di* mutue aggressioni di cittadini contro cittadini, *per via di* usurpazioni e di stragi [...]» (Firenze, Società tipografica, 1850, p. 17). Nei testi di ambito giuridico la locuzione è attestata perlopiù nel primo significato, sebbene la locuzione non risulti essere tra quelle più adoperate. Sia il corpus IT da me compilato che la piattaforma Normattiva raccolgono poche attestazioni: poco più di 580 sono gli atti giuridici che contengono tale locuzione preposizionale, perlopiù nel periodo che va dal 1861 ai primi decenni del Novecento, seguito successivamente da un costante calo in termini di frequenza. Gli atti giuridici europei nei quali è attestata tale locuzione sono solo 171, 1/3 dei testi giuridici nazionali, più diffusa è invece nei testi giurisprudenziali e nei documenti preparatori.

**a carico di** *loc. prep.*, co. 'in dipendenza da', 'rimanere a carico di qcn.', 'sostenuto da', 1567 | ts. diritto 'contro', 1823

La locuzione preposizionale *a carico di* è attestata a partire dalla seconda metà del XVI secolo con l'accezione di 'in dipendenza da'. Nel 1567 è documentata nella *Descrizione di M. Ludovico Guicciardini patrizio fiorentino, di tutti i Paesi Bassi, altrimenti detti Germania inferiore. Con più carte di geografia del paese e col ritratto naturale di più terre principali*: «Imperò la stessa che si fa continuamente per riparare, restaurare, e conservare questi argini sicuri è grandissima e la fatica maggiore, pur hanno in ciò buon ordini e tutto si fa proporzionalmente *a carico di* chi ha terreni e beni in quelle isole» (Anversa, presso Guglielmo Silvio, 1567, p. 204). Numerose sono le attestazioni della locuzione in tale accezione nel corso del Sei-Settecento: («cinque galee *a carico di* Marcello Doria» in *Delle storie del mondo descritte dal Signor Cesare Campana*, vol. I, libro sesto, Pavia, presso Andrea Viani, 1602, p. 466; «*a carico di* detto messere» in *Informatione per modo di discorso di Ambrosio Opizzone*, Milano, presso Gio. Battista e Giulio Cesare, 1643, p. 188); «tesoreria detta de Juros, allora *a carico di* Don Giuseppe da Alecha» in *Risposta del Marchese N.N. di Genova*, 1721, p. 15, Google Libri; «).

Nel 1823 la locuzione è documentata all'interno di un volume dell'avvocato Lorenzo Cantini intitolato *Tesoro del foro toscano o sia Raccolta delle decisioni del Supremo Consiglio e delle regie ruote civili delle prime appellazioni di Toscana* col significato di 'contro', accezione poi utilizzata specialmente in ambito giuridico: «per la revoca delle sentenza contumaciali le spese della contumacia restino sempre *a carico di* quello che in quel giudizio non comparve [...]» (Decisione XXXIX, Firenze, Stamperia del Giglio, 1823, p. 246). O ancora: «[...] non avevano potuto ottenere l'assoluzione dai rispettivi confessori per il falso che trovavasi dichiarato in loro nome *a carico di* tutti i pervenuti» (Conclusioni del Capitano Relatore della causa, a carico dei pervenuti di unione settaria nell'isola di Ischia, Napoli, presso Luigi Nobile, 1824, p. 42). Il corpus VoDIM registra 194 occorrenze della preposizione in testi di ambito giuridico redatti a partire dal 1930, mentre registra solo una quarantina di occorrenze in tipologie testuali di vario tipo (biologia, critica d'arte, giornali, politica, prosa letteraria e scienze). Dall'archivio legislativo Normattiva risulta un ampio uso della preposizione a partire dal 1920, e una sua crescita costante fino ai giorni nostri. Il sito EUR-Lex evidenzia un più basso utilizzo della locuzione *a carico di* negli atti giuridici europei rispetto alle norme nazionali, ma ampio uso della locuzione è attestato nei testi giurisprudenziali europei (sentenze, conclusioni dell'avvocato generale, informazioni giudiziarie).

#### **a favore di** *loc. prep.*, 'a beneficio di', 1508-1511

La locuzione *a favore di* è documentata a partire dal XVI secolo. Nel 1508-1511 è attestata nelle *Storie fiorentine* di Francesco Guicciardini (il corsivo è mio): «Piero de' Medici tenta invano di tornare a Firenze. Alessandro VI scomunica il Savonarola. Congiura *a favore di* Piero» (F. Guicciardini, *Storie fiorentine dal 1508 al 1511*, a cura di R. Palmarocchi, cap. XV, Bari, Laterza, 1968, p. 132, fonte: BIZ). All'interno del volume di Giovanni Ambrogio Marini intitolato *Nuovi scherzi di fortuna a pro della Innocenza*, si legge (il corsivo è mio): «[...] se mi presenta Fortuna sì bella occasione di sottrarmi, com'è quella di una battaglia *a favore di* lui, deve egli liberamente abbracciarla [...]» (Bologna, per Giov. Recaldini, 1675, p. 348). Per ciò che concerne l'ambito giuridico, nei testi normativi nazionali la locuzione preposizionale *a favore di* ha subito un calo in termini di frequenza d'uso negli ultimi vent'anni, sebbene con una media generale sempre più alta di quella dei testi emanati dalle istituzioni europee (cfr. Normattiva ed EUR-Lex). Il Corpus IT da me compilato registra 132 occorrenze nell'arco temporale 1951-1970 e solo 16 in quello relativo agli anni

2008-2018. Allo stesso modo, il Corpus UE documenta una crescita di attestazioni fino agli anni 2000, seguita da un progressivo calo.

**a titolo di** *loc. prep.*, ‘in qualità di’, 1540

La prima attestazione della locuzione preposizionale risale al 1540, nella *Storia d'Italia* di Francesco Guicciardini (il corsivo è mio): «Ho autori da non disprezzare che Piero [...] aspirasse a più assoluta potestà e *a titolo di* principe» (F. Guicciardini, *Storia d'Italia*, a cura di S. Seidel Menchi, vol. I, Libro primo, cap. VI, Torino, Einaudi, 1971, p. 43). Altra attestazione ricorre nella *Cronologia del mondo di M. Francesco Sansovino, divisa in due libri* stampata a Venezia, presso Altobello Salicato, nel 1582. A pagina 182 del libro secondo, nel capitolo relativo al Ducato di Borgogna, si legge (il corsivo è mio): «[il Regno di Borgogna] il qual poi fu tornato *a titolo di* Ducato, e di nuovo a Contado e Ducato [...]». Più antica è invece la locuzione *per titolo di*. Il corpus OVI registra la prima attestazione a partire dal 1309-1310 all'interno del Costituto del comune di Siena volgarizzato (dist. 1, cap. 341). Tuttavia, mentre la locuzione *per titolo di* subirà un calo nel corso dei secoli in tutte le tipologie testuali, la locuzione *a titolo di* è destinata a più grande fortuna, soprattutto in testi giuridici e burocratici. Quest'ultima locuzione infatti, sia nella forma [*a titolo di*] +N che in quella [*a titolo*] + Agg., ha registrato una crescita d'uso per tutto il Novecento all'interno degli atti normativi nazionali, subendo un significativo calo solo nell'ultimo decennio (cfr. Normattiva). Anche nei testi giuridici europei, la locuzione preposizionale registra una costante crescita fino al 2000, seguita da una diminuzione in termini di frequenza d'uso (cfr. EUR-Lex). In generale, la locuzione è maggiormente attestata nei testi europei, anche per via dell'influenza della traduzione dalla locuzione francese *au titre de*.

**di concerto con** *loc. prep.*, ‘insieme, in accordo con’, 1582

La prima attestazione giunta a noi della locuzione preposizionale *di concerto con* risale al 1582, anno di pubblicazione de *Il Fido Amante: poema eroico di Curzio Gonzaga* al canto XI (corsivo mio): «Intorno al collo e sopra il cubito anco, / pur *di concerto con* lavor sovrano [...]» (c. XI, Mantova, Ruffinello, 1582, p. 55). Nel 1588 è attestato ne *Il solenne battesimo del serenissimo Principe di Piemonte Filippo Emanuele*: «[...] e ogni carro portava alcune centinaia di tiri sì di bronzo, come di ferro: i quali *di concerto con* le dette trombe faceano contra il castello continova batteria» (Torino, presso Giov. battista Bevilacqua, 1588, p. 35). Frequenti sono le attestazioni della locuzione nel Seicento. Ne riporto due esempi: nel 1617 la locuzione

ricorre nella *Raccolta istorica della fondazione di Rimini e dell'origine e vita dei Malatesta* di Cesare Clementini: «[...] mentre aveva Malatesta preparato un nobilissimo torneo da rappresentare in detto luogo, *di concerto con* Carlo [...]» (parte II, libro settimo, Rimini, per il Simbeni, 1617, p. 180), mentre nel 1623 è documentato nell'*Historia d'Italia di Girolamo Briani, cittadino modenese della venuta d'Annibale cartaginese in Italia*: «Si ribella all'Imperio, e in questo cammina *di concerto con* Rinaldo d'Este» (parte II, Venezia, presso Giovanni Guerigli, 1623). Solo alla fine del XVIII secolo la locuzione ricorre per la prima volta in un testo di ambito giuridico: nel *Codice della Toscana legislazione* del 1779, si legge: «[...] una prestazione annua da stabilirsi *di concerto con* i rispettivi magistrati comunitativi, salva la nostra approvazione» (tomo XI, Siena, stamperia di Francesco Rossi, 1779, p. 233) e, ancora: «Non devono i giudicenti riguardare come dipendenti da loro i Cancellieri comunitativi rispetto agli affari del loro impiego, ma procurare d'andare *di concerto con* loro» (“Istruzione per i giudicenti del Granducato di Toscana” in *Bandi e ordini del Granducato di Toscana*, Firenze, presso Gaetano Cambiagi, p. 14). Per quel che concerne il suo utilizzo nei testi normativi nazionali, il sito Normattiva evidenzia un periodo di crescita tra il 1910 e il 1970 (con picco raggiunto nel 1919) seguito da un leggero calo. In ambito europeo, la locuzione è meno usata che a livello nazionale: lo dimostrano anche i dati estratti dal corpus, i quali registrano solo 35 attestazioni in tutto l'arco temporale 1950-2018, con picco raggiunto negli anni 1989-1990-1991.

**in materia di** *loc. prep.*, ‘riguardo a’, 1557

La locuzione *in materia di* è documentata a partire dalla metà del XVI secolo. La prima attestazione ricorre nel 1557, nel titolo di un'opera scritta da M. Francesco Tonnina e dedicata a Vespasiano Gonzaga, Conte e Marchese di Rovigo, nonché ottimo condottiero: *Discorso in materia di duello*. Nel corso del XVII e XVIII secolo le attestazioni iniziano a farsi più numerose (*Ordini e terminazioni in materia di decime da fieni*, Verona, 1714; *Proposizioni ovvero considerazioni in materia di cose di Stato*, Venezia, 1618, cfr. Google Libri), sebbene sia il Novecento il secolo in cui il numero di occorrenze si fa più consistente. Nei testi legislativi italiani, la locuzione è con più frequenza usata a partire dagli anni '80, con picco raggiunto nel 1996 (Normattiva segnala 353 atti che presentano tale locuzione solo in quell'anno), come probabile influsso dell'euroletto italiano sulla varietà nazionale: l'archivio EUR-Lex, infatti, registra proprio dagli anni '80 una costante crescita di tale preposizione. La maggiore ricorrenza di tale preposizione all'interno dei testi giuridici europei si spiega, ancora una volta con l'interferenza esercitata dalla costruzione francese *en matière de*.

**in merito a** *loc. prep.*, ‘rispetto a’, ‘circa’, riguardo a’, 1548

La preposizione ricorre la prima volta nelle *Rime della Signora Laura Terracina*, stampate a Venezia nel 1548. A pagina 31, all’ottavo verso della poesia dedicata a Luca Martini, si legge (corsivo mio): «Quanto *in merito a* lui poco è vicino» (Venezia, presso Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1548, p. 31) . Al pari di altre locuzioni preposizionali, essa ha nella lingua giuridica il suo canale prioritario. Il corpus VoDIM registra 71 attestazioni, 66 delle quali documentate in testi giuridici. Sia la piattaforma Normattiva che il sito EUR- Lex registrano una costante crescita di tale locuzione, in special modo dagli anni ’70 del Novecento.

**in ragione di** *loc. prep.*, ‘a seconda di’, ‘in rapporto a’ 1577 | ‘in misura di’ 1656 | ‘in rapporto di’, ‘in proporzione di’, 1767

La locuzione preposizionale *in ragione di* ha acquisito diverse accezioni nel corso del tempo. La prima attestazione ricorre nel 1577 col significato di ‘in rapporto a’: «[...] *in ragione di* merito la resurrezione non vi ha parte, ma *in ragione di* figura, è segno di quello che dobbiamo fare; così s’espone quel detto di San Paolo, cioè che Cristo morendo ti ha dato figura che dobbiamo morire al peccato, *traditus est propter peccata nostra* e risorgendo ci ha dato segno che dobbiamo risorgere a nuova vita» (*Prediche quadregesimali del Reverendiss. Monsig. Panigarola Vescovo d’Asti, dell’Ordine di San Francesco de’ Minori Osservanti, predicate da lui in San Pietro di Roma l’anno 1577*, Venezia, 1600, p. 93). Nel 1656, la locuzione risulta documentata nello *Statuto e riforma delle tasse per le Sette Pievi della Giudicaria, concesse clementissimamente dall’Eccellentiss. e Reverendiss. Sig. Carlo Emmanuel Madruzzo, Vescovo e Principe di Trento*: «E per le sentenze pecuniarie si tassa *in ragione di* 5 per cento, non dovendo però le sportole ecceder la summa di ragnesi 20» (p. 13). Infine, nel 1767 la locuzione ricorre nella *Raccolta d’autori che trattano del moto dell’acque*. A pagina 24 si legge: «Data dunque l’altezza dell’acqua in vari stati del fiume [...] si dà la proporzione dell’acqua. [...]: sarà la copia dell’acqua ordinaria che prima vi scorreva, alla quantità che porta in tempo di piena come 10 a 36 (il che si raccoglie moltiplicando insieme i due numeri primi ed i due ultimi) cioè *in ragione di* 5 a 18» (edizione seconda, tomo VI, Firenze, Stamperia Reale, 1767, p. 24). I dati estratti dal corpus di riferimento e dalla piattaforma Normattiva evidenziano numerose attestazioni tra il 1920 e il 1970 alle quali segue poi una costante diminuzione d’uso. Il picco di attestazioni è stato raggiunto nel 1923, con la pubblicazione di 114 decreti regi che la contengono (perlopiù nelle prime due accezioni). Gli atti giuridici europei evidenziano una leggera, ma costante crescita di attestazioni fino alla fine degli anni ’90, con un picco massimo raggiunto nel 1997-1998 (cfr. EUR-Lex). In effetti, quasi il doppio delle

attestazioni non ricorre all'interno degli atti giuridici, ma nei testi giurisprudenziali dell'Unione europea (sentenze, conclusioni dell'avvocato generale, massime).

**in conformità a/di** *loc. prep.*, 'secondo, conformemente a', 1554

La locuzione *in conformità di* ricorre la prima volta nel 1554, nelle *Novelle* di Matteo Bandello (corsivo mio): «E tuttavia delle sue infami sceleratezze ragionandosi, messere Gioan Giorgio, in conformità di quanto si diceva, narrò uno altro simile caso da uno perfidissimo tiranno [...]» (E. Menetti (a cura di), parte IV, 11, 2011, p. 603). Nel 1960 è documentata nell'*Aureo libro di Marco Aurelio con l'horologio de Principi, in tre volumi*: «Venuta la nuova a Roma, come Giuliano era morto, *in conformità di* tutti, Valentiniano fu creato imperatore [...]» (libro primo, Venezia, 1560, p. 39). Il corpus OVI registra attestazioni più antiche delle varianti «*a conformità della*» (Jacopo della Lana, *Commento alla Commedia di Dante Alighieri, Paradiso*, secondo il cod. Riccardiano-Braidense (= Rb), 1324-28, c. 14, v. 58), «*de conformità ab*» (Jacopo della Lana, *Commento alla Commedia di Dante Alighieri, Paradiso*, secondo il cod. Riccardiano-Braidense (= Rb), 1324-28, c. 15), «*per conformità di*» (Girolamo da Siena, Epistola (ed. Serventi), XIV/XV, p. 36). Nel Seicento e nel Settecento la locuzione preposizionale *in conformità di* è maggiormente attestata della variante *in conformità a* (cfr. Google Libri), anche in testi di ambito giuridico: «*in conformità di* quanto dispongono le leggi» in *Compilazione delle leggi del Serenissimo Maggior Consiglio*, tomo II, Venezia, 1656, p. 245); «*in conformità di* detti decreti» in *Leggi criminali del Serenissimo dominio veneto*, Venezia, 1751, presso Antonio Pinelli, p. 161). Tuttavia, dalla metà degli anni '70 del Novecento, sembra che l'uso delle due varianti preposizionali abbia subito un'inversione di tendenza, a favore della locuzione preposizionale *in conformità a*: la piattaforma d'archivio legislativo Normattiva registra 2462 atti contenenti *in conformità a*, dei quali 2190 emanati tra il 1975 e il 2022. Al contrario, la locuzione *in conformità di* ricorre in 1150 atti, di cui solo 209 atti pubblicati dopo il 1975. I testi emanati dalle istituzioni europee documentano un altissimo uso della locuzione *in conformità a/di*, soprattutto nel periodo che va dalla fine degli anni '60 alla fine degli anni '80, per via sia dell'esito di interferenza traduttiva del francese *conformément* e sia della diminuzione d'uso della locuzione preposizionale "sinonimica" *in virtù di*.

**in ordine a** *loc. prep.*, 'su', 'per ciò che concerne', 1582

La locuzione ricorre nel *Libro secondo delle prediche del reverendissimo Monsignor f. Cornelio Musso, Vescovo di Bitonto. Fatte in diversi tempi, et in diversi luoghi*, pubblicato a Genova nel 1582

(corsivo mio): «[...] e quanto a Christo non è di peggior condizione, *in ordine a* vita eterna uno schiavo, che un Principe, un Re, un Papa; Ma vi è ben un'altra libertà così detta [...]» (Genova, presso i Gioliti, 1582, p. 602). Numerose sono le attestazioni della voce nel corso dei Sei e del Settecento. Riporto un esempio tratto da Google Libri (corsivo mio): «in verità, se personaggi tanto cospicui fossero capaci dell'eccezioni, che *in ordine a* questo caso hanno luogo nelle leggi, [...] ben potrebbero escludersi i medesimi signori» (*Vita, virtù e miracoli del B. Pasquale Baylon*, Venezia, presso Giov. Antonio Vitali, 1673, p. 156). La piattaforma Normattiva registra 380 atti legislativi contenenti la preposizione, perlopiù redatti tra il 1990 e il 2022 (anche se, in ambito giuridico, il suo utilizzo è comunque più basso rispetto a quello di altre locuzioni preposizionali). Su EUR-Lex, la frequenza d'uso di tale locuzione è pari a quella nazionale, mentre il picco di attestazioni è stato raggiunto alla fine degli anni '90.

**in seno a** *loc. prep.*, 'all'interno di', 1540

Precedente alla diffusione della locuzione *in seno a* è la variante *nel seno di*: l'Orosio di Bono Giamboni (av. 1292) ne riporta ben 3 attestazioni (libro settimo, cap. 32-33 e 41). La prima attestazione della locuzione *in seno a* ricorre in un testo sacro e religioso, nel punto in cui si intende rappresentare l'originaria immagine di Cristo in seno alla Madonna: «Ella nel vedere il figliuolo si empì di meraviglia non altrimenti che si facesse quando Gabriello lo pose *in seno a* lei per virtù de la parola d'Iddio» (*I quattro libri dell'umanità di Cristo di M. Pietro Aretino*, Venezia, 1540, p. 95). Dalla metà del XVI secolo fino alla fine del XVIII secolo, la preposizione costruzionale *in seno a* non risulta mai comparire all'interno di testi di ambito giuridico, mentre continuano ad essere privilegiati i testi religiosi. La prima attestazione in un testo giuridico è del 1796, nella *Gazzetta ufficiale* di Firenze: «[...] hanno tentato di spargere anche *in seno a'* timidi de' semi di dubbiezza e diffidenza [...]» (vol. XXIII, n. 1, Firenze, 1796, p. 667). Nella *Gazzetta Universale* del 1798, si legge: «*In seno a* questo raccoglimento aveva finalmente condisceso alle reiterate istanze de' suoi amici [...]» (*Gazzetta ufficiale o sieno notizie istoriche, politiche, scienze, arti, agricoltura, ecc.*, vol. XXV, n. 3, Firenze, 1798, p. 23). Tuttavia, la locuzione *in seno a* è destinata a maggior fortuna, almeno fin dall'ultimo ventennio dell'Ottocento: la banca dati Normattiva, ad esempio, non registra attestazioni della locuzione *nel seno di* dal 1944 ad oggi, mentre registra un centinaio di attestazioni per *in seno a*; il corpus VoDIM registra, dal 1850 al 1982, oltre 350 attestazioni della locuzione *in seno a* e solo 41 attestazioni della locuzione *nel seno di*. Il corpus UE da me compilato e il sito EUR-Lex registrano una più alta frequenza della locuzione

preposizionale, come probabile esito dell'influenza traduttiva del francese *au sein de*, soprattutto all'interno di documenti preparatori (893) e giurisprudenziali (477). Gli atti giuridici che contengono la preposizione sono 324.

**in termini di** *loc. prep.*, 'riguardo a, secondo', 1508-1511

Le prime attestazioni della locuzione *in termini di* ricorrono a partire dal XVI secolo. Nelle *Storie fiorentine* (1508-1511) di Francesco Guicciardini, si legge (il corsivo è mio): «Ed essendo di poi esaminati ed inteso tutto lo ordine, parendo la cosa non stessi *in termini di* intelligenza semplice, ma più tosto avessi natura di mutazione e di stato [...]» (F. Guicciardini, *Storie fiorentine dal 1508 al 1511*, a cura di R. Palmarocchi, cap. XIV, Bari, Laterza, 1968, p. 125). Nel 1551 ricorre nel *Libro primo delle lettere dell'Ill. S. Don Antonio di Guevara, Vescovo di Mondognetto*: «però che a lei farebbe grand'ingiuria se egli caderia *in termini di* mala creanza» (Venezia, 1551, p. 175). Nel 1740 la locuzione preposizionale è documentata ne *Il dottor volgare, ovvero il compendio di tutta la legge civile* di Giambattista De Luca del 1673: «La decisione dipende dalla medesima distinzione generale, la quale, secondo la più comune e ricevuta opinione, si ha *in termini di* ragion comune [...]» (cap. XIV, Roma, Stamperia Giuseppe Corvo, 1673, p. 125). In Normattiva il numero degli atti contenenti la locuzione è alto (1.220 atti), caratterizzato da una costante crescita nel corso del tempo. In ambito europeo la locuzione è certamente molto più utilizzata (6.538 atti), soprattutto dagli anni '90 in avanti. Ancora una volta, questo potrebbe dipendere in parte dalla specificità linguistica dell'euroletto italiano e, in parte, dall'influenza traduttiva della locuzione francese *en termes de*.

**a norma di** *loc. prep.*, 'in conformità', 1629

La locuzione *a norma di* è attestata a partire dal XVII secolo. Nel 1629 la locuzione ricorre all'interno di un'opera del medico udinese Pompeo Caimo intitolata *Dell'ingegno umano, dei suoi segni, della sua differenza negli uomini*: «Per questo vien la fortuna detta guardiana e curatrice dei pazzi li quali non governandosi *a norma di* discorso ma lasciandosi trasportare da certi suoi foribondi impeti [...]» (Venezia, presso Marc'Antonio Brogiollo, 1629, p. 240). La preposizione compare nel 1703 all'interno del *Panegirico di Gian Battista Ancioni a Giuseppe I, Re di Germania e Imperatore romano, trionfatore augusto*: «[...] e il temperamento dell'altro da genio rettamente formato *a norma di* virtù» (Vienna, 1703). Il sintagma "*a norma di* legge" è attestato a partire dall'ultimo ventennio del Settecento e sarà destinato a enorme fortuna («conforme *a norma di* legge» in *L'autorità delle due podestà*, tomo I, Foligno, 1788, p. 339); «a



*norma di legge nominato*» in *Supplemento Giornale della Provincia bresciana n. 18*, 1° maggio 1817). Questa preposizione è ampiamente usata in ambito giuridico, sebbene in calo dagli anni '90. I dati estratti dal Corpus IT evidenziano un boom nell'uso di tale locuzione negli anni che vanno dall'intervallo tra le due guerre alla fine degli anni '80, con picco raggiunto nel 1952, con la pubblicazione di oltre 3000 atti relativi sia al trasferimento di proprietà in Ente per la colonizzazione di taluni territori, sia all'approvazione di un piano di espropriazione, sempre compilato dall'Ente, per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino. In seguito a tale periodo, sia il corpus da me compilato, che la piattaforma Normattiva registrano una diminuzione d'uso. Al contrario, i dati relativi agli atti legislativi emanati dalle istituzioni europee estratti sia da Corpus UE, che dal sito EUR-Lex, evidenziano una crescita costante di tale locuzione dagli anni '70, con picco di attestazioni tra gli anni 1990 e 2000.

**ai sensi di** *loc. prep.*, 'per, secondo', 1678

La locuzione *ai sensi di* inizia ad avere qualche attestazione a partire dalla seconda metà del XVII secolo: «mentre *a i sensi di* tutti era stato chiaro, che non Urbano, ma il Cardinale di S. Pietro fu pubblicato per timore [...]» (Sebastiano Fantoni Castrucci, *Istoria della città di Avignone*, Venezia, presso Giacomo Hertz, 1678, p. 250). Dalla fine dell'Ottocento, la locuzione preposizionale viene utilizzata quasi esclusivamente in testi di ambito giuridico con riferimento a leggi, disposizioni e regolamenti: «Riconosciutosi dall'Amministrazione creditrice che nessun diritto di reversione o caducità siasi verificato in suo favore; [...], e che il prezzo offerto è quello dovuto *ai sensi di legge*, sarà assentito e stipulato l'atto di affrancazione» (art. 6, comma 1, Regio decreto n. 5405/1880, GU. n.109 del 7.05.1880). La piattaforma Normattiva e i dati estratti dal Corpus IT evidenziano un costante aumento di tale locuzione a partire dal 1920, perlopiù all'interno di Decreti del Presidente della Repubblica e leggi. Nei testi normativi nazionali, in concomitanza alla crescita d'uso della locuzione *ai sensi di*, si registra un calo, sul finire degli anni '70, della locuzione sinonimica *a norma di*. In ambito europeo, il sito EUR-Lex e il Corpus UE registrano una costante crescita di tale preposizione dalla seconda metà degli anni '70 fino al 2010 (con picco raggiunto nel 1993), esito che potrebbe dipendere dall'interferenza linguistica legata alla traduzione della locuzione preposizionale francese *au sens de*.

**in base a/sulla base di** *loc. prep.*, 'sul fondamento di', 1820

Nel 1787, Christian Joseph Filangieri nella sua *Descrizione di Tiffort, villa S.A.S. Anna Amalia Duchessa vedova di Sassonia Weimer ed Eisenach ec. nata Principessa di Braunschweig*, scrive: «Vedi quell'alto tumulo | Di sassi diroccati, | In cui un urna reggesi | *In base a* quattro lati» (Weimar, 1774, p. 14). Nell'esempio sopra riportato, la locuzione ha significato letterale. Nel 1820, la locuzione è invece documentata all'interno de *Il Messaggiere tirolese* con significato traslato: «*In base a* rispettato decreto Governiale del 12 ottobre 1818» (p. 318), e ancora: «*In base a* requisitoriale dell'Inclito I. R. Tribunale Civ. e Crim. [...]» (p. 170). Sempre all'interno dello stesso giornale, per 31 volte è documentato il sintagma “*in base all'* art.”. Di qualche decennio prima è la locuzione sinonimica *sulla base di*. Inizialmente attestata anche con un significato propriamente geometrico, nel 1709 risulta documentata in un testo religioso di Gaetano Corazza, dedicato alla Principessa Donna Maria Otthoboni e intitolato *Discorsi sacri composti e recitati per ordine dell'eminantissimo e reverendissimo Signor Cardinale Otthoboni nella sua Cappella della Cancelleria*. Il discorso V recitato la sera del martedì santo del 1709 riporta: «*Sulla base di* tal permanenza si fonda la superiorità delle spine a tutte le altre sconfitte [...]» (Roma, 1713, p. 59). In ambito giuridico si registra, nel corso degli anni, un generale aumento nell'uso di entrambe le varianti. Nel corpus da me compilato si nota un crescente utilizzo di tali locuzioni nei testi legislativi emanati dalle istituzioni europee, con una media di 326 locuzioni nel Corpus UE e di 193 in quello IT. Nonostante si osservi una notevole crescita nell'utilizzo della locuzione *sulla base di* nei testi legislativi nazionali, il Corpus UE registra una maggior frequenza d'uso, in special modo fino agli anni 2000. Ciò può essere spiegato con l'influenza ancora ampiamente esercitata dalla lingua francese nella traduzione di *sur la base de*. Nell'ultimo decennio, si registra una diminuzione di queste due locuzioni nel corpus UE, con relativo livellamento dei valori relativi alla frequenza d'uso nei due corpora, IT e UE.

#### **a livello di** *loc. prep.*, ‘nell'ambito di’, ‘riguardo a’, 1825

La locuzione è attestata, con il significato letterale di ‘su un piano perfettamente orizzontale’, a partire dalla metà del XVI secolo. Per un certo periodo, la locuzione ‘*a livello di* chiesa’ deve essere circolata col significato idiomatico di ‘per sempre, per tutta la vita’. Ne sono testimonianza una raccolta di proverbi italiani pubblicata a Verona nel 1603, che a pagina 198-199 recitano: «Perpetuo. Io l'hò *a livello di* Chiesa. Il mal del traditor ne vò col pelo. E fa tregua ma non fa mai pace. Non nevica tutto il verno. Chi nasce pazzo, non guarisce mai. Far come fece Ser Gallo. Uscì di Firenze e non tornò mai. [...] La notte di Galgano. Il pozzo, che non si vuota mai». L'utilizzo della locuzione “*a livello di* chiesa” con

significato di *'pour toujours, à perpétuité'* viene confermato dall'indicazione offerta dal dizionario italiano-francese stampato a Venezia nel 1662 ad opera di Nathanael Duez (cfr. *Dictionnaire italien et françois, bien curieusement reueu, corrigè, & augmentè*, Venezia, presso il Milochi, 1662, p. 488). La prima ondata di diffusione della formula *a livello di* avviene nell'Ottocento, quando la locuzione inizia ad essere attestata anche col significato di 'nell'ambito di', 'riguardo a': «Alienazione tanto in vendita, che *a livello di* vari immobili sì urbani, che rustici» (*Leggi del Granducato della Toscana dal 3 gennaio a tutto giugno 1825, pubblicate per ordine di tempi*, Stamperia granducale, 1825, p. 57). Dagli anni '70 del Novecento, la locuzione è diffusamente attestata nei testi politici, giornalistici e in quelli di ambito giuridico, sia nella variante *a livello di* (con sostituzione della preposizione articolata a vantaggio di quella semplice) che in quella *a livello* + aggettivo (cfr., Castellani Pollidori, 1995: 56-69). Sia la preposizione *a livello di*, che la variante *a livello* + *agg.* sono maggiormente attestate in ambito europeo, come tratto specifico dell'euroletto italiano.

#### **a seguito di** *loc. prep.*, 'per, dopo', 1817

La locuzione *a seguito di* è documentata la prima volta nella *Giurisprudenza dell'ecc.mo Senato di Genova, ossia collezione delle sentenze pronunciate dal R. Senato di Genova sovra i punti più importanti di diritto civile e commerciale e di procedura*, che raccoglie il fascicolo I relativo alle sentenze degli anni 1815-1816, pubblicato a Genova nel 1826, ad opera degli avvocati F. Magioncalda, L. Casanova e N. Gervasoni. A pagina 217, si legge: «La prova testimoniale è ammissibile a giustificare, come un instrumento pubblico fu consentito *a seguito di* manovre, di frode e di dolo». In ambito giuridico, ciò che si evince dal confronto dei corpora e degli archivi di legislazione è un uso molto più alto della locuzione *a seguito di* negli atti giuridici europei rispetto a quelli nazionali, sebbene l'uso sia aumentato negli ultimi trent'anni anche in questi ultimi, probabilmente a causa del crescente influsso del diritto europeo e internazionale su quello italiano.

#### **d'intesa con** *loc. prep.*, 'd'accordo con', 1824

La locuzione preposizionale *d'intesa con* è attestata a partire dai primi decenni del XIX secolo. Si può quindi ritenerla una locuzione relativamente giovane. La prima attestazione ricorre nei *Regolamenti per l'Accademia melo-drammatica d'istruzione istituita a Perugia* pubblicati nel 1824: «Per le spese straordinarie andranno *d'intesa con* il Presidente» (Perugia, 1824, p. 6). A partire dal 1889 nella piattaforma Normattiva si denota una costante crescita di attestazioni della locuzione, contenuta in oltre 3664 atti, con picco raggiunto nel 1994:

«*d'intesa con i paesi interessati*» (art. 5, comma 1, legge n. 1222/1971); «*d'intesa con le organizzazioni sindacali*» (preambolo, DPR n. 385/1991); «*d'intesa con il Ministero dell'Economia*» (art. 3, comma 5, decreto-legge n. 95/2012). La locuzione quasi sinonimica *d'intesa tra* è attestata in 398 atti, a partire dal 1916, mentre in Google Libri, prima di tale data, si segnalano solo 2 attestazioni, nel 1886 e nel 1887. La piattaforma EUR-Lex registra 1329 atti giuridici che contengono la locuzione preposizionale *d'intesa con*, perlopiù redatti tra la fine del 1980 ai giorni nostri.

## 2.5 Cambiamento diacronico della manifestazione interferenziale nel contatto tra lingue

Termini forestieri non adattati sono solo occasionalmente attestati in testi giuridici dal XIV al XVIII secolo (sp. *ecclesias frias*<sup>59</sup>, ted. *Landrichter*<sup>60</sup>, ing. *burglary*<sup>61</sup>) e, quando lo sono, i testi nei quali ricorrono rivelano accordi e legami fra lingue e potenze diverse (convenzioni, trattati, concili)<sup>62</sup>, discipline giuridiche “straniere” su specifiche materie (es. libro fondiario austriaco), enciclopedie legali relative ad altri Stati. Diverso è il rapporto che l'italiano ha instaurato con la lingua francese a causa della grossa influenza esercitata, a cavallo tra il Settecento e l'Ottocento, non solo dal dominio politico e culturale dell'impero francese, ma anche dalla riuscita codificazione di un diritto civile unitario, il *Code Civil* napoleonico promulgato il 21 marzo del 1804 e successivamente esteso nel Regno d'Italia e nei territori italiani direttamente annessi alla Francia<sup>63</sup>. In queste zone, il codice, le leggi imperiali e gli altri atti normativi presentavano la doppia versione, francese e italiana. Nei territori del Regno d'Italia, il codice napoleonico redatto in italiano costituiva l'unica versione linguistica facente fede, sebbene il testo riportava a fronte l'originale francese e, in

---

<sup>59</sup> Mercati A., *Raccolta di concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa sede e le autorità civili*, II, (1915- 1954), p. 322.

<sup>60</sup> *Carta della proibizione delle pratiche (Tavate)*, 1570, in Pollavini C., *Statuti inediti di Poschiavo e Brusio*, Milano, Società palatina per la propaganda e la difesa della lingua e della cultura italiana, 1935, p. 122.

<sup>61</sup> Articolo 2 della “Convenzione di estradizione Italia-Gran Bretagna”, 5 febbraio 1873 (regio decreto n. 1295/1873).

<sup>62</sup> Cfr. Mercati A. (1915-1954), *Raccolta di concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa sede e le autorità civili*, Roma, Tipografia Poliglotta Vaticana; *Carta della proibizione delle pratiche (Tavate)*, 1570, in Pollavini C. (a cura di), *Statuti inediti di Poschiavo e Brusio*, Milano, Società palatina per la propaganda e la difesa della lingua e della cultura italiana, 1935; *Trattato dei genovesi con il chan dei Tartari (1381)*, in Migliorini B., Folena G., *Testi non toscani del Trecento*, Modena, Società tipografica modenese, 1952; “Convenzione di estradizione Italia-Gran Bretagna” del 5 febbraio 1873 (regio decreto n. 1295/1873).

<sup>63</sup> I territori italiani annessi all'impero francese erano il Piemonte, Parma, Piacenza, Liguria, Toscana, Umbria e Lazio.

calce, la traduzione latina (Bambi, 2016: 24). La traduzione dal francese all'italiano ha costituito il canale preferenziale per l'ingresso di nuovi termini giuridici. L'intento napoleonico era quello di uniformare la penisola alla Francia da un punto di vista politico e legislativo: per fare ciò, Napoleone non solo abolì certi vincoli giuridici e ne introdusse di nuovi, ma intervenne anche linguisticamente nel disporre, in alcuni territori italiani, la lingua francese come lingua ufficiale. Tutto ciò comportò una forte francesizzazione del linguaggio giuridico e burocratico, consistente in risemantizzazioni, franco-latinismi e franco-grecismi, calchi strutturali e semantici (Migliorini, 1973: 162-176).

Decine di testi di legislazione e prassi del primo Ottocento contengono voci e locuzioni francesi non adattate. Tra questi cito: la *Collezione delle carte pubbliche tese a consolidare la rigenerata Repubblica romana (1798-1799)*, le *Formule degli atti da praticarsi nel Regno d'Italia (1806)*, la *Legge francese del IV ventoso 1808*<sup>64</sup>, il *Bollettino delle Leggi e decreti imperiali pubblicati dalla Consulta straordinaria degli Stati romani (1809-1810)*, il *Formulario dei notari dell'Impero francese ad uso dei notari dei dipartimenti dello Stato Romano (1809)*, il *Formulario notarile per i Dipartimenti dell'impero francese in Italia (1810)*, la *Raccolta degli atti di governo di S. M. il Re di Sardegna (1814-1832)*. I documenti sopra riportati (estratti dall'archivio unificato Vocanet-LLI) registrano sia voci francesi che non hanno avuto fortuna in italiano: *tantième*, *bordereau*, *octroi*, *paraphè*, *coupon*, *talon* (alcune inserite a fianco dell'equivalente italiano)<sup>65</sup>, sia francesismi come *budget*, *coupon*, *bureau*, *forfait*, che hanno ancora oggi una certa circolazione sia nella lingua giuridica che in quella comune, tanto da essere registrati nei maggiori dizionari d'uso della lingua italiana. Tuttavia, al contrario di quanto accade in tempi recenti e, in particolar modo, con gli anglismi, i casi di forestierismi non adattati dal francese o da altre lingue nel corso dei secoli si riducono a pochi esempi. Questo cambiamento di fronte all'adattamento di un termine forestiero è certamente un fatto storico-culturale, ma senza dubbio anche sistemico, poiché l'introduzione di prestiti non adattati comporta modifiche foniche e morfologiche al sistema della lingua italiana. Senza dubbio, un posto rilevante per la creazione di nuovi termini giuridici è riservato all'attività traduttiva di formulari notarili, costruiti sul modello giuridico offerto dal *Code civil* francese. I formulari francesi sono serviti per sistematizzare o elaborare *ex novo* una disciplina nazionale unitaria contribuendo, tramite la loro traduzione, all'arricchimento del lessico giuridico. Frequenti sono le risemantizzazioni lessicali calcate sul significato di una parola straniera, come è avvenuto per il verbo *realizzare* “rendersi conto di qualcosa” (calcato sull'inglese *to realize*) (Visconti

---

<sup>64</sup> *Legge francese del IV ventoso 1800*, titolo I, art. 4, in “Bollettino delle leggi, decreti imperiali e deliberazioni della Giunta di Toscana”, I-XVIII, Firenze, 1808-1809.

<sup>65</sup> Gli equivalenti italiani documentati nei testi sono i seguenti: *bordereau* ‘distinta/specifica’, *octroi* ‘diritto d'entrata/autorizzazione’, *paraphè* ‘firma in cifra’, *coupon* ‘frazione’ (cfr. Vocanet-LLI).

2012: 189) e il sostantivo *costituzione* “la legge fondamentale dello stato” (calcato sul francese *constitution*) (Bambi, 1991: 174) o, molto più recentemente, la tecnicizzazione in ambito processual-penalistico del verbo *corroborare* “confermare l’attendibilità delle dichiarazioni del pentito unitamente agli altri elementi di prova” (Cass. pen., Sentenza n. 7568/1993; Cass. pen., Sentenza n. 11/1995; Cass. pen., Sentenza n. 16939/2912).

Il livello lessicale della lingua, meno sistematico e maggiormente esposto a fenomeni interferenziali è più soggetto a ricalcare parole e costrutti tipici della lingua di partenza. In un importante saggio del 2012 intitolato *Prestiti e calchi, dove va la lingua giuridica italiana*<sup>66</sup>, Jacqueline Visconti ha messo in luce il cambiamento diacronico della lingua giuridica nella manifestazione dell’interferenza linguistica a livello lessicale, rilevando come «fino a tutta la prima metà del Novecento l’interferenza linguistica si manifestava sotto forma di calchi strutturali e semantici, [...] mentre dalla seconda metà del secolo scorso ai calchi si sono affiancati i prestiti non adattati: *leasing, trust, discovery, corroboration*» (Visconti 2012: 190). Tale cambiamento interferenziale ha subito negli anni ’70, sotto l’influsso dell’assidua attività traduttiva delle istituzioni europee, una rapida accelerazione.

Concentriamoci dunque, più nel dettaglio, sui fenomeni interferenziali traduttivi che la lingua di partenza dei documenti giuridici europei ha esercitato su quella di destinazione. Tali fenomeni interferenziali legati alla prassi traduttiva europea sono messi a confronto con testi normativi scritti originariamente in italiano. Sulla base dei risultati ottenuti dalle estrazioni di parole e sintagmi realizzate tramite software *AntConc*<sup>67</sup> sul corpus di riferimento, mi soffermerò sui seguenti tre fenomeni, i primi due legati alla lingua francese (1 e 2), l’ultimo a quella inglese (3):

- 1) calchi strutturali della lingua francese ([*anti+N*], [*N+quadro*]) attestati la prima volta all’interno di un testo giuridico europeo;
- 2) fenomeni più generali di interferenza traduttiva dal francese (costruzioni a verbo supporto, locuzioni preposizionali);
- 3) prestiti integrali (anglismi).

---

<sup>66</sup> Visconti J., *Prestiti e calchi, dove va la lingua giuridica italiana*, in Bambi F., Pozzo B. (a cura di), *L’italiano giuridico che cambia*, Firenze, Accademia della Crusca, 2012, pp. 185-193.

<sup>67</sup> Il software è stato creato da Anthony Laurence nel 2008 per condurre analisi testuali su corpora: <https://www.laurenceanthony.net/software/antconc/> (ultimo accesso il 31 dicembre 2021).

## 2.5.1 Fenomeni di interferenza traduttiva dalla lingua francese e inglese

Partiamo dall'analisi del primo gruppo: calchi strutturali della lingua francese, del tipo [*anti+N*] e [*N+quadro*], attestati la prima volta all'interno di un testo giuridico europeo. La tabella che segue (Tab. 10) raccoglie i termini "giuridici" attestati la prima volta in italiano all'interno di documenti giuridici europei: neologismi lessicali creati perlopiù tra gli anni '50 e la fine degli anni '70 del Novecento e costruiti attraverso calchi strutturali della lingua francese<sup>68</sup>, principale lingua di lavoro delle istituzioni europee in quegli anni (Goffin, 1997: 70). Dopo aver analizzato il corpus di testi legislativi con il programma RALIP ("Retrodatatore Automatico del Lessico Italiano Postunitario") ho estratto un lemmario di retrodatazioni. In seguito, per stabilire con esattezza che la prima attestazione dei termini estratti ho interrogato diverse banche dati, giuridiche e anche non giuridiche: l'intero archivio EUR-Lex (non limitandomi ai testi inseriti nel mio corpus) e la piattaforma Normattiva, la stazione lessicografica del VoDIM, gli archivi di due dei maggiori quotidiani online: "La Stampa" e "La Repubblica", la biblioteca digitale Google Libri. Per ognuna di queste voci è EUR-Lex la fonte nella quale ricorre la più antica data di attestazione della parola, che migliora, in molti casi, la data di prima attestazione esibita dal GRADIT.

<b>anticoncorrenziale</b> <i>agg.</i> [GRADIT: 2004] → 1972 (calco di <i>anticoncurrentiel</i> , Celex: 61972CC0008, p. 1002)
<b>antiquinamento</b> <i>agg.</i> [GRADIT: 1983] → 1972 (calco di <i>anti-pollution</i> , n. Celex: 31972Y0526, p. 7)
<b>anticumulo</b> <i>agg.inv.</i> 1973 (calco di <i>anti-cumul</i> , 31973D0446, p. 7)
<b>antifrode</b> <i>agg.inv.</i> [GRADIT:1995] → 1974 (calco di <i>anti-fraude</i> , GU C 11 del 7.2.1974, p. 33)
<b>antiterrorismo</b> <i>agg.inv.</i> [GRADIT: 1977] → 1976 (calco di <i>antiterrorisme</i> , GU C 127 del 31.5.1977, p. 8)
<b>cofinanziamento</b> <i>s.m.</i> [GRADIT: 1995] → 1966 (calco di <i>cofinancement</i> , GU 139 del 29.7.1966, p. 2580)
<b>ecotossicità</b> <i>s.f.</i> [GRADIT: 1998] → 1974 (calco di <i>écotoxicité</i> , GU C 126 del 17-10-1974, p. 33)
<b>elettronucleare</b> <i>agg.</i> [GRADIT: 1987] → 1957 (calco di <i>électronucléaire</i> , n. Celex: 11957AN04/LB)
<b>euroobbligazione</b> <i>s.f.</i> [GRADIT: 1978] → 1970 (calco di <i>euro-obligation</i> , n. Celex: 51970DC1400, p. 5)

<sup>68</sup> Solo un caso di neoformazione in *anti-* estratta dal corpus, quello dell'aggettivo *antidiscriminatorio*, non è determinato dall'interferenza esercitata dalla lingua francese su quella italiana ma il contrario: la voce corrisponde ad una neoformazione italiana, essendo il documento giurisprudenziale di riferimento dichiaratamente tradotto dalla lingua italiana alle altre lingue di destinazione (si veda: EUR-Lex, n. Celex: 61976CC0013, p. 1344).

<b>interistituzionale</b> <i>agg.</i> [GRADIT: 1992] → 1954 (calco di <i>inter-institutionnel</i> , GU 2 del 12.3.1954, p. 241)
<b>intracomunitario</b> <i>agg.</i> [GRADIT: 1986] → 1960 (calco di <i>intracommunautaire</i> , GU 3 del 23.1.1960, p. 63)
<b>programma quadro</b> <i>loc.s.f.</i> 1958 (calco di <i>programme-cadre</i> , GU 29 del 12.12.1958, p. 557)
<b>convenzione quadro</b> <i>loc.s.f.</i> 1963 (calco di <i>convention-cadre</i> , GU 189 del 29.12.1963, p. 3042)
<b>direttiva quadro</b> <i>loc.s.f.</i> 1964 (calco di <i>directive-cadre</i> , GU n. 197 del 30.11.1964, p. 3315)
<b>regolamento quadro</b> <i>loc.s.m.</i> 1967 (calco di <i>règlement-cadre</i> , numero Celex: 51967AC0362, p. 12)
<b>contratto quadro</b> <i>loc.s.m.</i> 1967 (calco di <i>contrat-cadre</i> , GU 127 del 27.6.1967, p. 2514)
<b>prestito quadro</b> <i>loc.s.m.</i> 1969 (calco di <i>prêt-cadre</i> , GU C 22 del 20.2.1970, p. 9)
<b>disposizione quadro</b> <i>loc.s.f.</i> 1963 (calco di <i>dispositions-cadre</i> , GU 189 del 29.12.1963, p. 3016)
<b>condizioni quadro</b> <i>loc.s.f.pl.</i> 1973 (calco di <i>conditions-cadre</i> , n. Celex: 51973IE0881, p. 13)
<b>paese terzo</b> <i>loc.s.m.</i> 1952 (calco di <i>pays tiers</i> , n. Celex: 31952S0002, p. 4)
<b>paramedico</b> <i>agg. e s.m.</i> [GRADIT: 1978] → 1957 (calco di <i>paramedicaux</i> ), n. Celex: 11957E/TXT, p. 56)
<b>principio di precauzione</b> <i>loc.s.m.</i> [GRADIT: 1999] → 1984 (calco di <i>principe de précaution</i> ), n. Celex: 31984Y042802, p. 2)
<b>radiotossicità</b> <i>s.f.</i> [GRADIT: 1986] → 1959 (calco di <i>radiotoxicité</i> , n. Celex: 31959L0221, p. 222)
<b>transfrontaliero</b> <i>agg.</i> [GRADIT: 1985] → 1975 (calco di <i>transfrontièr/transfrontalièr</i> , Celex: 31975H0436, 4)

Tab. 10: Calchi strutturali della lingua francese

Oltre ai neologismi costruiti sul procedimento del calco, si possono osservare altre tendenze linguistiche maggiormente caratterizzanti il Corpus UE fino alla fine degli anni '90 e legate ai fenomeni di interferenza traduttiva della lingua francese su quella italiana. Gli esempi sotto indicati (Tab. 11) sono solo alcuni di quelli estratti dal software *AntConc*, riguardanti esempi di costruzioni a verbo supporto (CVS)<sup>69</sup> tipiche di varietà di lingua dal registro alto e formale e maggiormente affini tra lingua francese e italiana. Il grafico 4 rappresenta la distribuzione delle costruzioni a verbo supporto durante tutto l'arco temporale esaminato (1951-2018). Si osserva una netta prevalenza di costruzioni a verbo supporto all'interno del Corpus UE durante tutto il periodo preso in considerazione. In particolare, la figura evidenzia un aumento costante di CVS tra gli anni '50 e '90, con picco massimo raggiunto nell'arco temporale 1990-2000, seguito da una diminuzione d'uso. Gli

<sup>69</sup> Per una descrizione più approfondita di tali costruzioni, rimando al paragrafo 3.3.



anni 1990-2000 rappresentano, per l'appunto, lo spartiacque della fine della lingua francese come principale lingua di lavoro da parte delle istituzioni europee e la sua sostituzione con la più recente lingua inglese (Mori, 2020b: 47-48).

Le analisi diacroniche condotte sul Corpus IT evidenziano una frequenza costante durante tutto l'arco temporale con un lieve aumento nell'ultimo decennio soprattutto in “costruzioni a verbo supporto” con verbo base (*fare, dare*) e con verbi dalla particolare struttura eventiva (prendere, mettere):

<b>fare opposizione</b> (fr. <i>faire opposition</i> )
<b>dare consigli</b> (fr. <i>donner des conseils</i> )
<b>prendere una decisione</b> (fr. <i>prendre une décision</i> )
<b>prendere posizione</b> (fr. <i>prendre position</i> )
<b>mettere a disposizione</b> (fr. <i>mettre à disposition</i> )
<b>mettere a punto</b> (fr. <i>mettre au point</i> )
<b>mettere in pericolo</b> (fr. <i>mettre en peril</i> )
<b>arrecare pregiudizio</b> (fr. <i>porter préjudice</i> )

Tab. 11: Esempi di CVS estratte dal corpus




Fig. 4: Frequenza assoluta delle CVS

A mio giudizio, la più alta frequenza di CVS e locuzioni preposizionali nel Corpus UE rispetto a quello IT, con crescita costante fino agli anni '90 e successiva decrescita, si spiega attraverso l'unione complementare di due fattori:


- affinità linguistica della coppia francese-italiano, rispetto alla coppia inglese-italiano;
- crescente uso della traduzione automatica e delle memorie di traduzione che influiscono sulla ripetitività di *chunks* linguistici<sup>70</sup>.

Situazione analoga a quella appena esaminata si ritrova nella tabella successiva (Tab. 12) relativa all'elenco di alcune delle locuzioni preposizionali estratte dal corpus e particolarmente frequenti nella lingua giuridica. I dati quantitativi relativi alla frequenza assoluta delle locuzioni preposizionali in entrambi i corpora evidenziano una situazione molto simile a quella precedente: una costante crescita di attestazioni nel Corpus UE con

<sup>70</sup> La Commissione europea ricorre fin dal 1976 alla traduzione automatica e, dagli anni '90, alle memorie di traduzione. Questi efficaci strumenti di ausilio per i traduttori europei possono determinare una maggiore standardizzazione linguistica e ripetitività lessicale.

picco raggiunto nel periodo 1990-2000 e successiva decrescita. il corpus IT registra, anche in questo caso, una certa omogeneità diacronica nella frequenza delle medesime locuzioni preposizionali:

<b>a titolo di</b> (fr. <i>au titre de</i> )
<b>in termini di</b> (fr. <i>en termes de</i> )
<b>in virtù di</b> (fr. <i>en vertu de</i> )
<b>ai sensi di</b> (fr. <i>au sens de</i> )
<b>sulla base di</b> (fr. <i>sur la base de</i> )
<b>in materia di</b> (fr. <i>en matière de</i> )
<b>in conformità a</b> (fr. <i>en conformité de/ avec</i> )



Tab. 12: Locuzioni preposizionali estratte dal corpus Fig. 5: Frequenza assoluta delle locuzioni preposizionali

Diversamente da quanto è accaduto con la lingua francese, l'interferenza traduttiva che la lingua inglese esercita a livello lessicale in tutte le tipologie di testi giuridici si manifesta perlopiù sotto forma di prestito non adattato. Come noto a tutti, l'italiano sembra oggi una lingua particolarmente propensa ad accogliere forestierismi (per meglio dire, anglismi) senza adattamento (Marazzini, Petralli, 2015), provenienti non solo "dall'alto", attraverso il testo formale, tecnico, divulgativo, ma anche "dal basso", dalla lingua dei mezzi di comunicazione di massa e diverse reti sociali. Le principali fonti di produzione degli anglismi che entrano a fare parte del testo giuridico di tipo normativo provengono però da fonti "alte", quali il contratto di commercio internazionale, la norma legislativa e la giurisprudenza europea e, solo in misura minore, dai testi a stampa. I testi giornalistici costituiscono certamente un grandissimo vettore di diffusione degli anglismi, ma tali anglismi si diffondono con una certa parsimonia (e talvolta non si diffondono affatto) nell'italiano normativo, varietà di lingua ancora alquanto conservativa.

La tabella che segue (Tab. 13) raccoglie tutti gli anglismi giuridici<sup>71</sup> estratti dal corpus attraverso l'ausilio del software Profiling-UD<sup>72</sup>. Per ogni voce è indicata rispettivamente la marca grammaticale, la (retro)datazione, il testo nel quale è attestata la prima volta:

<sup>71</sup> Il paragrafo 2.2.1 è dedicato ad una trattazione approfondita degli anglismi estratti dal corpus.

<sup>72</sup> Il software Profiling-UD etichetta con [xpos\_dist\_SW] tutte le parole straniere presenti nel corpus. Dopo uno spoglio qualitativo condotto su tutti i forestierismi, ho selezionato ed isolato solo gli anglismi attestati nei testi, escludendo nomi propri di enti ed eponimi.

<b>antidumping</b> <i>agg.inv.</i> ing. [GRADIT: 1987] → 1962 (in “Secondo memorandum presentato dalla Commissione al Consiglio, relativo a un programma d’azione in materia di politica commerciale comune”).
<b>antitrust</b> <i>agg.inv.</i> ing. [GRADIT: 1950] → 1938 (in “La Stampa”, <i>Cronache della “grande democrazia” americana</i> )
<b>cost-benefit analysis</b> <i>loc.s.m.inv.</i> ing. [GRADIT: 1995] → 1975 (in “Interrogazione scritta n. 250 del 1975 dell’onorevole Schwöre”)
<b>factoring</b> <i>s.m.inv.</i> ing. [GRADITe: 1974] → 1969 (in “Secondo programma di politica economica a medio termine”, n. 157/1969).
<b>fiscal compact</b> <i>loc.s.inv.</i> ing. [Treccani: 2012] → 2011 (in “La Repubblica”, <i>Passa la linea di Berlino contro l’assedio alla Bce. Carta bianca a Draghi</i> )
<b>forfeiting</b> <i>s.m.inv.</i> ing. [GRADIT: 1986] → 1985 (in “La Stampa”, <i>La concorrenza sul mercato richiede crediti “su misura”</i> )
<b>franchising</b> <i>s.m.inv.</i> ing. [GRADIT: 1979] → 1977 (in “Decisione della Commissione” n. 193/1978)
<b>know-how</b> <i>s.m.inv.</i> ing. [GRADIT: 1955] → 1953 (in “La Stampa”, <i>Crisi del brevetto</i> )
<b>holding</b> <i>s.f.inv.</i> ing. [GRADIT: 1931] → 1929 (in “La Stampa”, <i>La «classe media» della produzione</i> )
<b>in house (providing)</b> <i>loc.agg.</i> ing. 1998 (in “Comunicazione della Commissione-gli appalti pubblici dell’Unione europea”, n. Celex: 51998DC0143)
<b>joint-venture</b> <i>s.f.inv.</i> ing. GRADIT: 1973 (in “Parere del Comitato economico e sociale sulla proposta di Regolamento del Consiglio in merito allo statuto dell’impresa comune”, n. Celex: 51973AC0133)
<b>leasing</b> <i>s.m.inv.</i> ing. [GRADIT: 1970] → 1969 (in “Secondo programma di politica economica a medio termine” n. 157/1969 del Consiglio)
<b>merchandising</b> <i>s.m.inv.</i> ing. [GRADIT: 1974] → 1957 (in “La Stampa”, <i>Un affare di miliardi la piccola orfana</i> )
<b>renting</b> <i>s.m.inv.</i> ing. [GRADITe: 1987] → 1985 (in “La Repubblica”, <i>Con il ‘Full’ e l’‘Open’ leasing auto, olio e gomme esentasse</i> )
<b>partnership</b> <i>s.f.inv.</i> ing. [GRADIT: 1950] → 1949 (in “La Stampa”, <i>I discorsi di Nenni e La Malfa sulla politica estera del Governo</i> )
<b>spending review</b> <i>loc.s.f.inv.</i> ing. Zingarelli: 1980 (in G. Calzoni, E. Rossi, <i>Credito, innovazioni e ciclo economico</i> )
<b>start up</b> <i>loc.s.m.inv., loc.s.f.inv.</i> ing. [GRADIT: 1993] → 1977 (in “Comunicazione della Commissione europea rivolta al Consiglio”, 51977DC0115)

Tab. 13: Anglismi “giuridici” estratti dal corpus

La maggior parte degli anglismi giuridici estratti dal corpus è attestato la prima volta in italiano tra la fine degli anni ’70 e gli anni ’90 del secolo scorso, quindi in un periodo successivo a quello di maggior coniazione di calchi dal francese. Il momento di massima diffusione di questi anglismi inizia negli anni Novanta e continua a crescere per tutti gli anni 2000. I box-plot che seguono (Fig. 6) rappresentano la distribuzione diacronica (1951-2018) della data di prima attestazione dei termini estratti dal corpus e creati rispettivamente dal calco strutturale della lingua francese e dal prestito integrale dall’inglese. Si nota una diversa distribuzione della data di prima attestazione dei termini: i calchi dal francese sono attestati

la prima volta in italiano dagli anni '50 agli anni '80, con massima concentrazione tra gli anni '60-70 e mediana nel 1966. Gli anglismi iniziano ad entrare in italiano negli anni '50, ma il momento di massima concentrazione va dagli anni '70-90, mediana nel 1977, cioè collocata 10 anni dopo a quella relativi ai calchi dal francese:




Fig. 6: Box-plot sull'ingresso diacronico di "prestiti" nell'italiano giuridico

In conclusione, si può affermare che, a livello lessicale, il contatto linguistico nell'Europa plurilingue ha arricchito e arricchisce il lessico 'tecnico' dell'italiano giuridico, influenzando in qualche caso sulla sua variazione intralinguistica. I neologismi "giuridici" europei basati sui calchi strutturali della lingua francese presentano data di prima attestazione tra gli anni '50 e la fine degli anni '70 del Novecento, dopodiché il loro ingresso sembra essere definitivamente cessato. Inoltre, come è ovvio aspettarci, i più generali fenomeni interferenziali di traduzione aumentano sia in caso di maggiore affinità linguistica e sia per l'uso della traduzione automatica e delle memorie di traduzione. Come vedremo più dettagliatamente al paragrafo 2.2.1 dedicato agli anglismi, il momento di massima concentrazione degli anglismi giuridici è immediatamente successivo a quello relativo ai calchi francesi, e il loro ingresso continua ancora oggi la sua inarrestabile avanzata. Non tutti questi anglismi sono ovviamente prestiti di lusso o prestiti dettati da mode e da ragioni di prestigio, quindi evitabili, sostituibili con equivalenti italiani e da condannare: ce ne sono alcuni che, concettualizzando istituti giuridici, modelli e contratti commerciali "nuovi" rispetto al diritto nazionale, pubblico e privato (*in house, renting, factoring, forfeiting*, etc.),

evitano un certo grado di ambiguità semantica e incoerenza terminologica rispetto all'uso internazionale.

### 2.5.2 Anglismi giuridici estratti dal corpus: analisi storico-linguistica

Dedicare un approfondimento agli anglismi dei testi normativi mi sembra necessario e utile: necessario ai fini di una descrizione del fenomeno e di una sua interpretazione, utile per tutti coloro che vogliono comprendere la storia che si nasconde dietro alla parola e il suo significato. Come osservato da Barbara Pozzo (2012: 9), per comprendere la crescente presenza di termini tecnici inglesi attestati in testi normativi italiani bisogna osservare la complessità del sistema delle fonti che li produce.

Una prima fonte di produzione dell'anglismo "giuridico" è l'internazionalizzazione della prassi contrattuale, attività legata al fenomeno più significativo della società post-industriale, cioè la sostituzione del contratto al testo normativo come "fonte" normativa che organizza la società civile e la sua evoluzione nella regolazione del mercato finanziario (Galgano, Marrella, 2010). L'internazionalizzazione della prassi contrattuale, soprattutto nel diritto bancario e finanziario, diffonde una serie di termini inglesi ricorrenti nei modelli contrattuali uniformi redatti dagli uffici legali delle grandi multinazionali e da consulenti imprenditoriali. L'uniformità internazionale di modelli e concetti come quello del *leasing*, *franchising*, *know-how*, *renting*, etc. è garantita dalla trasposizione linguistica senza adattamenti. Come ricorda Galgano: «le case madri delle multinazionali trasmettono alle società-figlie operanti nei continenti le condizioni generali predisposte per i contratti da concludere, accompagnate da una tassativa raccomandazione: che i testi contrattuali ricevano una pura e semplice trasposizione linguistica, senza alcun adattamento, neppur concettuale, ai diritti nazionali dei singoli Stati» (Galgano, Marrella 2010: 20). La seconda fonte di provenienza dell'anglismo nella lingua giuridica italiana è, ovviamente, il formante legislativo europeo e, in misura minore, quello giurisprudenziale. Il meccanismo che permette tale passaggio è la prassi traduttiva, procedimento che, riprendendo direttamente le parole di Gualdo, riflette la «tendenza all'omologazione sull'inglese» (Gualdo, 2010). Visconti (2012: 186) e Ruggieri (2012: 141-176) mettono in luce l'influenza terminologica e concettuale esercitata anche dal diritto anglosassone di *common law* e dal processo penale statunitense nell'elaborazione del nostro codice di procedura penale del 1989 (cd. Vassalli

Pisapia), nonché per le conseguenti ricadute giurisprudenziali (*discovery, corroboration, cross-examination, etc.*).

Dopo aver chiarito quali sono le fonti di produzione degli anglicismi “giuridici”, osserveremo più da vicino la storia linguistica, concentrandoci sulla tipologia di testo nel quale si diffondono. Nello scenario appena delineato, l’Unione europea gioca un ruolo di primo piano nel monitoraggio degli anglicismi “giuridici” incipienti, se non altro perché costituisce un luogo privilegiato di contatto prolungato tra più lingue e di costante vicinanza tra ordinamenti giuridici diversi. In linea di massima, mi sembra lecito classificare gli anglicismi in due gruppi distinti: quelli nati per indicare nuovi soggetti giuridici, istituti, contratti commerciali e la cui traduzione potrebbe risultare problematica ed equivocabile, quelli usati a meri scopi retorici e comunicativi e la cui traduzione garantirebbe coerenza e trasparenza.

Partiamo dal primo gruppo. La tradizionale distinzione tra *prestiti di lusso* e *prestiti necessari* fornita dal linguista svizzero Ernst Tappolet è oramai superata nella convinzione che anche i prestiti considerati “inutili” siano motivati da esigenze di qualunque tipo (semantiche, espressive, etc.). In senso assoluto, nemmeno parlare di prestiti necessari sembra corretto perché «ogni lingua possiede i mezzi per indicare i nuovi oggetti o nuovi concetti» (Zolli, 1991: 3). Tuttavia, proprio a seguito della progressiva pervasività di molti ordinamenti giuridici (quello europeo prima di tutti), e della crescente tecnicizzazione terminologica di molti ambiti internazionali del sapere come quello scientifico, tecnologico, economico, finanziario, mi pare assolutamente sensato distinguere gli anglicismi utilizzati in contesto europeo ed internazionale da quelli usati a scopi espressivi. Sulla propensione che l’italiano ha nell’accettare forestierismi, oggi quasi totalmente anglicismi, Marazzini ha fornito un interessante punto di vista all’interno del saggio appena citato e intitolato *Perché in Italia si è tanto propensi ai forestierismi?*<sup>73</sup>: mancanza del senso di una identità collettiva, scarsa conoscenza storica e poca appartenenza alla propria cultura nazionale. Come abbiamo già detto, con riguardo ai testi normativi, esiste un gruppo di termini inglesi per i quali la traduzione o la neologia, a causa del significato altamente tecnico e preciso che denotano e all’estraneità rispetto alla disciplina nazionale potrebbero risultare procedimenti equivocabili e talvolta rischiosi, e questo perché il testo normativo, di qualunque tipo si tratti, ha la necessità di una terminologia altamente monoreferenziale e coerente davanti alla quale, come ricordava Sacco, il giurista comparato deve imparare a volte a non tradurre (Sacco, 1992: 41). Facciamo qualche esempio. L’istituto dell’*in house providing* (anche detto

---

<sup>73</sup> Marazzini C., 2015, *Perché in Italia si è tanto propensi ai forestierismi?* in “La lingua italiana e le lingue romanze di fronte agli anglicismi”, Firenze, Accademia della Crusca, pp. 14-25.

“affidamento *in house*”), elaborato solo di recente dalla giurisprudenza europea in riferimento al settore degli appalti pubblici, identifica un modello organizzativo di una P.A., la quale provvede ad affidare l’esecuzione dell’appalto pubblico o la titolarità del servizio ad un’altra entità giuridica senza l’obbligo di indire una gara pubblica. Esistono requisiti specifici affinché questo istituto possa realizzarsi: in primo luogo il capitale dell’affidatario deve essere totalmente pubblico (è ammessa la partecipazione in modo limitatissimo di capitali privati); in secondo luogo, l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale devono esercitare sulla società un “controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi; infine, la società deve realizzare la parte più importante della propria attività in favore dell’ente pubblico di appartenenza. L’affidamento senza gara (diretto) è, quindi, solo una conseguenza legittima di tale rapporto. La traduzione letterale in ‘affidamento interno’ o ‘affidamento diretto’ (talvolta utilizzata dal legislatore) risulta scorretta e a-tecnica, in grado quindi di generare confusione e grave imprecisione anche nella dottrina giuridica, tanto che nella giurisprudenza amministrativa nazionale la locuzione non è mai tradotta. Come evidenziato dal giurista Aldo Travi durante il convegno “*Lingua e Processo. Le parole del diritto di fronte al giudice*” organizzato dall’Accademia della Crusca nel 2014, l’utilizzo della locuzione *in house* nella giurisprudenza amministrativa, come altri termini che non vengono mai tradotti, più che dimostrare l’avvio verso una giurisprudenza globale o l’erudizione del giudice potrebbe essere determinato dalla incompletezza della piena elaborazione dell’istituto nel diritto comunitario positivo, istituto che viene quindi recepito, ma non elaborato, dal giudice nazionale (Travi, 2016: 146). Tale affermazione risulta ancora più vera se osserviamo i diversi sostantivi con cui la locuzione inglese *in house* occorre: ‘affidamento *in house*’, ‘operazione *in house*’, ‘società *in house*’ e ‘controllo *in house*’. Insomma, oltre al problema del “come” viene resa e utilizzata una parola straniera, in un sistema giuridico sempre più internazionale, si aggiunge allora anche il problema del “cosa” si recepisce (e le due questioni si muovono di pari passo).

Come ricordano le circolari in materia di formulazione dei testi legislativi e il manuale per la redazione di testi normativi<sup>74</sup>, la parola straniera (usata solo al singolare e accompagnata dalla relativa definizione) può essere impiegata qualora manchi una sua traduzione consolidata, specialmente se questa risulta poco sintetica ed efficace. I vantaggi d’uso di parole straniere qualora siano nate, recepite o elaborate dal diritto internazionale

---

<sup>74</sup> Cfr. *Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi* (circolare del 20 aprile 2001 adottata dai Presidenti di Camera e Senato e dal Presidente del Consiglio dei Ministri); E. Pattaro, G. Sartor, A. Capelli, *Codice per la redazione dei testi normativi*, 1997. Documento accessibile al seguente link: <http://www.maldura.unipd.it/buro/manuali/norma.pdf> (ultimo accesso il 25 agosto 2022).

ed europeo sono molteplici: in primo luogo, come già ricordato, la conformità terminologica al diritto internazionale e alla prassi contrattuale; in secondo luogo la possibilità di sintetizzare in una o due parole il contenuto informativo e definitorio di un termine altrimenti troppo lungo e poco agevole; infine, l'utilità di utilizzare una parola "estranea" al diritto nazionale che non rischi di generare ambiguità terminologica e che mantenga il suo grado di tecnicismo semantico. Con l'anglismo *factoring* si identifica il 'contratto con cui un'impresa cede una parte o la globalità dei propri crediti a un'altra impresa che ne anticipa il pagamento, dopo averne dedotto un suo compenso o la copertura dei rischi', che risulterebbe effettivamente troppo lunga e analitica. La seconda edizione de *Le Petit Robert*, dizionario monovolume francese del 1977 (1° ed.: 1966), affianca proposte di adattamento francese agli anglismi terminanti in *-ing*. Tra queste proposte, compare anche l'adattamento di *factoring* in *affacturage*, attestato, in questa forma, nell'archivio di legislazione europea EUR-Lex a partire dal 1985. Questo punto mette in luce un problema alquanto delicato, cioè quanto sia più vantaggioso, davanti ad un concetto nuovo, creare un neologismo *ad hoc* del tutto o parzialmente indigeno (es. *factoring* > *affacturage*) piuttosto che utilizzare un termine inglese già circolante nella comunità "extranazionale" che riesca a garantire coerenza terminologica e ad evitare incertezza semantica e sinonimia terminologica. Come evidenziato da Cortelazzo<sup>75</sup>, proporre con efficacia un neologismo o scegliere di tradurre/adattare un termine forestiero prima che esso attecchisca nella lingua scritta costituisce l'unico modo per bloccare sul nascere la diffusione della voce straniera ed evitare la sinonimia terminologica. Un ruolo fondamentale nel contenimento della circolazione dell'anglismo giuridico lo giocano ovviamente i redattori europei e nazionali, oltre che i linguisti e lessicografi.

Oltre al gruppo di anglismi appena descritti, ne esiste un altro che mi sembra opportuno considerare come insieme diverso. Questa seconda tipologia di anglismi racchiude quei termini che avrebbero già un equivalente attestato in italiano al momento della loro diffusione o per i quali la traduzione italiana non comprometterebbe in nessun modo il suo significato originale. La circolazione di questo tipo di anglismi non è motivata da esigenze semantiche e di standardizzazione terminologica, ma da una generale "fascinazione" esercitata dal forestierismo sulla lingua nazionale, che trova nei testi a stampa, nei mezzi di comunicazione di massa e nei linguaggi istituzionali medial<sup>76</sup>, il

---

<sup>75</sup> Cortelazzo M., *Per un monitoraggio dei neologismi incipienti*, in *La lingua italiana e le lingue romanze di fronte agli anglicismi*, Marazzini C., Petralli A. (a cura di), Firenze, Accademia della Crusca, 2015, pp. 27-36.

<sup>76</sup> Ho scelto di utilizzare la classificazione della varietà di italiano istituzionale proposta da Vellutino (2018: 85), secondo la quale si possono distinguere i linguaggi istituzionali speciali del diritto e dell'amministrazione e quelli medial per la comunicazione e l'informazione.



principale vettore di diffusione. A questo punto è necessaria una precisazione: gli anglismi che per le loro caratteristiche semantiche possono rientrare in questa seconda categoria (*jobs act, task force, authority, leader, spending review, etc.*) acquisiscono una particolare rilevanza proprio perché rispondono a specifiche esigenze pragmatiche e retoriche, ma entrano più raramente all'interno del testo legislativo nazionale ed europeo e, molto spesso, non entrano affatto (Rizzotto, 2021: 28). Ad esempio, il piano di riforma del mercato del lavoro denominato e pubblicizzato dal governo Renzi come *jobs act*, non è attestato in nessuno dei nove decreti legislativi che l'hanno introdotto e nemmeno nella successiva legge delega n. 183/2014, oltre a non risultare mai attestato in Normattiva. Lo stesso può dirsi anche per la locuzione inglese *fiscal compact* 'patto di bilancio europeo', che non risulta attestata nella piattaforma di normazione nazionale, né tantomeno nei testi normativi regionali (leggi regionali, regolamenti).

Al fine di condurre un'analisi storico linguistica più approfondita degli anglismi giuridici, ho provveduto a raccogliere, datare e commentare alcuni degli anglismi presenti nel corpus di riferimento ed estratti tramite l'ausilio del software Profiling-UD. La frequenza di occorrenze degli anglismi estratti, calcolata sulla base degli archivi di legislazione nazionale ed europea, è messa a confronto con quella riscontrata all'interno di altre banche dati, giuridiche e non giuridiche. Ho dunque consultato le piattaforme di archivio della legislazione nazionale ed europea, Normattiva ed EUR-Lex, ed il corpus VoDIM. Nel sito del progetto VoDIM<sup>77</sup>, nella sezione dedicata al corpus dell'ITIG è possibile constatare, tramite ricerca libera di parole, che la maggior parte degli anglismi da me analizzati, specialmente quelli "superflui", provengono dal subcorpus DoGi-Dottrina giuridica e non da LLI-Lingua legislativa italiana, a dimostrazione del fatto che la lingua normativa registra ancora un certo conservatorismo linguistico. Come vedremo meglio dall'analisi delle singole voci, si riscontra un crescente uso degli anglismi a partire dagli anni '90. La data di prima attestazione delle parole è accompagnata da un commento relativo alla storia delle parole e alla loro evoluzione, con particolare approfondimento alle scelte traduttive europee. Ogni voce è seguita dalla marca grammaticale, dalla definizione, dalla data di prima attestazione e da un commento teso a illustrare, tramite esemplificazioni, la diffusione della voce in diverse tipologie testuali.

Anticipando l'esito delle analisi quanti-qualitative condotte sugli anglismi estratti dal mio corpus, dalle banche dati di legislazione nazionale ed europea, dal corpus VoDIM e

---

<sup>77</sup> Il sito dedicato al corpus VoDIM è disponibile dal seguente link: <http://vodim.accademiadellacrusca.org/> (ultimo accesso il 22 ottobre 2022).

dallo spoglio dei quotidiani disponibili online, si evince che sebbene gli anglicismi siano in costante aumento, il tasso più alto di questi si registra all'interno di testi giornalistici e di dottrina giuridica, mentre l'ingresso nei testi normativi risulta complessivamente più lento e meno assiduo, giustificato da motivazioni semantiche e ancora restio nell'accogliere molti di quegli anglicismi diffusi a partire da testi giornalistici e da altri mezzi di comunicazione di massa.

**antidumping** *agg.* ‘contro gli effetti del *dumping*, ossia della politica commerciale di abbattimento concorrenziale dei prezzi’ [GRADITE: 1987] → 1962

Abbiamo già avuto modo di incontrare questo anglicismo al paragrafo 2.2.2 in merito alle neoformazioni giuridiche con prefisso in *anti-*. Mi limito, quindi, a fare qualche considerazione conclusiva. Le misure *antidumping*, disciplinate dall'Unione europea, servono a proteggere il mercato europeo di un determinato prodotto dai danni al sistema produttivo derivanti dalle importazioni di beni offerti a prezzi inferiori ai prezzi degli stessi beni venduti sul mercato d'origine. Di fatto, le imprese possono ottenere, tramite ricorso, dazi compensativi diretti ad innalzare il prezzo finale del bene importato fino al livello dei prezzi vigente nel mercato d'origine della merce. Fin dalla recezione del nuovo accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (*General Agreement on Tariffs and Trade*) e dell'accordo istitutivo dell'OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio, allegato 1A) la voce circolava solo come anglicismo non adattato, allo stesso modo di quanto accadeva per la maggior parte delle altre lingue ufficiali dell'Unione europea. Sarebbe impossibile e rischioso sostituire tale anglicismo con un equivalente italiano. La locuzione iperonimica “misure di difesa commerciale” include, in ottemperanza agli Accordi dell'OMC, sia le “misure anti-sovvenzione” che le “misure di salvaguardia”, non solo le “misure *antidumping*”. Anche la locuzione “dazio compensativo”, che è certamente corretta, pecca di minor precisione rispetto al “dazio *antidumping*”: i dazi compensativi includono tutti quei dazi istituiti al fine di innalzare il prezzo finale del bene importato, compensando l'effetto al ribasso causato sia dall'esistenza di pratiche di *dumping* e di pregiudizio a danno dell'industria comunitaria, sia dai sussidi statali che un'azienda di un Paese terzo può aver ricevuto come aiuto. Queste motivazioni mi spingono a considerare *antidumping* un anglicismo ormai assodato e portatore di una propria specificità semantica, la cui traduzione rischierebbe di creare problemi di equivocabilità e coerenza nel sistema normativo italiano sulla disciplina della difesa commerciale e nel suo rapporto con le fonti europee.

**antitrust** *agg. inv.* ‘norma, provvedimento o istituzione diretta a tutelare la libera concorrenza e ad impedire pratiche monopolistiche’ [GRADIT: 1950] → 1938

Le misure *antitrust* (dalla voce inglese *trust* ‘accordo’) sono nate negli Stati Uniti dopo il 1890, per fronteggiare la nascita di grandi agglomerati di accentrato economico, nel rispetto delle imprese più piccole. La disciplina europea a tutela della concorrenza e del mercato fra Stati è stata delineata attraverso il Trattato di Roma (TCEE) del 1957 e, successivamente, è stata estesa alla concorrenza interna di ciascuno Stato tramite rispettive leggi nazionali (In Italia, tale disciplina è contenuta nella legge n. 287/1990, scaturita dall’anglismo). La prima attestazione dell’anglismo *antitrust* in italiano risale al 1938, quando la voce risulta documentata non all’interno di un testo giuridico, ma all’interno di un articolo giornalistico del quotidiano «La Stampa», intitolato *Le cronache della grande democrazia americana*: «Le leggi *anti-trust*, per esempio. Ma non bisogna credere che i “racchettieri” trasgrediscano soltanto le leggi che giudicano inique»<sup>78</sup>. Il fatto che l’anglismo *antitrust* sia documentato la prima volta in un testo giuridico europeo (Decisione n. 400/1971) solo trent’anni dopo la sua prima attestazione in articoli giornalistici italiani, è un chiaro sintomo di come la lingua giuridica normativa sia più lenta ad accogliere anglicismi “non necessari”. In effetti, esisteva già, almeno a partire dal 1793, una voce italiana per definire il modo attraverso il quale si impediscono accordi dannosi dei venditori per la tutela del libero mercato, l’*antimonopolio*<sup>79</sup>. In riferimento alla “disciplina *antimonopolio*”, la legislazione nazionale sembra preferire, tuttavia, la locuzione analitica “tutela della concorrenza e del mercato”, tanto che l’archivio di legislazione italiana Normattiva registra 130 occorrenze della locuzione “tutela della concorrenza e del mercato” (a partire dalla legge n. 287/1990), 13 occorrenze di *antitrust* (a partire dal D.Lgs. n. 73/1991), e 5 occorrenze di *antimonopolio* (legge n. 415/1997). Sull’archivio di legislazione europea EUR-Lex, l’anglismo ricorre in oltre 150 atti giuridici e con più frequenza della voce italiana, come esito dei fenomeni interferenziali legati al contatto con la lingua inglese, principale lingua di lavoro europea. A ben vedere, i dati più significativi sulla diffusione dell’anglismo non provengono da testi normativi, ma dai testi di dottrina giuridica e da quelli giornalistici: il corpus ITTIG del VODIM registra oltre 400 testi di dottrina giuridica (articoli in riviste giuridiche) contenenti *antitrust* e 0 documenti contenenti *antimonopolio*, mentre gli archivi di due dei maggiori quotidiani online “La Stampa” e “La Repubblica” registrano migliaia di attestazioni in più dell’anglismo. Il testo legislativo si mantiene una tipologia di testo più conservativa rispetto

---

<sup>78</sup> *Cronache della “grande democrazia” americana*, in “La Stampa”, n. 266, 23 settembre 1938, p. 2.

<sup>79</sup> Villano F., *L’antimonopolio, ossia il modo facile da estinguere i monopoli e rendere utile e fruttifero tutto il denaro dello stato*, Napoli, Mazzola-Vocola, 1793.

ad altre tipologie testuali. L'archivio digitale del quotidiano "la Repubblica" disponibile dal 1984 ai giorni nostri registra migliaia di attestazioni in più dell'anglismo rispetto alla voce *antimonopolio*.

**factoring** *s.m.inv.* 'contratto con cui un'impresa cede una parte o la globalità dei propri crediti a un'altra impresa che ne anticipa il pagamento, dopo averne dedotto un suo compenso o la copertura dei rischi' [GRADIT: 1974] → 1966

Sulla piattaforma europea EUR-Lex, il primo documento del Consiglio a contenere l'anglismo *factoring* (der. di *to factor*) risale al 1969 (cfr. "Secondo programma di politica economica a medio termine" n. 157/1969, GU L 129 del 30.5.1969, p. 25). Tuttavia, la voce circolava già dal 1966 almeno all'interno di alcuni articoli giornalistici de "La Stampa"<sup>80</sup>. La piattaforma EUR-Lex registra 114 testi giuridici in lingua italiana che contengono la voce inglese *factoring*, mentre contiene solo 52 testi a contenerla nelle versioni in lingua francese: i redattori europei accolgono la proposta di adattamento contenuta nel *Le Petit Robert* del 1977 dell'anglismo *factoring* in *affacturage*, neologismo *ad hoc* creato sulla base delle regole di formazione della lingua francese. Mi permetto solo di evidenziare che, sulla piattaforma EUR-Lex, sebbene la forma francese sia maggiormente attestata, l'anglismo non è affatto scomparso, creando una situazione di sinonimia terminologica<sup>81</sup>. Nei testi giuridici europei in lingua italiana non è attestata nessuna traduzione dell'anglismo, né tanto meno è stata repentinamente proposta una traduzione dell'anglismo. Oltre vent'anni dopo la nascita e l'applicazione del *factoring*, tale contratto trova nell'ordinamento italiano una disciplina specifica (Legge n. 52/1991), nella quale si parla di 'cessione dei crediti d'impresa'. Come è ovvio aspettarsi, la precedente circolazione dell'anglismo in tutte le tipologie di testi giuridici e non giuridici ha ridotto, se non del tutto eliminato, qualsiasi possibilità di circolazione della locuzione italiana sia all'interno di testi giuridici, che all'interno degli articoli giornalistici.

**forfaiting** *s.m.inv.* 'sconto concesso a un debitore, per cui chi lo applica si assume il rischio di possibile insolvenza del debito' [GRADIT: 1986] → 1985

Sulla piattaforma EUR-Lex, il primo documento giuridico a contenere l'anglismo *forfaiting* è la direttiva n. 646/1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi. In linea di

---

<sup>80</sup> È possibile consultare l'archivio online del quotidiano al presente sito (per parole con datazione posteriore alle 1870): <http://www.archiviolaStampa.it/> (ultimo accesso: 19 ottobre 2021).

<sup>81</sup> Si veda, a titolo esemplificativo, la "Decisione" n. 339/2004, punto 3), lettera f), la "Decisione" n. 288/1998 punto 1), il preambolo del "Regolamento" n. 3604/1993.

massima si può osservare che mentre alcune lingue, tra cui l'italiano e lo spagnolo, mantengono la voce *forfaiting* senza adattamenti morfologici, lingue come il francese e il tedesco aggiungono alla radice francese *forfait* “prezzo fissato”, i corrispettivi suffissi *-age* e *-ierung*, adattando il termine inglese alla morfologia derivativa della propria lingua. In italiano la prima attestazione dell'anglismo risale al 1985, all'interno di un articolo de «La Stampa» intitolato *La concorrenza sul mercato richiede crediti “su misura”* (25 giugno 1985, n.133, p. 4). In attuazione della direttiva europea n. 646/1989 sopracitata, il 14 dicembre 1992 viene emanato dal Presidente della Repubblica il decreto legislativo n. 481/1992, il quale recita all'articolo 1, lettera f), punto 2): «operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro-soluto e pro solvendo, il credito commerciale, incluso il “*forfaiting*”)» (il corsivo è mio). Ancora una volta, l'uso dell'anglismo garantisce l'omogeneizzazione al diritto del commercio internazionale e ci libera dalla coniazione di un termine nuovo totalmente indigeno al quale affidare tutto il carico semantico che il termine porta con sé, proprio perché il contratto di *forfaiting* è atipico rispetto al diritto italiano, ma tipico rispetto al diritto del commercio internazionale (Galgano, Marrella 2010: 607). Inoltre, il termine *forfaiting* si trova in stretta connessione con il termine dato alla società, detta appunto *forfaiter*, che anticipa il netto ricavo all'esportatore tramite la cessione del credito *pro soluto*.

**know-how** *s.m.inv.* ‘insieme di conoscenze e di esperienze tecniche necessarie per usare correttamente tecnologie, macchinari, impianti industriali e simili’ [GRADITE: 1955] → 1953

La prima attestazione della locuzione *know-how* risale al 1953, all'interno di un articolo pubblicato sul quotidiano “La Stampa” e intitolato *Crisi del brevetto* (il corsivo è mio): «Per l'incalzante progresso delle scienze è sorto un nuovo concetto di proprietà industriale: il *know how*, insieme delle conoscenze necessarie all'applicazione di un procedimento tecnico» (anno IX, n. 276, 27 novembre 1953, p. 5). La piattaforma europea EUR-Lex registra oltre 604 atti giuridici contenenti l'anglismo *know-how* (con o senza trattino), il primo del quale risalente alla Decisione n. 344/1964. Le versioni spagnole e tedesche registrano rispettivamente 455 e 140 atti giuridici a contenere tale anglismo, mentre le versioni francesi nelle quali ricorre il termine inglese sono solo 24, al posto del quale risulta invece attestata la locuzione *savoir-faire*. Tuttavia, e questo mi sembra una considerazione importante da fare, tale termine si aggiunge ad una lista di parole considerate teoricamente equivalenti nella lingua italiana, quali “conoscenza”, “informazione”, “competenza”, “esperienza”, ma

alle quali manca un certo grado di tecnicità, ovvero il rimando concettuale al carattere di esclusività e segretezza che caratterizza l'attività di produzione e scambio dell'imprenditore: «se, [conoscenze, esperienze e accorgimenti] originariamente esclusivi e segreti, sono in seguito diventati di dominio pubblico, cessano di essere *know-how*» (Galvano, Marrella 2010: 705). In questo caso, l'anglismo è in grado di denotare un patrimonio di conoscenze connotate da requisiti di segretezza, originalità e non-brevettabilità, tutelato penalmente dall'articolo 623 del codice penale. L'archivio di raccolta della normativa italiana, Normattiva, raccoglie 179 atti contenenti la locuzione *know-how*, il primo del quale è la legge n. 149/1974, relativa alla ratifica ed esecuzione dell'accordo NATO sulla comunicazione di informazioni tecniche a scopi di difesa, concluso a Bruxelles il 19 ottobre 1970.

**in house (providing)** *loc. agg.* 'lett. affidamento diretto. Criterio per l'affidamento di appalti pubblici a società controllate dall'ente pubblico che procede all'affidamento' 1998

Il caso della locuzione *in house providing* o, talvolta, anche solo "affidamento/appalto *in house*" è molto emblematico a parer mio. L'istituto dell'*in house* ha origine in ambito comunitario e fa riferimento al settore degli appalti pubblici. Con tale locuzione viene indicata la fattispecie in cui un soggetto tenuto all'obbligo di evidenza pubblica, derogando al principio di carattere generale dell'obbligo di indire una gara pubblica, invece di procedere all'affidamento all'esterno di determinate prestazioni, provvede in proprio ("in house") all'esecuzione delle stesse, affidando l'esecuzione dell'appalto o la titolarità del servizio ad altra entità giuridica senza gara. In ambito europeo, il primo documento a contenere l'anglismo *in house* è il "parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione: gli appalti pubblici dell'Unione europea" pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 2 dicembre 1998. Al paragrafo 3.2. relativo alla "Cooperazione intercomunale" si legge: «In relazione al Libro verde il Comitato aveva chiesto alla Commissione di precisare che il trasferimento di compiti da, ad esempio, un comune ad una cooperazione intercomunale [...] va inteso come un appalto "*in house*" e non rientra quindi nel campo di applicazione delle direttive sugli appalti». Nel 1999 l'istituto dell'*in house* è stato analizzato dagli avvocati generali La Pergola (nella causa Arnhem, cit.), Cosmas (nella causa Teckal cit.) e Alber (nella causa RLSAN cit.). Parallelamente all'affermarsi della locuzione inglese, si diffonde nei testi di legislazione nazionale e regionale l'utilizzo dell'equivalente italiano "affidamento diretto", anche se con una frequenza molto più bassa (si veda: "Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, nella causa Teckal Srl contro

Comune di Viano (Re)”, n. Celex: C1998/209/38). Non solo le versioni in lingua italiana, ma anche quelle in francese, spagnolo e tedesco disponibili dall’interrogazione dei testi giuridici su EUR-Lex preferiscono utilizzare la locuzione inglese piuttosto che il corrispettivo indigeno. La motivazione è molto semplice: nessun equivalente nazionale riuscirebbe a tradurre un concetto così articolato risultando allo stesso tempo sintetico ed efficace e senza tradire il significato originario. L’equivalente italiano “affidamento diretto”, talvolta tradotto anche con i meno appropriati “affidamento interno/in proprio” pecca se non in sinteticità, perlomeno in coerenza terminologica con la disciplina europea tanto che, anche dalla giurisprudenza amministrativa nazionale, la locuzione inglese non è (quasi) mai tradotta. Sia sulla piattaforma Normattiva che sul corpus di testi di dottrina giuridica contenuti nel corpus ITTIG del VoDIM, la locuzione inglese è di gran lunga più utilizzata di quella italiana. Infatti, secondo le modifiche apportate all’articolo 113 del decreto legislativo n. 267/2000 attraverso la legge n. 448/2001 e il decreto legge n. 269/2003 e contenute all’interno del testo unico sull’ordinamento degli enti locali (articolo abrogato successivamente per anticostituzionalità con sentenza n. 272/2004 della Corte costituzionale), è previsto che un certo servizio a rilevanza pubblica venga affidato direttamente «a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano» (art. 113-bis, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000). Quindi, poiché tali società ritenute a ragione “*longa manus*” dell’amministrazione pubblica presentano, almeno formalmente, una forma societaria e, aspetto altrettanto importante, tale affidamento può realizzarsi solo nel rispetto di alcune fondamentali condizioni elaborate dalla giurisprudenza europea e da quella nazionale (cfr. d. lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni), credo che l’uso della locuzione inglese al posto di quella italiana eviti possibili casi di fraintendimento e incoerenza dell’elaborazione di tale disciplina. Negli articoli giornalistici del quotidiano italiano “la Repubblica”, la locuzione “affidamento diretto” circolava già almeno a partire dal 1993, ma la locuzione inglese è certamente prevalente in termini di frequenza. La piattaforma Normattiva registra 50 atti contenenti “affidamento diretto” e oltre 90 atti contenenti la locuzione inglese *in house*, il primo dei quali è il decreto legge n. 135/2009, riguardante le disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

**joint-venture** *s.f.inv.* ‘associazione fra due o più imprese per realizzare un progetto o un’opera allo scopo di sommare competenze diverse e ripartire i rischi’ GRADIT 1973

Il caso di *joint-venture* è emblematico su come “inquadrate” istituti e contratti estranei al nostro ordinamento non sia affatto cosa semplice e di come, molto spesso, l’anglismo identifica con esattezza qualcosa di non completamente sovrapponibile al termine italiano. Il primo documento giuridico europeo a contenere tale anglismo è il “Parere del Comitato economico e sociale sulla proposta di Regolamento del Consiglio in merito allo statuto dell’impresa comune”. Al paragrafo 2 si legge (il corsivo è mio): «Il Comitato constata inoltre che, nella maggioranza dei casi, l’*impresa comune* sarà sicuramente fondata su una convenzione relativa a determinate attività, la cui natura giuridica e i cui obiettivi economici possono ispirarsi in un certo senso al sistema del “joint venture” e che la Commissione non esclude però la possibilità che l’*impresa comune* sia una vera impresa nel senso classico con, eventualmente, filiali e stabilimenti permanenti. Bisogna quindi constatare che la nozione di impresa comune può riferirsi a componenti economiche e giuridiche molto diverse» (n. Celex: 51973AC0133). Sembra quindi che la locuzione *impresa comune* non sia affatto univoca: talvolta l’impresa comune non costituisce la creazione di uno specifico regime di diritto europeo, ma si riferisce più genericamente ad una cooperazione tra imprese che svolgono attività comuni per realizzare il progetto perseguito attraverso la stipula di un contratto che coordina la loro attività: è al progetto stesso che si riconosce la qualità di *impresa comune*, senza che venga istituita una nuova impresa, (*joint-venture* “contrattuale”). In altre circostanze, la locuzione *impresa comune* è utilizzata per indicare l’istituzione di una vera e propria impresa nel senso classico del termine, soggetta congiuntamente al controllo di una o più imprese (*joint-venture* “societaria”). L’anglismo *joint-venture* costituisce un iperonimo a cui la disciplina nazionale ha dato il nome di *impresa comune*, attestazione che ricorre la prima volta nella normativa legislativa nazionale, all’interno della legge n. 287/1990 (art. 5, lett. c) e con la quale viene identificato dal legislatore italiano solo un tipo particolare di concentrazione commerciale, quella relativa alla costituzione di una nuova società di *impresa comune* (*joint venture* “societaria”). Il nostro ordinamento non possiede, infatti, una disciplina organica della *joint venture*, né tantomeno prevede una disciplina specifica per la *joint-venture* di tipo contrattuale, ma si limita a regolare solo alcune forme tipiche di cooperazione temporanea indirizzata alla realizzazione di comuni progetti, in determinati settori di attività: accordi di cooperazione internazionale; contitolarità di concessioni; associazioni temporanee di imprese per la partecipazione ad appalti pubblici. L’archivio di legislazione nazionale Normattiva registra 36 leggi di ratifica ed esecuzione di



trattati internazionali tra la Repubblica italiana e altri Paesi, contenenti l'anglismo *joint-venture* e 2 leggi di ratifica di accordi internazionali contenenti la locuzione *impresa comune*. La piattaforma EUR-Lex registra oltre 6100 documenti attestanti l'anglismo *joint-venture* e 4500 documenti contenenti *impresa comune*. La preferenza accordata all'anglismo rispetto all'equivalente italiano si riscontra soprattutto nella lingua dei giornali de "La Stampa" e "La Repubblica", che per entrambe le testate registra decine di migliaia di attestazioni di *joint-venture* e solo qualche centinaio per *impresa comune*.

**leasing** *s.m.inv.* 'contratto di locazione di un bene concesso da un'impresa a un utilizzatore dietro pagamento di un canone, con possibilità di riscatto del bene stesso alla scadenza del contratto' [GRADITe 1970] → 1969

L'anglismo *leasing* (der. di *to lease*), con riferimento al "prestito nolo", è attestato nel 1969 all'interno di un documento giuridico dell'Unione europea contenente il "secondo programma di politica economica a medio termine" n. 157/1969 del Consiglio. In tale documento, la voce è inserita tra parentesi e preceduta da definizione, il corsivo è mio: «È il caso, fra l'altro, del metodo di recupero dei crediti da parte degli istituti specializzati (factoring) e del sistema di «prestito nolo» per talune installazioni, ad esempio: edifici, calcolatori, veicoli (*leasing*)», (GU L 129 del 30.5.1969). Nel 1986, è attestato con riferimento esplicito al «*leasing* finanziario», ovvero quel contratto atipico di locazione di un bene concesso da un'impresa a un utilizzatore dietro pagamento di un canone, che prevede la possibilità di riscatto del bene stesso alla scadenza del contratto (Raccomandazione della Commissione del 22 dicembre 1986 sulla vigilanza ed il controllo dei grandi fidi degli enti creditizi, n. Celex: 31987H0062, p. 15). Oltre al "*leasing* finanziario" esiste un altro tipo di tipologia contrattuale, il "*leasing* operativo", ovvero il contratto di *leasing* concluso direttamente dall'impresa produttrice. Interessante è notare che nella piattaforma EUR-Lex sono documentati 1577 testi in lingua francese contenenti l'anglicismo *leasing*, mentre sono 3654 i testi in versione italiana che lo contengono, cioè più del doppio. Il francese, infatti, preferisce usare le locuzioni adattate *crédit-bail* o *contrat-vente*, sebbene presentino qualche differenza in termini di opzione d'acquisto del bene. In effetti, esiste un equivalente completamente indigeno del termine inglese *leasing*: è ciò che è stata battezzata *locazione finanziaria*. Tale equivalente italiano è attestato su EUR-Lex a partire dal 1974 (n. Celex: 51974PC0795, p. 7) e su Normattiva a partire dal 1968 (legge n. 1089/1968 art. 1, riguardante il credito agevolato del commercio). Sebbene dalla seconda metà degli anni '90 viene di preferenza utilizzata la locuzione inglese *leasing finanziario* sui documenti redatti

dall'Unione europea, nei testi normativi italiani la locuzione “locazione finanziaria”, oltre ad essere documentata prima della forma inglese, registra una frequenza più alta (+ 103). Nello specifico, sulla piattaforma Normattiva, l'anglismo è attestato la prima volta, privo di parentesi e definizione, nella legge n. 240/1981 relativa alle “provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese e società consortili miste”: «[...] la vendita, la locazione, il *leasing* dei fabbricati e degli impianti alle imprese consorziate; la costruzione e la gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi» (art. 17, lettera b). Nel decreto ad opera del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed emanato il 12 luglio 1988, il legislatore italiano utilizza, però, nella stessa disposizione legislativa, sia il termine *leasing* che quello di *locazione finanziaria*, generando così una situazione di ambiguità. Sebbene la locuzione italiana sia maggiormente attestata nella legislazione italiana, ritengo che il termine inglese riesca a garantire un certo grado di coerenza terminologica con il “circuito” internazionale e a non delineare solo una tipologia contrattuale, quella del “*leasing* finanziario”, sebbene sia la più diffusa. Infine, la tecnicità e la differenziazione che il *leasing* ha sia rispetto al “contratto di locazione” *tout court* sia rispetto alla vendita con riserva di proprietà (Galgano, Marrella 2010: 620), rendono tale anglismo ancora più appropriato.

**merchandising** *s.m.inv.* ‘contratto che, nella commercializzazione di un prodotto, consente l'utilizzo di un marchio già legato a un prodotto diverso 1981 | attività promozionale svolta dai fornitori o dai produttori nei punti vendita, allo scopo di aumentare le vendite [GRADIT: 1974] → 1957

L'anglismo *merchandising* ammette due accezioni, una appartenente al diritto commerciale, l'altra di significato più esteso. Riguardo alla prima accezione, si delinea il *merchandising* come il contratto attraverso il quale il titolare concede l'uso del proprio marchio ad un licenziatario per prodotti o servizi differenti da quelli per i quali il marchio viene da lui stesso utilizzato, al fine di trarne un tornaconto economico generalmente realizzato tramite la previsione di una percentuale sui guadagni del licenziatario. Tale contratto, che vanta una lunga tradizione nei paesi anglosassoni a partire dalla fine del XIX secolo, è atipico e non dispone di una disciplina specifica nell'ordinamento italiano tanto da essere regolato sulla base della prassi commerciale e delle norme che regolano contratti affini, ma tuttavia differenti su taluni aspetti (s.v. contratto di licenza di marchio, contratto di edizione, contratto di sponsorizzazione). Ad esempio, nel “contratto di sponsorizzazione” è lo *sponsor* che, dietro pagamento di un corrispettivo, acquisisce il diritto di vedere comparire il proprio

marchio sul supporto tecnico dello sponsorizzato, mentre con il “contratto di *merchandising*” lo *sponsor* riceve il diritto di poter fabbricare nuovi prodotti utilizzando il marchio dello sponsorizzato. Questa breve introduzione è funzionale all’analisi dell’anglismo *merchandising* quando utilizzato nell’accezione che acquisisce per il diritto commerciale e non nella più generale accezione semantica di semplice “attività di promozione” (accezione, tra l’altro, individuata anche nello stesso GRADIT). In tale prospettiva, l’anglismo assume il significato tecnico del contratto di *merchandising* così come è delineato dal diritto commerciale e assicura il mantenimento di una coerenza terminologica internazionale. Con questa accezione il termine è iniziato a circolare in Italia intorno agli anni ’80, come si evince dallo spoglio dell’archivio di due dei maggiori quotidiani nazionali “La Stampa” e “La Repubblica” (il corsivo è mio): «E al di là degli incassi, ci saranno i frutti del *merchandising*, cioè di tutta quella serie di prodotti commerciali che ad Annie legheranno il proprio nome” (in “La Stampa”, 16 febbraio 1981, n. 46, p. 9). Infatti, sebbene sin dagli anni Trenta si può osservare la prima trasposizione dell’effigie di Topolino su un diario scolastico voluta dalla multinazionale *Disney*, è tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta che il fenomeno ha registrato una crescita esponenziale. Le società sportive, quelle calcistiche in primis, hanno preso coscienza della propria forza suggestiva e attrattiva e della possibilità di poter sfruttare commercialmente il proprio marchio, aprendo filone di vendite di prodotti recanti lo stemma societario. Anche l’accezione più estesa dell’anglismo *merchandising*, indicante la semplice attività promozionale, ha avuto come principale vettore di diffusione la lingua dei giornali. In Italia, la prima attestazione del sostantivo *merchandising* risulta documentata all’interno di un articolo del quotidiano “La Stampa” uscito il 18 ottobre 1957: «Oggi i nostri pubblicitari faticano a parlare italiano, i loro discorsi sono inframmezzati di termini astrusi: marketing, promotion, *merchandising*, motivation research, impact-test e simili; una messe di parole che non hanno ancora trovato equivalenti nella nostra lingua» (il corsivo è mio). Solo dagli anni ’90, l’anglismo *merchandising* entra all’interno di testi giuridici. Dapprima, passando attraverso la legislazione europea e successivamente entrando in quella nazionale. Sulla piattaforma EUR-Lex il termine *merchandising* è documentato a partire dal 1994 all’interno di 181 documenti giuridici, in linea grossomodo con quanto avviene per altre lingue ufficiali (francese, spagnolo, tedesco). Alcune di queste occorrenze si riferiscono alla semplice attività promozionale diretta a promuovere un prodotto (senza che questa abbia creato una diretta correlazione con il “contratto di *m.*”), per le quali basterebbe utilizzare l’equivalente italiano “promozione”, mentre altre si riferiscono al vero e proprio “contratto di *m.*”. La piattaforma Normattiva registra, a

partire dal 2009, solamente 4 atti normativi contenenti la voce *merchandising*, uno dei quali in riferimento al “contratto di *m.*” (si veda: decreto n. 215/2017, articolo 3, comma 1).

**renting** *s.m.inv.* ‘contratto di affitto di un bene, spec. di uno strumento di lavoro’ [GRADITe: 1987] → 1985

La prima attestazione dell’anglismo *renting* (der. di *to rent*) risale al 1985, all’interno di un articolo di Enzo Cirillo intitolato *Con il ‘Full’ e l’‘Open’ leasing auto, olio e gomme esentasse* (il corsivo è mio): «Dopo il back, il *renting*, l’adossè, il purchase, ed il “promozionale” che strada facendo si erano aggiunti ai più tradizionali leasing immobiliari industriali e mobiliari, il mercato delle locazioni finanziarie invita ora a prendere dimestichezza con altre due offerte» (in «La Repubblica», 9 giugno 1985). Sulla piattaforma europea EUR-Lex, la prima attestazione dell’anglismo risale al 1998, con la direttiva n. 76/1988, riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori (cfr. allegato I, punto E, 2). Il numero di attestazioni della parola *renting* nelle varie versioni linguistiche ufficiali all’interno dell’archivio di EUR-Lex è pressoché il medesimo, a dimostrazione del fatto che nessuna lingua ha tentato una traduzione equivalente, traduzione che poteva risultare meno sintetica di quella inglese. Interessante è notare che sulla piattaforma di legislazione nazionale la voce *renting* non è mai attestata e nel decreto legislativo di attuazione della direttiva europea n. 76/1988 sopracitata, l’anglismo *renting* è stato omissis, mentre risultano attestati *leasing* e *factoring*.

**cost-benefit analysis** *loc.s.m.inv.* ‘tecnica di valutazione della convenienza sociale oltre che economica di un programma di investimenti, spec. nel settore pubblico’ [GRADIT:1995] → 1975

La locuzione inglese *cost-benefit analysis* entra nella lingua italiana durante gli anni ’70 del Novecento, per indicare le valutazioni di progetti basate sulla misurazione di costi e benefici direttamente o indirettamente collegati ad essi. La Commissione delle Comunità europee, in risposta all’interrogazione scritta n. 250 del 1975 dell’onorevole Schwörer sull’assistenza medico-aziendale negli Stati membri, scrive (il corsivo è mio): «Nella letteratura internazionale si possono trovare varie analisi “Cost-Benefit” sui servizi medici-aziendali. Tale tipo di analisi non si può tuttavia procedere al presente per l’insieme della Comunità» (GU C 242 del 22.10.1975). Da questo momento in poi, all’interno di documenti giuridici europei e nei vari documenti preparatori, cresce l’uso di tale locuzione, fino al raggiungimento del picco massimo nel 2013. Interessante è notare che nei testi giuridici

europei si diffonde parallelamente anche l'uso dell'equivalente italiano *analisi costi-benefici*, locuzione che conta una frequenza ben 30 volte superiore rispetto a quella dell'anglismo *cost-benefit analysis*. La piattaforma di legislazione italiana, Normattiva, registra zero attestazioni dell'anglismo *cost-benefit* e 30 attestazioni della locuzione italiana *analisi costi-benefici*, a dimostrazione del fatto che la lingua normativa nazionale presenta ancora un atteggiamento restio nei confronti dell'ingresso di nuovi forestierismi. Anche il corpus VoDIM conferma questa tendenza: 15 documenti di dottrina giuridica (subcorpus ITTIG-DoGI) contengono la locuzione italiana, 1 solo documento del 2013 contiene l'anglismo *cost-benefit*. Il fatto che l'anglismo *cost-benefit* non abbia avuto grande fortuna potrebbe dipendere dal tardivo ingresso di tale locuzione all'interno del mondo giornalistico: l'archivio digitale de "La Repubblica" mostra che la locuzione italiana *analisi costi-benefici* circolava già dai primi anni '80, mentre l'ingresso dell'anglismo è avvenuto solo a partire dal 2005 per un totale di 5 attestazioni.

#### **fiscal compact** *loc.s.inv.* 2011

Le primissime attestazioni della locuzione inglese *fiscal compact* provengono da testi giornalistici. L'archivio online del quotidiano "La Repubblica" registra una decina di attestazioni dell'anglismo a partire dalla delineazione delle linee fondamentali di un Trattato di stabilità europeo redatto nel 2011 (*Passa la linea di Berlino contro l'assedio alla Bce. Carta bianca a Draghi*, 6 dicembre 2011), contemporaneamente al diffondersi anche dell'equivalente italiano 'patto di bilancio'. Il patto di bilancio è un accordo approvato con trattato internazionale, tra la maggior parte degli Stati membri dell'Unione europea ed è finalizzato alla disciplina di un equilibrio di bilancio della spesa pubblica. Dopo mesi di trattativa, il 30 gennaio 2012 i rappresentanti degli esecutivi dei paesi dell'Unione, con l'eccezione del Regno Unito e della Repubblica Ceca, hanno approvato il nuovo "patto di bilancio", che verrà firmato il 2 marzo 2012. Nella piattaforma EUR-Lex, all'interno La prima attestazione dell'anglismo ricorre il 29 marzo 2012 all'interno del "Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema: non solo PIL — Il coinvolgimento della società civile nella selezione di indicatori complementari" (n. Celex: 52012IE0814, par. 3.8.2). Nonostante le versioni in lingua italiana dei documenti giuridici europei contenga il doppio delle attestazioni dell'anglismo *fiscal compact* rispetto ad altre lingue ufficiali (spagnolo, francese, tedesco), l'equivalente italiano "patto di bilancio" è attestato con una frequenza maggiore. La piattaforma Normattiva contiene due attestazioni della locuzione "patto di bilancio" (si veda: legge di ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, 23

luglio 2012), mentre non registra alcuna attestazione dell'anglismo *fiscal compact*. Tuttavia, è interessante notare la preferenza accordata dalla dottrina giuridica all'utilizzazione dell'anglismo invece che all'equivalente locuzione italiana. All'interno del subcorpus DoGI-Dottrina giuridica del corpus VoDIM ricorrono una trentina di attestazioni dell'anglismo *fiscal compact*, rigorosamente circoscritto entro virgolette o parentesi tonde, mentre non è documentata nessuna attestazione della locuzione 'patto di bilancio'.

**franchising** *s.m.inv.* 'contratto in base a cui un'impresa concede a un'altra i propri prodotti e il diritto di avvalersi del proprio marchio, dietro il pagamento di un canone' [GRADIT 1979] → 1977

L'anglismo *franchising* derivato dal francese *franchise* 'franchigia, licenza' indica, nel linguaggio economico, un sistema di collaborazione tra un produttore di beni o di servizi (*franchisor*) e un distributore (*franchisee*) fondato su un contratto in base al quale il primo cede al secondo la facoltà (*franchise*) di sfruttare, a determinate condizioni e dietro pagamento di una somma stabilita, brevetti, marchio e nome di fabbrica. La prima attestazione dell'anglismo *franchising* è documentata all'interno della piattaforma EUR-Lex, nella "Decisione della Commissione del 23 dicembre 1977 relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del Trattato CEE" n. 193/1978 (il corsivo è mio): «Alla stessa data, attraverso le sue affiliate, la società gestiva in Belgio 79 magazzini sotto la denominazione «Sarma» e aveva concluso un accordo di «*franchising*» concernente 205 magazzini «Nopri»" (n. Celex: 31978D0193, p. 20). EUR-Lex registra un altissimo numero di occorrenze (oltre 600) della voce inglese *franchising*, mentre dal 1987 (cfr. Decisione n. 407/87) è attestata in 40 documenti anche la locuzione italiana *affiliazione commerciale*. La lingua francese adatta il termine in *franchisage*, adattando il suffisso derivativo inglese *-ing*: il confronto con la lingua francese è emblematico proprio perché tale lingua è tradizionalmente molto conservativa e ciò si riflette anche nelle scelte traduttive operate dai redattori europei. In Italia, anche i legislatori nazionali sembrano preferire il traduttore italiano. A ben vedere, la prima legge italiana relativa ad un'organica disciplina del contratto di *franchising* (legge n. 129/2004) utilizza esclusivamente la locuzione *affiliazione commerciale*. La piattaforma d'archivio di legislazione nazionale Normattiva registra, a partire dal 1994, 16 atti contenenti la parola *franchising* e, a partire dal 2005, 9 contenenti *affiliazione commerciale*, tuttavia, gli atti giuridici italiani che contengono l'anglismo *franchising* sono sostanzialmente tutte leggi di ratifica ed esecuzione di trattati e accordi internazionali nei quali è attestato il termine inglese, quindi testi nati fuori dai confini nazionali. Al contrario, la locuzione *affiliazione commerciale* risulta meno attestata rispetto all'anglismo *franchising* negli

archivi digitali dei quotidiani “La Stampa” e “la Repubblica”, all’interno del corpus ITTIG-CNR del VoDIM e della biblioteca digitale Google Libri.

**holding** *s.f.inv.* ‘società controllante’ [GRADIT: 1931] → 1929

L’anglismo *holding* (der. di *to hold*) identifica qualsiasi ente (una società per capitale, un’associazione, una fondazione, un ente pubblico) che possiede azioni o quote su una o più società ed esercita su queste una funzione imprenditoriale di direzione e coordinamento. L’anglismo è documentato la prima volta all’interno di un articolo giornalistico pubblicato su “La Stampa” il 19 maggio 1929 intitolato *La «classe media» della produzione* (il corsivo è mio): «[...] il processo di raggruppamento industriale riserva alla sommità della gerarchia un compito prevalentemente coordinatore e orientatore dei trust, delle *holding*, [...] cioè delle formazioni unitarie che contraddistinguono il nostro grande ordinamento industriale». Per quel che concerne l’ingresso dell’anglismo all’interno dei testi normativi nazionali, bisogna tenere a mente che il codice civile italiano conteneva già nel testo originario del 1942 gli articoli 2359 e 2361 c.c. che disciplinano le società controllate e le condizioni per l’acquisto di partecipazioni sociali in altre imprese, ma l’anglismo *holding* né tantomeno il traduce italiano *società controllante* erano entrati all’interno della prima stesura del codice civile, in quanto il legislatore aveva preferito la designazione di «società o ente che esercita attività di direzione e coordinamento» (art. 2497 c.c.). Il termine *holding* entra per la prima volta all’interno dell’archivio nazionale Normattiva nel 1988 (decreto ministeriale n. 302/1988, contenente gli adempimenti relativi al terzo piano annuale di attuazione del programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno), mentre la locuzione *società controllante* entra nel 1974, attraverso il decreto-legge n. 95/1974 relativo all’introduzione dell’articolo 2359-bis nel codice civile. Altra locuzione con cui è stato reso l’anglismo *holding* è *società capogruppo* e questa sinonimia può generare un certo grado di ambiguità. La locuzione *società capogruppo* era già attestata su Normattiva già da qualche anno prima dell’arrivo di *holding* (cfr. articolo 2, comma 3 della legge n. 279/1978 relativa ai provvedimenti urgenti per le società già inquadrare nel gruppo EGAM e norme per l’attuazione e il finanziamento del programma per il riordinamento delle società stesse). In linea di massima, si può affermare che mentre i legislatori italiani preferiscono l’utilizzo della locuzione italiana *società controllante* o *società capogruppo*, nei testi di dottrina giuridica contenuti all’interno del corpus ITTIG-CNR del VoDIM e negli articoli giornalistici dei maggiori quotidiani nazionali si riscontra una crescente preferenza dell’anglismo *holding*, senza apparenti motivazioni di tecnicismo semantico. Anche la piattaforma di archivio della

legislazione europea EUR-Lex registra un più alto uso dell'anglismo *holding* rispetto ai due traduttori italiani. La prima attestazione di *holding* su EUR-Lex ricorre in un testo giurisprudenziale del 1959 riguardante le conclusioni dell'avvocato generale Maurice Lagrange: «[...] infine, il complesso delle società produttrici e consumatrici di rottame è controllato da una società madre, una *holding*» (n. Celex: 61958CC0020, p. 182), mentre il primo atto giuridico europeo a contenere l'anglismo risale a 9 dicembre 1971 (Decisione n. 21/1972 relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 86 del Trattato CEE riguardante lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante). Allo stesso modo delle versioni italiane, anche le altre lingue ufficiali dell'Unione europea, tra cui il francese e lo spagnolo, registrano un numero più alto di occorrenze dell'anglismo *holding* rispetto ai corrispettivi equivalenti indigeni *société faitière*, *sociedad gestora*, ma ciò è determinato dal fatto che un buon tasso di attestazioni di *holding* sia inglobato all'interno dello stesso nome delle società (es. *Guoxin Holdings, Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd, etc.*).

**partnership** *s.f.inv.* 'rapporto commerciale fra aziende, intesa economica o militare tra due o più governi' [GRADIT: 1950] → 1949

Il sostantivo inglese *partnership* identifica un patto tra soggetti pubblici e privati teso a realizzare progetti di pubblico interesse, finalizzati allo sviluppo economico e sociale. In generale, può anche indicare l'intesa politica, economica o militare esercitata da due o più potenze. L'anglismo si diffonde in Italia attraverso il vettore della stampa, a partire dal 1949 (in «La Stampa», 18 aprile 1953, n. 93, p. 3), per passare poi all'interno dell'archivio europeo EUR-Lex nel 1959 (n. Celex: 21959A100601, p. 1172) e in quello di legislazione italiana Normattiva solo nel 1978 (Legge di ratifica ed esecuzione della convenzione tra Italia e Canada sulle imposte di reddito n. 912/1978, art. XIII dell'allegato). Un ottimo equivalente della parola inglese è il sostantivo *partenariato*, che entra all'interno di testi giuridici e giornalistici alla fine degli anni '80 del Novecento. È interessante notare a questo punto uno spartiacque in termini di preferenze e utilizzo: negli atti normativi italiani ed europei nonché nei testi di dottrina giuridica inizia a ricorrere molto più frequentemente l'uso della voce italiana *partenariato* in sostituzione di *partnership*, mentre i testi giornalistici continuano a documentare l'anglismo con una frequenza elevata rispetto all'equivalente italiano, a dimostrazione del fatto che la stampa continua ad essere uno dei maggior veicoli di anglicizzazione dell'italiano giuridico. Per fare un esempio, la piattaforma Normattiva registra solamente 37 atti contenenti l'anglismo *partnership* e 213 contenenti *partenariato*,



l'archivio EUR-Lex registra oltre 21.000 testi contenenti *partenariato* e 3960 contenenti *partnership*, mentre l'archivio digitale de “La Repubblica” registra 17.383 articoli contenenti *partnership* e 2.014 contenenti *partenariato*.

**spending review** *loc.s.f.inv.* ‘valutazione e monitoraggio della spesa pubblica’ Zingarelli: 1980

La locuzione *spending review* si riferisce alla revisione completa della spesa pubblica da applicare ai bilanci dei ministeri dello stato, affinata dal Cancelliere dello Scacchiere inglese Gordon Brown: «L'idea del ministro dell'Economia di applicare ai bilanci dei ministeri il “*comprehensive spending review*” [...] nasce dalla necessità di obbligare i centri di costo statali a scegliere in anticipo come e quanto spendere» («La Stampa», 19 agosto 2004, n. 228, p. 1). La prima attestazione della locuzione risale al 1980 all'interno di un testo di Giuseppe Calzoni ed Enzo Rossi intitolato *Credito, innovazioni e ciclo economico: un modello di sviluppo schumpeteriano* (cfr. ArchiDATA), sebbene risulti l'unica attestazione novecentesca. In Italia la locuzione, già utilizzata in ministeri e testi giornalistici fin dal 2004, entra nei testi giuridici nazionali ed europei soltanto dal biennio 2011-2012, senza mai sostituire definitivamente la forma italiana *revisione della spesa pubblica*, diffusa fin dagli anni '90<sup>82</sup>. Come capita spesso per termini dal significato a-tecnico, è attraverso la stampa che l'anglismo inizia a diffondersi sempre più capillarmente all'interno dei testi giuridici. Le tre leggi nazionali relative al processo di controllo qualitativo e quantitativo dei flussi di spesa pubblica (l. n. 94/2012; l. n. 135/2012; l. n. 89/2014) contengono solo la locuzione italiana *revisione della spesa* (pubblica). La piattaforma Normattiva registra un numero di documenti contenenti la locuzione italiana (60) più alto rispetto a quelli contenenti l'anglismo (7). Allo stesso modo, l'archivio di legislazione europea EUR-Lex registra, a partire dal 2012, 40 documenti contenenti l'anglismo e oltre 150 testi giuridici contenenti *revisione della spesa pubblica*. Infine, il confronto con i testi di dottrina giuridica presente nel corpus ITTIG del VoDIM conferma il maggior utilizzo dell'anglismo *spending review* a discapito dell'equivalente italiano, in linea con quanto accade anche all'interno dei testi giornalistici.

**start up** *loc.s.m.inv, loc.s.f.inv.* ‘lancio di una nuova attività | impresa innovativa che avvia una nuova attività, specialmente se quotata in borsa’ [GRADIT: 1993] → 1977

---

<sup>82</sup> Secondo Ugo Cardinale, il sintagma italiano *revisione della spesa pubblica* non equivale perfettamente all'anglismo *spending review* per via di una prospettiva temporale diversa in termini di controllo di spesa. Per questo motivo, lo studioso mostra tutto il suo scetticismo nel “tradurre” parole straniere per operazioni che riguardano le politiche pubbliche nazionali (rimando a: Cardinale: 2021: 137-138).

La locuzione inglese *start up* (der. di (to) *start up*, ‘cominciare’, ‘avviare’) ha subito nel corso del tempo uno slittamento semantico che ha condotto alla denotazione non solo dell’attività di avvio e di lancio di una nuova impresa, ma all’indicazione dell’impresa stessa, di tipo innovativo. Nella prima accezione, l’anglismo è attestato in una “Comunicazione della Commissione europea rivolta al Consiglio” (cfr. n. Celex: 51977DC0115, p. 3). Fino al 1994, la locuzione circolò, in questa accezione, anche all’interno degli articoli del quotidiano “la Repubblica”. Nel 1994, su EUR-Lex ricorre, tra parentesi uncinate, la locuzione *start up* in riferimento alle imprese stesse (cfr. “Parere in merito alla comunicazione della Commissione su problemi finanziari incontrati dalle piccole e medie imprese”, n. Celex: 51994AC0850, p. 18). Con questa accezione, ci si riferisce alla società di capitali disciplinata dalla legge n. 221/2012, la quale ha come oggetto sociale lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Le versioni francesi e spagnole dei documenti redatti dalle istituzioni europee contengono meno della metà delle attestazioni delle versioni italiane, preferendo utilizzare le forme indigene *jeune pousse* e *empresa emergente*. A mio giudizio, entrambe le locuzioni indigene escludono una specificità semantica che differenzia la *start up* (“nuova impresa innovativa”) dalla più generale “giovane impresa”. Si può infatti affermare che, mentre tutte le *start up* sono giovani imprese, non tutte le giovani imprese sono necessariamente *start up*, poiché non soddisfano tutta una serie di requisiti specifici (es. costituzione entro 60 mesi, mancata distribuzione utili, alto valore tecnologico dell’oggetto sociale, innovazione, etc.). In EUR-Lex, le locuzioni italiane *giovane impresa* e *impresa emergente* sono attestate solo in 60 documenti la prima e in 4 documenti la seconda, a difesa della preferenza accordata alla locuzione inglese (1888 documenti). Gli equivalenti italiani sono da considerarsi iperonimi del termine *start up*, la quale potrebbe avere come ottimo equivalente *nuova impresa innovativa*, equivalente che è attestato, tuttavia, una sola volta sulla piattaforma EUR-Lex (Regolamento n. 800/2008) e una volta su Normattiva (decreto n. 87/2008, art. 2, lettera h). Per quanto riguarda l’ingresso dell’anglismo nella legislazione nazionale, l’archivio Normattiva contiene 66 atti giuridici contenenti l’anglismo *start up*, 0 atti contenenti *giovane impresa*, 0 atti contenenti *impresa emergente* e 3 atti contenenti *giovane impresa innovativa*. Nei testi di dottrina raccolti all’interno del corpus ITTIG del VoDIM, mentre l’anglismo *start up* è attestato oltre 60 volte, le locuzioni *nuova impresa innovativa*, *giovane impresa* ed *impresa emergente* non presentano nessuna attestazione. Il quotidiano online de “la Repubblica” registra migliaia di attestazioni in più dell’anglismo *start up* rispetto all’uso degli equivalenti nazionali. È ovvio che la preferenza accordata all’anglismo rispetto all’equivalente italiano

sia dettato da motivi di sinteticità e coerenza terminologica all'uso internazionale, nonché dalla ricerca di una maggiore esattezza semantica.

### 3. LIVELLO MORFOSINTATTICO

#### 3.1 Analisi dei modi e dei tempi verbali

L'analisi diacronica dei modi e dei tempi verbali ci consente di osservare tendenze passate e recenti sull'uso della morfologia verbale nei testi normativi, al fine di poter svolgere indagini comparative sui due corpora di riferimento e, soprattutto, di poter osservare una diversa predisposizione sull'uso di proposizioni implicite ed esplicite. In linea con quanto teorizzato da Baker (1996: 180), l'attività traduttiva determinerebbe nella lingua di arrivo una maggior tendenza ad esplicitare ciò che rimane implicito nel testo di partenza: proposizioni subordinate esplicite, connettivi, pronomi personali soggetto, etc. (Baker, Saldanha, 2011: 106). Ciò dovrebbe riflettersi nella varietà di lingua giuridica europea rappresentata dal Corpus UE, allo stesso modo di come abbiamo già osservato una più alta frequenza di connettivi (par. 3.2) e di pronomi personali soggetto (par. 4.2) rispetto al Corpus IT. In aggiunta, l'euroletto italiano potrebbe documentare un maggior uso di subordinate al congiuntivo nei casi in cui si potrebbe optare per il modo indicativo (Cardinaletti, Garzone, 2005: 29), in linea con la tendenza dei traduttori al conservatorismo linguistico (Ondelli, Viale, 2010: 34-35).

Nelle tabelle seguenti, riporto rispettivamente la percentuale generale dei verbi al modo finito e indefinito (Tab. 14) e quella relativa alla distribuzione di ognuno dei modi verbali finiti (indicativo, congiuntivo, imperativo, e condizionale, vd. Tab. 15) e indefiniti (participio, infinito e gerundio, vd. Tab. 16):

	1951-1970	1971-1989	1990-2000	2001-2007	2008-2018
<b>modo finito-indefinito</b>	IT 22% - 78% UE 28% - 72%	IT 22% - 78% UE 27% - 73%	IT 26% - 74% UE 28% - 72%	IT 26% - 74% UE 27% - 73%	IT 28% - 72% UE 29% - 71%

Tab. 14: Percentuale di verbi al modo finito e indefinito

	1951-1970	1971-1989	1990-2000	2001-2007	2008-2018
<b>indicativo</b>	IT 81,4%	IT 85,5%	IT 87,9%	IT 90,7%	IT 88%

	1951-1970	1971-1989	1990-2000	2001-2007	2008-2018
	UE 88,5%	UE 89,6%	UE 88,9%	UE 90,8%	UE 90,4%
<b>congiuntivo</b>	IT 13,4% UE 9,6%	IT 12,4% UE 8%	IT 10,6% UE 10%	IT 7,7% UE 8%	IT 8% UE 8%
<b>imperativo</b>	IT 4,8% UE 1,4%	IT 2,9% UE 2%	IT 1,2% UE 1,3%	IT 1,3% UE 0,7%	IT 3,8% UE 1%
<b>condizionale</b>	IT 0,3% UE 0,5%	IT 0,2% UE 0,3%	IT 0,3% UE 0,5%	IT 0,4% UE 0,5%	IT 0,2% UE 0,5%

Tab. 15: Distribuzione dei modi finiti del verbo

	1951-1970	1971-1989	1990-2000	2001-2007	2008-2018
<b>participio</b>	IT 58% UE 49%	IT 59% UE 50%	IT 51% UE 42%	IT 54% UE 46%	IT 54% UE 45%
<b>infinito</b>	IT 19% UE 20%	IT 17% UE 18%	IT 20% UE 25%	IT 18% UE 24%	IT 16% UE 25%
<b>gerundio</b>	IT 2% UE 3%	IT 2% UE 5%	IT 3% UE 5%	IT 2% UE 3%	IT 2% UE 3%

Tab. 16: Distribuzione dei modi indefiniti del verbo

Le analisi quantitative relative all'uso dei diversi modi verbali hanno restituito i seguenti risultati:

1. la percentuale di verbi al modo indefinito è più alta rispetto a quella di verbi al modo finito;
2. nel Corpus IT si nota una percentuale più alta di verbi al modo indefinito rispetto al Corpus UE;
3. nel Corpus IT, la percentuale di verbi al modo indefinito è diminuita nell'ultimo decennio;
4. tra i modi verbali definiti, l'indicativo è quello più utilizzato in entrambi i corpora (in costante crescita), seguito poi dal modo congiuntivo, dall'imperativo e, per ultimo, dal condizionale;
5. fino all'arco temporale '90-00, il modo congiuntivo era maggiormente usato nel Corpus IT rispetto a quello UE;

6. tra i modi verbali indefiniti, quello più utilizzato è il participio, con percentuale molto più alta nel Corpus IT, seguito dai modi infinito e gerundio, maggiormente diffusi nel Corpus UE.

Dall'analisi quantitativa dei modi verbali estratti dal primo periodo di riferimento (anni 1951-1970) all'ultimo (anni 2008-2018) si osserva una generale crescita d'uso di verbi al modo indicativo in entrambi i corpora, in unione ad una costante diminuzione del modo congiuntivo. Ciò significa, di fatto, che si è optato per l'utilizzo del modo indicativo non solo nelle frasi reggenti, ma anche nelle frasi subordinate che consentirebbero entrambe le modalità<sup>83</sup>. Per quanto riguarda le subordinate implicite, molto diffuso è l'uso del participio passato con funzione verbale<sup>84</sup> in sostituzione di proposizioni relative (es. 1), di proposizioni avverbiali di tipo temporale, causale o concessivo (es. 2a, 2b e 2c) e del participio presente col valore di proposizione relativa (es. 3). Meno frequente, nel corpus da me esaminato, è l'uso di «“frasi ridotte” participiali» (Garavelli, 2001: 156), che contemplano l'uso del participio passato o presente in funzione di complemento predicativo (es. 4):

1. Le imprese devono presentare apposita istanza, *corredata* dal certificato dell'autorità marittima;
- 2a. L'intermediario aderente, *accertato* il mancato rimborso del finanziamento, *decorsi* infruttuosamente 30 giorni dalla data dell'inadempimento, notifica all'INPS la richiesta di intervento del Fondo di garanzia;
- 2b. Se essi dichiarano di non poter esibire il libretto perché *smarrito, distrutto* o *sottratto*, debbono allegare, in luogo di esso, una domanda di duplicazione;
- 2c. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, sebbene *esonerato* dalla redazione del Piano della sicurezza e coordinamento, è tenuto alla redazione del fascicolo;
3. Presentare una proposta di accordo *avente* valore di autocertificazione;
4. La deliberazione si ritiene *approvata* ove quest'ultimo non si pronunci in via definitiva.

Le subordinate con l'infinito hanno registrato, nel corso degli anni, un grande aumento all'interno dei testi normativi europei, mentre nei testi nazionali sembra essersi configurata una situazione contraria. Ad esclusione delle subordinate che richiedono obbligatoriamente

---

<sup>83</sup> Come ovvio, sono escluse da questa considerazione i casi in cui l'uso del congiuntivo è causato dalla dipendenza a congiunzioni che richiedono obbligatoriamente il congiuntivo (es. *affinché, sebbene, a condizione che, nel caso che/ in cui* e molti altri).

<sup>84</sup> L'uso del participio presente con funzione verbale anche se non è più produttivo in italiano, è ampiamente utilizzato nei testi giuridico-amministrativi: Garavelli, 2001: 167; Cortelazzo, Pellegrino, 2003: 85, 111.

l'infinito, tale modo verbale ricorre più frequentemente nei testi normativi europei per la compresenza di più fattori: l'alto uso di elenchi puntati introdotti dal verbo infinito (es. 5), la preferenza accordata all'infinito per esprimere una subordinata esplicita di tipo finale o consecutivo<sup>85</sup> (es. 6a e 6b), il maggiore impiego della costruzione *da*+infinito in sostituzione di una relativa infinitiva che esprime obbligatorietà<sup>86</sup> (es. 7) e di quella costituita da verbo "modale+infinito" (es. 8), la tendenza a costruire, quando possibile, la proposizione completiva oggettiva con l'infinito introdotto da preposizione (es. 9):

5. Ogni Stato membro impone alle imprese [...] di adempiere i seguenti compiti all'interno dell'impianto:

a) *raggiungere* e conservare un livello ottimale di protezione dell'ambiente e della popolazione;

b) *verificare* l'efficacia dei dispositivi tecnici destinati alla protezione dell'ambiente e della popolazione;

c) *collaudare* le attrezzature e i processi di misurazione;

6a. *Nel cercare* un equilibrio tra l'obiettivo della tutela dei diritti di proprietà intellettuale e le libertà fondamentali [...], si dovrebbe tenere conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea;

6b. Tale studio ha preso un particolare sviluppo nelle università, tanto *da indurle* ad annoverare tra le materie di insegnamento, quella di "Medicina del lavoro";

7. Gli orientamenti definiti dagli Stati membri sulle procedure idonee *da applicare* ai soggetti esposti di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettere b) e c) possono includere vincoli di dose;

8. Il sistema di controllo e di accesso ai singoli impianti *deve prevedere* un programma di misure volte ad individuare lo scarico illegale nell'impianto;

9. Il lavoratore chiede *di percepire* la quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile.

La tabella che segue (Tab. 17) riporta il valore percentuale relativo all'uso dei tempi verbali (presente, passato e futuro) in frasi indipendenti e subordinate all'interno del corpus esaminato:

	IT (PRES)	UE (PRES)	IT (PAST)	UE (PAST)	IT (FUT)	UE (FUT)
<b>1951-1970</b>	29,83%	37 %	68,19 %	60,77 %	0,65 %	1,81 %
<b>1971-1989</b>	29,66 %	37,08 %	68,73 %	61,85 %	1,11 %	0,56 %
<b>1990-2000</b>	36,91 %	42,90 %	61,81 %	56,05 %	0,34 %	0,75 %
<b>2001-2007</b>	36,81 %	40,17 %	62,43 %	58,86 %	0,18 %	0,64 %

<sup>85</sup> Dallo spoglio qualitativo dei testi normativi nazionali, ho potuto constatare una certa preferenza accordata all'uso di subordinate avverbiali costruite con il participio passato, il gerundio e, soprattutto, con il ricorso a lunghe frasi nominalizzate. Sebbene la presenza di una lunga catena di rapporti di dipendenza complichi di molto la comprensione del testo, il frequente ricorso alla nominalizzazione appesantisce la struttura della frase e distoglie il lettore dal nucleo centrale della frase, il verbo.

<sup>86</sup> Per un maggiore approfondimento rimando a Rovere, 2005: 73-85.

	IT (PRES)	UE (PRES)	IT (PAST)	UE (PAST)	IT (FUT)	UE (FUT)
2008-2018	38,54 %	41,50 %	60,74 %	57,34 %	0,10 %	0,76 %

Tab. 17: Distribuzione dei tempi verbali

Come abbiamo già avuto modo di osservare al paragrafo 4.3, nelle frasi indipendenti di tipo prescrittivo, il presente (indicativo) non-deittico (Garavelli, 2001: 108-109) rappresenta il tempo verbale maggiormente impiegato nel testo normativo nazionale ed europeo, registrando perfino una costante crescita nel corso del tempo. La motivazione è ovvia: le azioni presentate, le prescrizioni e le condizioni devono essere caratterizzate da una totale mancanza di radicamento al fluire del tempo che riesca a garantirne la validità in seguito al momento dell'enunciazione. Il presente deittico, "ancorato" al momento dell'enunciazione, si trova invece in presenza di norme costitutive, nelle quali l'enunciazione ha effetto sulla realtà nel momento stesso in cui viene pronunciata (*promulga, emana, si conforma*, etc.). L'alto tasso percentuale relativo all'uso del tempo passato dipende dal fatto che il software utilizzato annota con tag "Tense=past" tutti i participi passati, anche quelli necessari alla costruzione della forma passiva (es. 'vengono *tenuti*') o quelli utilizzati in funzione aggettivale (es. '*recintato*'). Inoltre, ad aumentare il valore percentuale concorre la precisa conformazione del preambolo iniziale, costituito da numerosi *visto* e *considerato*. Meno utilizzato è l'uso del tempo futuro non-deittico, che trova nel Corpus UE un numero di attestazioni leggermente più alto: la sua bassa frequenza è dovuta al fatto che il valore iussivo del verbo è in stretta concorrenza con quello affidato al presente indicativo o al verbo "*dovere + infinito*", di gran lunga preferibili in tale tipologia testuale<sup>87</sup>.

### 3.2 Connettivi testuali

I connettivi testuali racchiudono tutti quegli elementi invariabili (congiunzioni, avverbi, preposizioni, etc.) che fungono da collanti di due diversi elementi sintattici ed esprimono relazioni tra i fatti: possono legare una frase e un sintagma con funzione circostanziale, due parole, sintagmi o frasi coordinate, due frasi sintatticamente autonome, una frase reggente e una subordinata (Ferrari, Zampese, 2000). Rispetto alle prime tre

---

<sup>87</sup> Come ricordato da Garavelli (2001: 114), la preferenza a sostituire il futuro di frasi indipendenti con l'indicativo presente è una tendenza soprattutto novecentesca. Nella *Costituzione del Regno di Corsica del 1794*, il numero di occorrenze del tempo futuro in frasi indipendenti (70) supera quelle del tempo presente di 22 occorrenze.



relazioni, ho condotto analisi quali-quantitative sui seguenti fenomeni: locuzioni preposizionali, congiunzioni coordinanti e avverbi. Rispetto ai connettivi che collegano frase reggente e subordinata, ho analizzato le congiunzioni subordinanti.

### 3.2.1 Locuzioni preposizionali

L'indagine sulla categoria preposizionale ha portato gli studiosi a distinguere tra preposizioni funzionali e preposizioni lessicali, in base alla presenza o meno di un senso lessicale. Le varie prospettive adottate dai linguisti hanno dato vita a differenti denominazioni delle due classi, tra cui preposizioni *vuote* o *piene*, preposizioni *incolori* o *non incolori* e altre ancora (Piunno, 2013: 72). Occorre considerare le preposizioni lungo un *continuum* che polarizza, da un lato, le preposizioni come puro elemento di relazione e, dall'altro, le preposizioni portatrici di senso lessicale e sintattico, che identificano la natura della relazione sintattica stabilita tra gli elementi x e y. Abbracciando l'ipotesi sostenuta da Weinrich (1988[1976]), la determinazione tra i due elementi della frase da mettere in relazione (la base e l'aggiunto) è data dal tipo di preposizione calata in uno specifico contesto, il quale è in grado di attivare e precisare il significato della stessa. Vediamo quindi cosa si intende per locuzione preposizionale, secondo la grammatica delle costruzioni (Simone, 2006; Masini, 2017).

Una costruzione è, di fatto, un'associazione convenzionalizzata di una forma e un significato (più o meno compositivo) o, più dettagliatamente, sulla base delle teorizzazioni offerte da Simone (2006), una costruzione è una aggregazione relativamente stabile di un gruppo di parole (un sintagma) che tende a presentarsi insieme nel discorso. Insomma, le costruzioni sono sintagmi relativamente stabili fissatisi a livello di discorso (e talvolta di sistema), in seguito ad un graduale processo di lessicalizzazione. Terminato questo processo, tale aggregazione di parole costituisce una nuova designazione e un significato più o meno costruttivo (compositivo). Gli altri prerequisiti da associare alle costruzioni sono: la connessione di parole di varia estensione, l'entrata lessicale plurima nei dizionari, la presenza di strutture dedicate (marcatori), le specificità linguistiche, l'eventuale presenza di forza pragmatica.

La Grammatica di Costruzioni e Categorie (GCC) elaborata da Simone costituisce un modello di grammatica che si basa su una visione funzionale e pragmatica del linguaggio, come complesso sistema di segni atti a compiere azioni di tipo comunicativo, e

quindi, sociale. A livello macro-pragmatico, Simone (2008) distingue le costruzioni predicative e quelle non-predicative. A livello micro-pragmatico, le costruzioni predicative regolano la struttura degli attanti, la distribuzione dell'informazione, le proprietà grammaticali dell'azione<sup>88</sup>. Con riferimento alle parole costruzionali che creano lessemi ascrivibili alle varie parti del discorso o categorie lessicali, a seconda della distribuzione sintattica e del valore funzionale, esse possono essere assimilate a categorie lessicali differenti, e di conseguenza possono essere raggruppate in diversi profili costruzionali (nomi costruzionali, pronomi costruzionali, verbi costruzionali, aggettivi ed avverbi costruzionali, preposizioni costruzionali, congiunzioni costruzionali ed, infine, interiezioni costruzionali).

In questo paragrafo ci dedicheremo alle preposizioni costruzionali, ovvero sintagmi funzionalmente corrispondenti alle costruzioni. Esse possono essere così strutturate:

- Preposizione + Preposizione: *dietro a, fuori di*;
- Nome + Preposizione: *riguardo a, rispetto a*;
- Avverbio + Preposizione: *assieme a, attorno a, prima di*;
- Preposizione + Nome + Preposizione: *per mezzo di, a causa di, in attesa di, a favore di, per conto di, in capo a*;
- Preposizione + Det + Nome + Preposizione: *alla fine di, alle spalle di, nell'arco di*;
- (Preposizione) + Pronome + Preposizione: *quanto a, in quanto a*.

Esistono sintagmi preposizionali che svolgono la funzione di preposizioni complesse (Voghera, 2004: 67). Tuttavia, in determinati casi, nemmeno tanto sporadici, tali preposizioni costruzionali, in base alla loro distribuzione sintattica o al valore funzionale possono essere assimilate a categorie lessicali diverse da quella preposizionale, nello specifico ad aggettivi e avverbi, cioè a modificatori nominali e verbali:

1. Nella misura in cui tali interessi e spese vengono corrisposti **a titolo di = come** [Prep+N+Prep] risarcimento sui fondi considerati [...];
2. Sono effettuate **a titolo gratuito = gratuitamente** [Prep+N+Agg] le ritenute di cui al precedente articolo [...].

---

<sup>88</sup> Rimando al paragrafo 3.3.1 per una trattazione più esaustiva sull'argomento.

Nell'esempio 1, il sintagma preposizionale ha la funzione di preposizione complessa, mentre nell'esempio 2, il sintagma preposizionale costituisce un modificatore verbale.

La tabella che segue (Tab. 18) riporta la frequenza assoluta delle locuzioni preposizionali all'interno del corpus di riferimento. Le 23 locuzioni preposizionali del tipo [Prep+N+Prep] + N sono state estratte dal corpus giuridico da me compilato tramite il software *AntConc*, sulla base della loro frequenza. Di certo, le locuzioni preposizionali “di sapore libresco” interessano maggiormente una specifica varietà della lingua italiana: quella scritta (dimensione diamesica) e formale (dimensione diafasica). Questo è il motivo che mi ha spinto ad un'analisi quali-quantitativa delle preposizioni costruzionali all'interno di testi giuridici. In effetti, la ricerca delle locuzioni sul corpus VoDIM ha confermato la preferenza nell'utilizzo di tali locuzioni preposizionali in testi più formali, come quelli di diritto. Ad oggi, nonostante esistano numerosi studi indirizzati all'analisi del testo giuridico e delle sue specificità linguistiche, manca uno studio più approfondito (sincronico, ma soprattutto diacronico) sull'uso di questi “connettivi pesanti” (Serianni, 2003: 12).

	ANNI '51-70		ANNI '71-89		ANNI '90-00		ANNI '01-07		ANNI '08-18	
	IT	UE	IT	UE	IT	UE	IT	UE	IT	UE
<b>a carico di</b>	<b>107</b>	24	<b>105</b>	<b>71</b>	<b>119</b>	<b>74</b>	<b>109</b>	24	48	14
<b>a fronte di</b>	0	0	4	0	3	1	10	0	8	1
<b>a seguito di</b>	23	14	10	14	<b>44</b>	<b>54</b>	<b>49</b>	40	28	38
<b>a titolo di</b>	20	31	17	<b>57</b>	21	<b>95</b>	24	19	8	26
<b>a livello di</b>	1	0	1	4	2	15	6	24	1	<b>76</b>
<b>a norma di</b>	<b>115</b>	<b>90</b>	<b>58</b>	<b>123</b>	47	<b>552</b>	<b>94</b>	<b>293</b>	<b>50</b>	<b>287</b>
<b>a pena di</b>	10	1	12	0	4	1	11	0	12	0
<b>a favore di</b>	<b>132</b>	35	<b>96</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>83</b>	<b>60</b>	42	16	34
<b>ai sensi di</b>	<b>270</b>	<b>85</b>	<b>350</b>	<b>210</b>	<b>500</b>	<b>642</b>	<b>618</b>	<b>279</b>	<b>507</b>	<b>266</b>
<b>a richiesta di</b>	28	42	13	34	3	34	6	3	6	6
<b>in danno di</b>	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
<b>in ordine a</b>	0	0	26	2	15	22	16	4	6	3
<b>in linea di</b>	2	14	0	18	2	28	1	4	0	3
<b>in materia di</b>	<b>50</b>	<b>79</b>	<b>86</b>	<b>83</b>	<b>265</b>	<b>495</b>	<b>241</b>	<b>172</b>	<b>178</b>	<b>200</b>
<b>in ragione di</b>	28	17	6	7	10	8	12	2	20	7
<b>in merito a</b>	10	49	10	36	20	<b>120</b>	11	33	15	<b>57</b>
<b>in base a/sulla base di</b>	<b>128</b>	<b>137</b>	<b>188</b>	<b>239</b>	<b>226</b>	<b>713</b>	<b>184</b>	<b>307</b>	<b>241</b>	<b>240</b>
<b>in virtù di</b>	1	<b>77</b>	2	<b>124</b>	17	<b>193</b>	6	<b>70</b>	0	26
<b>in conformità a/con/di</b>	<b>90</b>	<b>68</b>	<b>79</b>	<b>70</b>	<b>140</b>	<b>224</b>	<b>83</b>	<b>224</b>	<b>56</b>	<b>130</b>
<b>in/a termini di</b>	7	6	7	1	13	24	9	27	8	23
<b>in seno a</b>	25	31	1	17	6	34	7	6	0	2
<b>di concerto con</b>	<b>122</b>	1	<b>127</b>	3	<b>115</b>	26	<b>147</b>	4	<b>81</b>	1
<b>per via di</b>	1	1	0	0	0	2	5	0	0	0
<b>d'intesa con/tra</b>	14	5	35	5	25	23	24	1	10	1
<b>Tot.</b>	<b>1184</b>	<b>807</b>	<b>1236</b>	<b>1168</b>	<b>1647</b>	<b>3463</b>	<b>1735</b>	<b>1578</b>	<b>1300</b>	<b>1436</b>

Tab. 18: Frequenza assoluta delle locuzioni preposizionali estratte dal corpus

Nel complesso, le analisi quali-quantitative condotte sul corpus evidenziano:

1. un costante aumento delle medesime locuzioni preposizionali in entrambi i corpora;
2. una specificità d'uso per ogni corpus;
3. un picco massimo raggiunto negli anni '90-00 dal Corpus UE.

Le locuzioni in costante aumento in entrambi i corpora sono le seguenti : *a carico di, a norma di, ai sensi di, in materia di, in base a/ sulla base di, in conformità a/ di*. Da non dimenticare sono gli usi propri, specifici per ogni corpus: *a titolo di, a seguito di, in merito a, in virtù di, a livello di* (a partire dall'ultimo decennio) ricorrono perlopiù nel corpus UE, mentre *di concerto con e d'intesa con* trovano maggiori attestazioni nel Corpus IT. Le locuzioni preposizionali di più bassa frequenza in entrambi i corpora sono: *a fronte di, a pena di, a richiesta di, in danno di, in ordine a, in termini di, in seno a*.

In generale, la presenza di un maggior numero di locuzioni all'interno del Corpus UE può essere spiegata sia come conseguenza del fenomeno d'interferenza traduttiva dalla lingua francese a quella italiana<sup>89</sup>, sia come specificità dell'euroletto italiano rispetto alla lingua adoperata dalle istituzioni italiane: la varietà europea della lingua giuridica nazionale presenta, come già ben individuato da Mori (2018), caratteristiche lessicali, sintattiche e morfosintattiche proprie. Con particolare riferimento al fenomeno dell'interferenza linguistica a livello morfosintattico, il francese, lingua “veicolare” per eccellenza dell'iter redazionale europeo fino agli anni 2000 (prima di essere sostituita dall'inglese), ha giocato un ruolo fondamentale, accresciuto dal fatto che francese e italiano appartengono alla stessa famiglia linguistica d'area romanza (Masieri, 2018).

Per quanto riguarda il punto 3, il grafico sotto (Fig. 5-7) rappresenta la distribuzione diacronica percentuale delle locuzioni preposizionali:

---

<sup>89</sup> L'interferenza della lingua francese sulla lingua di arrivo è visibile anche nell'euroletto inglese, cfr. (Mori, 2018: 87).




Fig. 5-7: Frequenza assoluta delle locuzioni preposizionali estratte dal corpus

Come si può notare, il Corpus UE registra una costante crescita di locuzioni preposizionali fino al 1989, seguita da un improvviso e repentino aumento di attestazioni nel periodo 1990-2000: questo arco temporale, coincidente con il picco massimo, è accompagnato da una drastica diminuzione di attestazioni nei decenni successivi. Il motivo è da ricercarsi, con ogni probabilità, nel progressivo uso di strumenti di traduzione automatica e nell'interferenza della lingua francese. Dal 1976, infatti, la Commissione europea inizia ad avvalersi dei servizi di traduzione automatica e il suo uso è aumentato costantemente: da 87.451 pagine tradotte nel 1982, si è passati a 1,1 milioni di pagine nel 1997, a 1,8 milioni di pagine nel 2008. Nel 1994 si è stretta una collaborazione tra la Direzione generale Società dell'informazione e la Direzione della traduzione che ha prodotto EURAMIS (*European Advanced Multilingual Information System*). Tale sistema di ausilio alla traduzione si basa su uno stoccaggio centrale delle risorse linguistiche, in modo tale da permettere la condivisione globale dei dati ottenuti (memorie di traduzione). Tra i vari servizi proposti all'utente, viene fornita una traduzione completa del testo di partenza in cui l'impiego di diversi colori permette di distinguere le equivalenze assolute (segmenti di testo che corrispondono perfettamente a segmenti già tradotti e convalidati), le equivalenze parziali e i risultati della traduzione automatica. Tali sistemi di traduzione automatica e l'ingresso di ulteriori banche terminologiche (es. IATE *Inter-Active Terminology for Europe* introdotta nel 1999<sup>90</sup>) hanno determinato, negli anni successivi, un livellamento di diversi tratti linguistici (morfosintattici, sintattici, lessicali). Non è un caso, quindi, che negli anni 1990-2000 si

<sup>90</sup> È possibile accedere al database dal seguente link: <https://iate.europa.eu/home> (ultimo accesso il 7 ottobre 2022).

registri, per questo tratto morfosintattico così come per quelli che osserveremo di seguito (congiunzioni subordinanti, verbi a supporto, pronomi personali soggetto), un picco massimo di attestazioni: l'utilizzo della traduzione assistita e delle memorie di traduzione, nonché la grande influenza traduttiva esercitata dalla versione francese della lingua di partenza su quella italiana, possono aver inciso sulla scelta e sulla ripetitività di certi segmenti linguistici tipici della lingua di partenza e, come conseguenza, su una crescita di attestazioni anche nella lingua di arrivo.

### 3.2.2 Congiunzioni coordinanti, subordinanti e avverbi

Tra i connettivi frasali assumono particolare rilievo le congiunzioni coordinanti di tipo copulativo (*e, né, anche, altresì*, etc.), avversativo (*ma, invece, tuttavia*, etc.), disgiuntivo (*o, oppure, ovvero*, etc.), avverbi e congiunzioni con funzione avverbiale (*così, sicché, cioè, infatti*, etc.). Ogni connettivo è in grado di offrire al ricevente (o al lettore) informazioni semantiche più o meno specifiche, a seconda della relazione logica che messaggio veicola. Ad esempio, la congiunzione coordinativa *e*, oltre al significato aggiuntivo di base, può assumere anche valore temporale, concessivo o consecutivo (Ferrari, 2010). Allo stesso modo, Jacqueline Visconti (2000: 69-71) mette in luce la differenza nella specificazione semantica del connettivo condizionale semplice *se*, rispetto ai connettivi condizionali complessi: *a condizione che, a patto che, qualora, nel caso in cui*, etc. La tabella che segue (Tab. 19) riporta la frequenza assoluta di alcune congiunzioni coordinanti e avverbi presenti nel corpus di riferimento:

	ANNI '51-70		ANNI '71-89		ANNI '90-00		ANNI '01-07		ANNI '08-18	
	IT	UE	IT	UE	IT	UE	IT	UE	IT	UE
<b>e</b>	5540	5840	3330	4030	6530	10.200	7424	6232	5540	7628
<b>nonché</b>	305	194	299	217	351	762	434	207	288	270
<b>altresì</b>	74	23	85	15	108	101	119	33	49	45
<b>ma</b>	24	103	27	51	22	140	29	68	17	80
<b>invece</b>	9	5	6	11	5	18	3	13	2	3
<b>tuttavia</b>	56	170	26	206	19	346	21	94	0	72
<b>dunque</b>	0	2	0	5	0	19	3	16	2	10
<b>in tal modo</b>	1	11	2	8	1	18	5	6	0	4
<b>Tot.</b>	<b>6.009</b>	<b>6.348</b>	<b>3.775</b>	<b>4.543</b>	<b>7.036</b>	<b>11.604</b>	<b>8.038</b>	<b>6.669</b>	<b>5.898</b>	<b>8.112</b>

Tab. 19: Frequenza assoluta delle congiunzioni coordinanti e degli avverbi estratti dal corpus

Le analisi quantitative evidenziano un maggior uso di congiunzioni coordinanti e di avverbi all'interno del Corpus UE in tutti gli archi temporali esaminati, con picco massimo nel periodo 1990-2000. In particolare, le congiunzioni *e*, *ma*, *tuttavia* sembrano maggiormente utilizzate nel Corpus UE, soprattutto nell'arco temporale 1990-2000, mentre la congiunzione *nonché*, con valore aggiuntivo, e l'avverbio *altresì* ricorrono con più frequenza all'interno del Corpus IT. Poco utilizzate in entrambi i corpora sono i connettivi *invece*, *dunque*, *in tal modo*, sebbene si registra un più alto numero di attestazioni nel Corpus UE di tutti e 5 gli archi temporali. In riferimento ai connettivi che collegano reggente e subordinata, la tabella che segue (Tab. 20) e il relativo grafico (Fig. 8) riportano la frequenza assoluta, all'interno dell'intero corpus, di 26 congiunzioni subordinate che introducono rispettivamente proposizioni causali, finali, limitative, concessive, temporali, condizionali (ciò non esclude la presenza di altri tipi di subordinate all'interno del corpus).

	ANNI '51-70		ANNI '71-89		ANNI '90-00		ANNI '01-07		ANNI '08-18	
	IT	UE	IT	UE	IT	UE	IT	UE	IT	UE
poiché	0	2	1	5	0	30	1	35	1	37
dato che	0	10	0	1	0	8	0	7	0	2
dal momento che	0	0	0	1	0	0	0	1	0	5
perché (finale e causale)	7	21	17	5	3	35	6	10	1	4
affinché	9	45	8	7	11	234	22	43	15	48
al fine di	20	75	38	34	140	297	150	138	94	216
secondo che	5	0	3	1	0	1	0	0	0	0
secondo quanto	10	4	12	2	17	25	24	26	33	14
per quanto	65	236	43	160	98	485	47	99	30	145
a quanto	16	3	23	7	33	25	35	55	47	31
benché	0	0	0	2	0	7	2	3	2	1
anche se	23	7	25	18	11	71	27	17	9	13
nonostante	4	5	0	7	1	30	10	10	1	5
sebbene	0	1	0	1	0	5	1	0	1	4
quando (temporale e condizionale)	143	275	156	212	30	496	150	131	43	109
allorché	2	6	4	15	1	65	5	10	0	22
prima che	7	6	13	11	1	33	14	20	0	11
dopo che	5	8	8	3	4	20	9	9	2	6
prima di	17	28	10	18	5	65	24	32	7	47
se	200	427	257	558	127	1953	372	675	151	660
qualora	164	194	131	181	85	761	125	168	127	163
purché	30	25	53	78	11	200	27	73	32	44
a condizione che	5	45	15	38	15	102	37	45	11	44
nel caso in cui/che	34	35	44	38	16	64	50	73	82	50
ove	78	70	82	35	45	172	70	55	131	59
sempreché	10	23	1	33	4	44	4	4	2	1
<b>TOTALE</b>	<b>841</b>	<b>1470</b>	<b>915</b>	<b>1400</b>	<b>586</b>	<b>4928</b>	<b>1125</b>	<b>1662</b>	<b>753</b>	<b>1661</b>

Tab. 20: Frequenza assoluta delle congiunzioni subordinanti estratte dal corpus




Fig. 8: Frequenza assoluta delle congiunzioni subordinanti estratte dal corpus

Le analisi quali-quantitative condotte sulle congiunzioni frasali rilevano una maggiore tendenza all'uso di congiunzioni subordinanti nel corpus UE rispetto a quelli IT in tutti e cinque gli archi temporali esaminati (in media +0,4). Nel corpus UE, il picco è stato raggiunto nel periodo '90-'00 per via del grande uso di alcune congiunzioni: *affinché, al fine di, per quanto, quando, se, qualora, purché, a condizione che, ove*. Prima degli anni '90, la media generale delle congiunzioni nel corpus UE si aggirava intorno a 1435 mentre, dopo gli anni '90, la media è salita a 1661. Si riscontra così un costante aumento nell'uso delle congiunzioni nel corso del tempo da parte delle istituzioni europee. Il corpus IT presenta una frequenza media più bassa nell'uso di tali congiunzioni (pari a circa 844) in tutti gli archi temporali considerati. In tale corpus, il picco più basso è stato raggiunto, contrariamente al Corpus UE, proprio tra gli anni '90-00, mentre quello più alto è stato raggiunto nel periodo successivo ('01-07). Le congiunzioni più frequenti all'interno dei testi di legislazione nazionale sono: *per quanto, quando, se, qualora, ove, mentre*, dagli anni '90, è cresciuto l'uso della congiunzione *al fine di* (+inf). Nell'ultimo decennio si registra la tendenza all'uso esteso della congiunzione *ove*, con valore condizionale. In linea generale, in entrambi i corpora si osserva la tendenza ad utilizzare *al fine di* per le finali, *per quanto* per le limitative e, soprattutto, *se, qualora, ove* per le condizionali (talvolta *quando* o *nel caso in cui*). Tra tutti i tipi di subordinate avverbiali, quella condizionale è quella maggiormente rappresentata dal modo verbale esplicito preceduto dalla congiunzione subordinante. Tale tendenza è determinata dalla necessità di descrivere al meglio un tipo specifico di norma giuridica, la regola, che è fondata sul presupposto teorico "se A allora B" e sulla connessione tra «una fattispecie e il relativo effetto giuridico» (Pattaro, Sartori, Capelli, 2000: 35).



Diamo ora un'occhiata ai connettivi *fatto/a/i/e salvo/a/i/e* e *fermo/a/i/e restando* che introducono una proposizione restrittiva che ha la precisa funzione di «guidare l'interprete nella ricostruzione dei rimandi intertestuali tra i diversi articoli del documento [...] e con la disciplina nazionale» (Visconti, 2013: 130). Visconti, mette in guardia sull'importanza cruciale che ricopre la scelta del connettivo appropriato per guidarci ad una corretta interpretazione del testo (Visconti, 2013: 130). La tabella che segue (Tab. 21) mostra la frequenza assoluta dei due connettivi nel corpus di riferimento. Evidente è la crescita d'uso di *fatto/a/i/e salvo/a/i/e* in entrambe le varietà linguistiche (nazionale ed europea), sebbene il corpus UE registri una frequenza visibilmente più alta, almeno fino al periodo '90-00. Con ogni probabilità, tale esito dipende dalla traduzione del francese *sans préjudice* e/o dell'inglese *without prejudice* (Mori, 2020b: 77). Il connettivo *fatto salvo*, talvolta semanticamente affine 'fermo restando' ('preservato'), può però assumere anche un senso eccettuativo ('tranne, ad eccezione', cfr. Visconti, 2013: 131). *Fermo restando* sembra invece essere nettamente preferito dai legislatori nazionali, risultando quasi un tratto distintivo dei testi normativi nazionali (si veda: Mori, 2020b: 77).

	1951-1970	1971-1989	1990-2000	2001-2007	2008-2018
<i>fatto/a/i/e salvo/a/i/e</i>	IT 13 UE 81	IT 29 UE 71	IT 70 UE 309	IT 87 UE 80	IT 59 UE 80
<i>fermo/a/i/e restando</i>	IT 28 UE 3	IT 41 UE 4	IT 70 UE 34	IT 64 UE 4	IT 67 UE 5

Tab. 21: Frequenza assoluta dei connettivi *fatto salvo* e *fermo restando* estratti dal corpus

### 3.3 Costruzioni a verbo supporto (CVS)

Le analisi condotte sulla lingua giuridica, nella fattispecie quella legislativa, mi hanno stimolata ad una riflessione sulla presenza delle “costruzioni a verbo supporto”, una sottoclasse dei verbi polirematici, all'interno di questa specifica tipologia testuale. In effetti, gran parte della letteratura inerente agli usi verbali si focalizza sui cosiddetti ‘costrutti sintetici’: «a<sub>1</sub>) enclisi del *-si* con l'infinito retto da un verbo modale, a<sub>2</sub>) sovraestensioni dell'infinito in frase completiva; a<sub>3</sub>) uso di complete con l'infinito e di “frasi ridotte” participiali» (Garavelli, 2001: 156), mentre poco spazio viene lasciato a costruzioni verbali più analitiche. Tuttavia, risulta chiaro come varietà linguistiche orientate verso il polo alto

dell'asse diafasico, presentino un tasso più elevato di costruzioni a verbo supporto (d'ora in avanti CVS) rispetto ad altre varietà linguistiche. A questo proposito, sarebbe interessante osservare l'utilizzo di tali costruzioni all'interno di un testo legislativo emanato sia da istituzioni nazionali che europee, al fine di valutarle in rapporto alla prassi redazionale e alle pratiche traduttive. Dopo aver brevemente illustrato i tipi e i comportamenti delle CVS e aver avanzato una proposta di classificazione (par. 3.3.1), ho presentato i risultati delle analisi quantitative condotte sul corpus di riferimento (par. 3.3.2). Tale approfondimento ha un duplice obiettivo:

- 1) illustrare comportamenti e specificità delle CVS all'interno della lingua legislativa;
- 2) monitorare eventuali divergenze nell'uso delle CVS in testi legislativi prodotti in contesti geografici e redazionali assai diversi.

### 3.3.1 Tipi e comportamenti delle CVS

L'esistenza di entità intermedie tra una classe e l'altra di parole è un tema relativamente recente. Essa «viene riconosciuta con chiarezza solo a partire dal Settecento e il “gruppo di parole” come entità sintattica altra viene pienamente riconosciuto solo verso la fine del XIX secolo» (Masini, 2009: 79). Simone (2006, 2008), riallacciandosi al filone di studi sui gruppi di parole, prevede una classificazione di queste all'interno di un *continuum* intercategoriale che va dalle combinazioni volatili alle costruzioni, passando attraverso le combinazioni preferenziali e le collocazioni. Ora, anche se i limiti che consentono di individuare le varie aggregazioni di parole non sono sempre così netti, possiamo considerarle in rapporto ad una crescente frequenza d'uso e una fissità di tipo sintagmatico e paradigmatico (Fig. 1). Le costruzioni presentano condizioni peculiari rispetto alle altre aggregazioni: sono in grado di impacchettare significati non-composizionali del tutto convenzionali, possono possedere marche dedicate, veicolano una specifica informazione pragmatica e sono *language-specific*, seppur con possibili somiglianze di funzione tra lingue.

combinazioni volatili > combinazioni preferenziali > collocazioni > costruzioni

Fig. 1: *Continuum* della Forza Coesiva delle aggregazioni (Simone 2008: 5)

È tuttavia necessario considerare un altro aspetto ugualmente importante: oltre ad un *continuum* intercategoriale, ne esiste un altro di tipo intracategoriale (Simone e Masini, 2009), tanto che il *continuum* nome ↔ verbo risulta essere un *continuum* di *continua* (Pompei, 2017: 6). Ed è proprio questo il punto centrale della questione. Il fatto che il nome possa avere un comportamento “verbale” e che il verbo possa risultare semanticamente vuoto, vale se si accetta l’ipotesi ormai ampiamente condivisa in letteratura di un *continuum* tra le categorie di nome e di verbo. Simone e Masini (2009:4) dispongono i verbi lungo un *continuum* di ciò che è stata definita “Forza Predicativa” (FP) del verbo:

lexical verb > support verb > copulative verb > auxiliary verb

Fig. 2: *Continuum* di FP nei verbi (Simone e Masini, 2009: 4)

Ciò che interessa nello specifico questo studio è un tipo particolare di costruzione, definita appunto “costruzione a verbo supporto” (CVS) del tipo Verbo + (art)/(prep) + Nome. In linea molto generale, i verbi supporto sono un ristretto numero di verbi (fare, dare, avere, essere in, prendere, mettere) che, oltre al loro uso e significato autonomo, se impiegati con un nome d’azione, svolgono una funzione prevalentemente grammaticale, mentre la predicazione è perlopiù espressa dal nome (es. fare una torta/fare una richiesta). Tuttavia, a seconda dei quadri teorici di riferimento, le CVS vengono incluse nella classe dei verbi complessi (Butt, 2010) o esplicitamente esclusi (Gross, 2004). Questa differenziazione scaturisce dal fatto che, nella tradizione tedesca del primo caso, alla categoria delle CVS appartengono due *pattern* [V+SN] e [V+SP] a causa dell’analogia comportamentale di questi due *pattern* con i *Komplexe Verben* (Nied Curcio, 2009: 163). Nel secondo caso, i verbi supporto sono costruzioni esclusivamente di tipo [V+SN] e non devono essere confusi con altre costruzioni verbali analitiche (Gross, 2004: 168-169). Secondo Gross, esistono una serie di test, seppur molto generali, utili a distinguere le CVS da altri tipi di combinazioni: la “regola della riduzione” descritta da Maurice Gross (Pompei, 2017: 112) attraverso la quale il nome viene relativizzato e il verbo supporto cancellato (1), la “sostituibilità della CVS con un verbo sintetico” (2), l’“impossibilità di nominalizzare il verbo supporto, quando semanticamente leggero” (3), lo “zeugma-test” (4), ed ancora “l’estensione del verbo supporto”<sup>91</sup> ad altri verbi dal significato figurato (5a) o con apporti semantici aggiuntivi, come il registro, l’intensità e l’aspetto (5b):

---

<sup>91</sup> Sulle estensioni dei verbi supporto per l’italiano cfr. Cicalese (1999) e Jezek (2011).

- (1) Luca dà una risposta a Paolo → la risposta di Luca a Paolo
- (2) dare avvio → avviare; dare coraggio → incoraggiare
- (3) fare richiesta →\* la fatta richiesta
- (4) fare una telefonata e una torta
- (5a) lanciare (=fare) un'accusa
- (5b) effettuare una richiesta *rispetto a* fare (registro formale)

Infine, come giustamente evidenziato da Ježek (2011), non è necessariamente detto che esistano sempre tutte e tre le forme di lessicalizzazione per esprimere lo stesso concetto unitario (1). Come mostrano gli esempi di seguito estratti dal mio corpus, ci possono essere casi in cui una costruzione con verbo supporto di base altamente convenzionalizzata non abbia la possibilità di essere sintetizzata con un unico verbo (2), o di avere l'estensione del verbo supporto (3). Può anche capitare che in una lingua esista soltanto il verbo per così dire “sintetico” e l'estensione del verbo supporto, come nell'esempio (4):

- (1) disturbare      dare disturbo      arrecare disturbo
- (2) \_\_\_\_\_      prendere servizio      entrare in servizio
- (3) applicare      dare applicazione      \_\_\_\_\_
- (4) pregiudicare      \_\_\_\_\_      arrecare pregiudizio

*(verbo sintetico, verbo a supporto, estensione del verbo a supporto)*

Un ultimo punto da evidenziare prima di passare alla parte relativa alle analisi riguarda la FP del nome. Nelle CVS con *pattern* [V+SN] è il nome e non il verbo a controllare la struttura argomentale (Pompei, 2017: 17). Questo vuol dire che il soggetto del verbo deve avere necessariamente anche il ruolo di primo argomento del nome (1), che quindi non può essere sostituito da altri argomenti (2):

- (1) Luca<sub>xsogg</sub> dà assistenza<sub>xarg</sub> agli ammalati = Luca assiste gli ammalati
- (2) La banca<sub>xsogg</sub> dà assistenza<sub>yarg</sub> di credito<sub>y</sub> \*La banca assiste il credito

Le CVS sono state classificate tra le “collocazioni sbilanciate verso il nome” o tra le polirematiche secondo il grado della loro lessicalizzazione (Ježek, 2004: 186). Da questo punto di vista, tali costruzioni hanno confini molto sfumati poiché, anche se al pari delle collocazioni, una base *x* sceglie obbligatoriamente un dato collocato *y* (prendere/\*afferrare una decisione), presentano tuttavia comportamenti molti simili a quelli di una costruzione, dato che alcune delle operazioni sintattiche tipiche dei sintagmi liberi risultano impossibili

da applicare. A partire dall'analisi del corpus di testi legislativi da me costruito sulla base della schematizzazione dei livelli di una costruzione offerta da Simone (Simone, 2008; Fig. 9) e degli sviluppi sulla teoria dei prototipi in linguistica (Cerruti, 2010: 25-46), vorrei tentare una proposta di classificazione delle CVS come costruzioni non-predicative, a livello di parole sintagmatiche:




Fig. 9: Schematizzazione dei livelli di una costruzione (Simone, 2008)

Si potrebbe ipotizzare che le CVS si estendano lungo un *continuum* di prototipicità tra due poli, inversamente proporzionale alla forza coesiva (FC): un polo rappresenta il caso prototipo delle “verbi sintagmatici con forza pragmatica”, mentre l’altro le “verbi sintagmatici altamente lessicalizzati” come rappresentato nella figura seguente (Fig. 10):




Fig. 10: *Continuum* di prototipicità delle CVS

il caso prototipico corrisponde quindi al cerchio più interno della figura (Fig. 4). Le CVS “prototipiche”, perlopiù con *pattern* [V+(DET)+ SN]<sup>92</sup>, comprendono un verbo “base” generale semanticamente vuoto (es. *fare, dare, avere*) e un nome d’azione nel quale risiede tutta la predicatività del costrutto (es. *dare avvio, fare richiesta, dare attuazione*). Questo vuol dire che, nelle costruzioni prototipiche, non possono rientrare casi in cui il verbo base abbia valori aggiuntivi, come quello causativo in *fare paura*. Ciò che caratterizza le CVS prototipiche dalle altre costruzioni è il fatto che esse presentino un tasso di coesività tale da avere un equivalente sintetico dal medesimo significato (*fare domanda=domandare, dare attuazione=attuare*), caratteristica non propria delle combinazioni regolari di un verbo (*fare una torta → \*tortare*), ma abbastanza basso da potergli applicare tutte le operazioni sintattiche (modificazione, passivazione, relativizzazione dell’oggetto). Inoltre, nello scegliere la variante sintetica o analitica del verbo, c’è in gioco la scelta da parte del parlante di fornire informazioni pragmatiche “aggiuntive” per formalizzare il registro: esso si alza ancora di più quando un verbo “di base” viene sostituito da un verbo supporto “esteso” (es. *dare disturbo* vs. *arrecare disturbo*). Questo è il motivo per cui ritengo le CVS prototipiche “verbi sintagmatici con forza pragmatica”. Nell’elenco che segue sono riportate tutte le CVS prototipiche estratte dal corpus giuridico di riferimento (incluse quelle con verbi supporto “estesi”), ordinate in base al verbo e al *pattern* di riferimento:

*fare operazioni, fare affidamento, fare concorrenza, fare domanda, fare denuncia, fare richiesta, fare opposizione, fare pubblicità, fare obbligo, fare uso, fare seguito, fare ricorso, fare riferimento, fare menzione, fare raffronto, fare proposte, fare una distinzione, fare una valutazione, fare una valutazione;*  
*dare applicazione, dare attuazione, dare avvio, dare consiglio, dare disposizione, dare comunicazione, dare esecuzione, dare origine, dare una descrizione, dare un contributo, dare una risposta;*  
*avere conoscenza, avere inizio;*  
*(ar)recare danno, prestare assistenza, prestare giuramento;*  
*effettuare assunzioni, effettuare operazioni, effettuare un controllo, effettuare un prelevamento, effettuare una raccolta, effettuare un acquisto, effettuare le verifiche, effettuare scambi, effettuare distinzioni, effettuare un’/l’analisi, effettuare lo smaltimento, effettuare una scelta, effettuare una valutazione, effettuare un confronto, effettuare un lavoro, effettuare una notifica, effettuare una ripartizione, effettuare indagini, effettuare investimenti, effettuare un monitoraggio, effettuare il riciclaggio, effettuare il trasporto.*

Allontanandoci dal centro prototipico, le costruzioni “medio-prototipiche” di tipo [V+SP] o [V+SN], presentano una distribuzione della predicazione su entrambi gli elementi (in certi casi, anche sulla preposizione) e una forza coesiva (FC) più alta. Rispetto al primo punto, possiamo notare che il verbo *prendere* attribuisce valore incoativo alla costruzione (*prendere una decisione, prendere in considerazione, prendere in esame*), il verbo *mettere* valore causativo (*mettere a disposizione, mettere in atto, mettere in evidenza*). I verbi *essere in* e *avere*

<sup>92</sup> Possono presentare anche il *pattern* [V+SP] (Pompei, 2017: 118).

introducono un valore stativo: *essere in possesso, avere a disposizione*. Nei casi sopracitati, proprio a causa dell'apporto semantico (variabile), ma ancora compositivo, fornito da entrambi gli elementi in gioco, sembra chiaro l'avvicinamento graduale alla classe dei verbi complessi VC a causa di una FC più alta e la conseguente perdita di forza pragmatica. È importante evidenziare che l'apporto semantico del verbo all'interpretazione del costrutto scaturisce dalla interazione verbo-nome, ma che in ogni caso tale apporto non è mai nullo (Mastrofini, 2004: 371-380). Riguardo alla forza coesiva delle combinazioni, la frequente co-occorrenza di determinati elementi costitutivi attiva un processo di lessicalizzazione che determinerà il passaggio da questa posizione a quella consecutiva dei verbi sintagmatici. Inoltre, trattandosi di un *continuum*, dovremmo aspettarci casi in cui il grado di autonomia sintattica e di referenzialità del nome sia maggiore (prendere una decisione) o minore (prendere conoscenza) rispetto ad altri:

prendere una decisione *vs* prendere conoscenza

- a) modificazione dell'oggetto (prendere una giusta decisione/\* prendere una giusta conoscenza);
- b) passivazione dell'oggetto (una decisione è stata presa/\* una conoscenza è stata presa);
- c) relativizzazione dell'oggetto (la decisione che ha preso Luca/\* la conoscenza che ha preso Luca).

Di seguito sono elencate tutte le CVS “medio-prototipiche” estratte dal corpus di riferimento:

*prendere in esame, prendere in considerazione, prendere effetto, prendere cognizione, prendere conoscenza, prendere posizione;*  
*mettere a disposizione, mettere in applicazione, mettere in dubbio, mettere in evidenza, mettere in questione, mettere in vendita, mettere ad esecuzione;*  
*avere a disposizione; avere accesso, avere applicazione;*  
*essere in connessione, essere in contatto, essere in contraddizione, essere in concorrenza, essere in conflitto, essere in possesso.*

Al polo opposto del centro prototipico trovano luogo le CVS con *pattern* del tipo [V+SN] o [V+SP], nelle quali il grado di lessicalizzazione è così elevato da presentare un significato non-compositivo del tutto idiomatico o metaforico (*fare tesoro (di), dare luogo, mettere a frutto, mettere a punto, prendere in consegna, arrecare pregiudizio*). Tali costrutti hanno comportamenti molto simili a quelli di una parola sintagmatica di natura verbale (Masini, 2009: 84) avendo una particolare coesione strutturale e semantica, seppur con tassi di rigidità diversi e comunque inferiori ad altre categorie lessicali (es. preposizioni e

congiunzioni). Tale comportamento può essere spiegato alla luce del principio della referenzialità del nome: più un nome è concreto, definito e numerabile, più aumenta la sua forza predicativa. In questa prospettiva, «la FR (forza referenziale) del nome risulta inversamente proporzionale alla forza coesiva (FC) che lega gli elementi della combinazione» (Pompei, 2017: 9). Per finire, anche le “costruzioni con verbo supporto esteso” (Cicalese, 1999), possono essere trattate alla stregua delle differenziazioni effettuate, sulla base del grado della loro coesione interna.

Alla luce di quanto delineato, si potrebbe concludere che l'avvicinamento di una CVS ai casi prototipici sia indirettamente proporzionale alla forza coesiva degli elementi che la costituiscono e che la forza coesiva di tali elementi sia inversamente proporzionale al grado di referenzialità del nome. Negli elenchi sotto sono rispettivamente riportate tutte le CVS “non prototipiche” (altamente lessicalizzate) estratte dal corpus, e le CVS riscontrate solo nella forma nominalizzata del tipo [*messa + in/a +N*]:

*fare capo, fare carico, fare chiarezza, fare fede, fare fronte, fare luogo, fare oggetto, fare scalo, fare tesoro, fare il possibile;*  
*dare conto, dare luogo, dare seguito;*  
*prendere atto, prendere parte, prendere in carico, prendere in consegna, prendere in seno;*  
*mettere a punto, mettere a repentaglio, mettere a frutto, mettere in causa, mettere in comune, mettere in vigore, mettere in pericolo;*  
*avere effetto, avere diritto; avere vigore, avere in corso;*  
*essere in comune, essere in condizione, essere in corso, essere in grado, essere in linea, essere in ragione, essere in regola, essere in vigore;*  
*(ar)recare pregiudizio.*

*messa in funzione; messa in moto, messa in opera, messa in atto, messa in gabbia, messa in sicurezza, messa in esercizio, messa in condizione, messa in conformità, messa in liquidazione, messa in circolazione, messa in rete, messa in servizio, messa a segno, messa a norma, messa a regime, messa a dimora, messa ai voti.*

Nella tabella seguente (Tab. 22) è riportato uno schema riassuntivo delle specificità delle CVS all'interno del *continuum* individuato, tramite l'individuazione del tratto +/-:

	FP del verbo	FR del nome	Forza Coesiva	Forza pragmatica	Idiomaticità
CVS “prototipiche”	—	+	—	+	—
CVS “medio-prototipiche”	+	+/-	+	—	—
CVS “non prototipiche”	+	—	+	—	+

Tab. 22: *Continuum* di prototipicità delle CVS



### 3.3.2 Analisi quantitative condotte sul corpus di riferimento

Una volta costruito il corpus, ho provveduto ad analizzarlo in prospettiva diacronica tramite il software *AntConc*, che consente di visualizzare il contesto precedente e successivo della parola ricercata. In questo modo, dopo un'attenta analisi qualitativa, mi è stato possibile riconoscere e selezionare le CVS da altri tipi di collocazioni caratterizzate dalla presenza di un verbo semanticamente pieno. I verbi inseriti per condurre le ricerche sono i seguenti: *fare, dare, prendere, mettere, avere, essere in* (nelle varie coniugazioni personali). Tuttavia, come detto precedentemente, questi verbi non presentano lo stesso grado di “leggerezza”, tanto che, in determinati casi, diventano indispensabili per la creazione di un “significato costruzionale”, del tutto idiomatico. Per analizzare casi di verbo supporto «estesivo», ho scelto i verbi *effettuare* e *arrecare*. I risultati delle analisi terranno conto di questi diversi gradi di predicatività del verbo e/o del nome, alla luce delle riflessioni teoriche precedentemente illustrate. Sia per il Corpus IT, che per il Corpus UE, ho condotto analisi di tipo diacronico (1951-2018) in base al “tipo” di verbo incluso nella CVS, indipendentemente dal grado di lessicalizzazione:

- a) CVS con “verbo base” (*fare, dare*);
- b) CVS con “verbi con una particolare struttura eventiva” (*prendere, mettere*);
- c) CVS con “verbo stativo” (*avere, essere in*);
- d) CVS con “verbi supporto estesi” (*arrecare, effettuare, prestare*).

Come spiegato nell'introduzione, il confronto tra un corpus di testi legislativi nazionali ed europei ha lo scopo di monitorare gli usi dei diversi tipi di CVS in contesti redazionali molto diversi:

- a) CVS con verbo “base” (*fare, dare*)

	1951-1970	1990-2000	2008-2018	TOT.
IT	32	33	54	119
UE	33	71	79	183

Tab. 23: Frequenza assoluta delle CVS con verbo “base”

Come si evince dalle analisi sopra riportate, il corpus UE presenta un aumento nel corso del tempo delle CVS con selezione del verbo “base” (*fare/dare*) rispetto all'altro corpus (si

nota un tasso più alto di CVS “prototipiche” con alcuni verbi supporto estesi, come vedremo meglio al punto d). Poiché, come abbiamo avuto modo di vedere sopra, la maggior parte delle CVS con verbo “base” presentano poca coesione interna e assenza di idiomaticità, è verosimile che la causa della loro più alta frequenza all’interno del corpus UE sia da ricercarsi in taluni fattori legati alla prassi traduttiva: interferenza e conservatorismo. Queste due forze sono contrastanti poiché, mentre la prima dipende dalla lingua di partenza (SL), la seconda ne è completamente indipendente, in accordo con la teoria degli universali traduttivi esposta da Baker (Baker, 1996). Attraverso un’analisi comparata dei testi legislativi europei tradotti in italiano e quelli prodotti nelle cosiddette *procedural languages* (o lingue di lavoro), cioè francese e inglese, la presenza di strutture verbali analitiche in questi ultimi testi, sembra sostenere in parte l’ipotesi di interferenza linguistica (specialmente dal francese), avallata dal fatto che alcune costruzioni sono presenti solo nel corpus UE:

- es. 1: *faire opposition* → fare opposizione
- es. 2: *provide access* → dare accesso
- es. 3: *donner des conseils* → dare consigli
- es. 4: *effectuer des operations* → effettuare operazioni

e in parte la tendenza da parte dei traduttori italiani, di conservare, o addirittura esasperare “strutture tipiche della varietà linguistica d’arrivo” (Baker, 1996: 175), come mostrato negli esempi 5 e 6, relativi alla versione linguistica inglese, francese e italiana dei medesimi regolamenti:

- es. 5: *can rely, se prévaloir*, fare affidamento
- es. 6: *request, demander*, fare richiesta

b) CVS con “verbi con una particolare struttura eventiva” (*prendre, mettre*)

	1951-1970	1990-2000	2008-2018	TOT.
IT	31	32	58	121
UE	95	386	164	645

Tab. 24 : Frequenza assoluta delle CVS con “verbi dalla particolare struttura eventiva”

Rispetto al punto a), risulta evidente una maggiore uso di questo tipo di CVS all’interno del corpus UE (tot. 645), rispetto all’altro (tot. 121). La motivazione è da ricercare solo in parte

nel fenomeno dell'interferenza linguistica dal francese e dall'inglese, come si vede dagli esempi sotto elencati:

- es. 1: *prendre une décision*/ *take a decision* → prendere una decisione
- es. 2: *prendre position* → prendere posizione
- es. 3: *prendre en considération*/ *take into consideration* → prendere in considerazione
- es. 4: *mettre à disposition*/ *make available* → mettere a disposizione
- es. 5: *mettre au point* → mettere a punto
- es. 6: *mettre en œuvre* → mettere in atto
- es. 7: *mettre en péril* → mettere in pericolo

infatti, solo questo fenomeno non è in grado di spiegare sufficientemente la differenza numerica in termini di frequenza tra il corpus UE e quello IT in tutto l'arco temporale esaminato. Tale differenza dipende in parte dall'uso nettamente superiore delle costruzioni *prendere in considerazione* e *mettere a disposizione* (+200), soprattutto nel periodo 1990-2000, esito di una maggiore “standardizzazione traduttiva” e ripetitività del testo europeo rispetto a quello IT (*tenere in considerazione*, *porre a disposizione*). La standardizzazione traduttiva ha subito un'impennata in seguito al maggiore uso da parte delle istituzioni europee di strumenti di traduzioni automatiche e di memorie di traduzione. In prospettiva diacronica, la differenza nell'uso di tali costruzioni si spiega in seguito all'istituzione, a metà degli anni '90, del centro di traduzione degli organismi dell'unione europea (CdT), creato con l'obiettivo di fornire vari servizi di traduzione e revisione a tutte le istituzioni e agenzie dell'Unione europea. In generale, il fenomeno dell'interferenza linguistica dovrebbe essere più tenue nel caso di costruzioni altamente lessicalizzate, poiché il loro significato costruzionale, in parte o del tutto idiomatico, sarebbe più soggetto alla specificità linguistica. All'interno del regolamento europeo n. 2493/2000, l'espressione *fare tesoro* (di qlcs.), è diversa dalla versione francese *tirer le leçons*, che è invece più simile alla versione inglese *lesson learning*.

c) CVS con verbo “stativo” (*avere, essere in*)

	1951-1970	1990-2000	2008-2018	TOT.
IT	40	34	28	99
UE	50	122	94	266

Tab. 25: Frequenza assoluta delle CVS con verbi “stativi”

d) CVS con “verbi supporto estesi” (*arrecare, effettuare, prestare*)

	ANNI 1951-1970	1990-2000	2008-2018	TOT.
IT	7	23	14	44
UE	15	61	29	105

Tab. 26: Frequenza assoluta delle CVS con “verbi supporto estesi”

Per quanto riguarda i punti c) e d), sono confermati tassi di frequenza più alti nel corpus UE sia di CVS con verbi stativi e sia di CVS costituite da verbi supporto estesi. Rispetto alle CVS con verbo stativo, nel corpus IT la frequenza d’uso si mantiene più costante nel corso degli anni rispetto al corpus UE, sebbene si registri una diminuzione di attestazioni nel corso del tempo. Il Corpus UE documenta un tasso percentuale più alto in tutti e tre gli archi temporali, segnato da una crescita dagli anni ’90 determinata però, quasi esclusivamente, dall’uso della costruzione *essere in grado* (di), traduzione dell’inglese *be able to*. Relativamente ai valori delle CVS con verbi supporto estesi, il Corpus UE registra frequenze assolute di tali costruzioni in tutti e tre gli archi temporali rispetto al Corpus IT ed evidenzia un aumento costante delle CVS del tipo [*effettuare* + (DET) +N], come probabile traduzione del francese [*effectuer* + N]; nell’arco temporale ’90-00 compare 26 volte la costruzione *arrecare pregiudizio* come traduzione del francese *porter préjudice*. A ben vedere, non è questo l’unico caso in cui all’interno del Corpus UE (’90-00) i risultati si alzano notevolmente (cfr. Tab. 23, 24 e 25): la motivazione è da rintracciare, in parte, nei fenomeni interferenziali con la lingua francese, specialmente negli anni in cui tale lingua svolgeva ancora un ruolo fondamentale come lingua diplomatica e, in parte, nella grande “formularità” dell’euroletto italiano causata dal sempre maggiore uso di CAT Tools e memorie di traduzione in grado di determinare la ripetitività di certi blocchi testuali (Mori, 2018: 227).

Osserviamo, quindi, la rappresentazione grafica che mostra l’andamento diacronico (1951-1970; 1990-2000; 2008-2018) dell’uso delle quattro tipologie di CVS esaminate, sia per il Corpus IT che quello UE (Fig. 11):




Fig. 11: Frequenza assoluta delle CVS estratte dal corpus

Per concludere, a partire dal corpus di riferimento da me compilato, ho avanzato una proposta di classificazione dei tipi e comportamenti delle CVS con *pattern* [V+SN] e [V+SP]. Partendo dall'ipotesi che anche le CVS meno lessicalizzate siano da interpretare come costruzioni non-predicative con forza pragmatica (registro formale), anziché un tipo particolare di collocazione, ciò che ne risulta è un *continuum* di prototipicità delle costruzioni, basato sulla schematizzazione offerta da Simone (2008). L'avvicinamento di una CVS ai casi prototipici è indirettamente proporzionale alla forza coesiva degli elementi che la costituiscono e la forza coesiva di tali elementi è inversamente proporzionale al grado di referenzialità del nome. Infine, sulla base di un'analisi diacronica (1951-2018) condotta sul corpus UE e sul corpus IT, ho constatato un maggior utilizzo di tali costruzioni all'interno del corpus UE, come esito dell'interferenza linguistica dalla lingua francese e inglese e dei programmi di traduzione assistita, di cui le istituzioni dell'Unione europea si avvalgono. Come è ovvio aspettarsi, se il grado di lessicalizzazione della CVS si alza, al punto da renderle idiomatiche, il fenomeno dell'interferenza traduttiva si attenua per dare spazio alle diverse specificità linguistiche.

## 4. LIVELLO SINTATTICO E TESTUALE

### 4.1 Struttura sintattica e rapporti di dipendenza

Il nodo della complessità della lingua giuridica risiede, in gran parte, nella struttura morfologica e sintattica. I testi giuridici presentano una costruzione molto elaborata, costituita da frasi lunghe e ricorsivamente incassate l'una nelle altre attraverso diversi gradi di subordinazione o da una sfilza di proposizioni coordinate tra loro. Tendenza tipica della testualità normativa è l'utilizzo in un'unica frase, generalmente corrispondente al comma, di diverse unità informative, sia pure collegate tra di loro: il rischio è quello di assemblare troppe informazioni in un solo periodo<sup>93</sup>. Gli strumenti attraverso i quali un contenuto nozionale complesso viene più di frequente espresso in una sola frase sono: il frequente ricorso delle proposizioni implicite, le nominalizzazioni tramite *nomina actionis* (cioè l'uso di sostantivi al posto di verbi per esprimere intere proposizioni) ed infine gli incisi, ovvero frasi che, tra parentesi, virgole o trattini, contribuiscono a dare informazione aggiuntive al testo centrale (Cortelazzo, Pellegrino, 2003: 86). Più che in altri livelli della lingua, quello sintattico è in grado di rappresentare al meglio l'esito del processo traduttivo e favorire così il confronto con una varietà linguistica che non ha subito tale procedimento. Per favorire il confronto sintattico tra le due varietà linguistiche, contenute rispettivamente nel corpus UE e in quello IT, mi baserò sui quattro universali traduttivi (*simplification, explicitation, normalization, levelling out*) teorizzati da Mona Baker nel 1996 all'interno del *Routledge Encyclopedia of Translation Studies* e attraverso i quali i congiunti fenomeni linguistici sono indipendenti dalla lingua del testo di partenza, a differenza di quanto accade con i fenomeni di interferenza linguistica (Toury, 1995: 271-279).

In questo paragrafo ci soffermeremo più specificatamente sui risultati di alcune analisi quantitative condotte tramite il software Profiling-UD<sup>94</sup>:

---

<sup>93</sup> In linea generale, dall'analisi qualitativa dei regolamenti europei emerge che il comma non risulta essere sempre l'elemento autonomo di un articolo o di un paragrafo complesso, nel senso che esso non racchiude l'intero contenuto informativo espresso dal periodo. Il risultato è quello di descrivere il contenuto dell'articolo attraverso l'utilizzo di più commi (e quindi più periodi, cfr. Tombesi, 2020a: 257).

<sup>94</sup> Link per accedere al software Profiling-UD: <http://www.italianlp.it/demo/profiling-ud/> (ultimo accesso il 9 luglio 2022).

- proprietà del testo grezzo;
- media teste verbali per frase;
- percentuale preposizioni all'interno del corpus;
- lunghezza media dei collegamenti massimi di dipendenza;
- percentuale relativa al tipo di proposizione (principale o subordinata);
- percentuali delle relazioni di dipendenza *verbo attivo-soggetto/ verbo passivo-soggetto*;
- frequenza pronomi personali soggetto.

Per quanto riguarda le 'proprietà del testo grezzo' (*Raw Text Properties*), quali la lunghezza media delle frasi e delle parole calcolata rispettivamente in base al numero medio di token per frase e di caratteri per parola, le analisi diacroniche sui corpora rilevano quanto segue (Tab. 27):

	1951-1970	1971-1989	1990-2000	2001-2007	2008-2018
<i>sentence length</i>	IT 28,1 UE 26,1	IT 33,6 UE 28,7	IT 35,5 UE 29,9	IT 37,4 UE 32,5	IT 33,5 UE 33
<i>word length</i>	IT 4,8 UE 4,9	IT 4,7 UE 4,9	IT 4,8 UE 5	IT 4,8 UE 4,9	IT 5 UE 4,8

Tab. 27: Lunghezza media delle frasi e delle parole

In riferimento alla lunghezza media delle frasi (*sentence length*), calcolata sulla media delle parole contenute in una frase, nel Corpus UE si nota una costante crescita di tale valore dovuta anche alla maggior lunghezza delle frasi che costituiscono il preambolo, ossia la parte costituita dai «visto», i «considerando» e le formule solenni che lo compongono. I testi che compongono il Corpus IT registrano, fin dagli anni '50, una lunghezza media più alta di quelli nel Corpus UE, con un significativo calo nell'ultimo lasso temporale ('08-18). In merito a queste differenze intralinguistiche è giusto fare una considerazione. Tra gli universali traduttivi teorizzati da Mona Baker la "semplificazione" è quello che riesce a spiegare al meglio l'esito delle analisi appena illustrate: essendo l'universale traduttivo indipendente al contatto tra specifiche lingue, ma soggetto all'agire del traduttore che si ripercuote inevitabilmente sull'assetto del testo di arrivo, mi sembra lecito e del tutto sensato attribuire alla minore lunghezza media delle frasi del corpus UE rispetto all'IT, l'esito di un processo semplificativo derivante dall'attività traduttiva delle istituzioni europee. La lingua legislativa, tuttavia, sia nella sua varietà nazionale che europea è costituita

da frasi mediamente più lunghe di quelle caratterizzanti il testo costituzionale: De Mauro evidenzia una lunghezza media di frase pari a 19 parole, caratterizzata da essenzialità esplicativa e brevità, e da poca ampollosità sintattica (De Mauro, 2011: 184). Minore differenza tra i due corpora presenta invece il dato relativo alla lunghezza media delle parole nel testo, il quale non risulta di certo statisticamente significativo. Altro valore quantitativo è quello relativo al numero medio di teste verbali per periodo (Tab. 28).

	1951-1970	1971-1989	1990-2000	2001-2007	2008-2018
IT	1,6	1,1	1,9	2,1	1,9
UE	2	2	2	2,2	2,1

Tab. 28: Media di teste verbali per frase

La tabella evidenzia una media di teste verbali leggermente più alta nel Corpus UE rispetto a quello IT, sebbene questo non voglia dire frasi più lunghe o complesse (cfr. Tab. 27). Al contrario, i testi giuridici nazionali fanno un uso più esteso delle nominalizzazioni tramite *nomina actionis*, che hanno la specifica funzione di sintetizzare il contenuto informativo all'interno della catena nominale, altrimenti reso da uno o più verbi e, quindi, da una o più proposizioni (*per l'accoglimento delle richieste di anticipazione*, al posto di *ad accogliere le richieste di anticipazione*). La tendenza alla nominalizzazione tramite *nomina actionis* può essere osservata anche attraverso la quantità di preposizioni all'interno dei testi, alcune delle quali anteposte al nome deverbale. La tabella che segue (Tab. 29) riporta la percentuale di preposizioni semplici ed articolate presenti all'interno del corpus, per ogni arco temporale esaminato

	1951-1970	1971-1989	1990-2000	2001-2007	2008-2018
IT	19%	18,5%	18,2%	18,7%	18,3%
UE	18%	16,6%	17,2%	17,4%	17,9%

Tab. 29: Percentuale preposizioni all'interno del corpus

Passiamo ora al valore relativo alla lunghezza media dei collegamenti massimi di dipendenza. Tale lunghezza è calcolata attraverso il numero di parole che ricorrono linearmente tra la testa sintattica e il suo dipendente all'interno di una frase. Il rapporto tra la somma di tutte le distanze massime di un testo e il numero totale dei collegamenti di dipendenza ci dà la lunghezza media dei collegamenti massimi. Tale lunghezza è, lungo tutti



gli anni, più alta nel Corpus IT (media collegamenti max: 2), che in quello UE (media collegamenti max: 1), ed è indice di un maggiore uso di catene preposizionali ricorsivamente incassate tra loro<sup>95</sup>. Rispetto alla distribuzione di proposizioni principali e subordinate, la tabella di seguito (Tab. 30) riporta le relative medie in percentuale:

	1951-1970	1971-1989	1990-2000	2001-2007	2008-2018
<b>proposizioni principali</b>	IT 29,5% UE 29,5%	IT 38,4% UE 28,1%	IT 25% UE 26,6%	IT 25% UE 29%	IT 29% UE 26%
<b>proposizioni subordinate</b>	IT 70,5% UE 70,5%	IT 61,6% UE 71,9%	IT 75% UE 73,4%	IT 75% UE 71%	IT 71% UE 74%

Tab. 30: Percentuale di proposizioni principali/subordinate

Sebbene il primo arco temporale preso in considerazione (anni '51-70) evidenzi la medesima distribuzione di preposizioni principali e subordinate in entrambi i corpora, gli anni a seguire registrano una maggiore differenziazione in termini percentuali. Prendendo in considerazione i valori relativi all'arco temporale più recente (2008-2018), nei testi giuridici europei sembra essere diminuita, nel corso degli anni, la percentuale di proposizioni principali e cresciuta quella di subordinate, mentre i dati relativi al Corpus IT appaiono molto più stabili. L'aumento percentuale di subordinate nel Corpus UE va di pari passo con il costante allungarsi del periodo stesso: dagli anni '50 ad oggi le parole contenute all'interno del periodo sono passate da 26 a 33, superando, nell'ultimo decennio, persino il Corpus IT. Ovviamente, e questo va ricordato, maggiore lunghezza del periodo non significa necessariamente periodo più complesso: come è stato dimostrato da Garavelli, non è la quantità di subordinate a determinare la complessità del testo, ma la loro articolazione interna. Garavelli sostiene, infatti, che non sempre un discorso costruito paratatticamente sia più semplice o più comprensibile di un discorso costruito ipotatticamente e questo perché «c'è un fatto che giustifica l'impiego di strutture ipotattiche: la loro attitudine a rendere comprensibile l'ordine gerarchico dei pezzi che compongono un ragionamento» (Garavelli, 2003: 3-19). Come si può constatare dall'esempio sotto riportato la proposizione introdotta dalla congiunzione *che* è, a sua volta,

<sup>95</sup> Per una trattazione più approfondita sul calcolo delle relazioni di dipendenza di un albero sintattico, rimando a: Brunato D., Cimino A., Dell'Orletta F., Montemagni S., Venturi G., 2020: 7147-7148.

coordinata ad una precedente proposizione completiva sempre introdotta dalla congiunzione *che*. Ora, il rischio è quello di preferire l'utilizzo di complicate strutture coordinate tra loro, rese esplicite anche attraverso l'uso di congiunzioni coordinanti (come *e, perciò, quindi, tuttavia, nemmeno*) che complicano ancora di più la struttura sintattica del periodo e soprattutto non chiariscono l'ordine gerarchico degli enunciati normativi giuridici che compongono il ragionamento:

«Le disposizioni del presente Capo si applicano alle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera t), se, con riferimento ai requisiti ambientali di cui all'articolo 4, il produttore **dimostra**, qualora siano destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, **che** non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione, **e che** le terre e rocce da scavo non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale» (art. 20, comma 1 del DPR n. 120/2017).

## 4.2 Espressione del soggetto e spersonalizzazione

Per quanto riguarda l'espressione del soggetto e le spersonalizzazioni, senza l'aiuto di un sistema di elaborazione automatica sarebbe stato molto più lungo e tortuoso il procedimento per il calcolo del soggetto. L'italiano è una lingua a soggetto nullo (o *pro-drop*), nella quale la sua ripetizione ha funzione semantica di ripresa del soggetto (ad esempio in frasi molto lunghe e non sequenziali), ma non funzione sintattica. L'inglese e francese sono, invece, lingue 'a soggetto obbligatorio', mentre il tedesco è lingua 'a soggetto quasi obbligatorio'. Durante la fase di traduzione da una di queste lingue di redazione all'italiano, potrebbe attivarsi maggiormente la tendenza a conservare forme soggetto anche là dove in originale non si sarebbero mantenute, in seguito al fenomeno di interferenza tipica del processo traduttivo. Passiamo ora alla lettura delle analisi quantitative. La Tabella 31 mostra le percentuali relative alle relazioni di dipendenza che vengono a crearsi rispettivamente tra una testa verbale attiva e il suo soggetto (*relazione di dipendenza: verbo attivo-soggetto*) e una testa verbale passiva e il suo soggetto (*relazione di dipendenza: verbo passivo-soggetto*):

	1951-1970	1971-1989	1990-2000	2001-2007	2008-2018
<b>verbo attivo-soggetto</b>	IT 1,17 % UE 2,15 %	IT 1,29 % UE 2,18 %	IT 1,39 % UE 2,16 %	IT 1,39 % UE 2,07 %	IT 1,3 % UE 1,91%

verbo passivo-soggetto	IT 0,84 % UE 1,14 %	IT 0,94 % UE 1,16 %	IT 0,73 % UE 1,03 %	IT 0,75 % UE 1,05 %	IT 1 % UE 1 %
---------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------

Tab. 31: Rapporto di dipendenza verbo attivo/passivo- soggetto

il Corpus UE registra percentuali relative ai rapporti di dipendenza più alte rispetto a quelle del Corpus IT, sebbene i valori relativi al rapporto verbo passivo-soggetto siano maggiormente allineati. Durante la fase traduttiva si attiva maggiormente la tendenza ad esplicitare forme soggetto anche là dove in originale ciò non sarebbe avvenuto, a causa dell'universale traduttivo dell'esplicitazione (*explicitation*). Per questo motivo il traduttore europeo dimostra «*an overall tendency to spell things out rather than leave them implicit in translation*» (Baker, 1996: 180). Inoltre, il fatto che le due principali lingue di lavoro europee, francese e inglese, siano entrambe lingue “a soggetto obbligatorio”, può senza dubbio aver giocato un ruolo fondamentale nell'influsso interferenziale esercitato sulla lingua di arrivo. Il grafico seguente (Fig. 12) rappresenta la frequenza assoluta dei pronomi personali soggetto di terza persona singolare e plurale (egli, esso/a, essi/e)<sup>96</sup> all'interno di ogni subcorpora:




Fig. 12: Frequenza assoluta dei pronomi personali soggetto di terza persona

Il maggiore utilizzo dei pronomi personali soggetto di terza persona all'interno del corpus UE è in linea con la tendenza del traduttore a esplicitare maggiormente il soggetto. L'asse delle ordinate indica la frequenza assoluta dei pronomi personali in ogni corpus, quella dell'ascissa segnala i diversi periodi cronologici: mentre nei testi giuridici nazionali si delinea

<sup>96</sup> L'analisi dei pronomi personali soggetto è stata realizzata attraverso uno spoglio manuale di tutte le possibili forme pronominali soggetto. I pronomi *lui*, *lei* e *loro* non risultano mai attestati in posizione di soggetto, ma solo come facenti parte del complemento d'agente ('da lui', 'da lei', 'da loro').

un calo numerico dal primo arco temporale all'ultimo (- 423), i testi europei registrano una frequenza più alta in tutti gli intervalli temporali, con un picco massimo raggiunto tra il 1990 e il 2000, seguito da un calo significativo. Per questo motivo, mi sembra lecito ipotizzare una maggior interferenza sull'esplicitazione del soggetto pronominale proveniente soprattutto dalla lingua francese, che dalla fine degli anni '90 ha ceduto all'inglese il vessillo di principale lingua procedurale europea.

Per quel che concerne il fenomeno della spersonalizzazione, i mezzi più spesso utilizzati per occultare o offuscare l'agente sono la forma passiva del verbo e la costruzione impersonale. Riguardo alla forma passiva, mentre i valori relativi alla percentuale del rapporto di dipendenza verbo passivo-soggetto mostrati nella Tabella 5 non evidenziano particolari differenze tra i due corpora esaminati, i valori relativi alle forme passive (*è/sono stato/i, viene/vengono + PP, va/vanno + PP, deve/devono essere + PP*) registrano un tasso di verbi con diatesi passiva in continuo calo in entrambi i corpora, con una frequenza media di ausiliari passivi leggermente più alta nel corpus UE (0,9%) rispetto al corpus IT (0,6%), in linea con quanto emerso negli studi di Mori (2018: 224). Anche la costruzione impersonale con uso del *si* proclitico conferma tale tendenza. La particella *si* acquisisce la funzione di soggetto della frase (es. '*si* veda nelle note alle premesse') per tutti i verbi intransitivi e transitivi senza soggetto espresso: qualora *si* trovi in unione con un verbo transitivo ed il complemento oggetto espresso, quest'ultimo diviene il soggetto del verbo ad esso accordato ed il verbo assume forma passiva attraverso l'uso del *si* passivante (es: '*si* applica la disciplina'). Con riguardo alla frequenza assoluta della particella preverbale *si* con funzione di spersonalizzazione, riporto la tabella seguente (Tab. 32):

	1951-1970	1971-1989	1990-2000	2001-2007	2008-2018
IT	670	665	704	853	482
UE	877	647	2305	800	482

Tab. 32: Frequenza assoluta della particella preverbale *si*

In linea generale, si nota una media di attestazioni più bassa nel Corpus IT in tutto l'arco temporale esaminato, con una flessione evidente soprattutto nell'ultimo decennio. Il Corpus UE registra un uso più esteso del *si* proclitico nei diversi valori semantici nell'intero periodo esaminato, in particolare durante l'arco temporale '90-00. In corpus IT evidenzia, invece, un calo d'uso del *si* preverbale in funzione spersonalizzante, chiara evidenza di un

parziale esito di semplificazione linguistica del testo normativo avvenuto nel corso degli anni.

### 4.3 Analisi della modalità deontica

Un altro aspetto sintattico-testuale sul quale è importante soffermarsi in ottica comparativa è il cosiddetto «ambito del normativo» (Garavelli 2001: 57), cioè la modalità con cui un enunciato normativo esprima il suo carattere imperativo. La prima distinzione che occorre fin da subito sottolineare è quella che esiste tra proposizioni normative con valore prescrittivo e proposizioni normative con valore performativo (Carcattera, 1994: 220-223): le prime stabiliscono obblighi e divieti e «possono essere parafrasati con un'espressione contenente il verbo *dovere*» (Garavelli, 2001: 60), le seconde attuano direttamente ciò che è enunciato, producendo un effetto immediato sulla realtà extralinguistica (valore *thetic*). Tuttavia, condurre analisi quantitative precise sulla frequenza d'uso delle due modalità possibili non è impresa facile poiché uno stesso tempo o modo verbale può assumere (es. l'indicativo presente) può assumere entrambi le funzioni:

a) Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, *adegna* al progresso tecnico i dati tecnici di cui all'allegato [...] (D.P.R. n. 673/1982, art. 5, comma 1);

b) *È in stato di flagranza* chi viene colto nell'atto di commettere il reato (L. 517 n. 517/1955, art. 7, comma 1);

nell'esempio a) l'indicativo presente *adegna* equivale alla forma *deve adeguare* e corrisponde, quindi, alla funzione prescrittiva dell'enunciato, poiché «si tratta di un comportamento da tenere, che non è ancora stato messo in atto al momento della prescrizione» (Garavelli, 2001: 60). Nell'esempio b), invece, il verbo all'indicativo presente *è* attua uno stato di cose, attraverso la produzione diretta di effetti sulla realtà extralinguistica.

Altra distinzione interna alla modalità deontica di un enunciato, proposta da Von Wright nel 1963 (1989 [1963]: 10), è quella tra modalità *deontica* da una parte, e modalità *anankastica* dall'altra, individuando con quest'ultima non si qualifica deonticamente un comportamento, ma si pone una condizione necessaria (*conditio sine qua non*) di validità di un qualcosa. Ancora una volta, la forma grammaticale dell'enunciato non discrimina una modalità dall'altra, dato che entrambe possono prevedere l'uso del verbo *dovere*. Riporto un esempio per tipo tratto dal corpus:

c) Il gas della discarica *deve essere raccolto* da tutte le discariche che raccolgono rifiuti biodegradabili [...] (punto 4.2 dell'allegato I della direttiva europea n. 31/1991);

d) Nei contratti di compartecipazione, associazione in partecipazione, coproduzione, service e affini [...], *deve essere prevista*, a pena di decadenza dal contributo medesimo, una clausola con la quale la controparte è obbligata a produrre la documentazione necessaria alla verifica dei costi (decreto del 15 luglio 2015, capo II, art.7, comma 9).

L'esempio c) evidenzia il verbo *dovere* con valore deontico, il d) con valore anankastico. La fondamentale differenza fra i due usi è che se un comportamento non adempie un dovere deontico è illecito, se non adempie un dovere anankastico è invalido (Garavelli, 2001: 73). Nel quadro appena delineato, è visibile a tutti quanto incerta e problematica sia un'analisi quantitativa della normatività di un enunciato giuridico. Tuttavia, ciò che emerge dai corpora di riferimento e dalle banche dati di normativa nazionale ed europea, Normattiva ed EUR-Lex, è una significativa diminuzione d'uso del verbo *dovere* (nei diversi modi verbali) sia in contesto nazionale che europeo. Dalla fine degli anni '90 per esprimere la modalità deontica e anankastica viene preferito l'utilizzo del verbo al modo indicativo, in linea con quanto suggerito dalla *Guida alla redazione dei testi normativi*<sup>97</sup>, pubblicata dalla Presidenza del Consiglio nel 2001 e dalla *Guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione per la redazione dei testi legislativi dell'Unione europea*<sup>98</sup>. Inoltre, dal confronto tra il Corpus IT e quello UE sul verbo *dovere* (sulle forme: *deve, devono, dovrà, dovranno, debba, debbano*) emerge, almeno fino alla prima decade del XXI secolo, un tasso significativamente più alto del verbo all'interno del Corpus UE, in special modo alla forma della terza persona singolare dell'indicativo presente 'deve'. Ovviamente, questo dipende anche dalla tipologia di testi giuridici presi a riferimento: sulla piattaforma EUR-Lex, le direttive europee registrano un tasso di frequenza del verbo 'dovere' molto più basso rispetto a quello attestato nei regolamenti, in ragione della natura vincolante dell'atto relativamente al risultato che lo Stato membro è tenuto a raggiungere e non allo strumento giuridico con cui lo Stato prevede di intervenire.

L'altra modalità deontica ampiamente attestata nei testi giuridici, atta alla descrizione di casistica di valori deontici, oltre ai più immediati valori di permesso e facoltà, è quella rappresentata dal verbo 'potere'. L'uso del verbo *potere* è, ad esempio, affidato alla descrizione di un obbligo in presenza di determinate circostanze. Ne riporto un esempio tratto dal Corpus UE (90-00): «L'importo dell'aiuto al magazzinaggio privato *può*

---

<sup>97</sup> Circolare del 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92.

<sup>98</sup> Disponibile online su: <https://eur-lex.europa.eu/content/techleg/IT-guida-pratica-alla-redazione-di-testi-legislativi.pdf> (ultimo accesso il 14 ottobre 2022).

compensare solo le spese tecniche di magazzinaggio e gli interessi, determinati forfettariamente» (regolamento n. 1493/1999, art. 25, c. 3). In questo caso, come per molti altri, il verbo ‘potere’ esprime una doverosità di comportamento in determinate circostanze e non una semplice facoltà: l’importo dell’aiuto al magazzinaggio ha il dovere, non la facoltà, di compensare le spese tecniche. Tuttavia, in linea con quanto suggerito dalla *Guida alla redazione dei testi normativi*, nonché dettato anche dalla *Guida alla redazione degli atti amministrativi* a cura dell’ ITTIG-CNR e dell’Accademia della Crusca (prima edizione nel 2011), questo specifico uso del verbo modale *potere* è sconsigliato per ovvi motivi di incertezza semantica. Le analisi quantitative, condotte sui verbi modali *dovere* e *potere* (anche con valore di negazione), evidenziano due tendenze comuni: la prima è la differenza, in termini di frequenza assoluta, di occorrenze tra i due corpora. Il Corpus UE registra un tasso di occorrenze fino a 5 volte più alto di quello IT, con picco massimo raggiunto proprio nell’arco temporale 1990-2000. La seconda è la combinata diminuzione dei due modali esaminati (*dovere*, *potere*) nell’ultimo decennio (2008-2018). Le tabelle che seguono (Tab. 33 e 34) e i rispettivi grafici (Fig. 13 e 14), riportano i valori assoluti di attestazioni per ognuno dei cinque periodi cronologici in cui si suddivide ogni corpus, rispettivamente per i verbi *dovere* e *potere*:

DOVERE	1951-1970	1971-1989	1990-2000	2001-2007	2008-2018
<b>IT</b>	495	648	405	456	300
<b>UE</b>	1190	551	2487	1002	246

Tab. 33: Frequenza assoluta del verbo modale ‘dovere’




Fig. 13: Frequenza assoluta del verbo ‘dovere’

POTERE	1951-1970	1971-1989	1990-2000	2001-2007	2008-2018
IT	689	795	644	792	440
UE	1282	986	2874	1002	718

Tab. 34: Frequenza assoluta del verbo modale ‘potere’




Fig. 14: Frequenza assoluta del verbo ‘potere’

La più alta frequenza di verbi modali all’interno del Corpus UE in tutti e 5 gli archi temporali, con picco massimo raggiunto tra il 1990 e il 2000 si spiega, in parte, con ciò che Mori (2018: 227) definisce come maggiore “formularità” di certi blocchi sintagmatici all’interno dell’euroletto rispetto alla varietà giuridica nazionale. Tale formularità linguistica è connessa, dagli anni ’90, al crescente impiego da parte delle istituzioni europee di strumenti di traduzione assistita e di memorie traduttive: «The greater formularicity qualitatively described as a typical feature of Italian Eurolect is quantitatively confirmed by the presence of longer N-grams [...] that coincide with clauses or parts of sentences identically repeated for internal and cross-text consistency». Tanto per fare un esempio, il regolamento europeo n. 3884/1990 relativo ai regimi d’importazione, riporta per cinque volte la medesima porzione di testo «*il certificato di autenticità deve [...]*»). La ripetitività di *chunks* linguistici in unione ai fenomeni interferenziali legati alla traduzione del francese *devoir*, *il convient de* o *être tenu*, indifferentemente tradotte in italiano con ‘dovere’ (Bracchi, 2017: 94), possono aver determinato un maggior utilizzo di verbi modali nei testi europei, soprattutto nel periodo precedente agli anni 2000, prima che è iniziato ad essere particolarmente criticato l’uso del verbo modale inglese *shall* all’interno dei testi legislativi europei, perché particolarmente ambiguo (Sandrelli, 2018: 79). La seconda tendenza



riscontrata in entrambi i corpora, ovvero una graduale diminuzione dell'uso dei modali durante l'ultimo decennio, è probabilmente da attribuire ad un maggiore adeguamento alle linee guida sulla redazione dei testi normativi.

Analizziamo, infine, le costruzioni costituite dall'enclisi del *-si* con l'infinito retto da un verbo modale (es. 'deve osservarsi'): Garavelli inserisce tale costruzione tra i costrutti sintetici più comuni dei testi giuridici (Garavelli 2001: 156). Talvolta, il clitico *si* ha valore passivante o impersonale, altre volte ha valore riflessivo o fa semplicemente parte costituzionale del verbo tanto che la costruzione risulta meno "artificiale". Anche in questo caso, le analisi diacroniche condotte tramite il programma *AntiConc* sul corpus IT e quello UE dal 1951 al 2018 evidenziano alcune differenti tendenze:

- il Corpus IT registra l'uso del *-si* in posizione enclitica tre volte superiore a quello col *si* proclitico, mentre la distribuzione del clitico *si* (in entrambe le posizioni) è pressoché la medesima nel Corpus UE;
- il Corpus IT registra una diminuzione dell'uso della costruzione sintetica costituita dall'enclisi del *-si* con l'infinito retto da un verbo modale nell'ultimo decennio ('08-18);
- il Corpus UE durante l'arco temporale '90-00 ha triplicato l'uso di tale costruzione.

I testi normativi italiani hanno diminuito, durante l'ultimo decennio, l'utilizzo dei verbi modali *dovere* e *potere*, in linea con le indicazioni generali delle guide alla redazione degli atti legislativi. La costruzione sintetica costituita dall'enclisi del *-si* con l'infinito retto da un verbo modale è più frequente nel Corpus IT, mentre il Corpus UE triplica tra il 1990 e il 2000 l'uso di tale costruzione, come probabile esito dell'uso più esteso di *CAT tools* e memorie di traduzione nella produzione di sintagmi ripetitivi, nonché dei fenomeni di traduzione dalla lingua francese più direttamente interferenziali.

#### 4.4 Ordine dei costituenti della frase

In questo paragrafo esaminiamo altri due aspetti relativi alla configurazione sintattica degli enunciati: l'ordine dei costituenti della frase e la posizione della proposizione subordinata rispetto alla principale. Baker tra gli universali traduttivi che caratterizzano il testo tradotto rispetto ad altre tipologie testuali, individua la 'normalizzazione'

(*normalization*), ovvero «*the tendency to conform to patterns and practices which are typical of the target language, even to the point of exaggerating them*» (Baker, 1996: 176-7). Insomma, il traduttore tenderebbe non solo a ricalcare, ma addirittura ad esagerare le strutture tipiche della lingua di arrivo. D'altra parte, potrebbe sembrare naturale credere che attraverso testi tradotti si conservano maggiormente le strutture sintattiche della lingua di partenza: questo fenomeno si palesa maggiormente con certe «traduzioni invisibili» (Grasso 2007: 51), frutto di traduttori improvvisati o comunque privi di formazione. Al contrario, se a tradurre sono traduttori professionisti, le traduzioni diventano un luogo di tutela della tradizione della lingua d'arrivo. Ciò significa che il traduttore professionista tende a conservare le strutture standard della lingua di destinazione, ad evitare l'uso di frasi marcate tipiche del linguaggio parlato (es. dislocazioni, frasi scisse, “che polivalente”, concordanze a senso, false partenze, autocorrezioni, etc..) e ad utilizzare costruzioni “tipiche” della lingua d'arrivo, che nel caso dell'italiano ha l'ordine lineare del tipo SVO con la proposizione principale anteposta a quella subordinata. Questo preciso ordine dei costituenti nella frase implica una conseguente strutturazione dell'informazione veicolata: il tema (o dato), cioè l'entità intorno alla quale si predica qualcosa, viene posta prima del rema (o nuovo), ossia la predicazione vera e propria che viene fatta (Berruto, Cerruti, 2015: 157). Al contrario, il livello lessicale della lingua, meno sistematico e maggiormente esposto a fenomeni interferenziali è più soggetto a ricalcare parole e costrutti tipici della lingua di partenza (si veda paragrafo sui CVS, i composti con *-anti*, le preposizioni costruzionali). Per quanto riguarda l'ordine dei costituenti della frase, in genere si raccomanda di adottare in ogni frase l'ordine non marcato soggetto-verbo-oggetto diretto/indiretto e di non inserire frasi o elementi tra due elementi collegati (Cassese, 1992: 324).

Il grafico 15 riporta la distribuzione del soggetto preverbale e post-verbale rispetto a tre archi temporali 1951-1970; 1990-2000; 2008-2018:




Fig. 15: Soggetto pre/post verbale negli anni: 1951-1970; 1990-2000; 2008-2018

In linea con quanto raccomandato per la stesura delle leggi, in entrambi i corpora si nota una preferenza accordata all'uso del soggetto in posizione preverbale (S-V), lungo tutto l'asse temporale. Tale struttura dell'enunciato rappresenta più tipicamente la struttura informativa della frase, con il soggetto che codifica *ciò di cui si parla* (tema) e il verbo che fornisce una *predicazione su di essa* (rema). Osserviamo l'esempio che segue (es. 1):

1) La presente legge [S-tema] stabilisce [V-rema] i principi fondamentali [O] in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico;

talvolta, per esigenze di ordine sintattico, semantico, pragmatico e per quel che concerne l'organizzazione dell'informazione (tema/rema), la coesione del testo, le scelte individuali, le frasi possono presentare l'ordine V-S, come si vede dagli esempi seguenti:

2) Gli articoli riguardano lo sviluppo delle cosiddette RCP, in cui sono elaborati [V] i benchmark [S];

3) Possono chiedere [V-tema] l'adesione allo schema i produttori [S-rema] di prodotti classificabili come Made in Italy [...];

4) Sono di competenza [V-tema] dello Stato: a) la determinazione [S-rema]; b) il coordinamento dell'attività e la definizione della normativa tecnica generale [S] per il collaudo [...].

Nell'esempio 2), a determinare la collocazione del soggetto in posizione post-verbale è la preferenza accordata a tale ordine strutturale in presenza di una proposizione relativa. Negli altri esempi, la posizione iniziale dei costituenti è affidata al verbo che costituisce in entrambi i casi il tema-dato della frase. Ciò significa che la marcatezza sintattica (es. 3 e 4) non corrisponde ad una necessaria marcatezza sul piano pragmatico e di distribuzione dell'informazione: la "normale" progettazione del discorso, con l'anteposizione dell'argomento di cui si vuole parlare, cioè il tema, prevede che la parte nuova, il rema, venga inserita solo successivamente, anche se ciò può significare un cambiamento dell'ordine dei costituenti. Quantitativamente, le percentuali rappresentate dagli istogrammi evidenziano una netta maggioranza in entrambi i corpora di proposizioni con soggetto anteposto al verbo, sebbene nei testi europei sia presente una maggiore concentrazione di soggetti preverbalis rispetto ai testi statali. Nell'ultimo arco temporale ('08-18), il Corpus IT registra un ulteriore calo di soggetti preverbalis, correlato ad un aumento di soggetti inseriti dopo il verbo. Da una parte, tale evidenza si spiega con la tendenza dell'euroletto al rispetto dell'universale traduttivo del conservatorismo (Baker, 1996: 175), ovvero con la tendenza del traduttore a rispettare il più possibile le strutture "tipiche" della lingua di arrivo, d'altra,

dipende anche dall'interferenza che la lingua procedurale (inglese, francese) esercita su quella italiana nel rispetto sia «dell'ordine sintattico obbligatorio in inglese per le proposizioni affermative» (Cardinaletti, Garzone, 2012: 44), sia dell'ordine più rigido del soggetto preverbale anche per quel che concerne la lingua francese (Podeur, 2002: 54). L'istogramma che segue (Fig. 16) riporta la posizione della subordinata rispetto alla principale in tre diversi archi temporali: 1951-1970; 1990-2000; 2008-2018. La posizione della subordinata tende a seguire la principale in entrambi i corpora (tra l'80% e l'87%). Poiché nella distribuzione dell'informazione di un enunciato normativo il *tema* tende a precedere il *rema*, l'anteposizione della subordinata circostanziale temporale, causale, condizionale è giustificata al fine di «costituire lo sfondo (*setting*) della parte rematica e nuova» (Garavelli, 2001: 88), di rispettare «la successione logica degli avvenimenti» (Garavelli, 2001: 89) o «la concatenazione dato-nuovo in base alle titolature» (Ondelli, 2007: 83).




Fig. 16: Posizione della subordinata rispetto alla principale negli anni: 1951-1970; 1990-2000; 2008-2018

## 5. SEMANTICA

### 5.1 Osservazioni generali su lessico giuridico e semantica

Il dispositivo dell'articolo 12 delle preleggi stabilisce che «nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore» (disciplina preliminare al codice civile, Regio Decreto n. 262/1942, art. 12). Di fatto, il significato dell'enunciato giuridico è il risultato della somma dei significati letterali delle singole parole, a cui si aggiunge, l'interpretazione dello scopo che il legislatore ha inteso realizzare nell'emanare la legge.

Il rapporto esistente tra vocabolo e significato non è, tuttavia, così immediato. In un testo di ambito giuridico, sebbene sia necessario garantire la monoreferenzialità terminologica, parole diverse possono fare riferimento a concetti ontologici connessi, creando relazioni di iperonimia-iponimia o meronimia (Aguado de Cea Montiel-Ponsoda, 2012: 24); possono esibire significati diversi in base al contesto in cui si trovano e generare polisemia (Jezek, 2011); possono avere confini sfumati, indefiniti, tali da originare possibili casi di vaghezza semantica (Velluzzi, 2010: 29-32). Insomma, la complessità del lessico specializzato non si cela soltanto dietro ai 'tecnicismi specifici', ma può generarsi anche in rapporto a vocaboli comuni e apparentemente "innocui", ma dal significato talvolta incerto.

A questi temi saranno dedicate le prossime pagine. In particolare, il paragrafo 5.2 è indirizzato all'analisi del rapporto semantico di iperonimia-iponimia tra termini giuridici, un tipo relazione che caratterizza particolarmente il lessico giuridico; il paragrafo 5.3 è specificatamente dedicato allo studio e alla classificazione dei diversi "casi" di incertezza di significato del linguaggio giuridico, raggruppati secondo il livello lessicale (par. 5.3.1) e sintattico (par. 5.3.2).

## 5.2 Gli iperonimi “tecnici” del linguaggio giuridico

Il linguaggio giuridico, nel disciplinare molti aspetti della vita di un individuo, ha la necessità di regolamentare, più nel dettaglio, una moltitudine di atti, fatti ed eventi molto diversi tra loro. Per fare ciò ricorre frequentemente agli iperonimi (“nome che sta sopra”, dal greco ‘ypér’ e ‘ónoma’), parole dal significato più ampio, ai quali si collegano uno o più iponimi (“nome che sta sotto”, dal greco ‘ypó’ e ‘ónoma’), parole dal significato più specifico e dettagliato. Il termine iperonimo è stato coniato da J. Lyons nel ’63 all’interno del volume intitolato *Structural semantics. An analysis of part of the vocabulary of Plato*, come uno dei maggiori tipi di relazione semantica tra parole. L’iperonimia è sicuramente la più generale della struttura del lessico, tanto che potremmo definirla come una rete strutturata di relazioni semantiche. La relazione iperonimia-iponimia serve a definire, logicamente, l’inclusione in una classe “più generale” di una determinata parola, che a sua volta può essere iponimo di una parola dal significato ancora più astratto (es. “cane” è iponimo di “mammifero”, che è a sua volta iponimo di “animale” e così via). Due o più iponimi del medesimo iperonimo si chiamano co-iperonimi.

Ritornando alla lingua giuridica, scopo del presente paragrafo è tentare di delineare con precisione se e cosa differenzi la relazione iperonimia-iponimia all’interno questa specifica varietà linguistica dai casi più “comuni” di iperonimia. Ciò che ne risulta è, come vedremo, la creazione di un particolare tipo di “tecnicismo specifico” (TS), ovvero un iperonimo dal campo di applicazione molto vario, ma dal significato specifico. È importante riconoscere che l’ampio uso di iperonimi come ‘tecnicismi specifici’ sia da attribuire al fatto che essi permettano di indicare più genericamente l’entità di cui si parla, adattandosi alla molteplicità del reale e durando più a lungo nel tempo. In questa prospettiva, la definizione<sup>99</sup> di un termine iperonimico/iponimico è uno degli strumenti più importanti nelle mani dell’addetto al mestiere per delimitare i confini semantici del termine stesso, in modo da generare meno incertezza di significato possibile. L’individuazione del termine iperonimico (al quale si collegano uno o più iponimi) non è sempre un’impresa facile all’interno del testo giuridico. Questo perché il linguaggio giuridico, specialmente quello normativo, raccoglie un consistente numero di termini polisemici, che presentano pluralità di significati sia in relazione a quelli riscontrati in altre norme giuridiche, sia in relazione alla lingua comune. Facciamo alcuni esempi. Il termine *plagio* nel diritto privato indica l’appropriazione, totale o parziale, di un lavoro altrui che si vuole spacciare per

---

<sup>99</sup> Per una trattazione sistematica delle definizioni nel diritto, si veda: Luzzati, 1990: 87-89.

proprio', mentre nel codice penale (art. 603 c.p.), prima di essere dichiarato anticostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 96/1981, indicava 'il reato di chi sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione'. Ancora, il termine *possesso* nel Codice Civile indica 'il potere sulla cosa che si manifesta in una attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale' (art. 1140 c.c.), mentre per quello penale è necessario circoscrivere il concetto, distinguendosi più specificatamente il "possesso" e la "detenzione" della cosa, al fine di individuare un vero e proprio "furto" (appropriazione della cosa posseduta da altri) da una "appropriazione indebita" (appropriazione della cosa su cui aveva ottenuto legittimamente il "possesso", indipendentemente dalla proprietà, art. 646 c.p.). Rispetto alla lingua comune, la polisemia è riscontrabile in termini come *affinità* che nell'articolo 78 del Cod. civ. acquisisce la seguente specificità semantica 'vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge', in quello di *emulazione*, sancito dall'art. 806 del c.p.c. come l'atto che non abbia altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri, o in quello di *dispositivo*, che nel diritto amministrativo si riferisce al contenuto dell'atto amministrativo. Ma gli esempi potrebbero essere tantissimi. Come si può notare, la polisemia può generare taluni casi di ambiguità semantica, soprattutto quando manca una esplicita definizione del termine, generalmente collocata all'articolo 1 dell'atto giuridico in questione.

Diversamente dai termini polisemici, quelli che si inquadrano all'interno della relazione iperonimia-iponimia sono tutti strettamente legati gli uni dagli altri da un punto di vista semantico, sebbene con diversi gradi di astrattezza e specificazione. La tendenza all'uso di iperonimi, non è un tratto tipico della lingua giuridica. Luca Serianni, in uno studio condotto sulla lingua medica del primo ottocento, evidenzia come anche questa lingua speciale faccia ampio uso di iperonimi usati come tecnicismi collaterali, cioè parole «connotate tecnicamente» (Serianni, 1989: 103), ma non come 'tecnicismi specifici', ovvero parole strettamente necessarie per denotare scientificamente la cosa o l'evento. Lo stesso autore, qualche anno dopo, all'interno del paragrafo relativo alla terminologia giuridica, contenuto nel volume *Italiani scritti*, rinunciando a esemplificare i tecnicismi specifici, decide di soffermarsi più dettagliatamente sui tecnicismi collaterali (TC), ovvero quei termini stereotipati caratteristici di un determinato ambito specialistico, ma non strettamente necessari a denotare scientificamente la cosa, la persona o l'evento in questione. I tecnicismi collaterali sono dall'autore distinti in quattro gruppi: a) nomi generali; b) TC di uso stabile; c) TC più eletti rispetto alla lingua comune; d) TC microsintattici (Serianni, 2003: 113-118). Secondo il mio punto di vista, mentre i TC inclusi nei gruppi b), c) e d) sono facilmente

sostituibili con altri termini, perché non legati a effettive necessità comunicative, ma alla volontà di adoperare un registro più elevato rispetto quello comune, i termini che appartengono al primo gruppo non possono essere sostituiti, almeno non in tutti i linguaggi specialistici e, di certo, non per quello giuridico<sup>100</sup>. Sofferamoci, quindi, più dettagliatamente sulla prima categoria. Per nomi generali, Serianni intende nomi che ricorrono o come coesivi o «con la funzione di sussumere con un nome di ampia latitudine semantica l'infinita serie di dei casi particolari che possono avere interesse giuridico» (Serianni, 2003: 113). Gli esempi riportati sono quelli di parole come *cosa* 'qualsiasi bene che possa essere oggetto di un diritto', *fatto* 'qualsiasi comportamento umano che abbia rilevanza giuridica', *parte* 'ciascun soggetto portatore di interessi omogenei, in quanto stipuli un contratto con altri o in quanto intervenga tra i protagonisti di un processo', *persona* 'ciascun essere umano dotato di capacità giuridica'. Stando così le cose, nulla vieta di pensare che, nei testi giuridici, la maggior parte di questi "nomi generali" siano iperonimi di uso tecnico per indicare una moltitudine di casi ancora più specifici. Ora, mentre per il linguaggio medico il *fatto* include molto generalmente 'qualsiasi fenomeno patologico', senza denotarne scientificamente uno specifico («la vitamina B<sub>12</sub> impedisce la comparsa di *fatti* (ma anche: *casi*, *episodi*, *processi*, *eventi*, etc..) degenerativi nervosi», il *fatto* in ambito giuridico si riferisce esclusivamente a 'quell'evento specifico in grado di determinare la nascita, la modificazione o l'estinzione di un rapporto giuridico' e non può essere in nessun modo sostituito con altri sinonimi, in quanto strettamente necessario a denotare scientificamente l'oggetto in questione (cfr. Ondelli, 2007: 73).

Come già individuato da Berti nel saggio *L'ambito giuridico della lingua*, la caratteristica distintiva degli iperonimi e degli iponimi incontrati all'interno di un testo giuridico consiste nel fatto che essi sono usati come veri e propri "tecnicismi" giuridici<sup>101</sup>, non solo come «espressioni connotate tecnicamente» (Berti, 1996: 78). Le parole generali di uso quotidiano, all'interno di un codice di leggi o di altro testo normativo diventano iperonimi "tecnici" dalla definizione puntuale, ma pur sempre più generale degli iponimi correlati. Facciamo un esempio. Secondo l'articolo 810 del Cod. civ., l'iperonimo *bene* "giuridico" identifica esclusivamente 'le cose che possono formare oggetto di diritti', ma lo stesso codice distingue ancora più specificatamente il *bene mobile* dal *bene immobile* (art. 812 c.c.), il *bene materiale*, dal *bene immateriale* (beni, cioè, di proprietà intellettuale come le opere creative,

---

<sup>100</sup> Sulla forte connotazione tecnica dei nomi generali rimando a: Ondelli, 2007: 73; Gualdo, Telve, 2021: 421-422.

<sup>101</sup> La progressiva tecnicizzazione di una serie iperonimica, che può prodursi a partire da un termine che funziona da testa del sintagma, dipende sia dalla frequenza statistica d'uso, ma anche dalla «formalizzazione normativa» della serie stessa (Gualdo, Telve, 2021: 432).



tutelate giuridicamente dall'art. 2575 c.c.). Questi sono tutti co-iperonimi dello stesso iperonimo e ognuno ha una propria definizione e disciplina giuridica. Ancora, l'*atto* "giuridico" indica 'qualsiasi azione compiuta volontariamente da un soggetto giuridico che implica conseguenze giuridiche' (sebbene nel codice civile manchi una disciplina generale degli atti giuridici in senso stretto, per cui occorre, di volta in volta, attingere alla disciplina prevista per particolari atti giuridici). Dallo stesso codice, possiamo tuttavia distinguere più specificatamente l'*atto lecito* dall'*atto illecito* (art. 2043 c.c.) e all'interno degli atti leciti, i *meri atti giuridici* dai *negozi giuridici*. Ognuno di questi "atti", presenta i tratti semantici caratterizzanti l'"atto giuridico" *tout court*, più una serie di specificità proprie. Ad esempio, a differenza del *mero atto giuridico*, nel *negozio giuridico* la volontà del soggetto è volta non solo al compimento dell'atto, ma anche alla determinazione dei suoi effetti. Ma gli esempi possono essere tanti. Pensiamo solo alla nozione di *reato* 'atto libero e volontario compiuto in violazione di una norma penale per il quale l'ordinamento giuridico prevede una sanzione specifica' (GRADIT), che si distingue in *delitto* o *contravvenzione* in base alla diversa specie di pena per esso stabilita dal codice penale (artt. 17 e 39 c.p.): ognuno di questi reati è caratterizzato da una propria specificità. Secondo il diritto processuale civile, per *azione* si intende 'diritto di avviare un processo per ottenere una sentenza' (GRADIT). Azionare un diritto significa difenderlo e renderlo effettivo innanzi alla magistratura, preposta al vaglio e alla difesa dei diritti stessi, attraverso una serie di attività procedimentali che prendono il nome di *processo*. La tutela giurisdizionale, garantita dall'articolo 24 della nostra Costituzione, è affidata agli organi giudiziari su domanda di parte, attraverso la quale l'attore afferma l'esistenza di determinate circostanze di fatto e la violazione di una norma giuridica, che egli chiede invece sia attuata per mezzo dell'intervento dell'autorità giudiziaria (art. 2907 c.c.). Inoltre, secondo il Codice di procedura civile, l'azione civile ha un significato a mano a mano più specifico in base al procedimento avviato, potendo così distinguere l'*azione di cognizione*, l'*azione esecutiva* e quella *cautelare*.

Le relazioni di iperonimia-iperonimia evidenziate negli esempi sopra riguardano esclusivamente i tecnicismi e il dominio delle loro definizioni, non i casi di iperonimia generati da parole generiche dal campo semantico più esteso. Ognuno di noi utilizza, quotidianamente, parole iperonimiche più generiche di altre, ma queste non hanno nulla a che vedere con l'iperonimia "tecnica" che ho cercato di delineare nel presente studio. Se troviamo l'iperonimo *strada* nel codice della strada (1992) è ovvio che debba intendersi ogni tipo di strada (la strada urbana, la superstrada, la strada extraurbana e via dicendo) e allo stesso modo, se leggiamo l'iperonimo *aeromobile* all'interno del codice della navigazione

(1942) non avremmo dubbi ad affermare che all'interno dell'insieme aeromobile 'ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose' (art. 743) sono inclusi anche l'aeroplano, l'aerostato, il dirigibile, l'elicottero, la mongolfiera, etc. Questa forma di iperonimia è assolutamente necessaria all'applicazione della stessa disciplina normativa per tutte le fattispecie particolari insorte nella realtà, ma non ha niente di "tecnico": si sarebbe potuto usare tranquillamente "area di circolazione" e "mezzi aerei" e il significato non sarebbe cambiato. L'accezione tecnica degli iperonimi da me elencati viene fornita dalla stessa disciplina normativa o dalla dottrina giuridica di riferimento. Con un'immagine metaforica ripresa in un articolo intitolato *Refining Hyponymy in a Terminological Knowledge Base* del 2006, la relazione iperonimia-iponimia è la spina dorsale di tutte le configurazioni semantiche gerarchiche, particolarmente importante per le basi di conoscenza terminologica e l'accesso all'informazione giuridica per le tecnologie informatiche. Secondo Miller (1998: 23-44) la distinzione relazionale più comunemente stabilita tra iponimi è tra l'iponimia tassonomica (*'is-a-kind-of' relation*) e l'iponimia funzionale (*'is-used-as-a-kind' relation*). L'iponimia tassonomica è quella più usata dalla lingua giuridica per la costruzione di quei tecnicismi che Fiorelli ha individuato essere "di genere o classificazione": «A differenza delle tante nomenclature particolari di singole arti o scienze o mestieri, tutte intese a dare un'analitica descrizione e denominazione d'ogni realtà che cada sotto i nostri sensi come dotata di caratteri specifici, il linguaggio del diritto richiama tante volte la nostra attenzione sui caratteri comuni che permettono di sussumere concetti particolari sotto classi più ampie, indispensabili nell'economia del ragionare giuridico» (Fiorelli, 2008: 429). Invece, da un punto di vista strettamente formale, si possono distinguere due tipi di iponimi (Dardano, 1993): quelli che sono completamente distinti dall'iperonimo da un punto di vista formale e quelli che replicano la forma dell'iperonimo con l'aggiunta di un determinante, generalmente un aggettivo. Gli iponimi completamente distinti dal loro iperonimo da un punto di vista formale sono sicuramente minoritari rispetto a quelli che fanno parte dell'altro gruppo (es. *reato/delitto, contravvenzione*). Senza dubbio più numerosi risultano, invece, gli iponimi che condividono la stessa testa nominale del loro iperonimo, con l'aggiunta in genere di un modificatore (aggettivo) o di un determinante (es. complemento di specificazione) del nome. Come dicevo, un iponimo può essere, a sua volta, iperonimo di un altro termine, fino alla costruzione di quello che può essere definito un "campo semantico". Ad esempio, i termini *atto di notorietà* 'dichiarazione pubblica, resa sotto giuramento da quattro o cinque testimoni e raccolta da un pubblico ufficiale autorizzato, in cui si attesta la conoscenza di certi fatti, produttivi di conseguenze sul piano

giuridico' e *atto di fusione* 'atto pubblico che per l'iscrizione deve essere depositato dal notaio o dai soggetti cui compete l'amministrazione della società risultante dalla fusione o di quella incorporante' sono co-iperonimi del termine iperonimico *atto pubblico* 'documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato' che è, a sua volta, iponimo di *atto giuridico* 'qualsiasi azione compiuta volontariamente che implica conseguenze giuridiche'. O ancora, il termine *concessione costitutiva* 'provvedimento che conferisce al privato diritti o facoltà che non trovano corrispondenza in precedenti diritti o facoltà dell'amministrazione' è, al tempo stesso, l'iponimo di *concessione* 'provvedimento con cui la pubblica amministrazione conferisce ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario ampliandone la sfera giuridica' e l'iperonimo di un termine ancora più specifico, *concessione edilizia* 'atto amministrativo con cui l'autorità comunale, nell'esercizio del controllo demandato dalla legge su tutte le attività che comportino la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, consente lo svolgimento di tali attività'.

Un elenco di iperonimi "tecnici" e dei loro iponimi viene fornito negli undici esempi di seguito (Tab. 35). La maggior parte delle definizioni fornite sono tratte dal GRADIT, dai dizionari specialistici (Dizionario Del Giudice, Dizionario Simone) o direttamente dal codice di leggi di riferimento, ovvero il codice civile (c.c.), il codice di procedura civile (c.p.c.), il codice penale (c.p.). A fianco di ogni vocabolo, riporto la categoria grammaticale della voce, il significato, la data di prima attestazione esibita dal GRADIT o, in caso di mancanza della datazione sul vocabolario, recuperata dalla banca dati giuridica IS-LeGI:

1)

IPERONIMO - **reato** *s.m.* 'atto libero e volontario compiuto in violazione di una norma penale per il quale l'ordinamento giuridico prevede una sanzione specifica', GRADIT: av. 1311

---

IPONIMO - **delitto** *s.m.* 'atto illecito doloso o colposo, che reca danno agli altri e obbliga chi lo compie a sottostare a una pena di multa, di reclusione, di morte', GRADIT av. 1348;

IPONIMO - **contravvenzione** *s.f.* 'ogni reato di violazione di una norma di legge che sia punito con la pena dell'arresto o dell'ammenda', GRADIT av. 1540.

2)

IPERONIMO - **contratto** *s.m.* 'il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale' (art. 1321 c.c.), GRADIT: prima metà XIII sec.

---

IPONIMO - **contratto tipico** *loc. s.m.* ‘contratto previsto espressamente dall’ordinamento giuridico e sottoposto a disciplina normativa’,

IPONIMO - **contratto atipico** *loc. s.m.* ‘contratto che non appartiene ai tipi aventi una disciplina particolare, purché sia diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico’ (art. 1322 c.c.),

IPONIMO - **contratto consensuale** *loc. s.m.* ‘contratto che si perfeziona per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato’ (art. 1376 c.c.),

IPONIMO - **leasing** *s.m.* ‘contratto di locazione di un bene concesso da un’impresa a un utilizzatore dietro pagamento di un canone, con possibilità di riscatto del bene stesso alla scadenza del contratto’, GRADIT: 1970

IPONIMO - **appalto** *s.m.* ‘contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro’ (art. 1655 c.c.), GRADIT: 1532

3)

IPERONIMO - **fatto giuridico** *loc.s.m.* ‘evento in grado di determinare la nascita, la modificazione o l’estinzione di un rapporto giuridico’,

---

IPONIMO - **fatto giuridico naturale** *loc.s.m.* ‘fatto in grado di causare effetti giuridici e che prescinde la volontà dell’uomo (es. fulmine, morte)’ (Dizionario Simone),

IPONIMO - **fatto giuridico umano** *loc.s.m.* ‘fatto che si verifica a seguito del comportamento volontario o involontario dell’uomo (es. matrimonio, testamento)’,

4)

IPERONIMO - **bene** *s.m.* ‘sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti’ (art. 810 c.c.) [GRADIT ca. 1274] av. 1250

---

IPONIMO - **bene mobile** *loc. s.m.* ‘bene trasportabile, che non è incorporato al suolo’ (art. 812 c.c.)

IPONIMO - **bene immobile** *loc. s.m.* ‘bene non trasportabile, che è naturalmente o artificialmente incorporato al suolo’ (art. 812 c.c.)

IPONIMO - **bene materiale** *loc. s.m.* ‘bene concretamente tangibile, corporeo’

IPONIMO - **bene immateriale** *loc. s.m.* ‘bene che può formare oggetto di diritti anche se caratterizzato dall’assenza di una dimensione concreta’ (Dizionario Simone)

5)

IPERONIMO - **atto giuridico** *loc. s.m.* ‘qualsiasi azione compiuta volontariamente che implica conseguenze giuridiche’ (Dizionario Simone)

---

IPONIMO - **atto lecito** *loc. s.m.* ‘atto conforme al diritto, che non viola i diritti altrui’ (Dizionario Simone)

IPONIMO - **atto illecito** *loc. s.m.* ‘qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto’ (art. 2043 c.c.)

IPONIMO - **atto giuridico in senso stretto** *loc. s.m.* ‘atto in cui le conseguenze giuridiche sono preordinate dalla legge, per cui la volontà dell’uomo rileva come semplice presupposto di effetti giuridici (es. ritrovamento di un tesoro, dichiarazioni di scienza, dichiarazione di verità)’ (Dizionario Simone)

IPONIMO - **negozio giuridico** *loc. s.m.* ‘atto giuridico che consiste in una manifestazione di volontà diretta a raggiungere un fine considerato lecito e idonea a costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico’ (Dizionario Simone)

IPONIMO - **atto emulativo** *loc. s.m.* ‘atto che ha altro scopo che quello di nuocere o arrecare molestia ad altri’ (es.: piantare alberi solo al fine di togliere la panoramica al vicino senza alcun effettivo giovamento per il proprietario del fondo) (art. 833 c.c.)

IPONIMO - **atto amministrativo** *loc. s.m.* ‘atto posto in essere da un’autorità amministrativa nell’esercizio di una funzione amministrativa’ (es. accertamenti, valutazioni tecniche, pareri) (Del Giudice)

IPONIMO - **atto normativo** *loc. s.m.* ‘atti in grado di innovare l’ordinamento giuridico esistente e costituenti pertanto fonti del diritto’ (Dizionario Simone)

IPONIMO - **atto processuale** *loc. s.m.* ‘atto posto in essere da un soggetto del processo secondo le norme processuali, che ha come conseguenza immediata la costituzione, lo svolgimento, la modifica, e l’estinzione di un rapporto processuale’ (Dizionario Simone)

IPONIMO - **atto pubblico** *loc. s.m.* ‘documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato’ (art. 2699 c.c.)

IPONIMO - **atto di notorietà** *loc. s.m.* ‘dichiarazione pubblica, resa sotto giuramento da quattro o cinque testimoni e raccolta da un pubblico ufficiale autorizzato, in cui si attesta che un certo fatto è noto ai testi stessi ed è di pubblica conoscenza nell’ambito di una certa collettività’ (Dizionario Simone)

IPONIMO - **atto di fusione** *loc. s.m.* ‘atto pubblico che per l’iscrizione deve essere depositato dal notaio o dai soggetti cui compete l’amministrazione della società risultante dalla fusione o di quella incorporante’ (art. 2504 c.c.)

6)

IPERONIMO – **azione** *s.f.* ‘diritto di avviare un processo per ottenere una sentenza’ (art. 24, Cost.)

---

IPONIMO - **azione di cognizione** *loc. s.f.* ‘azione che serve a raccogliere informazioni su un rapporto giuridico controverso’

IPONIMO - **azione esecutiva** *loc. s.f.* ‘azione che dà inizio al processo di esecuzione’

IPONIMO - **azione cautelare** *loc. s.f.* ‘azione con la quale si chiedono al giudice provvedimenti per evitare che prima o durante il processo vengano meno le condizioni per l’azione di cognizione o per l’azione esecutiva’

7)

IPERONIMO - **capacità giuridica** *loc. s.f.* ‘idoneità naturale e generale di una persona fisica o giuridica a essere soggetta ai rapporti giuridici’ (art. 1 c.c.)

---

IPONIMO - **capacità a delinquere** *loc. s.f.* ‘capacità del soggetto a porre in essere comportamenti criminosi, sulla base di specifici parametri, quali: motivi a delinquere, carattere del reo, precedenti, condotta, condizioni di vita’ (art. 133 c.p.)

IPONIMO - **capacità contributiva** *loc. s.f.* ‘principio attraverso il quale l'onere fiscale viene ripartito tra i cittadini di uno Stato in base alla capacità economica di ognuno di essi’ (Dizionario Simone)

IPONIMO - **capacità di agire** *loc. s.f.* ‘attitudine del soggetto a compiere atti che incidono nella propria sfera giuridica. Si acquista con la maggiore età e si conserva fino alla morte, a meno che non venga meno nei casi previsti dalla legge’ (art. 2 c.c.)

IPONIMO - **capacità penale** *loc. s.f.* ‘imputabilità di chi, nel momento in cui ha compiuto un fatto previsto dalla legge come reato, era incapace di intendere e volere’ (art. 85 c.p.)

IPONIMO - **capacità di succedere** *loc. s.f.* ‘capacità riservata a tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione’ (art. 462 c.c.)

8)

IPERONIMO – **onere** *s.m.* ‘situazione giuridica in forza della quale un soggetto se vuole conseguire un risultato giuridico a sé favorevole, si trova nella necessità legale di tenere un determinato comportamento di solito non altrimenti desiderabile’ (Dizionario Simone)

---

IPONIMO - **onere della prova** *loc. s.m.* ‘colui che vuol far valere un diritto in giudizio è obbligato a provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda’ (art. 2697 c.c.)

IPONIMO - **onere reale** *loc. s.m.* ‘prestazione, a carico periodico, che è dovuta dal soggetto in quanto permane nel godimento di un determinato bene immobile. Essa consiste nel dare (ad es: canone enfiteutico) o nel fare qualcosa (Dizionario Simone)

9)

IPERONIMO – **obbligazione** *s.f.* ‘rapporto giuridico in virtù del quale una determinata persona, chiamata debitore, è tenuta a una prestazione economicamente valutabile nei confronti di un'altra persona, chiamata creditore, la quale ha diritto all'adempimento da parte della prima’ (Dizionario Simone)

---

IPONIMO - **obbligazione solidale** *loc. s.f.* ‘l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri’ (art. 1292 c.c.)

IPONIMO - **obbligazione generica** *loc. s.f.* ‘l'obbligazione che ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere e che obbliga il debitore a prestare cose di qualità non inferiore alla media’ (art. 1178 c.c.)

IPONIMO - **obbligazione indivisibile** *loc. s.f.* ‘l'obbligazione è indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti’ (art. 1316 c.c.)

IPONIMO - **obbligazione divisibile** *loc. s.f.* ‘l'obbligazione è divisibile quando ha per oggetto una cosa suscettibile di divisione per natura o perché non è stata considerata dalle parti contraenti indivisibile’ (art. 1314 c.c.)

IPONIMO - **obbligazione naturale** *loc. sf.* 'obbligazione naturale consiste nell'adempimento di un dovere morale o sociale per cui il debitore, pur non avendo il dovere di adempiere, una volta eseguita la prestazione, non può ottenere la ripetizione di quanto prestato' (art. 2034 c.c.)

IPONIMO - **obbligazione alternativa** *loc. sf.* 'obbligazione alternativa libera il debitore eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra' (art. 1285 c.c.)

10)

IPERONIMO - **retribuzione** *sf.* 'compenso corrisposto per la prestazione del lavoro subordinato, composto da varie voci che si aggiungono alla paga base, quali straordinari, scatti di anzianità, mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, ecc.' (Dizionario Simone), GRADIT: 1348-53

IPONIMO - **retribuzione differita** *loc. sf.* 'somma che corrisponde al trattamento di fine rapporto' (Dizionario Simone)

IPONIMO - **retribuzione pensionabile** *loc. sf.* 'parametro retributivo al quale si rapporta il calcolo per la determinazione delle prestazioni previdenziali di importo non fisso' (Dizionario Simone)

IPONIMO - **retribuzione reale** *loc. sf.* 'retribuzione commisurata all'effettivo valore d'acquisto del salario o dello stipendio al netto delle tasse' Dizionario Simone)

IPONIMO - **retribuzione a incentivo** *loc. sf.* 'forma di retribuzione che consiste in un salario a tempo, suscettibile di aumento nel caso il lavoratore riesca a migliorare la propria produttività, sia con incrementi di produzione sia attraverso economie di materie prime' Dizionario Simone)

11)

IPERONIMO - **concessione** *sf.* 'provvedimento con cui la pubblica amministrazione conferisce ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario ampliandone la sfera giuridica' (Del Giudice)

IPONIMO - **concessione costitutiva** *loc. sf.* 'provvedimento che conferisce al privato diritti o facoltà che non trovano corrispondenza in precedenti diritti o facoltà dell'amministrazione' (Dizionario Simone)

IPONIMO - **concessione edilizia** *loc. sf.* 'atto amministrativo con cui l'autorità comunale, nell'esercizio del controllo demandato dalla legge su tutte le attività che comportino la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, consente lo svolgimento di tali attività' (Del Giudice)

IPONIMO - **concessione traslativa** *loc. sf.* 'atto con cui si concede al destinatario del provvedimento un diritto soggettivo o un potere di cui la P.A. è titolare, ma che la stessa non intende esercitare direttamente, pur rimanendo la titolarità del diritto in testa alla P.A.' (Dizionario Simone)

Tab. 35: Raccolta degli iperonimi e degli iponimi "giuridici"

In linea generale, possiamo affermare che molta della terminologia giuridica si costruisce intorno ad iperonimi dalla definizione precisa, ma dal campo di applicazione molto generale, che non troverebbero attuazione in contesti privi di rilievo giuridico (una busta abbandonata per strada è certamente una *cosa* nel linguaggio comune, ma con un

senso diverso dalla *cosa* in ambito giuridico, per il quale la “cosa” è solo il bene che può formare oggetto di diritto). Questo è il motivo che mi ha indirizzato a considerare gli iperonimi non solo come espressioni connotate tecnicamente (espressioni, cioè, cristallizzate nel tempo e altamente caratteristiche come l’uso di *espletare*, *aggravare*, *diniogo*, *risultanza*), ma come veri e propri ‘tecnicismi specifici’. Tali iperonimi sono collegati a uno o più iponimi, dalla definizione ancora più puntuale, che possano coprire tutte una serie di fattispecie particolari e concrete.

### 5.3 Casi di incertezza semantica del testo giuridico

L’eguaglianza fra i cittadini esiste anche, e soprattutto, se la “lingua del diritto” risulta accessibile e comprensibile a tutti. L’oscurità dovuta all’uso di un lessico e/o di una struttura sintattica ambigua, nonché di una formulazione tanto vaga da provocare gravi casi di incertezza di significato, contraddice il diritto che ha ogni cittadino (incluso il giurista e il pubblico ufficiale) di orientarsi tra le norme che regolano il vivere civile e di avere piena conoscenza dei comportamenti leciti e di quelli vietati. Proprio per questa semplice ma fondamentale motivazione avallata, fra l’altro, anche dalla sentenza n. 364/1988 della Corte costituzionale, il presente capitolo è incentrato sull’analisi dei casi di incertezza semantica (o di significato) del testo giuridico a livello lessicale e sintattico. In questo senso, lo studio non è indirizzato solo ai testi legislativi presenti nel corpus di riferimento, né tantomeno è teso a sollevare solamente specifici problemi legati all’attività traduttiva europea. L’intento è quello di illustrare e commentare i diversi casi di incertezza semantica, attraverso esempi tratti da codici, decreti e atti giuridici dell’Unione europea che possano servire da parametro classificatorio e da teoria sistematica dei diversi fenomeni di incertezza semantica riscontrabili nella lingua normativa.

Dagli anni ’90 tante sono state le iniziative che hanno coinvolto istituzioni e studiosi per migliorare la redazione dei testi giuridici (normativi ed amministrativi) con l’obiettivo di eliminare le inutili stereotipie, i vizi stilistici e testuali, l’alto uso i costrutti sintetici, la formulazione poco orientata al destinatario. Nel corso degli anni sono stati svolti diversi corsi di formazione ai funzionari pubblici mentre gli addetti ai lavori più interessati all’argomento si sono riuniti in associazioni per condividere i risultati raggiunti (un esempio è l’istituzione della Rete di Eccellenza dell’Italiano Istituzionale, con l’obiettivo di promuovere un italiano istituzionale chiaro, comprensibile e accessibile a tutti, garantendo



nel contempo un elevato livello qualitativo). Tuttavia, nel 2006, vent'anni dopo l'inizio di queste iniziative, durante un convegno organizzato dalla Regione Toscana, lo stesso De Mauro avvertiva che «il bilancio è più modesto di come le nostre speranze di anni fa ci facevano pensare»<sup>102</sup>. Il tema della qualità della legislazione è oggetto di attenzione da parte della Camera dei deputati almeno dal 1997, quando venne promossa l'istituzione, non senza contestazioni<sup>103</sup>, di un Comitato per la legislazione (Riezzo, 2012: 124). Esso è un organo peculiare interno dell'Assemblea della Repubblica Italiana e ha sede a Palazzo Montecitorio. Il Comitato è composto da 10 deputati (fino al 1999 erano 8) scelti dal Presidente della Camera in eguale numero fra i membri della maggioranza e dell'opposizione, in modo da garantire la rappresentazione paritaria. La presidenza è a rotazione ed ogni mandato dura sei mesi, secondo quanto era previsto dal Regolamento della Camera dei deputati. L'articolo 79, comma. 4 di tale Regolamento afferma che il lavoro istruttorio delle Commissioni è quello di verificare la qualità e l'efficacia delle disposizioni contenute nel testo, l'adeguatezza dei termini, l'inequivocabilità e la chiarezza del significato delle definizioni e delle disposizioni, nonché la congrua sistemazione della materia in articoli e commi<sup>104</sup>. In effetti, uno dei principali elementi ispiratori delle complessive riforme parlamentari della XIII legislatura era costituito dal raggiungimento di una buona qualità della legislazione all'interno delle procedure parlamentari. Il Comitato esprime pareri alle Commissioni sulla qualità dei progetti di legge da loro esaminati, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione, nonché alla loro efficacia in termini di semplificazione e di riordino della legislazione vigente. In effetti, affrontare la “saturazione normativa” dei testi legislativi attraverso la valutazione dell'impatto sul tessuto normativo esistente è l'altro grande obiettivo del Comitato, oltre a quello della chiarezza linguistica. La buona riuscita di un Comitato per la Legislazione ha influenzato successivamente anche gli ordinamenti regionali, in molti dei quali, sulla falsariga di quello della Camera, sono state introdotte norme in materia di qualità della legislazione (oggi presenti in numerosi statuti regionali o istituti analoghi al Comitato, come avvenuto in Abruzzo, Calabria, Friuli, Lombardia, Umbria e Sicilia).

---

<sup>102</sup>AA.VV. (2008), Regione Toscana, Giunta Regionale (a cura di), *Dalla legge alla legalità: un percorso fatto anche di parole* (Atti del Convegno 13 gennaio 2006, organizzato dalla Regione Toscana e dal Laboratorio di Linguistica Giudiziaria La.Li.Gi del Dipartimento di Linguistica dell'Università di Firenze), Giunta Regione Toscana, p. 25.

<sup>103</sup> Per alcuni membri della Giunta per il Regolamento, istituire tale organo politico significava contrapporlo alle Commissioni permanenti, creando molteplici situazioni di conflitto (Riezzo, 2012: 126).

<sup>104</sup> Per visionare l'articolo, ancora in vigore, rimando al seguente link: [https://leg16.camera.it/application/xmanager/projects/camera/file/conoscere\\_la\\_camera/regolamento\\_camera\\_25\\_settembre\\_2012.pdf](https://leg16.camera.it/application/xmanager/projects/camera/file/conoscere_la_camera/regolamento_camera_25_settembre_2012.pdf) (ultimo accesso il 1 ottobre 2022).

Tanto è stato dibattuto circa i nodi della complessità dei testi giuridico-amministrativi e tante sono state le direttive che i linguisti hanno fornito per diminuire tale complessità. Rimando al manuale di Pattaro, Sartor e Capelli<sup>105</sup> per un'analisi dettagliata dei parametri indicatori della buona qualità del testo giuridico. Ricordo invece brevemente quali siano gli errori da evitare: l'uso di lunghi periodi con frasi ricorsivamente incassate, il ricorso a frequenti forme nominalizzate e di forme verbali indefinite (participio gerundio, infinito), le costruzioni passive e impersonali. Più recentemente, uno studio sperimentale condotto dal giurista Luigi Viola (Viola, 2018) ha tentato di trovare una possibile soluzione all'incertezza del diritto, proponendo un modello matematico (algoritmico) all'interpretazione della legge: se la norma giuridica è una regola scritta e se da tale regola scritta deriva uno specifico effetto giuridico, allora è possibile prevederne l'esito giudiziale. La giustizia predittiva è l'esito di una interpretazione che deve ubbidire, salvo alcune eccezioni, a criteri oggettivi fissati dallo stesso legislatore, così come indicato dall'art. 12 delle preleggi. Tuttavia, e questo è un punto da tenere in considerazione, la dimensione linguistica non esaurisce la vasta gamma di fattori che entrano in gioco per ottenere una buona qualità redazionale del testo giuridico, in particolare, normativo. Esistono norme, in particolare quelle contenenti 'clausole generali' (si veda il paragrafo 5.3.1.1), per le quali è lo stesso legislatore a prevedere maggiore discrezionalità, pur sempre allineandosi ai principi generali dell'ordinamento. In presenza di regole giuridiche contenenti clausole generali, il modello matematico non è utilizzabile. Naturalmente, le cose si complicano ancora di più se il sistema giuridico italiano deve fare i conti con quello europeo e, in generale, con il diritto internazionale. Mentre la questione della costituzionalità della legge di ratifica dei Trattati comunitari è stata risolta da tempo in sede dottrinale facendo ricorso all'articolo 11 della Costituzione, di più difficile soluzione è stata la questione dei rapporti tra il diritto interno e il cosiddetto "diritto derivato" europeo, cioè tutte le norme comunitarie poste in essere dalle istituzioni europee in attuazione dei diversi Trattati (Regolamenti, Direttive, Decisioni etc.). Tale rapporto è stato scandito con la modifica del Titolo V della Costituzione operata attraverso la legge costituzionale n. 3/2001, la quale, all'articolo 3, stabilisce le materie di legislazione non esclusive dello Stato italiano: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni, commercio con l'estero, tutela e sicurezza sul lavoro, taluni rami dell'istruzione, ricerca scientifica e tecnologica, alimentazione, ordinamento sportivo, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e navigazione, armonizzazione dei

---

<sup>105</sup> Pattaro Enrico, Sartor Giovanni, Capelli Alessandra, "Norma": manuale per la redazione dei testi normativi, disponibile online al seguente link: <http://www.maldura.unipd.it/buro/manuali/norma.pdf> (ultimo accesso il 16 settembre 2022).

bilanci pubblici, etc.. Stando così le cose, è ovvio aspettarsi una crescente contaminazione tra termini e concetti giuridici di ordinamenti diversi.

È possibile ricondurre i possibili casi di incertezza di significato all'interno di differenti categorie: a livello lessicale (termini o sintagmi) distinguiamo l'*indeterminatezza semantica*, l'*ambiguità semantica* e la *vaghezza semantica*, a livello sintattico possiamo incontrare casi di *ambiguità sintattico-semantica*. Come evidenziato nel corso della trattazione, la differenza sostanziale tra i due livelli della lingua consiste nella possibilità o meno di poter eliminare tali incertezze di significato con una buona padronanza della lingua italiana e delle regole di formulazione della frase (livello sintattico) o di non poterlo fare a causa o della natura di certe norme “a struttura aperta”, nelle quali è la norma stessa a “delegare” il compito di qualificazione giuridica del fatto all'interprete, come avviene ad esempio per le clausole generali o, in riferimento alla vaghezza lessicale, tale incertezza risulta funzionale a garantire il buon funzionamento della norma e impedire l'invecchiamento del sistema giuridico (livello lessicale). È chiaro che, più si alza il grado gerarchico della fonte giuridica, più avremo possibilità di imbatterci in clausole generali e principi del diritto (per esempio ciò è particolarmente evidente con le norme costituzionali in un sistema a Costituzione rigida, cfr. Velluzzi, 2010: 76).

### 5.3.1 Casi di incertezza semantica a livello lessicale

Vorrei a questo punto orientarmi verso il tema centrale della trattazione, ovvero l'analisi dei diversi casi di incertezza di significato che possono generarsi nei testi giuridici. Come precedentemente delineato, alcuni di incertezza semantica possono risultare “facilmente” eliminati con una buona padronanza della lingua italiana e di regole di formulazione linguistica del redattore legislativo (livello sintattico), mentre altri casi sono inevitabili e pressoché irrisolvibili proprio perché non dipendono da questioni di strutturazione linguistica interna, ma dalla natura dello stesso enunciato normativo e dalla necessità di mantenere un certo grado di vaghezza per impedire l'invecchiamento del sistema giuridico (livello lessicale, cfr. Cortelazzo, 1994: 11). I quattro successivi paragrafi saranno dedicati ognuno ai diversi fenomeni<sup>106</sup> di incertezza semantica che si generano a livello lessicale attraverso l'uso di parole o locuzioni: *indeterminatezza semantica*, *ambiguità*

---

<sup>106</sup> La tripartizione dei casi di incertezza semantica in indeterminatezza, ambiguità e vaghezza, è stata ripresa dalla trattazione fornita da Velluzzi, 2010.

*semantica, vaghezza semantica*. Una particolare attenzione sarà rivolta al caso dell'ambiguità generata dalla prassi traduttiva delle istituzioni europee.

### 5.3.1.1 Indeterminatezza semantica: le clausole generali

Una regola giuridica presenta *indeterminatezza* semantica quando contiene un termine o un sintagma valutativo il cui criterio di applicazione non è individuabile dal dettato della norma stessa, ma solo facendo ricorso a parametri/ criteri di giudizio interni o esterni al diritto, tra loro potenzialmente concorrenti<sup>107</sup>. Tendenzialmente si utilizza la parola “indeterminatezza” in relazione allo specifico significato che la parola o il sintagma assume per le clausole generali.

Il tema delle clausole generali ha conosciuto una insistita attenzione nel corso del Novecento. È nell'ambiente giuspositivista ottocentesco, ispirato alla precisione e alla determinatezza delle disposizioni di un codice, che le clausole generali divengono al contempo una «singolarità e una problema» (Rodotà, 1987: 264): una singolarità perché, non possedendo l'esatta determinazione della fattispecie propria delle disposizioni ordinarie delle leggi, consentono l'immissione nel sistema giuridico di valori extragiuridici; un problema, perché richiedono necessariamente l'intervento del giudice nel completamento della fattispecie legale, introducendo così il concetto di discrezionalità, o meglio, d'integrazione valutativa esterna o interna al diritto. Di fatto, per trovarsi in presenza di una clausola generale, non basta che gli elementi della fattispecie siano più o meno indeterminati ma, piuttosto, la struttura aperta della norma “delega” il compito di qualificazione giuridica del fatto all'interprete (il giudice). Questo è il motivo per cui la clausola generale, bisognosa di integrazione valutativa, lascia sulle spalle dell'interprete la risoluzione di una serie di problemi, esercitando in questo modo la discrezionalità nella scelta e nella costruzione logica del criterio di valutazione. Prendiamo il caso dell'articolo 2043 del codice civile (“Risarcimento per fatto illecito”). Esso enuncia un principio fondamentale del diritto privato: «qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un *danno ingiusto* (il corsivo è mio), obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».

---

<sup>107</sup> La “concorrenza” si può realizzare rispetto ai giudizi di valore del legislatore che hanno trovato diretta espressione normativa, perché essi riguardano situazioni e rapporti per i quali esiste già una disciplina legislativa (che viene appunto integrata mediante l'attuazione della clausola generale). È questo il caso, ad es., delle clausole di *correttezza* e *buona fede* richiamate dalla legge (artt. 1175 e 1375 c.c.). Altre clausole generali, invece, attongono a tipi di comportamento la cui disciplina non è primariamente di matrice giuridica, ed è lasciata prevalentemente alla morale o al costume (Velluzzi, 2010: 73).

Ma cosa si deve intendere per “danno ingiusto”? Per “danno ingiusto” deve intendersi il danno che determina la lesione di un interesse (non necessariamente patrimoniale), meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Questa affermazione, oggi considerata pacifica, è il frutto di un'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale che ha condotto ad un progressivo ampliamento delle maglie del concetto di “danno ingiusto”. Secondo l'impostazione tradizionale, il “danno ingiusto” si sostanziava esclusivamente nella violazione di un diritto soggettivo assoluto, cioè in una condotta lesiva di un diritto della personalità, di un diritto reale o di alcuni diritti concernenti i rapporti di famiglia. L'area della risarcibilità è stata successivamente estesa includendovi non solo i diritti assoluti, ma anche i diritti di credito. Da ultimo, è stato riconosciuto all'articolo 2043 del codice civile il carattere di norma primaria, con la conseguente risarcibilità degli interessi legittimi, vale a dire di quelle situazioni soggettive che non possono essere ascritte nell'alveo dei diritti soggettivi. Allo stato attuale è possibile affermare che la responsabilità civile sorge per l'avvenuta lesione di un interesse giuridico tutelato dall'ordinamento, che spetta al giudice di volta in volta selezionare ed individuare. L'incertezza semantica che si verifica in questo caso è determinata dalla volontà di dominare una variegata casistica di casi concreti attraverso un lessico generale e non da fattori propriamente “linguistici”, tanto che, da un punto di vista strutturale, la frase dell'articolo sopra riportato funziona perfettamente. In contesto europeo, le clausole generali sono finalizzate a superare le divergenze connesse alle diverse tradizioni giuridiche degli Stati Membri e a garantire un certo grado di armonizzazione, soprattutto per quel che concerne il codice civile europeo. Ogni Stato tende, tuttavia, a modellare l'indeterminatezza che caratterizza le clausole generali alle peculiarità del proprio contesto economico-sociale. Con riferimento alla clausola generale della “buona fede”, è ben noto il fatto che essa possa essere interpretata in due modi: in senso oggettivo, come nel dovere di reciproca correttezza che caratterizza il rapporto tra soggetti giuridici, in senso soggettivo, come stato psicologico di chi ignora di ledere un altrui diritto (cfr. articolo 1147 c.c.). La direttiva n. 13/1993, successivamente abrogata dalla direttiva n. 83/2011, riporta all'articolo 3, comma 1 quanto segue (il corsivo è mio):

«Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della *buona fede*, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto».

Mentre alcuni stati, tra cui Germania e Regno Unito, hanno accolto la nozione oggettiva di “buona fede”, l'Italia ha accolto, almeno in un primo momento, la nozione soggettiva di

tale clausola (cfr. Codice del consumo, a norma dell'articolo 33, comma 1 della legge 29 luglio 2003, n. 229.). Spesso, quindi, l'utilizzo delle clausole generali favorisce solo un'illusione di armonizzazione, mentre le concrete applicazioni all'interno dei singoli ordinamenti giuridici possono essere difformi: in caso di fraintendimento come questi, spetta alla Corte di Giustizia europea indicare la corretta soluzione. Si tratta tuttavia di un compito molto discusso perché, secondo alcuni, la Corte è chiamata esclusivamente ad una interpretazione delle norme di legge e non alla risoluzione del caso concreto, mentre secondo altri l'interpretazione di un enunciato normativo contenente una clausola generale deve essere rimessa alla competenza della Corte di Giustizia europea ai sensi dell'art. 234 TUE, al pari di qualsiasi altro enunciato non contenente clausole generali.

### 5.3.1.2 Ambiguità semantica

Fenomeni di ambiguità semantica nei testi giuridici si realizzano quando singoli termini o sintagmi esprimono più significati aventi tutti un carattere in comune (è il caso della polisemia). Esiste ovviamente un certo grado di affinità semantica tra i vari significati che una parola già circolante nella lingua comune acquisisce tecnicizzandosi o, in caso contrario, de-tecnicizzandosi. Se prendiamo ad esempio il termine “appello”, nella lingua comune indica la chiamata, la convocazione, mentre in quella del diritto indica il ricorso a un giudice di grado superiore per ottenere la revisione di una sentenza di primo grado, considerata viziata. Oltre all'ambiguità generata nel rapporto con la lingua comune, il lessico giuridico può variare di significato a seconda che si faccia riferimento ad un codice o all'altro, ad un testo giuridico o all'altro, ad un processo o all'altro (Bambi, 2014). Come magistralmente evidenziato da Garavelli (2001: 12) con questo secondo tipo di ambiguità, si rientra nel campo delle definizioni:

L'origine delle incongruenze sarebbe da ricercare nella incompletezza delle definizioni o nel fatto che queste possano essere lasciate implicite [...] e c'è di più: persino nell'ambito di una normazione tipicamente sistematica come un codice, accade che un termine risulti usato in sensi totalmente o parzialmente diversi, o in sensi diversi dall'eventuale definizione esplicita.

A differenza del caso precedente, qui non si ha una molteplicità di condizioni poco determinate per l'applicazione di un'espressione linguistica, bensì il termine o sintagma lessicale è in grado di esprimere una pluralità di significati. Il motivo è semplice: la

polisemia è da cercare nella incompletezza delle definizioni o al cambiamento di senso di un determinato termine da un codice all'altro o addirittura all'interno della stessa norma. Sabino Cassese, nell'*Introduzione allo studio della normazione* pubblicata nel 1992 evidenzia come la parola "banca" sia da cancellare in una legge sulla banca, poiché questa significa contemporaneamente "impresa bancaria", "azienda bancaria" ed "ente bancario". Garavelli (Garavelli, 2001: 12) prende in considerazione il caso della nozione di "possesso". Tale nozione cambia a seconda che ci si riferisca al codice civile o a quello penale. Per il codice civile, il "possesso" è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (usufrutto, diritto di servitù, etc.). Per quello penale, il concetto si restringe, distinguendosi più specificatamente tra "possesso" e "detenzione" della cosa al fine di individuare un vero e proprio "furto" (appropriazione della cosa posseduta da altri) da una "appropriazione indebita" (appropriazione della cosa su cui aveva ottenuto legittimamente il "possesso", indipendentemente dalla proprietà). Pensiamo al concetto di "colpa". Secondo il diritto civilistico la colpa consiste in qualsiasi atto di imprudenza, imperizia e negligenza che cagiona ad altri un danno. Quello che deve mancare è l'intenzione (dolo) di procurare un danno altrui. Nel diritto penale, per "colpa" si intende la responsabilità che deriva da un fatto illecito e, contemporaneamente, una particolare condotta antigiuridica contrapposta al "dolo".

L'ambiguità semantica che si realizza nel rapporto con la stessa lingua giuridica può essere limitata attraverso l'esplicitazione della definizione di un termine, spesso lasciata implicita perché deducibile dal contesto, e da una maggiore attenzione rivolta al campo delle definizioni in quanto fondamentale strumento in mano al legislatore per circoscrivere il confine semantico di un termine ed evitare incertezze. Se ciò non avviene, l'interpretazione della regola giuridica e del termine ambiguo in essa contenuta è rimessa o nelle mani del legislatore, che attraverso la stesura di una nuova norma chiarisce come debba essere interpretata una certa regola o è compiuta dal giudice nell'esercizio delle proprie funzioni giurisdizionali ed è vincolante soltanto per le parti del giudizio.

### 5.3.1.3 Ambiguità generata dalla prassi traduttiva delle istituzioni europee

Il problema dell'ambiguità semantica acquisisce una certa rilevanza soprattutto in contesto europeo. Ammesso che il legislatore europeo non decida di coniare un termine nuovo per esprimere un nuovo concetto giuridico o, nel caso, di utilizzare una parola

straniera senza adattamenti, egli deve necessariamente risemantizzare un termine già esistente in quella data lingua, aggiungendo un nuovo significato a quello già noto: è ciò che è successo per i termini *notifica*, *accessibilità*, *regolamento*, *direttiva* e molti altri, che acquisiscono un'accezione più o meno specifica in base al contesto, nazionale ed europeo. Prendiamo ad esempio il termine *notifica*. Per il diritto nazionale, tramite l'atto di "notifica" si rende noto ad una delle parti del processo il contenuto di un atto processuale o la manifestazione di volontà d'indole stragiudiziale, attraverso un ufficiale giudiziario. In ambito europeo, secondo l'articolo 297 del TFUE, la *notifica* è il mezzo usato dall'ordinamento per portare alla conoscenza di tutti i destinatari, le decisioni e le direttive che non sono rivolte a tutti gli Stati membri. O ancora, il termine *accessibilità* che in ambito europeo acquisisce un significato particolare in merito al tema della trasparenza istituzionale: viene accresciuta allora sia l'*accessibilità* ai documenti ufficiali tramite il diritto che ognuno ha di accedere ad ogni documento in mano alle istituzioni europee e sia l'*accessibilità* della stessa legislazione, realizzata tramite la semplificazione legislativa, la chiarezza linguistica, il diritto ad utilizzare la propria lingua per comunicare con le istituzioni europee. Al problema della polisemia generata dalla risemantizzazione di un termine giuridico, se ne aggiunge un altro legato alla prassi traduttiva e relativa alla mancanza di coerenza nell'applicazione della terminologia riscontrata nella versione linguistica tradotta e quella evocata nell'ordinamento giuridico di riferimento. Facciamo alcuni esempi. Alquanto noto è il caso del sostantivo *professionista* che, prima della legge n. 52/1996 di esecuzione di una norma comunitaria, identificava specificatamente "l'esercente una professione intellettuale" (art. 2233 c.c.) e non, come identifica oggi, "la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, artigianale o professionale" (art. 3, D.L. n. 206/2005). Ancora, il regolamento europeo n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di "compensazione" ai passeggeri in caso di imbarco negato, di cancellazione del volo, o di ritardo prolungato, riporta 18 volte la parola *compensazione*, 0 volte la parola *indennizzo* e 8 volte *risarcimento*. Il termine *compensazione* è chiaramente un'inferenza traduttiva della voce inglese *compensation*, attestata ben 25 volte nella versione inglese del medesimo documento. Secondo il nostro sistema giuridico, infatti, il significato di *compensazione*, di *risarcimento* e di *indennizzo* è tenuto distinto: la *compensazione* è disciplinata nella sezione 3 del libro IV del Codice civile e consiste nel fenomeno per cui, quando due soggetti sono obbligati l'uno verso l'altro, i due debiti si estinguono per la quantità corrispondente dal giorno della loro coesistenza. L'*indennizzo* consiste, invece, in una somma di denaro dovuta ad un soggetto per un pregiudizio da lui subito che non consegue ad un atto illecito, ma viene conseguita a



titolo di ristoro patrimoniale come conseguenza di fatti che sacrificano diritti altrui ma che, nello stesso momento, non risultano antigiuridici in quanto autorizzati o imposti da una norma di legge. Per questo motivo, il nostro ordinamento tiene distinto l'*indennizzo* da un ulteriore tipo di "rimborso", il risarcimento. Il *risarcimento* è, di fatto, l'attività imposta e disciplinata dalla legge per riparare ad un danno ingiusto, sia di tipo contrattuale che extracontrattuale (artt. 1218 e 2043 c.c.). Stabilito ciò, mi pare che nel testo in questione si debba legittimamente parlare di risarcimento del danno a seguito di un inadempimento a carico del vettore aereo, salvo che la cancellazione sia dovuta a circostanze eccezionali, ma non certo si può parlare di *compensazione*. L'uso di un termine improprio e incoerente rispetto alla classificazione fornita dalla disciplina nazionale è in grado di generare non pochi problemi di interpretazione e chiarezza del testo normativo. La domanda che sorge spontanea a questo punto è: il traduttore europeo ha deliberatamente ignorato questa distinzione o, semplicemente, non ne era a conoscenza? Lucja Biel all'interno del saggio *Quality in Institutional EU translation: Parameters, policies and practices* (Biel, 2017: 31-57) evidenzia come, soprattutto dagli anni '90 la specializzazione dei traduttori della Commissione europea abbia acquisito una crescente importanza, anche se non è richiesta loro una esperienza professionale né tantomeno una laurea in giurisprudenza, ma solo una conoscenza certificata in 3 lingue ufficiali europee e diploma di laurea triennale. I giuristi-linguisti di cui si serve la Commissione svolgono una sola funzione di "controllo" della traduzione testuale durante più fasi della procedura legislativa, ma la prima stesura del documento è comunque affidata al traduttore. Un altro esempio è tratto dalla direttiva n. 577/1985 relativa alla tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali. La versione in lingua italiana di tale direttiva si riferisce sei volte al "diritto di rescissione", mentre una volta sola si riferisce al "diritto di recesso". L'ordinamento italiano distingue tra il diritto di rescissione e quello di recesso o ripensamento. La *rescissione* è un modo attraverso il quale si può sciogliere un contratto perché al momento di conclusione di questo, esistevano determinate condizioni che hanno permesso l'abuso di una delle parti sull'altra (es. stato di necessità, stato di pericolo); il *recesso* è previsto e disciplinato dall'art. 52 del Codice del Consumo e dall'articolo 1373 del Codice civile (sebbene con delle differenze rispetto alla fattispecie) e si verifica quando il consumatore dichiara di sciogliersi dal contratto concluso a distanza o fuori dai locali commerciali entro un periodo di tempo prestabilito. La versione inglese della medesima direttiva riporta indistintamente le locuzioni *right of cancellation* e *right of renunciation*, nonostante fosse già usata, almeno da qualche anno la locuzione *unilateral withdrawal* per rendere il "recesso unilaterale". La traduzione italiana di

“diritto di rescissione” invece di “diritto di recessione” è quindi del tutto impropria e in grado di generare un certo livello di ambiguità soprattutto quanto alternata alla voce *recesso*, come ben si evince dall’articolo 7 della medesima direttiva (il corsivo è mio):

Qualora il consumatore eserciti il proprio *diritto di rescissione*, gli effetti giuridici del *recesso* sono disciplinati a norma della legislazione nazionale, in particolare per quanto riguarda il rimborso dei pagamenti relativi a beni o a prestazioni di servizi, nonché la restituzione di merci ricevute

Come ultimo esempio di ambiguità lessicale e semantica generata dalla prassi traduttiva, vorrei riportare un esempio relativo al termine inglese *leasing*. Il regolamento delegato n. 815/2019 della Commissione europea riporta, nella tabella II dell’allegato relativo agli “elementi obbligatori della tassonomia di base da marcare per gli esercizi finanziari” (p. 12), la denominazione «informazioni integrative sulle operazioni di *leasing*». Ora, il *leasing* corrisponde, secondo il vocabolario dell’Unione Europea (EuroVoc), alla “locazione con opzione di acquisto” e in generale, al contratto di locazione di un bene concesso da un’impresa a un utilizzatore dietro pagamento di un canone, con possibilità di riscatto del bene stesso alla scadenza del contratto. La versione inglese del medesimo documento riporta il termine inglese *lease*, termine che invece identifica il “contratto di locazione” in genere. Mentre i traduttori francesi del documento sopracitato scelgono di tradurre la voce inglese *lease* con *contrat de location* (non utilizzando, quindi, la locuzione *credit-bail*, ovvero l’equivalente francese del termine *leasing*), quelli italiani traducono *lease* con *leasing*, cambiando il significato originale del testo e creando evidentemente una situazione di ambiguità e incertezza di significato, proprio perché il *leasing* identifica un contratto finanziario di godimento di un bene specifico e si distingue dal contratto di locazione *tout court*, sebbene prevedano entrambi un determinato corrispettivo.

#### 5.3.1.4 Vaghezza semantica

Per “vaghezza semantica” si intende la difficoltà di poter riferire il significato di un termine o sintagma ad alcuni e determinati casi “limite”. Di fatto, la vaghezza<sup>108</sup> è una caratteristica riguardante tutte le parole delle lingue naturali che si riferiscono a cose o fatti

---

<sup>108</sup> La vaghezza “comune” differisce dalla vaghezza “da rinvio” o vaghezza “socialmente tipica” magistralmente descritta da Luzzati e che caratterizza i termini che esprimono concetti valutativi propri delle clausole generali (si veda: Luzzati, 1990: 302-303).

(esclusi i termini numerici o della geometria, i connettivi e i quantificatori). Si tratta, secondo i più, di un fenomeno riducibile, ma non eliminabile (Ondelli, 2007: 13). La vaghezza è quindi una nozione graduale. I confini dell'area di significato di un termine non sono ben delimitati, ma sfumati. In riferimento all'ambito giuridico, quando un oggetto ricade nella zona di sfumatura, sarà l'interprete, ancora una volta, a stabilire se quel caso concreto rientri o meno nell'area di significato del termine considerato, sulla base della propria discrezionalità. Riporto qui uno dei casi tratti dal volume di Guastini intitolato *L'interpretazione dei documenti normativi* (Guastini, 2004: 28) riguardante il contratto di *compravendita* (art. 1470 c.c.), ovvero quello mediante il quale una parte (che viene definita "venditore" o "alienante"), trasferisce la proprietà di un bene o altro diritto a un'altra parte (chiamata "compratore" o "acquirente"), la quale si obbliga a pagare un corrispettivo detto "prezzo":

Supponiamo che il prezzo medio sul mercato di una merce M sia 100. Lo scambio di M contro 100 costituisce compravendita. Ma chiaramente lo scambio di M contro 1 non è compravendita, ma donazione di denaro dissimulata. Il «problema: dove finisce la compravendita e inizia la donazione dissimulata? In quale momento la compravendita trapassa in una donazione dissimulata? A che punto cessano di essere applicabili le norme sulla compravendita e divengono applicabili quelle sulla simulazione? Non si può fissare una precisa linea di demarcazione tra compravendita e donazione dissimulata. Il termine *compravendita* è *open textured*: il suo riferimento è come una trama aperta. Al centro troviamo casi di compravendita; fuori di essa donazioni dissimulate, ma ai margini troviamo un'area di penombra, cioè un insieme di scambi a cui è dubbio se si applichi il predicato di compravendita.

La vaghezza semantica può generarsi anche in presenza di aggettivi indefiniti (*poco, molto, abbastanza, troppo*) o qualificativi (es. aggettivi di valutazione e di durata: *giusto, buono, corretto, breve, periodico*, etc.), che non forniscono una specificazione precisa e circoscritta della realtà da qualificare, ma solo generiche indicazioni. Facciamo qualche esempio tratto dai corpora di riferimento. Il DPR n. 59/2013 recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese al paragrafo 5.3 dell'allegato 1 nella parte relativa al 'Criteri di manutenzione' recita come segue: «In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: «5.3. *controlli periodici* dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria». È evidente che, in assenza di informazioni più dettagliate, la disposizione risulta sostanzialmente vaga. Lo stesso può dirsi per i seguenti sintagmi: *poco onerose, abbastanza distante, molto grave, troppo grande*: «Qualora [...] lo sconto totale sui corrispettivi di

prestazione dei servizi comporti un importo *troppo grande* da incidere significativamente sulla redditività economica finanziaria dell'impresa, [...], la stazione appaltante stabilisce una soglia allo sconto o alla lunghezza dell'estensione di rete, al di sopra della quale il punteggio non aumenta» (Decreto n. 226/2011, articolo 13, comma).

Per concludere, nei casi fino ad ora evidenziati il significato del termine è incerto per ragioni diverse e non del tutto eliminabili. Per quanto riguarda l'indeterminatezza semantica, in riferimento alla specifica rilevanza che il termine assume per le "clausole generali", la ragione dell'incertezza è da rintracciare nella struttura aperta della norma e nella necessità di dover fare ricorso a parametri di giudizio esterni o interni al diritto, tra loro potenzialmente concorrenti, tramite l'integrazione valutativa svolta dal giudice per la qualificazione giuridica del fatto. L'ambiguità semantica si realizza quando vi è incertezza su quale sia lo specifico significato da attribuire al termine o alla locuzione, esistendone più d'uno. L'ambiguità può esistere in più sensi: oltre che in rapporto alla lingua quotidiana, essa può realizzarsi anche rispetto alla stessa lingua giuridica e alla prassi traduttiva. È, in linea di massima, il campo della definizione a generare tali casi di incertezza e quindi, è alla definizione di un termine che bisogna guardare quando dobbiamo risolvere uno di questi casi. Come sostiene Gavazzi (1994 [1956]: 308), l'ambiguità esiste e continuerà ad esistere nel linguaggio legale, si tratta solo di stabilire a chi spetti la «tecnicizzazione del linguaggio legale», se al legislatore, in fase redazionale, o al giudice, in fase processuale. In contesto europeo, il problema si infittisce e moltiplica, proprio perché tale ambiguità si genera non solo nel contatto tra lingue diverse, ma anche di ordinamenti diversi. L'auspicio è che i traduttori di cui le istituzioni si servono in fase redazionale siano scelti sulla base di specifiche competenze giuridiche e non solo traduttologiche. Infine, nel caso della vaghezza di significato, c'è incertezza sull'applicazione del criterio che governa l'attuazione medesima della regola giuridica (Velluzzi, 2010: 34). Di fatto, la vaghezza è un fenomeno linguistico ineliminabile, che accomuna la maggior parte delle parole e tutti gli ambiti comunicativi in cui una lingua si trova ad operare, incluso il diritto. Sarà quindi l'interprete a risolvere tali casi di incertezza ogni qual volta se ne presenti l'occasione. Ciò che accomuna in special modo la vaghezza semantica e l'indeterminatezza semantica (delle clausole generali) è una sorta di "necessità" d'uso ai fini del buono e duraturo funzionamento della norma rispetto alle diverse fattispecie, al trascorrere del tempo e ai mutamenti socio-economici che la società comporta (Berti, 1999: 77).

### 5.3.2 Casi di incertezza a livello sintattico

Oltre ai casi di incertezza semantica propriamente generati dal livello lessicale o sintagmatico, ne esistono altri strettamente correlati alla formulazione sintattica e testuale. Visconti ha dedicato particolare attenzione alle “insidie” che possono insorgere da uso non accurato di congiunzioni e preposizioni, anche in prospettiva comparativa (2010, 29-50), si è interessata problemi traduttivi legati ai connettivi condizionali complessi (Visconti, 2000) e al connettivo “o” (Visconti, 2017), mettendo in luce le importantissime implicazioni giuridiche che, anche semplicissime congiunzioni, come *o, e, ma*, sono in grado di generare, tanto da divenire oggetto di pronuncia per le Corti (es. C- 122/10, C-468/10, C-95/12).

Nei testi giuridici, l’ambiguità sintattica si realizza anche nell’uso di numerose frasi ricorsivamente incassate tra loro ed introdotte da verbi indefiniti particolarmente problematici, quali il participio presente (con funzione verbale) e passato e il gerundio. Tali casi di incertezza di significato sono del tutto attribuibili ad una errata formulazione linguistica. In questo senso, è presumibile che il linguista abbia giocato e continui a giocare un ruolo fondamentale nella costruzione di una guida alla redazione di un buon testo giuridico, ma se ancora non possiamo considerarci soddisfatti è a causa di una carente padronanza della lingua italiana e delle regole di formulazione linguistica. In questo senso, il contributo più sostanziale proviene ancora dall’insegnamento dell’italiano a scuola e dalla formazione linguistica che lo Stato può garantire ai propri funzionari. Come ha affermato Sabatini (Sabatini, 2012: 64): «Da qui deriverà la buona scrittura delle leggi». A ciò si aggiunga un’altra casistica di problemi interpretativi di livello sintattico e testuale derivanti dall’intensa e imprescindibile attività traduttiva dalle istituzioni europee, in grado, certamente, di impattare sul nostro ordinamento.

Con specifico riferimento al mio corpus, dedicherò particolare attenzione agli usi dei tre modi verbali indefiniti e ai conseguenti rapporti di subordinazione implicita. Abbiamo già avuto modo di constatare al paragrafo 3.1 l’uso esteso del modo verbale participio in entrambi i corpora esaminati, secondo modo verbale più usato dopo l’indicativo. Tuttavia, è il Corpus IT a registrare una concentrazione significativamente più alta di participi presenti e passati in tutti e cinque gli archi temporali (+9% di media). Il modo infinito è più frequente nell’euroletto italiano (Corpus UE), soprattutto a partire dagli anni ’90. Tanti sono i fattori in gioco: la crescente tendenza a costruire subordinate circostanziali con l’infinito, la propensione a utilizzare elenchi puntati introdotti dall’infinito, la maggiore frequenza di costrutti “modale+infinito” (par. 4.3). Anche il

gerundio è più usato nei testi europei, ma lo si trova con una frequenza assai minore rispetto agli altri due modi verbali (dal 3 al 5 % del totale di verbi indefiniti). Il Corpus IT registra un lieve aumento di tale modo verbale (probabilmente per via dell'influenza esercitata dalla lingua inglese su quella italiana), ma, in ogni caso, il valore percentuale non supera mai il 2,4% del totale dei modi indefiniti. Stando così le cose, per i livelli di comprensione di un testo giuridico sembra giochi ancora un ruolo fondamentale l'uso del participio presente e passato con funzione verbale. In questo senso, la scrittura legislativa delle istituzioni nazionali ha ancora molto da imparare. Diamo un'occhiata alle note dell'articolo 48 del D.L. n. 78/2010 sulle misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (il grassetto è mio):

Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo [...], **depositando** presso il tribunale competente ai sensi dell'art. 9 la documentazione di cui all'art. 161, primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d) e una proposta di accordo **corredata** da una dichiarazione dell'imprenditore, **avente** valore di autocertificazione, **attestante** che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista **avente** i requisiti di cui all'art. 67.

nel passo appena riportato ricorrono un gerundio e 4 participi, di cui 3 participi presenti con funzione verbale non più produttivi in italiano, ma ancora largamente utilizzati nella lingua giuridica (essi possono diversamente essere resi con una subordinata relativa introdotta dal *che*). A differenza del gerundio (*depositando*), il participio, per via della sua natura aggettivale, permette il recupero del soggetto. Infatti, come evidenziato da Cortelazzo nella *Guida alla scrittura istituzionale*, il gerundio «causa una serie di problemi al lettore» (Cortelazzo, Pellegrino, 2003: 85-111). Prima di tutto, esso non rende visibile il soggetto della frase e questo può provocare casi di incertezza su chi esso sia (nel nostro esempio, *depositando* non chiarisce il soggetto depositante). In secondo luogo, esso permette la condensazione in un'unica frase del contenuto di più frasi oltre a lasciare incerto (in alcuni casi) il tipo di legame che le lega alla reggente (legame ipotetico, strumentale, modale, temporale etc.):

Le autorità preposte al monitoraggio devono, nel caso, selezionare i parametri da ricercare, prioritariamente tra quelli riportati nella tabella 5 e, se necessario, includerne altri, **considerando** le condizioni geografiche ed idromorfologiche del corso d'acqua, i fattori di pressione antropica cui è sottoposto e la tipologia degli scarichi immessi. (D.Lgs. n. 152/1999)

o, ancora:

Al personale dell'INPDAP compete, a decorrere dal 1° gennaio 1994, l'indennità di anzianità di cui all'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, **considerando** la complessiva anzianità di servizio maturata presso l'ente di provenienza. (D. lgs. n. 479/1994)

nel primo esempio riportato si danno due informazioni: si sostiene che le autorità preposte al monitoraggio devono selezionare i parametri da ricercare tra quelli riportati nella tabella 5 e, se necessario, includerne altri. L'altra informazione è che, nella selezione dei parametri da ricercare, è necessario considerare le condizioni geografiche ed idromorfologiche del corso d'acqua, i fattori di pressione antropica, etc. Anche nel secondo esempio osserviamo la medesima situazione: si dà al lettore l'informazione che Al personale dell'INPDAP compete l'indennità di anzianità e che, per tale indennità, è necessario considerare la complessiva anzianità di servizio maturata presso l'ente di provenienza. Negli esempi riportati, tuttavia, non sembrano generare particolari problemi interpretativi. Al contrario, gli esempi che seguono evidenziano alcune problematiche legate all'uso del gerundio e all'organizzazione sintattica della frase. Vediamole insieme:

Per i natanti in navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano e per quelli la cui stazza lorda non risulti indicata nei documenti predetti, si ha riguardo al dislocamento **considerando**, ai fini dell'applicazione della legge, sostituito, al limite di 25 tonnellate di stazza lorda, quello di 25 tonnellate e di dislocamento. (DPR. n. 973/1970)

in primo luogo, la costruzione impersonale del (“*si ha riguardo*”) rende ancora più difficile, una volta giunti al gerundio, la ripresa del soggetto. In secondo luogo, il verbo al gerundio *considerando* è separato dalla completiva oggettiva con participio passato (*sostituito*), attraverso l'inserzione di una subordinata finale nominalizzata (*ai fini dell'applicazione della legge*) che conferisce all'enunciato un carattere ancora più astratto e impersonale. Infine, per motivi di ordine sintattico, sarebbe stato più chiaro inserire prima il complemento oggetto retto da *considerando sostituito* “quello (il limite) di 25 tonnellate di dislocamento” e dopo il complemento indiretto “al limite di 25 tonnellate di stazza lorda”. La confusa strutturazione sintattica è testimoniata dal fatto che, con il nuovo decreto recante il regolamento in materia di obbligo di assicurazione della responsabilità civile di veicoli a motore e natanti (DM. n. 86/2008), il legislatore ha sentito l'esigenza di riscrivere l'enunciato normativo. Il comma è rielaborato come segue:

Per i natanti in navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano e per quelli la cui stazza lorda non risulti indicata nei documenti di cui al comma 2, è preso in considerazione il dislocamento **considerando**

sostituito, al limite di 25 tonnellate di stazza lorda, quello di 25 tonnellate di dislocamento. (DM. n. 86/2008)

L'enunciato normativo è certamente più chiaro (anche la sostituzione del generico riferimento dei “documenti predetti” con “documenti di cui al comma 2” risulta una soluzione preferibile), sebbene poteva essere ancora migliorato con l’inserimento di una virgola prima della subordinata introdotta da “considerando” e con l’anteposizione del complemento diretto a quello indiretto. L’esempio successivo, tratto dalla legge n. 1592/1951, pone un problema legato alla lunghezza del periodo e alla posizione della subordinata causale introdotta da “considerando”, inserita, quest’ultima, tra il soggetto “Le Alte Parti Contraenti” e il verbo “s’impegnano...”. A dire il vero, l’ordine principale-subordinata è interrotto dall’inserimento di ben due proposizioni: la prima, come dicevamo, è l’implicita causale introdotta da “considerando”, l’altra è la coordinata alla principale “mentre danno atto...”:

Le Alte Parti Contraenti, **considerando** che l’emigrazione tanto più è efficace quanto più risulta da un complesso coordinato di energie di lavoro, mentre danno atto del comune proposito di regolare in un quadro più ampio l’emigrazione di categorie professionali superiori, s’impegnano a facilitare l’accesso di tecnici agrari e industriali e di sanitari in rapporto alle esigenze di lavoro e di vita di gruppi di lavoro e di imprese di colonizzazione. (L. n. 1592/1951)

ora si potrebbe contestare il fatto che la legge è stata scritta oltre cinquant’anni fa e che le cose nel tempo siano cambiate. Quello che segue, è un esempio tratto dal comma 4, articolo 5 del DPR n. 86 del 2014, nel quale ci ritroviamo davanti una situazione molto simile a quella precedentemente esaminata: la proposizione principale “Il Ministero informa...” è spezzata dall’inserimento di due subordinate implicite coordinate per asindeto “tenendo conto [...], dando [...]”. Tale strutturazione si ripresenta anche nel periodo successivo.

Il Ministero responsabile dell’istruttoria e della proposta, anche **tenendo conto** di eventuali indicazioni della Presidenza del Consiglio o di altri Ministeri interessati, **dando** comunque immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio e al gruppo di coordinamento, informa tempestivamente i soggetti notificanti nel caso di notifica incompleta o irregolare [...]. Il Ministero responsabile dell’istruttoria e della proposta, anche **tenendo conto** di eventuali indicazioni della Presidenza del Consiglio o di altri Ministeri interessati, **dando** comunque immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio e al gruppo di coordinamento, può chiedere ai sensi dell’articolo 2, commi 4 e 6, del decreto-legge ai soggetti notificanti ovvero all’eventuale controparte gli elementi integrativi necessari per la valutazione. (DPR. n. 86/2014)



Ritorniamo all'uso del participio. Esso deve essere usato in modo calibrato e chiaro. Nell'esempio sotto riportato, tratto da un mio precedente contributo (Tombesi, 2020a: 264) è ovvio che *corredata* si riferisce, per un discorso di vicinanza sintattica, alla *proposta di accordo* e non alla *documentazione*. Ma la questione non è sempre così chiara e potrebbe lasciare spazio a dell'ambiguità semantica. Poco dopo il participio passato *corredata*, ricorre, per due volte, il participio presente *avente*, il primo dei quali potrebbe riferirsi sia alla *proposta di accordo* che alla *dichiarazione* dell'imprenditore, il secondo, sia alla *dichiarazione* che al *professionista*:

Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo [...], **depositando** presso il tribunale competente ai sensi dell'art. 9 la documentazione di cui all'art. 161, primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d) e una proposta di accordo **corredata** da una dichiarazione dell'imprenditore, **avente** valore di autocertificazione, **attestante** che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista **avente** i requisiti di cui all'art. 67.

A questo punto avviene qualcosa di inaspettato per il lettore: il participio passato *corredata*, documentato due righe sopra, regge un altro sintagma preposizionale (*e da una dichiarazione*), ma a troppo spazio di distanza. Il lettore, non ritrovando più il suo riferimento verbale, è così costretto a rileggere nuovamente il periodo per intero. In questi casi sarebbe necessario spezzare il periodo e, laddove possibile, sostituire il participio presente con il corrispettivo pronome relativo (*la quale, il quale, etc.*). Il periodo poteva essere strutturato all'incirca così:

Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo [...], **depositando** presso il tribunale competente, ai sensi dell'art. 9, la documentazione di cui all'art. 161, primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d) e una proposta di accordo **corredata** da una dichiarazione dell'imprenditore e da una dichiarazione del professionista, **il quale** abbia i requisiti di cui all'art. 67. La dichiarazione dell'imprenditore **ha** valore di autocertificazione e **attesta** che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti.

Riporto ora, un altro esempio di ambiguità semantica generata da un'errata strutturazione sintattica dell'enunciato, questa volta tratto dalle norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento (art. 2, primo comma, punto d), del DPR n. 177/2011):

Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti: [...] d) avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi **compreso** il datore di lavoro ove **impiegato** per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente **mirato** alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività.

L'ambiguità si riscontra sia nell'uso del participio *impiegato*, il quale potrebbe riferirsi contemporaneamente al *personale* e al *datore di lavoro* (necessaria era la virgola dopo *datore di lavoro*) e sia all'uso di *mirato* il quale, per questioni di senso, dovrebbe riferirsi all'*attività* di informazione e formazione e trovarsi, semmai, al genere femminile, mentre qui sembrerebbe riferirsi ancora una volta al *personale* o al *datore di lavoro*<sup>109</sup>. È dunque riscontrabile ambiguità sintattica sia nell'uso del participio *impiegato*, indirizzamento del quale potrebbe essere allo stesso tempo sia il *personale* sia il *datore di lavoro*, oltre che nella maniera in cui viene utilizzato *mirato*, participio che non dovrebbe essere declinato al maschile, poiché riferito all'attività di informazione e formazione, quindi eventualmente al femminile, anche se nell'esempio di cui sopra il riferimento parrebbe ancora quello di *personale e datore di lavoro*.

Insomma, l'uso esteso del participio in frasi ricorsivamente incassate tra loro può generare seri problemi di ambiguità sintattica circa il recupero del corrispettivo referente. Si consiglia il ricorso a periodi brevi e chiari, nei quali la proposizione principale precede, se possibile, quella subordinata. Sono da evitare le subordinate ricorsivamente incassate, gli incisi e le frasi parentetiche che costringono il lettore a memorizzare troppi elementi prima di attribuire un senso compiuto all'intero periodo.

Dal bilancio conclusivo del seminario del 2011 dal tema “La buona scrittura delle leggi”, si evince che nei testi normativi continua a persistere complessità sia dispositiva che sintattica, capace di per sé di generare incertezze interpretative e difficoltà nell'individuazione della disciplina in concreto applicabile alle singole fattispecie (Zaccaria, 2012: 6). A distanza di qualche anno, il volume che raccoglie gli atti del convegno che si è svolto a Palazzo Madama il 14 aprile 2016 dal titolo *Le parole giuste, scrittura tecnica e cultura linguistica per il buon funzionamento della pubblica amministrazione e della giustizia* mostra il medesimo scenario: le tante relazioni hanno evidenziato i motivi della scarsa qualità della scrittura legislativa e amministrativa, sostenendo *in primis* il problema del disordine del sistema delle fonti: un sistema che ha ceduto terreno sia nei confronti del livello

---

<sup>109</sup> Per un maggiore approfondimento rimando a: Tombesi, 2020a: 264.

sovranaZIONALE, sia nei rapporti con la legge regionale. Un altro problema deriva dalla scarsa capacità linguistica dei redattori. Claudio Zucchelli, capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio, ribadisce che il proprio ufficio deve quotidianamente correggere nelle bozze di testi normativi errori sintattici, ortografici, inesattezze lessicali (Zaccaria, 2012: 79-86). Come è stato ben evidenziato da Sabatini (2012: 61-64), bisogna partire dall'insegnamento per fornire al cittadino comune, incluso l'esperto di diritto o il funzionario pubblico, la conoscenza del buon uso della lingua. Solo in questo modo, si realizzeranno uguali condizioni di accesso ai significati del testo, evitando incertezze e incomprensioni che impediscono la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale e l'esercizio della democrazia.

## OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Le analisi linguistiche qualitative e quantitative condotte sul Corpus IT e il Corpus UE mi consentono di giungere alle seguenti considerazioni conclusive. I testi europei tendono ad una maggiore semplificazione ed esplicitazione rispetto a quelli nazionali: le frasi sono più corte, meno incassate, il soggetto e i pronomi personali soggetto alla terza persona sono più frequentemente esplicitati, il lessico è meno vario e più ripetitivo (cfr. par. 4.1, 4.2 e 2.1). Nel Corpus UE, il modo indicativo è più utilizzato rispetto ai testi normativi nazionali e si ricorre maggiormente a proposizioni esplicite introdotte da congiunzioni coordinanti e subordinanti (cfr. cap. 3). Sono poco utilizzati il participio presente e passato con funzione verbale e le nominalizzazioni tramite *nomina actionis* (cfr. par. 3.1 e 4.1). I redattori europei adottano con larghezza proposizioni infinitive, determinate dalla compresenza di più fattori: l'utilizzo di elenchi puntati introdotti dall'infinito; la preferenza d'uso dell'infinito per esprimere una subordinata finale o consecutiva; il maggiore impiego della costruzione “*da* + infinito” e di quella costituita da “verbo modale + infinito”; la tendenza a costruire, quando possibile, la proposizione completiva oggettiva con l'infinito introdotto da preposizione (cfr. par. 5.3.2). Tendenza comune ad entrambi i corpora è invece la preferenza a conservare maggiormente la struttura non marcata della frase (SVO), conseguenza del requisito che i testi giuridici normativi possiedono di fornire una regolare e ordinata distribuzione delle informazioni all'interno della frase. Tuttavia, i testi europei presentano percentuali più alte di soggetti preverbalis durante tutto l'asse temporale: non è sempre facile distinguere nettamente fenomeni linguistici frutto di tendenze comuni a tutte le traduzioni (universali traduttivi) o di fenomeni interferenziali indotti dal contatto tra lingue. La prassi traduttiva europea, relativamente ai regolamenti, si è da sempre basata sull'utilizzo di una lingua procedurale (francese, inglese) come lingua di partenza per la stesura delle altre versioni linguistiche. Nel Corpus UE la maggior tendenza a conservare maggiormente l'ordine della frase SVO e a esplicitare i pronomi soggetto potrebbe dipendere dall'influenza esercitata della lingua francese e inglese, entrambe lingue *non-pro-drop*, nelle quali l'ordine del soggetto preverbale è più rigido che in italiano, se non addirittura obbligatorio in inglese per le proposizioni affermative (cfr. par. 4.4).

Come già rimarcato, i testi giuridici europei sono maggiormente interessati da fenomeni interferenziali rispetto a quelli nazionali in tutti i livelli della lingua, sebbene il lessico e la morfosintassi siano sicuramente quelli più coinvolti in tali dinamiche. Tra questi fenomeni ricordo: neologismi lessicali costruiti attraverso il calco strutturale dalla lingua francese (tecnicismi retrodatati con EUR-Lex, cfr. par. 2.2 e composti lessicali del tipo [*anti+N*], [*N+quadro*], cfr. par. 2.3.1 e 2.3.2); casi più generali di interferenza traduttiva (costruzioni a verbo supporto, ess. *fare domanda*, *dare applicazione*, cfr. p. 110 e locuzioni preposizionali, ess. *ai sensi di*, *in materia di*, cfr. p. 111), prestiti integrali (anglismi, ess. *in house providing*, *factoring*, *leasing*, cfr. par. 2.5.2).

In prospettiva diacronica, le misure lessicometriche sembrerebbero confermare una crescente semplicità lessicale in entrambi i corpora, riscontrabile nella progressiva diminuzione di parole diverse e di hapax (cfr. p. 45). Al contrario, nel corso degli anni, la lunghezza delle frasi è aumentata sia nei testi europei che in quelli nazionali (cfr. p. 164). Dagli anni Novanta si registra in entrambi i corpora una diminuzione del ricorso a proposizioni subordinate al congiuntivo e a implicite participiali, mentre aumenta l'utilizzo di congiunzioni subordinanti, specialmente come introduttori di proposizioni finali e condizionali (cfr. par. 3.1). In costante aumento in entrambi i corpora, soprattutto in quelli europei, è il ricorso a forme analitiche come locuzioni preposizionali e costruzioni a verbo supporto, che possono appesantire la struttura della frase e ostacolare la comprensione del testo (cfr. par. 3.2.1 e 3.3.2). A caratterizzare significativamente i testi giuridici europei sono la maggiore "formularità" e ripetitività di blocchi di testo, tendenze che emergono chiaramente soprattutto tra gli anni Novanta e il Duemila, quando il crescente impiego da parte delle istituzioni europee di memorie di traduzione e di strumenti di traduzione assistita, in unione alla maggiore affinità linguistica della coppia francese-italiano (vs. inglese-italiano), ha favorito una certa "standardizzazione" traduttiva.

Rispetto alle modalità di arricchimento del lessico, l'interrogazione di altri corpora e archivi elettronici per ricercare la data prima attestazione di tecnicismi giuridici oggetto d'esame sembra individuare nella fine degli anni Settanta il momento di transizione nella manifestazione interferenziale del contatto tra lingue nell'italiano giuridico: prima di quel periodo il lessico tecnico si accresceva prevalentemente attraverso il procedimento del calco semantico e strutturale dalla lingua francese, mentre dagli anni Settanta i prestiti integrali dall'inglese rappresentano il procedimento più significativo di tale processo di formazione (cfr. par. 2.5.1). La lingua giuridica normativa rimane tuttavia ancora una varietà di lingua conservativa e restia ad accogliere anglismi non necessari. Gli anglismi che entrano a far

parte dell'italiano giuridico provengono perlopiù da fonti "alte" del diritto: il contratto di commercio internazionale, la norma legislativa europea e la sua giurisprudenza, il diritto anglosassone di *common law*, specialmente per quel che concerne il diritto processuale penale. Quando introdotti nel testo normativo, tali anglicismi individuano istituti, contratti e modelli giuridici estranei al nostro ordinamento e per i quali una traduzione italiana potrebbe comprometterne la conformità terminologica agli usi internazionali, la sinteticità, la correttezza e la tecnicità.

Infine, per quel che concerne l'aspetto semantico dei testi giuridici normativi esaminati e l'analisi dei possibili casi di incertezza di significato (*indeterminatezza semantica, ambiguità semantica, vaghezza, ambiguità sintattico-semantica*, cfr. par. 5.3), abbiamo osservato che la complessità testuale è certamente determinata da un intrecciarsi di fattori, linguistici, giuridici, politici, redazionali e fisiologici (la legislazione si arricchisce progressivamente in base al progredire della società). Certamente, alcune oscurità si annidano nel tessuto linguistico del testo e sarebbero eliminabili con una buona padronanza della lingua italiana e delle regole di costruzione di un testo. Altre invece si annidano là dove non ci aspetteremmo, in un nome comune, un aggettivo, un avverbio, un connettivo (es. *prezzo, buono, poco, o*): un enunciato normativo contenente una clausola generale o un termine vago può essere tanto breve quanto oscuro (cfr. par. 5.3.1.1 e 5.3.1.4). In tutti questi casi l'indeterminatezza linguistica non dipende da questioni interne alla lingua, ma è "prevista" e "generata" dall'ordinamento giuridico stesso, si può solo rimettere la risoluzione della qualificazione giuridica del fatto in mano all'interprete, legislatore o giudice che sia. Talvolta la vaghezza è "necessaria, necessaria al buono e duraturo funzionamento della norma al trascorrere del tempo, alle diverse fattispecie, ai mutamenti socio-economici che il naturale avanzare della società comporta. Come ricordato sopra, esistono casi di incertezza semantica assolutamente eliminabili: mi riferisco alle espressioni ambigue, alle frasi ricorsivamente incassate, alla punteggiatura scorretta (cfr. par. 5.3.2), alle definizioni giuridiche incomplete o del tutto assenti e, in riferimento all'attività traduttiva europea, alle possibili traduzioni errate e fuorvianti (ess. *compensazione, recesso/rescissione, leasing*, cfr. par. 5.3.1.3). In tutti questi casi (e in molti altri), il lavoro congiunto di giuristi, traduttori e linguisti può fare davvero la differenza e contribuire consapevolmente ad una migliore redazione dei testi normativi.

## BIBLIOGRAFIA

- AA.VV. (2008), *Dalla legge alla legalità: un percorso fatto anche di parole*. Atti del Convegno organizzato dalla Regione Toscana e dal Laboratorio di Linguistica Giudiziaria La.Li.Gi del Dipartimento di Linguistica dell'Università di Firenze (Firenze, 13 gennaio 2006), Giunta Regione Toscana, pp. 25-26.
- Aguado de Cea G., Montiel-Ponsoda E. (2012), *Term variants in ontologies*, Proceedings of the 30<sup>th</sup> International Conference of AESLA, Spain, Lleida, pp. 19-21.
- Ainis M. (2018), *Il buon legislatore e il codice civile*, in «Rassegna parlamentare», n. 3, pp. 1-15.
- Bambi F. (a cura di) (2016), *Lingua e processo. Le parole del diritto di fronte al giudice* (Atti del convegno, Firenze, 2014), Firenze, Accademia della Crusca.
- Bambi F. (2016), *Leggi, contratti, bilanci. Un italiano a norma?*, Roma, L'Espresso.
- Baker M. (1996), *Corpus-based translation studies: The challenges that lie ahead*, in SOMERS Harold (a cura di) *Terminology, LSP and Translation. Studies in Language Engineering in Honour of Juan C. Sager*, Amsterdam, J. Benjamin, pp. 175-186.
- Baker M., Saldagha G. (a cura di) (2011), *Routledge Encyclopedia of Translation Studies*, Londra e New York, Routledge.
- Barbera A., Fusaro C. (2012), *Corso di diritto pubblico*, Bologna, Il Mulino.
- Berruto G., Cerruti M. (2015), *La linguistica. Un corso introduttivo*, Torino, UTET.
- Berti A. (1999), *L'ambito giuridico della lingua*, in «Studi linguistici italiani», vol. XXV, fasc. 1, Roma, Salerno Editrice.
- Biel L. (2014), *The textual fit of translated UE law: A corpus-based study of deontic modality*, in «The Translator», vol. XX, n. 3, pp. 322-355.
- Biel L. (2017), *Quality in institutional EU translation: Parameters, policies, and practices*, in Svoboda T.; Biel L.; Loboda K., (eds.), *Quality aspects in institutional translation*, Berlin, Language Science Press, pp. 31-57.
- Bracchi E. (2017), *Interferenze sull'italiano giuridico nei processi di traduzione e di trasposizione dalla lingua francese*, in AA.VV., *Il linguaggio giuridico nell'Europa delle pluralità. Lingua italiana e percorsi di produzione e circolazione del diritto dell'Unione europea: atti della Giornata di studio*, in «Studi e ricerche», n. 2, pp. 83-96.
- Brunato D., Venturi G. (2014), *Le tecnologie linguistico-computazionali nella misura della leggibilità di testi giuridici*, in «Informatica e diritto», anno XL, Vol. XXIII, n. 1, pp. 111-142.
- Brunato D., Cimino A., Dell'Orletta F., Montemagni S., Venturi G. (2020), *Profiling-UD: a Tool for Linguistic Profiling of Texts*, Proceedings of the 12th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2020), pp. 7145–7151.

- Butt M. (2010), *The Light Verb jungle: Still backing away*, in Amberber M., Baker B. e Harvey M. (2010, eds.), *Complex Predicates. Cross-linguistic Perspectives on Event Structure*, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 48-78.
- Calamandrei P. (2012), *Chiarezza nella Costituzione*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura.
- Carcattera G. (1994 [1990]), *Norme costitutive*, in Scarpelli U., Di Lucia P. (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, Milano, LED, pp. 219-232.
- Cardinale U. (2021), *Storie di parole nuove. Neologia e neologismi nell'Italia che cambia*, Bologna, Il Mulino.
- Cardinaletti A., Garzone G. (2005), *L'italiano delle traduzioni*, Milano, FrancoAngeli.
- Cassese S. (1992), *Introduzione allo studio della normazione*, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», II, pp. 307-330.
- Castellani Pollidori O. (1995), *La lingua di plastica. Vezzi e malvezzzi dell'italiano contemporaneo*, Napoli, Morano.
- Cavagnoli S. (2010), *Linguaggio giuridico, genere e precarietà*, in «Rivista italiana di linguistica e di dialettologia», XII, pp. 189-214.
- Cerruti M. (2010), *Teoria dei prototipi e variazione linguistica: la categoria di scala di implicazione in prospettiva prototipica*, in «Vox Romanica», vol. 69, pp. 25-46.
- Cicalese A. (1999), *Le estensioni di verbo supporto: uno studio introduttivo*, in «Studi italiani di linguistica teorica e applicata», vol. III, n. 28, pp. 447-487.
- Commissione europea, Direzione generale della Traduzione (2009), *Tradurre per una comunità multilingue*, Ufficio delle pubblicazioni. Disponibile online al seguente indirizzo: <https://data.europa.eu/doi/10.2782/16693>
- Cortelazzo M. (1994), *Lingue speciali, la dimensione verticale*, Padova, Unipress.
- Cortelazzo M., Pellegrino F. (2003), *Guida alla scrittura amministrativa*, Roma-Bari, Laterza.
- Cortelazzo M. (2006), *Fenomenologia dei tecnicismi collaterali. Il settore giuridico*, in Cresti E. (a cura di), *Prospettive nello studio del lessico italiano*, Atti di convegno (SILFI 2006), vol I, Firenze, FUP, pp. 137-140.
- Cortelazzo M. (2013), *Leggi italiane e direttive europee a confronto*, in Ondelli Stefano (a cura di), *Realizzazioni testuali ibride in contesto europeo. Lingue dell'UE e lingue nazionali a confronto*, EUT Edizioni Università di Trieste, Trieste, pp. 57-66.
- Cortelazzo M. (2015), *Per un monitoraggio dei neologismi incipienti*, in Marazzini C, Petralli A. (a cura di), *La lingua italiana e le lingue romanze di fronte agli anglicismi*, Firenze, GoWare, pp. 27-36.
- Cresti E., Panunzi A. (2013), *Introduzione ai corpora dell'italiano*, Bologna, Il Mulino.
- Dardano M. (1981 [1973]), *Il linguaggio dei giornali italiani. Con un saggio su «Le radici degli anni Ottanta»*, Bari, Editori Laterza.



- Dardano M. (1993), *Lessico e semantica*, in Alberto A. Sobrero (a cura di), *“Introduzione all’italiano contemporaneo. Le strutture”*, Roma-Bari, Laterza, pp. 291-370.
- D’Achille P. (2012), *Parole nuove e datate. Studi su neologismi, forestierismi, dialettismi*, Firenze, Cesati Editore.
- D’Achille P., Grossmann M. (a cura di) (2017), *Per la storia della formazione delle parole in italiano: un nuovo corpus in rete (MIDLA) e nuove prospettive di studio*, Firenze, Franco Cesati.
- Dell’Anna M. V. (2008), *Il lessico giuridico. Proposta di descrizione*, in «Lingua Nostra», n. 69, pp. 98-110.
- Dell’Anna M. V. (2010), *Su alcune voci e locuzioni giuridiche di interesse lessicografico*, in «Studi di lessicografia italiana», vol. XXVII, pp. 237-276.
- Dell’Anna M.V. (2011), *Un dizionario specialistico postunitario: il Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo (1881) di Giulio Rezasco*, in *Storia della lingua italiana e storia dell’Italia unita. L’italiano e lo stato nazionale*. Atti del IX Convegno ASLI (Firenze, 2-4 dicembre 2010), Firenze, Cesati, pp. 231-242.
- Dell’Anna M. V., Marinai E., Romano F., Visconti J. (2016), *Un corpus di testi giuridici per il Nuovo Vocabolario dell’Italiano moderno e contemporaneo: il patrimonio dell’unità ITTIG di Firenze e altre risorse digitali*, in C. Marazzini, L. Maconi (a cura di), *L’italiano elettronico. Vocabolari, corpora, archivi testuali e sonori*. Atti di convegno (Firenze, 6-8 novembre 2014), Firenze, Accademia della Crusca, pp. 223-238.
- Dell’Anna M. V. (2017), *In nome del popolo italiano. Linguaggio giuridico e lingua della sentenza in Italia*, Firenze, Cesati, pp. 145-165.
- Dell’Anna M. V. (2020), *Agli albori della dottrina giuridica in italiano. Riflessione e pratica linguistica del Dottor volgare (1673) di Giovan Battista De Luca*, in J. Visconti, M. Manfredini, L. Coveri (a cura di), *Linguaggi settoriali e specialistici. Sincronia, diacronia, traduzione, variazione*. Atti del XV Congresso SILFI (Genova, 28-30 maggio 2018), Firenze, Cesati, pp. 233-241.
- Della Valle V. (2010), *Tendenze recenti nella formazione di parole nuove*, in «Publiforum», 12, online al seguente indirizzo:  
<https://www.publiforum.farum.it/index.php/publiforum/article/view/324/593>
- De Maglie C. (2018), *La lingua del diritto penale*, in «Criminalia. Annuario di scienze penalistiche», Edizioni ETS, pp. 105-143.
- De Mauro T. (2011), *Voce Costituzione*, in Arcangeli M. (a cura di), *Itabulario. L’Italia unita in 150 parole*, Roma, Carocci, pp. 184-186.
- Directorate-General for Translation (European Commission) (2010), *Study on Lawmaking in the EU Multilingual Environment*, Luxembourg, Publications Office of the European Union.
- Directorate-General for Translation (European Commission) (2015), *DGT Translation Quality Guidelines*, Ares (2015)5977178.

Directorate-General for Translation (European Commission) (2016), *Strategic Plan 2016-2020. DG Translation*, Ares (2016)1329034.

Felici A. (2010), *Multilingualism in EU Law: How Promulgation Authenticates Equality*, "Comparative Legilinguistics", vol. II, pp. 153-165.

Felici A., Mori L. (2019), *Corpora di italiano legislativo a confronto: dall'Unione europea alla Cancelleria svizzera*, in Moretti B., Kunz A., Natale S., Krakenberger E. (a cura di), *Le tendenze dell'italiano contemporaneo rivisitate*. Atti del LII Congresso Internazionale di Studi della SLI (Berna, 6-8 settembre 2018), Milano, Officinaventuno, pp. 287-304.

Ferrari A., Zampese L. (2000), *Dalla frase al testo. Una grammatica per l'italiano*, Bologna, Zanichelli.

Fiorelli P. (1979), *L'Accademia della Crusca per il vocabolario giuridico italiano*, in «Studi di lessicografia italiana», vol. I, pp. 55-81.

Fiorelli P. (2008), *Intorno alle parole del diritto*, Milano, Giuffrè.

Folena G. (1991), *Volgarizzare e tradurre*, Torino, Einaudi.

Fusco F. (2016), *Il linguaggio del diritto e della burocrazia nel XIX secolo tra aperture e istanze puristiche*, in «Italiano LinguaDue», n. 1, pp. 246-268.

Fusco F. (2018), *Giulio Rezasco e il moderno linguaggio «de' pubblici uffij»*, in «Studi di lessicografia italiana», vol. XXXV, pp. 173-192.

Galgano F., Marrella F. (2010), *Diritto e prassi del commercio internazionale*, Padova, Cedam.

Gallas T. (2017), *Una o più lingue franche nell'Unione europea*, in «CERTEM - Terminologia, multilinguismo e Istituzioni europee», n. 17.

Gardella Tedeschi B. (2008), *L'interferenza del terzo nei rapporti contrattuali*, Milano, Giuffrè.

Gavazzi G. (1994), *Legislazione e linguaggio perfetto*, in Scarpelli U., Di Lucia P. (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, Milano, LED edizioni universitarie.

Goffin R. (1997), *L'Eurolecte: le langage d'une Europe communautaire en devenir*, in «Terminologie et Traduction», n. 1, Luxembourg, Commission des Communautés Européennes, pp. 63-73.

Graffi G., Scalise S. (2002), *Le lingue e il linguaggio. Introduzione alla linguistica*, Bologna, Il Mulino.

Grasso D. E. (2007), *Innovazioni sintattiche in italiano (alla luce della nozione di calco)*, Tesi di dottorato, Université de Genève.

Gross, G. (2004), *Introduction*, in Gross G., Pontonx S. (a cura di), *Verbes supports: nouvel état des lieux*, in «Linguisticae Investigationes», n. 27, pp. 167-169.

Gualdo R. (2010), *Lingua italiana e radici comuni europee: una prospettiva terminologica*, Atti della IX giornata della Rete per l'Eccellenza dell'Italiano istituzionale (Bruxelles, 26 aprile 2010), online all'indirizzo: [http://ec.europa.eu/dgs/translation/rei/giornate/atti\\_ixrei.htm](http://ec.europa.eu/dgs/translation/rei/giornate/atti_ixrei.htm)

Gualdo R. (2012), *L'italiano giuridico nella tempesta delle lingue*, in Pozzo B., Bambi F. (a cura di), *L'italiano giuridico che cambia*. Atti di convegno (Firenze 1° ottobre 2010), Firenze, Accademia della Crusca, pp. 141-176.

Gualdo R., Televe S. (2021), *Linguaggi specialistici dell'italiano*, Roma, Carocci.

Guastini R. (2004), *L'interpretazione dei documenti normativi*, Milano, Giuffrè.

Jezek E. (2011), "Verbi supporto", in *Enciclopedia dell'italiano*, Treccani.it, online all'indirizzo: [https://www.treccani.it/enciclopedia/verbi-supporto\\_%28Enciclopedia-dell%27Italiano%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/verbi-supporto_%28Enciclopedia-dell%27Italiano%29/).

Jiménez-Crespo M. A. (2017), *How much would you like to pay? reframing and expanding the notion of translation quality through crowdsourcing and volunteer approaches. Perspectives*, in «Studies in Translation Theory and Practice», n. 25, vol. III, pp. 478–491.

*Le parole giuste, scrittura tecnica e cultura linguistica per il buon funzionamento della pubblica amministrazione e della giustizia* (2017). Atti del convegno di presentazione del progetto di ricerca e formazione, Roma, Ufficio delle informazioni parlamentari, dell'ufficio e delle pubblicazioni del Senato.

Lubello S. (2014), *L'itagliano è ancora lontano? Qualche riflessione sull'influsso dell'inglese*, in Lubello S. (a cura di), *Lezioni d'italiano. Riflessioni sulla lingua del nuovo millennio*, Bologna, Il Mulino, pp. 63-84.

Lubello S. (2017), *La lingua del diritto e dell'amministrazione*, Bologna, Il Mulino.

Lubello S. (2018), *Buone e cattive pratiche burocratiche*, Bombi R. (a cura di), *Dalla semplificazione all'Openness. Il terzo manuale di comunicazione istituzionale e internazionale*, Roma, Il Calamo.

Lubello S. (2022), *Il diritto da vicino. Intorno ad alcune parole giuridiche dell'italiano*, Alessandria, Edizioni dell'Orso.

Lucisano P., Piemontese M.E. (1988), *Gulpease. Una formula per la predizione della difficoltà dei testi in lingua italiana*, in «Scuola e Città», vol. 3, pp. 110-124.

Lupoi M. (2002), *Profili (anche linguistici) dei flussi giuridici*, online all'indirizzo dell'Accademia della Crusca: [http://www.accademiadellacrusca.it/img\\_usr/Profili\\_Lupoi.pdf](http://www.accademiadellacrusca.it/img_usr/Profili_Lupoi.pdf).

Luzzati C. (1990), *La vaghezza delle norme. Un'analisi del linguaggio giuridico*, Milano, Giuffrè.

Maconi L. (2016), *Retrodatazioni lessicali con Google Libri: opportunità e inganni della rete*, in Marazzini C., Maconi L. (a cura di), *Italiano elettronico, vocabolari, corpora, archivi testuali e sonori*, (Firenze, 6-8 novembre 2014), Firenze, Accademia della Crusca, pp. 73-93.

Marazzini C., Maconi L. (2015), *La lingua italiana. Storia, testi, strumenti*, Bologna, Il Mulino.

Marazzini C., Petralli A. (a cura di) (2015), *La lingua italiana e le lingue romanze di fronte agli anglicismi*, GoWare e Accademia della Crusca.

- Marazzini C., Maconi L. (2018), *Il "Vocabolario dinamico dell'italiano moderno" rispetto ai linguaggi settoriali. Proposta di voce lessicografica per il redigendo VoDIM*, in «Italiano Digitale», vol. VII, pp. 101-120.
- Marazzini C. (a cura di) (2021), *Il patrimonio linguistico europeo, un tesoro da proteggere*. Atti di Convegno, (Firenze, 28 settembre 2018), Firenze, Accademia della Crusca.
- Masini F. (2007), *Parole sintagmatiche in italiano*, Tesi di dottorato, Università Roma Tre.
- Masini F. (2009), *Combinazioni di parole e parole sintagmatiche*, in Cattricala M. et al., *Spazi linguistici. Studi in onore di Raffaele Simone*, Roma, Bulzoni, pp. 79-88.
- Masini F. (2017), *La grammatica delle costruzioni*, Roma, Carocci.
- Mastrofini, R. (2004), *Classi di costruzioni a verbo supporto in italiano: implicazioni semantico-sintattiche nel paradigma V + N*, in «Studi italiani di linguistica teorica e applicata», n. 33, vol. III, pp. 371-398.
- Mercati A. (1915-1954), *Raccolta di concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa sede e le autorità civili*, Roma, Tipografia Poliglotta Vaticana.
- Migliorini B., Folena G. (1952), *Testi non toscani del Trecento*, Modena, Società tipografica modenese.
- Migliorini B. (2013 [1960]), *Storia della lingua italiana*, Bompiani, Milano.
- Miller G. A. (1998), *Nouns in WordNet*, in Fellbaum C (ed.), *WordNet: An Electronic Lexical Database*, Cambridge, MA: MIT Press, pp. 23–46.
- Monelli P. (1933), *Barbaro Dominio*, Milano, Hoepli.
- Montemagni S. (2013), *Tecnologie linguistico-computazionali e monitoraggio della lingua italiana*, «Studi Italiani di Linguistica Teorica e Applicata (SILTA)», vol. XLII, n. 1, pp. 145-172.
- Mori L. (2018), *Observing Eurolects: The case of Italian*, in Mori L. (a cura di), *Observing Eurolects. Corpus analysis of linguistic variation in EU law*, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, pp. 199-242.
- Mori L. (2020a), *La distribuzione dei verbi modali in testi legislativi europei e italiani. Uno studio corpus-based sulla variazione intralinguistica di dovere e potere*, in «Annali del Dipartimento di studi letterari, linguistici e comparati. Sezione linguistica», vol. IX, pp. 141-163.
- Mori L. (2020b), *La rappresentazione di scenari deontici e l'espressione della performatività nell'italiano delle leggi: dal diritto europeo alla legislazione nazionale*, in «Linguistica e Filologia», n. 40, pp. 45-98.
- Mortara Garavelli B. (2001), *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino, Einaudi.
- Mortara Garavelli B. (2003), *Strutture testuali e stereotipi nel linguaggio forense*, in Mariani Marini A. (a cura di), *La lingua, la legge, la professione forense*, Milano, Giuffrè, pp. 3-19.

- Nied Curcio M. (2009), *Komplexe Verben zwischen Syntax und Lexikon. Eine konstrutive Analyse Deutsch-Italienisch*, in Di Meola C., Gaeta L., Hornung A. e Rega L. (a cura di), *Perspektiven Drei. Akten der 3. Tagung Deutsche Sprachwissenschaft in Italien*, Peter Lang, Frankfurt, pp. 161-170.
- Ondelli S. (2003), *Inglese e "eurocratese"*, in Sullam Caimani A. V. (a cura di), *Italiano e inglese a confronto: problemi di interferenza linguistica*, Firenze, Franco Cesati, pp. 177-195.
- Ondelli S. (2007), *La lingua del diritto. Proposta di classificazione di una varietà dell'italiano*, Roma, Aracne.
- Ondelli S., Viale M. (2010), *L'assetto dell'italiano delle traduzioni in un corpus giornalistico. Aspetti qualitativi e quantitativi*, «Rivista internazionale di tecnica della traduzione = International Journal of Translation», n, 12, pp. 1-62.
- Ondelli S. (2013), *Un genere testuale oltre i confini nazionali: la sentenza*, in Ondelli S. (a cura di), *Realizzazioni testuali ibride in contesto europeo. Lingue dell'UE e lingue nazionali a confronto*, Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, pp. 67-91.
- Palermo M. (2012), *Linguistica testuale dell'italiano*, Bologna, Il Mulino.
- Pasa B., Morra L. (2014), *Translating the DCFR and drafting the CESL. A Pragmatic Perspective*, Monaco, Selp.
- Pattaro E., Sartor G., Capelli A. (1997), "Norma": manuale per la redazione dei testi normativi, disponibile online al seguente link: <http://www.maldura.unipd.it/buro/manuali/norma.pdf>.
- Piunno V. (2013), *Modificatori sintagmatici con funzione aggettivale e avverbiale*, Roma, Università degli Studi di Roma Tre.
- Piunno V. (2018), *Sintagmi preposizionali con funzione aggettivale e avverbiale*, München, LINCOM Studies in Romance Linguistics.
- Podeur J. (2002), *La pratica della traduzione. Dal francese in italiano e dall'italiano al francese*, Napoli, Liguori.
- Pollavini C. (1935), *Statuti inediti di Poschiavo e Brusio*, Milano, Società palatina per la propaganda e la difesa della lingua e della cultura italiana.
- Pompei A. (2017), *Verbi con struttura [V+SP] e verbi supporto. Proprietà e test*, in «Studi e saggi linguistici», Simone R. - Piunno V. (a cura di), LV (2), 2017, pp. 109- 136.
- Raccolta (1866-1870) = *Raccolta dei lavori preparatori del Codice civile del Regno d'Italia*, Pedone Lauriel, Palermo.
- Ratti R. (1971), *I traffici internazionali di transito e la regione di Chiasso*, Lugano, Universität de Fribourg.
- Rezasco G. (1881), *Dizionario del linguaggio storico ed amministrativo*, Successori Le Monnier, Firenze.

- Riezzo A. (2012), *Parametri linguistici e parametri ordinamentali nella giurisprudenza del Comitato per la legislazione*, in Zaccaria R. (a cura di), *La buona scrittura delle leggi*, Roma, Camera dei deputati, pp. 123-137.
- Rizzotto P. (2021), *Multilinguismo e tutela dei patrimoni linguistici nazionali nel quadro dell'Unione europea*, in Marazzini C. (a cura di), *Il patrimonio linguistico europeo, un tesoro da proteggere*. Atti di Convegno (Firenze, Accademia della Crusca, 28 settembre 2018), Firenze, Accademia della Crusca, pp. 23-33.
- Rodotà S. (1987), *Il tempo delle clausole generali*, in AA.VV., *Il principio di buona fede*, Milano, Giuffrè.
- Roggia C. E. (2006), *Costruzioni marcate tra scritto e parlato: la frase scissa*, in Ferrari A. (a cura di), *Parole frasi testi tra scritto e parlato* («Cenobio», anno LV, n. 3), pp. 222-230.
- Romano F. (2013), *Indice semantico per la storia del lessico giuridico italiano: i significati del termine "disposizione"*, in «Informatica e diritto», vol. XXII, n. 2, pp. 121-135.
- Romano F., Cammelli A. (2021), *La storia di un istituto giuridico attraverso i documenti della banca dati Is-LeGI*, in «Historia et ius», n. 19, pp. 1-17.
- Romano F., Tombesi E. (2022), *Documenti giuridici digitali per la storia del diritto e la lessicografia*, in «Italiano Digitale. la rivista della Crusca in rete», vol. XXI, n. 2.
- Ruggieri F. (2012), *Il caso della procedura penale*, in Pozzo B., Bambi F. (a cura di), *L'italiano giuridico che cambia*. Atti di convegno (Firenze, 1° ottobre 2010), Firenze, Accademia della Crusca, pp. 141-176.
- Sabatini F. (1999), *"Rigidità-esplicitzza" vs. "elasticità-implicitzza": possibili parametri massimi per una tipologia dei testi*, in Skytte G., Sabatini F. (a cura di), *Linguistica testuale comparativa, in memoriam Maria-Elisabeth Conte*. Atti del convegno annuale della SLI, (Copenhagen, 5-7 febbraio 1998), København, Museum Tusulanum Press [= Étude Romanes 42], pp. 141-172.
- Sabatini F. (2011), *L'italiano nel mondo moderno. Saggi scelti dal 1968 al 2009*, Coletti V., Coluccia R., De Blasi N., Proietti D. (a cura di), vol. III, Napoli, Liguori.
- Sabatini F. (2012), *La formazione linguistica del cittadino comune e del legislatore*, in Zaccaria R. (a cura di), *La buona scrittura delle leggi*, Roma, Camera dei deputati, pp. 61-64.
- Sacco R. (1994), *La traduzione giuridica*, in Scarpelli U., Di Lucia P. (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, Milano, LED, pp. 475-490.
- Sandrelli A. (2018), *Observing Eurolects: the case of English*, in Mori L. (a cura di), *Observing Eurolects. Corpus analysis of linguistic variation in EU law*, Amsterdam: John Benjamins, pp. 64-92.
- Serianni L. (1985), *Lingua medica e lessicografia specializzata nel primo Ottocento*, in AA. VV., *La Crusca nella tradizione letteraria e linguistica italiana*, Firenze, Accademia della Crusca, pp. 255-287.

- Serianni L. (2003), *Italiani Scritti*, Bologna, Il Mulino.
- Serianni L. (2006 [1988]), *Italiano comune e lingua letteraria. Suoni, forme, costrutti*, con la collaborazione di Alberto Castelvetti, Torino, UTET.
- Scalise S., Bisetto A. (2008), *La struttura delle parole*, Bologna, Il Mulino.
- Scialoja V. (1911), *Diritto pratico e diritto teorico*, in «Rivista del diritto commerciale», vol. IX, pp. 941-948.
- Simone R. (2006), *Classi di costruzioni*, in Grandi N., Iannàccaro G. (a cura di), *Zbi. Scritti in onore di Emanuele Banfi in occasione del suo 60° compleanno*, Cesena/Roma, Caissa Italia, pp. 383-409.
- Simone R. (2008), *Verbi sintagmatici come costruzione e come categoria*, in *I verbi sintagmatici in italiano e nelle varietà dialettali. Stato dell'arte e prospettive di ricerca*, Frankfurt, Peter Lang, pp. 13-30.
- Tombesi E. (2020a), *Regolamenti nazionali ed europei in italiano a confronto: analisi linguistica qualitativa e quantitativa di un corpus*, in «Rivista internazionale di tecnica della traduzione (RITT) = International Journal of Translation», Università degli Studi di Trieste, n. 22, pp. 251-283.
- Tombesi E. (2020b), *Retrodatazioni da testi giuridici europei estratti dal sito EUR-Lex*, in *Laboratorio di ArchiDATA 2020. Retrodatazioni lessicali: storia di cose e di parole*, Maconi L. (a cura di), Firenze, Accademia della Crusca, pp. 133-158.
- Tombesi E., *Da "antimonopolio" ad "antitrust": qualche osservazione da corpora di testi giuridici*. Atti della IV Giornata dell'ASLI per il dottorato di ricerca (Firenze, 2-4 dicembre 2021), Firenze, Cesati Editore (in corso di stampa).
- Toury G. (1995), *Descriptive Translation Studies and Beyond*, Amsterdam-Philadelphia, J. Benjamins.
- Travi A. (2016), *La lingua della giurisprudenza amministrativa*, in Bambi F. (a cura di), *Lingua e processo. Le parole del diritto di fronte al giudice*. Atti di convegno, (Firenze, aprile 2014), Firenze, Accademia della Crusca, pp. 133- 147.
- Velluzzi V. (2008), *Interpretazione degli enunciati normativi, linguaggio giuridico, certezza del diritto*, in «Criminalia. Annuario di scienze penalistiche», Edizioni ETS, pp. 493-507.
- Velluzzi V. (2010), *Le clausole generali. Semantica e politica del diritto*, Milano, Giuffrè.
- Viale M. (2011), "Il ruolo della lingua amministrativa al momento dell'Unità", in Turchi A. (a cura di), *La lingua italiana nei 150 anni unitari*, Dossier Treccani Scuola, online all'indirizzo: [www.treccani.it/scuola/dossier/2011/150\\_lingua/viale.html](http://www.treccani.it/scuola/dossier/2011/150_lingua/viale.html).
- Viale M. (2014), "Quale italiano per le leggi?", in *Lingua Italiana*, Treccani.it, online all'indirizzo: [https://www.treccani.it/magazine/lingua\\_italiana/speciali/burosauro/Viale.html](https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/burosauro/Viale.html).

- Viola F. (2001-2002), *Interpretazione e indeterminazione della regola giuridica*, in «Diritto privato», vol. VII-VIII, pp. 49-64.
- Visconti J. (2000), *I connettivi condizionali complessi in italiano e in inglese*, Alessandria, Edizioni dell'Orso.
- Visconti J. (a cura di) (2010), *Lingua e diritto*, Milano, LED.
- Visconti J. (2010), *Piccole insidie e grandi danni: connettivi e preposizioni*, in Ferrari S. (a cura di), *Falsi amici e trappole linguistiche. Termini contrattuali anglofoni e difficoltà di traduzione*, Torino, Giappichelli, pp. 29-50.
- Visconti J. (2012), *Prestiti e calchi: dove va la lingua giuridica italiana*, in Pozzo B., Bambi F. (a cura di), *L'italiano giuridico che cambia*. Atti di convegno (Firenze 1° ottobre 2010), Firenze, Accademia della Crusca, pp. 185-193.
- Visconti J. (2013), *European integration: connectives in EU legislation*, in «International Journal of Applied Linguistics», vol. XXIII, n. 1, Hoboken, Blackwell Publishing, pp. 44-59.
- Visconti J. (2013), *Il testo scritto: il contratto*, in Mariani Marini A., Bambi F. (a cura di), *Lingua e Diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali*, Pisa, Pisa University Press, pp. 121-132.
- Visconti J. (2016), *Testi amministrativi e giuridici: quando il giudice riflette sulla lingua*, in Ruffino G. et al. (a cura di), *La lingua variabile nei testi letterari, artistici e funzionali contemporanei. Analisi, interpretazione, traduzione*, Firenze, Cesati Editore, pp. 743-750.
- Visconti J. (2017), *Interferenze sull'italiano giuridico nei processi di traduzione e di trasposizione dalla lingua inglese*, in AA.VV. (a cura di), *Il linguaggio giuridico nell'Europa delle pluralità. Lingua italiana e percorsi di produzione e circolazione del diritto dell'Unione europea*, Roma, Senato della Repubblica, pp. 71-81.
- Visconti J. (2017), *Riflessioni linguistiche sulla traduzione: il connettivo 'o' nelle sentenze della Corte di Giustizia*, in «Publifarum», 27, online al seguente indirizzo:  
<https://www.publifarum.farum.it/index.php/publifarum/article/view/315>
- Voghera M. (2004), *Polirematiche*, in Grossmann M., Rainer F. (a cura di), *La formazione delle parole in italiano*, Tübingen: Max Niemeyer Verlag, pp. 56-69.
- Weinrich (1988 [1976]), *Lingua e linguaggio nei testi*, [trad. it. (1988)], Milano, Feltrinelli Editore.
- Wright G. H. Von (1989 [1963]), *Norma e azione. Un'analisi logica*, [trad. it. (1989)], Bologna, Il Mulino.
- Zaccaria R. (a cura di) (2012), *La buona scrittura delle leggi*. Atti di seminario (Roma, Palazzo Montecitorio, settembre 2011), Roma, Segreteria generale - Ufficio pubblicazioni e relazioni con il pubblico.



## Corpora e altre risorse elettroniche interrogate

*AntConc* = *Anthony Concordancer*

<http://www.laurenceanthony.net/software/antconc/>

Archivio online de “La Repubblica”

<https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/>

Archivio online de “La Stampa”

<http://www.archiviolaStampa.it>

BIZ = Biblioteca Italiana Zanichelli

<https://www.zanichelli.it/1492/biblioteca>

Corpus IT = Corpus di testi giuridici normativi italiani estratti da Normattiva (arco cronologico di riferimento 1951-2018); corpus allestito e analizzato per il presente lavoro di tesi dottorale

[CORPUS IT](#)

Corpus OVI = Opera del Vocabolario Italiano

<http://gattoweb.ovi.cnr.it/>

Corpus UE = Corpus di testi giuridici normativi europei in lingua italiana estratti da EUR-Lex (arco temporale 1951-2018); corpus allestito e analizzato per il presente lavoro di tesi dottorale

[CORPUS UE](#)

EUR-Lex

<https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>

Google Libri

[https://books.google.it/advanced\\_book\\_search?hl=it](https://books.google.it/advanced_book_search?hl=it)

Google Ngram Viewer

<https://books.google.com/ngrams>

IATE = InterActive Terminology for Europe

<https://iate.europa.eu/home>

IS-LeGI = Indice Semantico del Lessico Giuridico Italiano

<http://www.ittig.cnr.it/BancheDatiGuide/vgi/islegi/>

Normattiva

<https://www.normattiva.it>

ONLI = Osservatorio Neologico della Lingua Italiana

<https://www.iliesi.cnr.it/ONLI/intro.php>

Profiling-UD

<http://linguistic-profiling.italianlp.it>

RALIP = Retrodatatore Automatico del Lessico Italiano Postunitario

<http://ralip.eu/ricerca.php>

READ-IT

<http://www.italianlp.it/demo/read-it/>

Stazione lessicografica del VoDIM

<https://www.stazionelessicografica.it>

TLIO = Tesoro della Lingua Italiana delle Origini

<http://tlio.ovi.cnr.it/TLIO/>

Vocanet-LLI

<http://www.ittig.cnr.it/BancheDatiGuide/vocabolario/>

VoDIM = Vocabolario Dinamico dell'Italiano Moderno

<https://vodim.accademiadellacrusca.org>

## Indice dei grafici e delle tabelle

Figura 1 - Profilo di annotazione linguistica condotta tramite il software Profiling-UD	35
Figura 2 - Esito dell'interrogazione condotta con il programma <i>AntConc</i>	36
Figura 3 - Distribuzione percentuale delle parti del discorso	42
Figura 4 - Frequenza assoluta delle CVS	110
Figura 5/7 - Frequenza assoluta delle locuzioni preposizionali estratte dal corpus	111, 146
Figura 6 - Box-plot sull'ingresso diacronico di "prestiti" nell'italiano giuridico	113
Figura 8- Frequenza assoluta delle congiunzioni subordinanti estratte dal corpus	149
Figura 9 - Schematizzazione dei livelli di una costruzione (Simone, 2008)	154
Figura 10 - <i>Continuum</i> di prototipicità delle CVS	154
Figura 11 - Frequenza assoluta delle CVS estratte dal corpus	162
Figura 12 - Frequenza assoluta dei pronomi personali soggetto di terza persona	168
Figura 13 - Frequenza assoluta del verbo 'dovere'	172
Figura 14 - Frequenza assoluta del verbo 'potere'	173
Figura 15 - Soggetto pre/post verbale negli anni: 1951-1970; 1990-2000; 2008-2018	176
Figura 16 - Posizione della subordinata rispetto alla principale	177

Tabella 1 - Descrizione completa del corpus di riferimento	15
Tabella 2 - Tavola dei tratti linguistici esaminati con il software Profiling-UD	34
Tabella 3 - Percentuali delle forme appartenenti al VdB	43
Tabella 4 - Misure lessicometriche relative al corpus	45
Tabella 5 - Tecnicismi retrodatati con EUR-Lex	46
Tabella 6 - Tecnicismi retrodatati con Normattiva	55
Tabella 7 - Tecnicismi retrodatati con Google Libri	61
Tabella 8 - Composti in <i>-anti</i> attestati prima del XX secolo	67
Tabella 9 - Composti novecenteschi in <i>-anti</i> estratti dal corpus	74
Tabella 10 - Calchi strutturali della lingua francese	108
Tabella 11 - Esempi di CVS estratte dal corpus	110
Tabella 12 - Locuzioni preposizionali estratte dal corpus	111
Tabella 13 - Anglismi “giuridici” estratti dal corpus	112
Tabella 14 - Percentuale di verbi al modo finito e indefinito	137
Tabella 15 - Distribuzione dei modi finiti	137
Tabella 16 - Distribuzione dei modi indefiniti	138
Tabella 17 - Distribuzione dei tempi verbali	140
Tabella 18 - Frequenza assoluta delle locuzioni preposizionali estratte dal corpus	144
Tabella 19 - Frequenza assoluta delle congiunzioni coordinanti e degli avverbi estratti dal corpus	147
Tabella 20 - Frequenza assoluta delle congiunzioni subordinanti estratte dal corpus	148
Tabella 21 - Frequenza assoluta dei connettivi <i>fatto salvo e fermo restando</i>	150
Tabella 22 - <i>Continuum</i> della prototipicità delle CVS	157
Tabella 23 - Frequenza assoluta CVS con verbi “base”	158
Tabella 24 - Frequenza assoluta CVS con “verbi dalla particolare struttura eventiva”	159
Tabella 25 - Frequenza assoluta CVS con verbi “stativi”	160
Tabella 26 - Frequenza assoluta CVS con “verbi supporto estesi”	160
Tabella 27 - Lunghezza media delle frasi e delle parole	164
Tabella 28 - Media delle teste verbali per frase	165
Tabella 29 - Percentuale preposizioni all’interno del corpus	165
Tabella 30 - Percentuale di proposizioni principali/subordinate	166
Tabella 31 - Rapporto di dipendenza verbo attivo/passivo - soggetto	167
Tabella 32 - Frequenza assoluta della particella preverbale <i>si</i>	169

Tabella 33 - Frequenza assoluta del verbo modale ‘dovere’	172
Tabella 34 - Frequenza assoluta del verbo modale ‘potere’	173
Tabella 35 - Raccolta degli iperonimi e degli iponimi “giuridici”	184

## Indice delle forme commentate

<i>a carico di</i> loc. prep.,	94
<i>acquis communautaire</i> loc. s.m.,	46
<i>a favore di</i> loc. prep.,	95
<i>a fronte di</i> loc. prep.,	89
<i>ai sensi di</i> loc. prep.,	102
<i>a livello di</i> loc. prep.,	103
<i>a norma di</i> loc. prep.,	101
<i>anticoncorrenziale</i> agg.,	74
<i>anticorruzione</i> agg. inv.,	75
<i>anticumulo</i> agg. inv.,	75
<i>antidata</i> s.f.,	68
<i>antidiscriminatorio</i> agg.,	76
<i>antidroga</i> agg. inv.,	76
<i>antidumping</i> agg. inv.,	47, 119
<i>antieconomico</i> agg.,	68
<i>antielusivo</i> agg.,	76
<i>antiemissione</i> agg. inv.,	77
<i>antifrode</i> agg. inv.,	77
<i>antigiudiziario</i> agg.,	69
<i>antigiuridicità</i> s.f. inv.,	70
<i>antigiuridicamente</i> avv.,	71

*antigiuridico* agg., 71  
*antilegale* agg., 72  
*antimafia* agg. inv. e loc. s.f., 77  
*antimonopolio* s.m. e agg. inv., 78  
*antiquinamento* agg. inv., 79  
*antintrusione* agg. inv., 79  
*antiparte* s.f., 72  
*antiriciclaggio* agg. inv., 79  
*antiterrorismo* agg. inv., 80  
*antitratta* agg. inv., 80  
*antitrust* agg. inv., 120  
*antisciopero* agg. inv., 81  
*antisociale* agg., 73  
*antiviolenza* agg. inv., 81  
*a pena di* loc. prep., 91  
*a richiesta di* loc. prep., 90  
*a seguito di* loc. prep., 104  
*a titolo di* loc. prep., 95  
  
*brevettabilità* s.f., 61  
  
*cautelare* agg., 56  
*clausola compromissoria* loc. s.f., 56  
*cofinanziamento* s.m., 47  
*contrattualmente* avv., 62  
*cost-benefit analysis* loc. s.m. inv., 129  
*criptazione* s.f., 48

*debito sovrano* loc. s.m., 48

*decontaminazione* s.f., 56

*di concerto con* loc. prep., 96

*d'intesa con* loc. prep., 104

*disinserimento* s.m., 57

*ecotossicità* s.f., 49

*elettronucleare* agg., 49

*esdebitazione* s.f., 57

*eurobligazione* s.f., 49

*euromediterraneo* agg., 62

*eurozona* s.f., 50

*factoring* s.m. inv., 121

*fiscal compact* loc. s.m. inv., 130

*forfaiting* s.m. inv., 121

*forfettariamente* avv., 58

*franchising* s.m. inv., 131

*holding* s.f. inv., 132

*inadempiente* agg., 58

*in base a/ sulla base di* loc. prep., 102

*in conformità a/ di* loc. prep., 98

*indagine di mercato* loc. s.f., 51

*in danno di* loc. prep., 91

*in house (providing)* loc. agg., 123

*in materia di* loc. prep., 97

*in merito a* loc. prep., 97

*in ordine a* loc. prep., 99

*in ragione di* loc. prep., 98

*in seno a* loc. prep., 100

*intergovernativo* agg., 58

*interistituzionale* agg., 51

*in termini di* loc. prep., 100

*interoperabilità* s.f., 51

*interprofessionale* agg., 58

*intra-comunitario* agg., 52

*in virtù di* loc. prep., 92

*joint-venture* s.f. inv., 125

*know-how* s.m. inv., 122

*leasing* s.m. inv., 126

*liquidatorio* agg., 63

*merchandising* s.m. inv., 127

*offshore* agg. inv., 85

*attività offshore* loc. s.f., 86

*impianto offshore* loc. s.m., 86

*lavoro offshore* loc. s.m., 87

*piattaforma offshore* loc. s.f., 87

*paese terzo* loc. s.m., 52

*parafiscale* agg., 53

*paramedico* agg., 53

*partnership* s.f. inv., 133

*patto di stabilità* loc. s.m., 53

*per conto terzi* loc. agg., 59

*per via di* loc. prep., 93

*preclusione* s.f., 63

*principio di precauzione* loc. s.m., 54

*quadro* s.m., 83

*legge quadro* loc. s.f., 83

*accordo quadro* loc. s.m., 83

*condizioni quadro* loc. s.f.pl., 85

*contratto quadro* loc. s.m., 84

*convenzione quadro* loc. s.f., 84

*delibera quadro* loc. s.f., 85

*direttiva quadro* loc. s.f., 84

*disposizione quadro* loc. s.f. 85

*prestito quadro* loc. s.m., 84

*programma quadro* loc. s.f., 84

*regolamento quadro* loc. s.m., 84

*radiotossicità* s.f., 54

*regressività* s.f., 55



*renting* s.m. inv., 129

*spending review* loc. s.f. inv., 134

*start up* loc. s.m. inv., 134

*subfornitore* s.m., 60

*tipo* s.m., 88

*statuto tipo* loc. s.m., 88

*capitolato tipo* loc. s.m., 88

*contratto tipo* loc. s.m., 88

*convenzione tipo* loc. s.f., 88

*disciplinare tipo* loc. s.m., 88

*transeuropeo* agg., 64

*transfrontaliero* agg., 55

*tutelabilità* s.f., 60